GRECHE E LATINE

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

O SIA

DIRITTO DI NATURA E DELLE GENTI

DI

GIOVANNI MARIA LAMPREDI

Prezzo Austr. lir. 10 60 *Ital. lir.* 9 20

Volumi finora pubblicati della BIBLIOTECA SCELTA DI OPERE GRECHE E LATINE *tradotte in lingua italiana. Edizione in* 16 *gr., carta sopraffina levigata e coi Ritratti degli Autori.*

1 al 4 *Tacito*. Opere tradotte da *B. Davanzati* colle giunte e supplimenti del *Brotier*, tradotti da *Raf. Pastore*, 4 vol. *Ital. lir.* 12 00

5 *Virgilio*. L'Eneide tradotta da *Annibal Caro*; colla Vita e *Ritratto*. . . » 3 50

6 *Celso*. Della Medicina, *Libri otto*, volgarizzamento di *G. A. Del Chiappa* » 4 60

7 *Sallustio*. Congiura Catilinaria e Guerra Giugurtina, volg. da Fr. *Bart. da S. Conc.* » 2 61

8 al 11 *Lampredi*. Diritto Pubblico Universale o sia Diritto di Natura e delle Genti, volgarizzato dal dottor *Defendente Sacchi*, *II. ediz.* riveduta e corretta sul testo, 4 *vol.* » 9 20

12 *Cornelio Nipote*. Le Vite degli Eccellenti Commandanti, recate in lingua italiana da *Pier Domenico Soresi*, col testo latino a fronte; e col *Ritr. dell' Autore*. » 2 30

La sola traduzione italiana » 1 74

VOLUME OTTAVO

BIBLIOTECA SCELTA DI OPERE GRECHE E LATINE TRADOTTE IN LINGUA ITALIANA

BIBLIOTECA

SCELTA

DI OPERE

GRECHE E LATINE

TRADOTTE

IN LINGUA ITALIANA

vol. 8

GIOVANNI MARIA LAMPREDI

VOLUME PRIMO

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

O SIA

DIRITTO DI NATURA E DELLE GENTI

DI

GIOVANNI MARIA LAMPREDI

FIORENTINO

VOLGARIZZATO DAL DOTTOR

DEFENDENTE SACCHI

SECONDA EDIZIONE

RIVEDUTA E CORRETTA SUL TESTO.

VOL. I.

MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
M. DCCC. XXVIII.

Il Tipografo

L'opera del Lampredi intorno al diritto di natura e delle genti, fu sempre il libro più accomodato per coloro che s'iniziano a questi studj e il vero manuale de' giuspubblicisti. La celerità con cui fu esaurita la prima edizione di questo volgarizzamento, la richiesta che di continuo ne veniva fatta, mi consigliarono a riprodurlo; e il traduttore acconsentì al mio desiderio. La versione fu di nuovo raffrontata col testo e per tal modo corretta che in alcuni luoghi può dirsi affatto rifusa.

*

Quanto poi alle note, il traduttore altre ne variò, altre ne aggiunse al tutto nuove, nè si omise di riscontrare co' testi le varie citazioni, in ispecie quelle del diritto romano; citazioni che erano sovente errate anche nelle diverse edizioni latine che si fecero di quest' opera dopo la prima del 1776, eseguita per cura dell' Autore.

Per tal modo gli studiosi mentre s' avranno un libro dietro cui formarsi savi e inconcussi principj, troveranno altresì in esso indicate le fonti più sicure a cui attingere più copiose notizie.

Io pure, per quanto fu da me, nulla ho tralasciato perchè accurata riuscisse questa mia nuova edizione. Le quali cure tutte varranno, mi lusingo, ad ottenerle il comune aggradimento.

AL DOTTORE

GIUSEPPE SACCHI

AMATISSIMO CUGINO

Il pregio in cui ebbi sempre l'opera del Lampredi, il desiderio di parecchi che venisse, a maggior comodo degli studiosi, vòlta in italiano e il voto di qualche amico, mi consigliarono a tradurla mentre ancora attendeva allo studio delle leggi. Quindi giovanile vaghezza di venirne presto a capo, mi trasse a condurre la traduzione a precipizio, e uscì infatti nel 1817 macchiata di molti errori. Per lo chè, come non ha molto il Silvestri mi aprì il pensiero di volerne imprendere la ristampa, di buona voglia vi acconsentii, per levare quelle mende della versione che potrebbero presso alcuni tôrre al merito dell'originale. Però siccome mi pesava fatica tale, non solo tu mi desti animo, ma mi soccorresti altresì a rivedere la succennata versione: sicchè ora ricompare essa in pubblico più purgata; ed io credo debito mio inviartela e per gratitudine e pel molto amore che ti porto.

Ti parrà strano per avventura che io abbia tolto a questa seconda edizione la memoria sulla vita del Lampredi; ma a che nascondere il vero? quella memoria mi parve sì ridondante di cose inutili che avrei rossore a riprodurla e parrebbemi di vezzeggiare a trent'anni il vizio in cui si cadde a' venti. Verrà tempo in cui mi accorgerò pure de' molti errori ne' quali certamente diedi troppo spesso in altri scritti, e allora porremo fuoco a tutti e ne faremo una baldoria; poichè è meglio il pentirsi da sezzo che non mai, ed una schietta confessione de' propri falli ne procaccia perdono anche presso a' più austeri. Però onde in questa edizione non ti giunga l'opera del Lampredi affatto spoglia di notizie sull' Autore, vo' dirne teco due parole.

Il Lampredi nacque in Rovezzano, villaggio nel contado fiorentino, il 6 aprile 1732. Fu incamminato giovinetto nella via ecclesiastica; studiò in divinità, e ne conseguì con laude i più distinti gradi. Ma la scienza dell'uomo e delle nazioni più presto richiamarono le cure di lui. Quindi, a combattere un' asserzione del Brukero, pubblicò nel 1756 una dissertazione sulla filosofia degli Etruschi e poco dopo un' altra intorno al governo civile degli antichi Toscani e alle cause della loro decadenza, in cui accennò a gravissimi archeologi de' suoi dì, come per la filosofia si

giunga a riflettere immensa luce sulla storia de' popoli antichi.

Un' ardita proposizione del Cocceio sul diritto del vincitore, cui dava arbitrio sulle cose non solo, ma anche sulle innocenti persone appartenenti al nemico, mosse lo sdegno del Lampredi; e, a combatterlo, per la prima volta si applicò allo studio delle pubbliche cose; e rintuzzò le armi di quel forte con ragioni che desunse dall'eterna sanzione del giusto, in una elegante dissertazione De licentia in hostem. *Intanto l'accoglievano l'accademia di Cortona e della Crusca; e vi leggeva alla prima una memoria sul genio di Socrate, all' altra alcune sue meditazioni di letteratura, mentre pubblicava un libro latino sull'autorità delle leggi.*

Per le quali cose ei saliva in fama di dotto fra i più savi: e nel 1763 fu richiesto a leggere i sacri canoni a Pisa e, poco dopo, il diritto pubblico universale; cura che prese con sommo amore e perchè era lo studio suo prediletto e perchè vel promovea Leopoldo, che facea allora beata Toscana di sue virtù. Il Lampredi, sovvenuto da tal sovrano, filosofo, sfolgorò dalla cattedra le viete opinioni del fôro e de' giuspubblicisti, e primo osò far sonare in Italia querele contro a' feudi, alla procedura criminale ed in ispecie all'uso inumano della tortura; e fu lieto di veder

diffondersi le sue dottrine ed uscirne frutti profittevoli per l' umanità. Risultato delle sue lezioni fu il presente libro di diritto naturale e pubblico, che per la prima volta apparve in Livorno nel 1776 e s'ebbe lieto accoglimento sì da' nazionali che dagli stranieri.

Dopo un' opera che gli valse la stima dei contemporanei, parea l' Autore avesse diritto a decidere d'alcune controversie frà le nazioni. Quindi fu chiesto a consiglio nelle liti insorte in Toscana fra il sacerdozio e l' impero e francamente si oppose alle innovazioni e stette per la pace, nulla curando i dissapori che da quella opinione potessero tornargli: quindi, a reprimere gli abusi che sorgevano nel commercio fra le nazioni belligeranti, pubblicò nel 1786 il libro intorno al commercio dei popoli neutrali. In questo discusse le più gravi quistioni di diritto fra le genti, le più importanti delle quali abbiamo aggiunte quai note alla nostra traduzione. Finalmente di tanto sonava chiaro il nome del Lampredi, che Leopoldo gli affidò la cura più onorevole che possa commettersi ad un filosofo, quella di compilare un codice di leggi per la Toscana. Ma questa palma gli invidiò la fortuna, che il tolse alla patria nel marzo del 1793 compianto da discepoli, da coetanei, dagli uomini di governo, dal suo monarca. Egli contribuì, come meglio glielo

permisero i tempi, a promovere l'utile dei suoi simili, la prosperità delle nazioni: avea in sè accolte tutte le virtù sociali; schietto, umano, leale, buon amico, miglior cittadino, incorruttibile e franco uomo di stato.

Dopo tai cose ben vedi quanta lode si debba al Lampredi per questo suo libro e come a dritto convenga che sia posto tra le mani degli studiosi. Grozio e Puffendorf diedero grandi sistemi e molti errori; Burlamaqui e Mably svolsero gravi teorie di diritto naturale e pubblico; ma è tuttora sola l'opera del Lampredi che racchiuda con bell'ordine dietro principj consentanei l'insieme della scienza, esposta in modo elementare e facile.

Non vuolsi tacere come dopo che un sommo contemporaneo mostrò la fallacia di ogni teoria di pubblico diritto, innanzi che sia eretta una civile filosofia, abbiasi questa scienza di nuovo a rifondere, sicchè sorga una scuola italiana, di cui egli gittò la base inconcussa. Niuno più di noi ne sente il desiderio e ne sollecita il fortunato momento. Ma finchè non v'abbia chi, seguendo que' gravi dettati, riduca la nuova scienza ad elementi e chiarisca a' più schivi di quante verità sia essa feconda, sicchè presso tutti se ne spargano gl'indubitati principj: giovi offrire a' giovani studiosi un libro come quello del Lampredi, che, apprendendo loro

quanto fecesi fino a' nostri dì, agevolmente li alletti a questo studio importante, li inizii nelle grandi cure delle nazioni e, recandoli sull'ultimo confine di quanto si operò, di leggieri dia loro a conoscere quanto si convenga ancora ricercare e loro ministri ardire a tentare una via che cresca nuova gloria alla scuola italica ed al suo grande fondatore. Con questo carissimo voto ti do un bacio.

Pavia, 30 dicembre, 1827.

Il tuo Defendente.

PREFAZIONE

Richiesto da Leopoldo di adoperare in modo che l'etica e il diritto pubblico universale, discipline che separate porgeansi nell'Ateneo Pisano, così le congiungessi da formarne una sola scienza, la quale con maggior comodità e più in breve fosse dagli scolari appresa: di presente trascorsi col pensiero a cui, e perchè scrivessi, e quale fosse il soggetto ed il fine della scienza presso che nuova a cui io dovea por mano.

Ma era d'uopo scrivere pe' giovinetti, quindi mi posi in animo, ogni cosa piana e facile dover essere, semplice, terso e conciso lo stile, e convenevole a chi insegnava. Dovea scrivere a' giovinetti che al pisano liceo in ispecie convenivano, onde addottrinarsi nella romana giurisprudenza; per che m'avvisai dovere così condurre la causa dell'universale giustizia, che di continuo col diritto romano si raffrontasse, affinchè or le romane leggi dalle naturali, o la base, o lo schiarimento, o l'emenda, or le naturali dalle romane l'autorità si alternassero.

Tali cose volgendo nell'animo, a scriver intesi, mirando alla sentenza di Platone, che colui il quale avesse a reggere una repubblica, così l'utilità de' cittadini dovesse procurare che a lei ogni opera sua riferisse; pensai quindi mi venisse imposto nello scrivere, per tal modo ogni cosa conformare, che al destro della gioventù ritornasse, non badando punto all'aura di gloria che mi poteva promettere il mio lavoro.

Per la qual cosa nulla ebbi più a cuore che di porgere altrui i teoremi del diritto pubblico universale, nitidi e spogli d'ogni filologico ornamento; nè usai inutili testimonianze nelle cose dubbie, quindi mi astenni dal riportare il parere de' greci e dei romani scrittori; questi, abbenchè all'erudizione ed al lettore presentino moltiplici opinioni, e per avventura apportino qualche piacere, moltiplicati però, lungi dal farla aperta, offuscano la verità. Nel leggere siffatto apparato di opinioni l'animo si distrae, e confermati dall'autorità di tanti scrittori que' principj gli sfuggono da cui emerge il vero. Così non apprendesi la scienza per continua serie di argomenti congiunta, non quello che si deve opinare, ma come gli an-

tichi intorno a ciò la pensassero. Questo vizio dessi apporre anche al Grozio ed al Puffendorfio, primi istitutori della scienza nostra, se non che era mente del primo, più l'altrui che il propriò parere manifestare; ed ambi furono astretti a seguire la superstizione dell'età, ove non era di niuna stima degno ciò che di testimonianza non solo era adorno, ma a ridondanza non ne fosse zeppo.

Per certo presso gli antichi scrittori molte cose si rinvengono, sottilmente e con acume meditate, esposte poi con molta facondia ed eleganza, ond'è che a commendare hannosi coloro i quali sui greci e latini scrittori mettono continuo studio, se quelli sono in ispecie che spirarono aure di libertà: in questi, sopra tutti gli altri, è gusto squisito dell'onesto, del bello e delle virtù tutte, vera facondia di eloquenza, aurei pregi, che spirata la libertà alcuni lentamente si distrussero, altri del tutto svanirono. Nè io sono sì austero, che non conceda a coloro che seguono gli antichi, molti dei quali sono mossi più dall'altrui autorità che dalle vere ragioni, credere fermamente ciò che da quelli veggono giudicato.

È di mestieri però essere moderato nell'operare, mentre è insopportabile il vedere caricata di innumerevoli testimonianze una cosa per sè stessa manifesta, e da una continua serie di principj dalla ragione dedotti, non già perchè ciò sia sconcio, ma perchè lo scrittore fa pompa di erudizione, ciò che presso quegli istessi antichi, cui tanto sono ligi, è quasi del tutto disusato, che anzi viene riprovato, e Tullio dice, non tanto l'autorità, quanto la ragione doversi ricercare (1).

Ingenuamente confesso ciò che sento, quando osservati mi vennero fino da' primi anni coloro che sotto l'ombra altrui nascosti tanto sanno di commento, onde non v'ha cosa sì trita e puerile, cui non sappiano aggiungere l'autorità di qualche scrittore, fui presso che fatto di allontanarmi da questa utilissima e quasi divina scienza del diritto naturale, che era una molestia trovare la verità sì confusa, l'amore per la quale è fonte ai tanti e così inutili ornamenti. Scorgeva poi che i primi, i quali questa trattarono non avevano dipinta la verità, ma a

---

(1) *De Natur. Deor.* Lib. I, Cap. V.

capriccio la effigie di lei, ed essa non essere giammai dagli antichi stata raggiunta.

Per ciò bramai che siccome nelle fisiche così nelle morali discipline si scuotesse alla perfine il giogo, e fosse a chiunque permesso essere edotto dalle proprie meditazioni e non dall'altrui autorità.

Ciò pure osarono a' dì nostri, politici sapientissimi, osarono per la natura delle cose, per la propria ragione, dalla condizion presente dei popoli aggiustata, e non già mercè i precetti di Senofonte, di Platone e dello Stagirita. Ma qual nuova serie di cose non ne nacque? quanto orrevole vantaggio non ne venne alla pubblica felicità dall'altrui autorità oppressa?

Inorridirono però i religiosi seguaci dell'antica sapienza, e da improvviso terrore compresi gridarono nulla esservi di tanto sacro, nulla da tanta lunga consuetudine comprovato, che di corrompere non osassero e di violare i moderni filosofi: già vaticinavano il prossimo decadimento della società, quasi soventi fiate, lunga consuetudine, e lungo errore esser non possano. E in fatto ne porgono l'esempio le leggi intorno alle vettovaglie, ai monopolisti, agli

artifizi delle maestranze, e de' collegi che a lungo non senza disagio della pubblica felicità ebbero vigore; il savio consiglio di abrogare le quali, appena l'orecchio del volgo percosse, che molto si ebbe, e in privato, e in pubblico a buccinare.

Scorgeasi correre periglio la pubblica salute, non per altra cagione, tranne perchè quelle leggi a noi erano venute da' Romani. Corsero alla mente degli sbigottiti que' decreti de' romani legislatori pei quali e rilegavansi e a pubblici lavori erano condannati coloro che sopprimevano le merci comperate, e affettavano carezza per la carestia; (1) vennero al pensiero, e gli *Incettatori*, e i *Barattieri*, e i *Distruttori*, ecc. delle vettovaglie, nomi turpissimi coi quali gli anti-

(1) Ved. *L.* 1 e 2, *ff. de L. Jul. de Annona*, *L. in Dardanarios* 37, *ff. de Poenis. L. Annonam* 6, *ff. de Extraord. Crimin. L. Stellionatus* 3, § 3, *ff. Stellionatus.* Abbiamo dai codici Teodosiano e Giustiniano, intorno alle riunioni ed ai collegi, che anche coloro che esercitavano i più vili mestieri avevano i loro propri corpi e collegi: Lampridio dice: Alex. Severum *corpora omnia constituisse vinariorum, lupinariorum, caligariorum et amnino omnium artium*. Ved. Jac. Gothofr. *ad L.* 1 *Cod. Theodos. de Privileg. Corporat.*

chi chiamavano coloro che traggono lucro dalla penuria de' commestibili, mentre questi mettono in serbo sui granai, sperando procacciare maggior pecunia. Questo è quel timore che per cagion nostra non cercò tutti i cuori, ma dalla altrui autorità soltanto venne eccitato: ora è però scosso il giogo, e quegli ch'erano sulle prime trepidanti per tema, resi da lungo esperimento sicuri, e nell'animo più tranquilli, finalmente presero opinione, potere noi ancora senza espiazione, o gli antichi errori investigare e correggere, o rinvenire qualche mezzo per la pubblica felicità, a cui i nostri maggiori non aveano l'animo rivolto.

Lo stesso non accade della nostra scienza; appena osa alcuno innalzare gli occhi dello intelletto contro il parere degli antichi filosofi; nè mancano coloro che pensano doversi governare il diritto delle genti, dei popoli, degli uomini e de' cittadini, secondo l'opinione de' Greci e de' Romani, malgrado la diversità della religione, de' costumi, dei tempi, malgrado vedano le condizioni dei popoli tutt'altro ricercare. Queste cose non so se più alla pigrizia degli uomini, od al ritardamento dei più debbansi attribuire:

lo avesse espressamente imposto: piaccia al cielo che al savio consiglio di lui, ed alla aspettazione corrispondano. Del resto prego coloro a cui perverranno, che se caddi in errore me ne rendano istrutto, facilmente, ove mi dimostrino delle mende, seguirò chi mi corregga, se diversamente, io non sarò mosso da niun timore, o da invidia, o calunnia, onde, o venghi meno nel mio parere, od in pubblico ne muova questione, poichè sono certo disputando, di contendere con nissuno.

TEOREMI

DEL

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

O SIA

DIRITTO DI NATURA E DELLE GENTI

PROLEGOMENO

DEL GENERALE SIGNIFICATO, STORIA E LEGAME DELLE MORALI DISCIPLINE.

§ 1. *Dell' Etica in generale.*

Morali discipline diconsi quelle che governano le azioni libere dell'uomo, e gli mostrano il sentiero che ha a battere onde viva secondo il dettame della ragione.

Una, e la stessa è la natura di tutti gli uomini, però diverso è lo stato loro, o siano nella civile, o nella naturale associazione, ed ecco il variare delle morali discipline, cui per altro un solo oggetto, un solo scopo è proprio, dirigere, cioè, gli uomini alla felicità, unico fondamento della naturale ed interna obbligazione (1).

---

(1) Questa nostra opinione intorno all' origine

§ 2. Del Diritto Naturale.

La felicità dell'uomo non da altro devesi derivare che dalla contemplazione dell'umana natura; mentre adunque i filosofi meditano ciò che per sè stessa la natura richiegga, mentre dalla sola ragione condotti scoprono ed enumerano quelle leggi, senza le quali gli uomini non possono essere felici, ritrovano essere stati costituiti a buon dritto parecchi patti, e civili aggregazioni, le quali al presente, e presso tutte le genti hanno valore.

Quindi è nato il diritto di natura, nel quale si chiamano ad esame le diverse condizioni degli uomini, e ricercasi se le obbligazioni ed i diritti già introdotti sieno convenevoli alla ragione, e talmente accomodati da comporre la felicità dell'uman genere; e se in qualche cosa errarono le leggi civili vi si ponga emenda; e se ne manca alcuna, la vi si aggiunga.

---

dell'obbligazione naturale, e le dissensioni che sono tuttora accese fra i giuristi e i filosofi ci studieremo a suo luogo di porre in piena luce. Ved. *Cumberland, Comment. Philosoph. de LL. NN. Cap. V,* § 27. Puffend. *De Jur. Natur. et. Gent. lib. I, Cap. VI,* § 5, *ed ivi animadversionis* Joan. Barbeyrac. Andr. Fromanni, e Anton. Schultingii, *Dissert. de oblig. naturali.*

Dunque l'esame delle leggi già statuite e il modo di comporle costituisce il *Diritto di Natura* (1): la regola di giudicare si chiama *Ragione*, *e il mezzo di conoscere* è l'equità della umana natura ampiamente presa, dalla contemplazione della quale ne scaturisce quell'inconcusso principio d'ogni moral disciplina, appellarsi *buono e giusto* ciò che promove la nostra e la felicità dell'uman genere, *cattivo ed ingiusto* il contrario.

Per vero questa naturale e primogenita giustizia, la quale tutte le leggi scritte preverrebbe, non fu ignota agli antichi filosofi. Essi videro la natura essere da una certa forza spinta a far scelta di una cosa, e da un'altra interamente isfuggire, e stabilirono gli uomini dover in qualche maniera seguire l'imperante natura. Ma poi trascurarono di raccogliere in un qualche sistema ciò che quasi da una fonte spontaneamente scaturiva, e perchè quasi mai la mente rivolsero alla grande società degli uomini, e perchè l'idea della giustizia e dell'equità si formarono secondo gli angusti confini della loro patria, e perchè forse ebbero pensiero ciò in gran parte aver fatto i legislatori di pa-

---

(1) Qui il Diritto di Natura si prende come una disciplina, e non come un diritto semplice, ossia facoltà morale di cui parleremo altrove.

vecchie nazioni; fra' quali i Romani sopra tutti s'innalzarono, ed i loro codici debbonsi tenere siccome un compendio delle leggi naturali.

Nè deve recarci meraviglia l'essere questa l'indole del diritto naturale, che siansi le sue leggi accolte fra gli uomini, e dal consenso e dall'uso comprovate prima che venissero osservate dai filosofi ed in arte ridotte. Quasi nello stesso modo pressochè tutte le scienze ebbero nascimento: che gli uomini usarono di semplici e composte macchine prima che i filosofi insegnassero le leggi della proporzione e dell'equilibrio, nè prima della logica mancava il sillogismo (1).

Non è a dirsi di quanto vantaggio furono all'uman genere coloro che primi le leggi

---

(1) *Jus Civile*, dice Ulpiano, *L. 6, ff. de justo et jure, necque in totum a naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei servit. Itaque cum aliquid addimus, vel detrahimus juri communi, jus proprium, idest civile, efficimus* Ved. § 11, *Inst. tit. de jure N. G. et Civ.* Il primo autore che conosca sulla teoria delle leggi civili, Londra, 1767, *Tom.* 1, *Lib.* 2, *Cap. XXIV*, osò asserire il Diritto di Natura essere del tutto tolto dai patti sociali. *Il n'en existe le moindre vestige dans la société, il est même incompatible avec elle, et l'un emporte necessairement la destruction de l'autre.* Non è di mestieri confutare questo paradosso, tanto è lungi dal vero del pari di quella sua teoria intorno alle leggi civili, che troppo sente dei principj dell'Obbes.

della natura, le quali confuse e commiste gli uomini sentivano, ordinate e distinte posero in piena luce; nè minor obbligo aver si dee agli espositori, difensori e vindici della giustizia naturale, i quali provarono la necessità di lei, e il culto e l'amore ne promossero, e osarono muover guerra, e render nulli gli errori grandissimi che la corruppero, errori o dalla consuetudine, o da una stolta e misera superstizione a lungo resi venerabili.

E abbenchè, nè il neghiam noi, gran parte de' precetti venissero dalle leggi confermati, non dirassi perciò doversi essa avere in niun conto, o senza danno trascurare. Imperocchè sebbene da uomini savissimi le leggi civili sieno composte, non di rado si scostano però dalla giustizia naturale, per comodo maggiore dei privati, e se in tutto a quella sono soggette, con esse però non vanno accompagnate le regole di lei, e non hanno fra loro un necessario legame, e coloro che alla memoria le commisero, sapevano di non aver fatto maggiori progressi nella scienza del giusto e dell'onesto, di coloro che le matematiche e la medicina attinsero solo da' pratici e dagli empirici. Se non vengono poi prescritte alcune regole nel definire l'onesto ed il giusto, le quali partano da certi ed universali principj de-

dotti dalla ragione, è mestieri che ogni cosa sia incerta e menata a turbamento: e se non è pienamente chiarito ciò che si tratta in un codice di leggi, è forza sieno titubanti gli interpreti del diritto, nè sappiano qual partito pigliare.

Del pari le stesse regole si desiderano ne' romani codici, le leggi dei quali sebbene in gran parte dalla naturale giustizia sieno desunte, tuttavia a niun patto si deducono da generali principj: e però questo vizio non vuol essere attribuito, nè a Cesare, nè a' romani giureconsulti, mentre essi porgeano leggi a quell'impero, e non già ferme ed immutabili leggi di giustizia che seguir si dovessero da tutti egualmente.

A tutto ciò si aggiunga che il diritto civile composto da' Greci e da' Romani, solo risguarda i privati diritti de' cittadini, ed al fine cui essi tendono, e solo alle piccole cose si rivolge; il naturale in vece per tutto l'universo si spande, e così abbraccia la causa del diritto universale, per modo che il civile deve starsi infrenato fra ben ristretti confini. Non solo ai cittadini, ma agli uomini, ai re, ai popoli, alle genti tutte, quello porge e rende chiare leggi, eterne, immutabili, che dalla natura istessa e dal sapientissimo facitore di lei trassero nascimento; le quali se alcuno per avventura de' romani

codici apparar volesse, io porto parere che tanto ne trarrebbe profitto, come colui che con un torbido e povero ruscello mettesse pensiero di trar la sete a tutti gli uomini (1).

Nulla dunque va innanzi a questa scienza, che sopra ogni altra ed all' uomo e al cittadino è convenevolissima; senza di essa manca ad ogni altra lo splendore e la saviezza; per lei sono sempre schiusi i templi dell' eterna giustizia; da essa dipende nella società ogni savia legislazione e il vasto impero delle leggi; e senza lei infine nè ai sovrani è dato condurre con saviezza il loro governo, nè ai ministri porgere certi ed opportuni consigli, nè ad alcuno è lecito meritare il nome non dirò di giureconsulto, ma neppure di cittadino.

§ 3. *Dell' origine e del progresso del diritto naturale.*

E in vero sugli insegnamenti di questa

(1) *Cic., De Off. lib. III, cap. 18. Itaque majores al ud jus gentium, aliud jus civile esse voluerunt: quod civile non idem continuo gentium; quod autem gentium idem civile esse debet. Sed nos veri juris, germanaeque justitiae solidam et expressam effigiem nullam habemus.* Consulta *Gottl. Heineccii, Praefat. ad Element. jur. natur. et gent., et Proaem. ad Hug. Grot. praelect. acad.* § 3, ove tratta egregiamente intorno all' eccellenza del diritto di natura.

divina scienza posero base le più celebri legislazioni de' popoli, dalle quali mise capo la romana, ed a' sacri penetrali della quale quasi da tripode i giureconsulti ed i filosofi attinsero le risposte, lequali nelle Pandette inserite, avvegnachè confuse e senza ordine nè con alcuna serie di principj legate, pure somma autorità e laude al codice romano partorirono. Ma le naturali leggi sebbene tardi furono in ordinanza poste, onde fossero di scorta alla privata e pubblica giustizia delle genti, pure e la loro natura e i monumenti delle antiche storie pienamente chiariscono aver esse sortito coll' uman genere nascimento. Per lo che non andò errato Cicerone (1) che la legge chiamò *forza della natura*; perciocchè siccome dalla prima origine del mondo sono eterne leggi impresse ai perpetui giri ed alle rivoluzioni celesti; così questo provido animale, che appelliamo uomo, fino dalla sua prima creazione viene da eterne leggi governato.

Abbiamo adunque i semi della scienza naturale, i quali però è mestieri per opera della ragione spuntino, invigoriscano e ne porgano i frutti. *Desideri sapere*, dice Seneca (2), *come a noi pervennero le prime no-*

(1) *De legib. lib. I, cap. 7.*
(2) *Epist.* 120.

zioni del buono e dell'onesto? Su ciò la natura non potria renderne ammaestrati; essa pose in noi i semi della scienza e non la sapienza istessa. A noi pare che dalla osservazione congiunta con la esperienza si passa dedurre che il nostro intelletto non giudichi intorno al buono ed all'onesto se non per analogia.

Per lo che, mercè la maggior coltura dell'umana ragione, la cognizione del nostro diritto venne più piana ed a maggior perfezione condotta. Lasciati i libri di Mosè (1) e di Confucio (2), in cui a mente si porgono eccellenti leggi della naturale giustizia, Pitagora (3) fu il primo fra i Greci educato da' barbari (4) che intorno alla virtù molto

---

(1) Ved. Jo. Selden, *Jus. natur. et gent. juxta disciplin. Hebraeorum Lond.* 1640.

(2) Ved. Philipp. Couplet. ecc. *Confucius, sive Scientia Sinensis, etc.* — Du Halde, *Descript. de la Chine.* — Leibnit, *Novissima Sinica.* — Crist. Wolf, *De morali Sinensium philosoph.*

(3) Zaleuco e Caronda non impararono nè nel fôro nè nell'atrio dei consigli, ma bensì nel tacito e santo ritiro di Pitagora que' diritti i quali fecero fiorire e la Sicilia e la Magna Grecia, Senec., *epist.* 90. Ved. Jambl. *lib.* 1, *cap* 30, Laert *De vit. phil.*, *lib.* 8 *in Pithagor.* Πρῶτος μὲν οὖν ἐνεχείρησε Πυθαγόρας περί ἀρετῆς εἰπεῖν. Dunque Pitagora incominciò a parlare pel primo intorno alla virtù. Aristot. *Moral.*, *lib. I*, *cap.* 1.

(4) τό τῆς φιλοσοφίας ἔργον ἔνιοι φασιᾶ ἀπὸ βαρβάρων ἄρξαι: alcuni sostengono la filosofia aver attinti i suoi principj da' barbari. *Laert. lib. III, pr.*

avanti disputasse e più ad abbondanza; e meglio di lui Socrate, il quale primo chiamò la filosofia dal cielo infra i mortali ed adattolla ai governo de' costumi.

Platone (1), fra gli uditori di Socrate il migliore, unì in dieci dialoghi la dottrina del maestro, intorno ai costumi. Aristotile il primo fra tutti assestò un sistema di moral filosofia (2); ma niun cenno affatto ei però fece intorno ai doveri delle genti; mentre questi erano appo gli antichi quasi del tutto ignoti (3), giacchè neppur loro cadde

---

(1) Ved. Jo. Zentgravii, *Specimen doctrinae juris natur. secundum disciplinam Platonicam.* — Dacerio, Dissert. scritta in francese: *De vita et praecip. dogmat. Platon.* premessa alla traduzione francese delle opere di Platone. Senofonte eziandio, Cebete e Laerzio la dottrina di Socrate alla posterità tramandarono.

(2) Pietro Vittorio, uomo dottissimo e per la cognizione della lingua greca e per la somma sua critica insigne, fu il primo che corresse l'Etica di Aristotile dalle fallaci ed oscure interpretazioni degli scolastici. Ved. *Comment. in X lib. Aristotel. de morib. Florent.* 1584.

(3) Presso gli antichi aveansi come nemici coloro con cui non aveano alcun special trattato di amicizia. E Cicerone: *hostis enim apud majores nostros is dicitur quem nunc peregrinum dicimus.* E in vero tanto crebbe mano mano l'odio verso i pellegrini o stranieri, che colui a cui era lecito mover guerra venia detto peregrino o nemico. *Multa verba*, diceva Varrone, *De ling latin.* lib. IV, *aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant*,

in pensiero così potersi adoperare che tutta la gente del mondo, quasi in una sola famiglia, fosse unita e dalla naturale giustizia, dalle leggi dell'umanità e dalla cortesia governata; opera per verità immortale e quasi divina ed in Europa alla perfine compiuta; il che deve attribuirsi in parte alla filantropia della cristiana religione ed in parte ai lumi di queste nostre eminenti discipline.

Ed allo Stagirita ed a Platone sovrasta Tullio ne' libri *de' doveri e delle leggi*, nei quali un compendio si scorge del diritto di natura. Egli fu il primo che avesse ampia notizia della vasta società dell'uman genere e della comune ed universale giustizia (1). Ah perchè la sorte ne rese dolenti de' libri di lui intorno alla repubblica! Forse nulla a desiderare ne resterebbe per la perfezione di questa scienza, mercè il romano oratore (2).

---

ut hostis; nam tunc eo verbo dicebant Peregrinum qui suis legibus uteretur, nunc dicunt eum quem tum dicebant Perduellem.

(1) Cic. *De repub. lib III apud Lactant. Divinar. Institut. lib. VI, cap. 8. Est quidem vera ex recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna . . . . Nec erit alia Lex Romae, alia Athenis, alia posthac; sed omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit.*

(2) Questo pio desiderio del nostro autore andò non a guari esaudito, mercè le dotte investigazioni del sig. Mai. Questa bell' opera risurse, restau-

Nè vorranno dimenticarsi Seneca, Epitetto (1) e l'imperatore M. Aurelio (2), i quali troppo a dentro seppero del diritto naturale. Seneca unico però, siccome uomo a dovizie di sommo ingegno e dottrina fornito, poggiò, siccome in ogni altra cosa, a più sublime grado, e pose i fondamenti del diritto delle genti e pubblico, che a tutti erano affatto ignoti (3).

Frattanto l'evangelo di Cristo, di cui ninna fra le morali discipline è più pura ed im-

---

rata dalla dimenticanza di tanti secoli, dietro i codici palimsesti della biblioteca ambrosiana e vaticana: così venne a compiere un anello nella classica letteratura e nelle scienze politiche che con rammarico de' buoni reputavasi per sempre infranto. *N. del T.*

(1) Le Sentenze e l'Enchiridio di Epitetto trovansi presso Arriano e Stobeo.

(2) Ved. Gatakerum, *Praefat. in Marc. Aurelium Antoninum* —Nicol. Hertium, *De jurispr. univers.*, *sect. I*, § 33, fra gli opuscoli scelti nei quali viene illustrata la dottrina degli stoici, la quale sovente racchiude ottimi precetti quantunque provveniente da falsi principj. Ved. Jo. Franc. Buddeum, *Praefat. ad histor. jur. natur. inter. Select. jur. natur. et gent.*, e la di lui dissertazione *De erroribus stoicorum in philos. morali.*

(3) Ved. *lib. VII De beneficiis. cap.* 1, ove espone i principj del diritto naturale universale e distingue la giustizia interna dall'esterna, distinzione che accade sovente, ed è utilissima nella scienza nostra. Ved. *lib. II De ira , cap.* 8, *et lib. VII supra cit. cap.* 4, 5 *et* 6 ne' quali si ritrovano savissimi precetti intorno al diritto pubblico.

portante, per tutto il mondo suonava, e santi padri della chiesa (1) piani ne rendeano i precetti: la qual dottrina de' costumi, con la scorta della ragione e della religione quasi da doppio scudo munita, alla perfezione sarebbesi arrecata, se il romano impero non fosse stato dai barbari diviso, e quindi non avessero sostenuto disagio la cognizione del bene e del giusto. Allora la superstizione bandì la verità dal suo trono ed ivi a lungo si assise, nè prima venne restituita alla pristina dignità, se non dopo essere sfuggita dalle gare degli scolastici e de' giureconsulti, quasi esule e raminga e riparatasi in grembo alla filosofia, siccome in porto di salute.

Sorse in fine Francesco Bacone da Verulamio, che, fugando le tenebre dei secoli,

(1) Fu molto scritto e con acume intorno ai costumi da S. Basilio, Gregorio nazianzeno, nisseno, Giovanni Grisostomo, Clemente alessandrino, Lattanzio, Agostino ed Ambrogio, i quali Barbeiraco, trovatili qualche volta in errore, con mal animo ed asprezza per avventura più del convenevole viene riprendendo nella sua prefazione alla traduzione francese dell' opera di Puffendorfio. Pure presso tutti trovansi confusi e frammischiati i precetti del cristiano e dell' uomo. Ved. Michaelem Foertischium, *Dissert. de philos. moral. et jurisprud. natur. christiana veterum Ecclesiae patrum*, cui va unito il libro di S. Ambrogio *De Officiis*, stampato l'anno 1699 in Stutgardia.

seppe ridestare, siccome di tutte le altre discipline, anche lo studio della invilita morale (1).

Ugone Grozio condusse l'opera a perfezione; e sebbene non primo, pure i principj delle leggi naturali con più abbondanza e leggiadria d'ogni altro espose e ne indicò il reciproco legame; poichè lo aveano preceduto Nicola Emmingio (2), Alberico Gentile (3)

---

(1) Ved. il suo libro *De augmentis scientiarum*, e l'altro intitolato *Sermones Fideles*.

(2) *De lege naturae methodus apodictica*, edito nel 1562. Questo libro è meritevole sia posto fra gli eruditissimi scritti del suo tempo, mentre Emmingio, tralasciati i scolastici cicalecci, si rivolse ai greci ed ai latini scrittori e in certo modo spianò la via al Grozio. Egli fu il primo che dopo il risorgimento delle lettere asserisse sì l'etica che i principj della naturale giustizia potersi con tanta verità dimostrare, quanto le matematiche discipline.

(3) *De jure belli*: libro per la prima volta stampato in Oxford nel 1588, quasi quaranta anni prima dell' opera di Grozio che venne alla luce in Parigi nel 1625. Havvi un altro libro dello stesso Gentile intitolato *Justitia bellica*, Oxford 1590. Questo grand' uomo fu il primo che mettesse pensiero esservi e potersi insegnare qualche cosa intorno al diritto della guerra; e primo pose in chiaro le regole della guerra e della pace, e forse ei fu cagione che Grozio scrivesse l'opera sua. E in vero è troppo degno che sopra tutti gli altri ei sia ricordato, poichè fece sì che l' Italia, di cui era figlio ed ove aveva a gran sorsi la romana giurisprudenza attinta, siccome fu la restauratrice e madre di tutte le buone arti, fosse anche la prima maestra della giurisprudenza naturale, onde grandissima fama ne venne ad entrambi. Ved. Bayle, *Dict.*, *art.* *Gentile*.

e Benedetto Vinchero (1), le opere dei quali, appena venne a pubblica scienza il codice Groziano, andarono affatto esuli dalle scuole, ed a Grozio solo tornò la gloria dell'invenzione. Ciò in vero non senza merito ottenne; poichè non essendo sua mente di abbracciare tutto il diritto pubblico universale, ma solo ai re ed ai popoli prescriver leggi, pure capitatogli occasione, tenne assai bene discorso di molte cose appartenenti al diritto di natura: e sebbene il libro di lui intorno al diritto della guerra e della pace non sia privo di errori, pure tuttavia è fonte inesausto di giustizia naturale; e ciò che arreca meraviglia si è, che quantunque i suoi principj sempre non sieno solidi nè con una continua serie di argomenti uniti, tuttavia presso che tutte le conseguenze sono consentanee alla ragione, che che ne dicano Salmasio (2), Feldeno (3),

---

(1) *Principiorum juris libri quinque, in quibus genuina juris tam naturalis quam positivi principia et firmissima jurisprudentiae fundamenta ostenduntur, ejusdem summus finis ob oculos ponitur et divina auctoritas probatur*. Lipsia, 1615.

(2) Lettere che pubblicò Tomaso Crenio, Tom. I, *Animadvers philologic., etc. Hist. p.* 22.

(3) Joan. Felden pose delle annotazioni a Grozio mosso da invidia di tanto uomo ann. 1653., Teodoro Graswinchelio gli rispose in un libro intitolato: *Stricturae ad censuras. Joh. Feldeni, in lib. Hug. Grotii*. Amsterdam, 1653.

Rebano (1), Osiandro (2), Lentulo (3), Hobbes e Puffendorfio (4).

Vero si è che non molto avanzarono i filosofi ed i giureconsulti che dopo Grozio scrissero: nè per grandi aver si vogliono Giovanni Seldeno (5), Tomaso Hobbes (6); perchè il primo non ebbe per iscorta la ragione, che sola scopre la verità, ma tenne dietro agli insegnamenti degli Ebrei, ed il secondo, mentre la potestà de' principi innalza a cielo, adduce in mezzo abbominevoli opinioni, le quali troppo bene vennero ribattute da Cumberlandio (7) e da Puffen-

---

(1) *Programm. edit. anno* 1663.

(2) Adami Osiandri *Observationes theologicae in Hug. Grot. lib. III. De jur. bell. et pac.*

(3) Cyriaci Lentuli *Imperator, sive de jure belli et pacis. Herborn.* 1664.

(4) Nei libri che or ora citeremo.

(5) *Lib. supra cit.*

(6) *Leviathan, or the Matter, forme and power of a Common-Wealth ecclesiastical and civil.* Londra, 1651. *Elementa philosoph. De cive,* 1642.

(7) *Commentat. philosoph. de leg. nat. etc.*, ove si confuta il libro *Elementa ethica et politica Thomae Hobbesii.* Ma prima di Cumberland molti avevano scritto contro l'Hobbes. Giovanni Bramaglio *in Defensione verae libertatis et in castigatione ultimarum Hobb. animadvers.*—Everardus Comes Clarendoniæ, *Abrief view and survey of the dangerous and pernicious errors to Church and State in Mr. Hobbes Book entiteld Leviathan.* — Gisberto Coqueo, ei pure antiobbesiano, *Vindiciae*

dorfio (1). Quest'ultimo, dietro le vestigia di Grozio, compose un'opera con miglior metodo, ove delle umane azioni e della moralità tenne ragione, ciò che da Grozio era stato posto in trascuranza: pure gli viene apposto difetto di confusione e perchè alcuni suoi principj si scostano dal vero e perchè bene spesso con inutili filologici ornamenti ingombra la verità, la quale è tanto più bella ed aperta, quanto con maggior semplicità si presenta (2).

---

pro lege et imperio.—Tomaso Glanvio, *Scepsis scientifica et philosophia pia*. Si ponno anche consultare Radulph. Cudwort, *Sistema intellettuale*, nel quale sebbene l'autore non nomini Hobbes, tuttavia move guerra alla sua dottrina Vedi la Collezione de' classici metafisici. Fra i moderni poi non sono da porsi in dimenticanza Shaftesbury, Hutcheson, Hume, delle cui opere più innanzi parleremo.

(1) *De jure naturae et gentium, lib.* 8, *item De officio hominis et civis lib.* 2. Prima di lui scrisse Puffendorfio *elementa jurisprud. univers. Hagae Comit.* 1660.

(2) Per questa cagione Grozio talvolta apporta noia ai leggitori, perchè appena annuncia una quistione, la vuole caricare della inutile testimonianza degli scrittori giudei, greci, romani ed arabi, di maniera che pare non voglia esporre il suo sentimento intorno alla proposta tesi, ma quello degli altri, e che ove non trovi fra gli antichi il consenso ondeggi con l'animo incerto nè sappia a cui appigliarsi. Fu esso cagione che altri molti cadessero nel medesimo errore, i quali troppo spesso non il diritto di natura, ma un'immensa e faticosa e intempestiva collezione di inutile erudizione ostentarono di pubblicare.

§ 5. *Del nesso del diritto naturale coi principj teoretici dell'etica.*

Il diritto naturale adunque chiama ad esame il diverso stato degli uomini così

Si è creduto non del tutto inutile aggiungere qualche cenno, onde condurre questo abbozzo istorico del diritto di natura e delle genti fino ai nostri giorni. Ai tempi in cui vivea il Lampredi aveano già lasciata questa spoglia mortale od erano curvi dagli anni que' giuspubblicisti ch'ei viene da ultimo nominando: già conosciuto per altre opere allora l'autore pubblicò la presente, per cui n'ebbe a suonare per Italia altezza di fama. Altri sommi percorsero dopo di lui sì scabrosa carriera e ne ottennero chi più chi meno onore di palma. Le scuole di diritto naturale, attualmente esistenti, vennero ridotte dall'autore della *Genesi del diritto penale* a cinque e sono: la *favolosa*, la *trascendentale*, la *fittizia*, la *pseudo-teologica* e la *filosofica*.

I. Nella *favolosa* s' incomincia col fingere una selvaggia indipendenza (che non esistette mai). Si fingono rinunzie a questa indipendenza (o, a dir meglio, *impotenza*) onde passare in società; si fingono sagrifizi della naturale libertà (nell'atto che gli uomini si emancipano dalla schiavitù dei sensi e da quella di tutta la grezza natura); si cita un contratto espresso o tacito sociale, senza specificarne alcun tenore definito, ecc. (*Scuola antica italiana*).

II. Nella *trascendentale* si fa sfumare così l'uomo che non si ritiene altro carattere che quello di un essere simile ad un altro, ed altro dogma non s' inculca fuorchè quello che non si debbono trattare gli uomini come *cose*, ma come *persone*, senza aggiungere i motivi interessanti, dai quali soltanto

nella civile, come nella naturale società, e dichiara i loro doveri e diritti. Questo è pure l'ufficio dell'etica, la quale istituisce l'analisi delle umane azioni ed in ispecial modo si trattiene sull'origine della moralità; dunque e l'uno e l'altra hanno sortito comuni i principj, la materia e l'oggetto, e in questo solo differiscono che il diritto naturale

---

può derivare la vera *obbligazione*, quindi si disgiunge la morale dalla politica e l'una e l'altra dal diritto. Quindi un aereo assoluto, appellato *imperativo categorico*, si fa governare senza interesse e senza forza, ecc. (*Scuola di Kant*).

III. Nella *fittizia* si pigliano instituzioni *di fatto*, indi a forza di finzioni, di metafore, di similitudini, si passa a connettere il fatto col diritto. (*Scuola di Benthum*).

IV. La *pseudo-teologica* intesa qui non è veruna di quelle che, assumendo per norma de' suoi dettami la rivelazione, si fonda sull'autorità *positiva*; ma quella che, amando una data opinione, senza darle un necessario fondamento, la insegna come di ragione divina (*Scuola di Bonald*).

V. Rimane a desiderare la quinta scuola, che dir si potrebbe la *filosofica*, la quale sostanzialmente non differisce dalla vera teologica. Essa infatti ama d'indovinare l'economia divina, studiando l'opera sua come si suol fare in altri rami dello scibile; ed escludendo ciò che è pregiudicato ed arbitrario, non si attiene che a ciò che è dimostrato necessario, sia in forza degli attributi e delle tendenze fondamentali umane, sia in forza dell'azione del tempo.

E quest'ultima venera qual fondatore l'italiano Giandomenico Romagnosi, le di cui opere sul diritto naturale, pubblico ed amministrativo gli hanno acquistato nome europeo. *N. del Trad.*

espone il giusto e l'ingiusto preso in latissimo senso e consta di semplici teorie, mentre l'etica fa alla pratica passaggio ed insegna la virtù e la giustizia all' utilità congiunte.

§ 6. *Del diritto delle genti; sua origine e fondamento.*

Pertanto il diritto naturale, base di tutte le morali discipline che intorno alla virtù ed alla giustizia si agitano, si appella *diritto delle genti* quando non solo a certi uomini, ma a tutte le genti si applichi e si faccia ricerca de' loro doveri e diritti. Poichè le genti come le persone morali, menando vita nello stato di natura, niun'altra legge aver ponno che la naturale e comune.

Sebbene la legge di natura sia una eterna ed immutabile, pure il soggetto di lei è del tutto diverso allorchè si fa moderatrice dei doveri e de' diritti delle genti. Imperciocchè l'uomo individuo di molto è lontano dalla gente e dalla repubblica: l'applicazione della legge adunque è opportuno si faccia in ragione del nuovo soggetto. Quindi parecchi non a torto del diritto delle genti composero una distinta scienza, diversa dal diritto di natura.

§ 7. *Del diritto pubblico generale e del di lui oggetto e in che cosa differisca dal diritto delle genti.*

Non è savio disputare sulle azioni delle genti se prima non si conosce con qual patto la gente, la nazione e il popolo si costituiscano, in qual maniera dimostrino la loro volontà, come operino, e perchè a loro si attribuiscano le azioni; queste cose tutte è forza render piane nel diritto delle genti.

Sonovi alcuni però a cui piacque assembrare tutto ciò in un solo trattato, elevandolo a particolare disciplina sotto il nome di diritto pubblico generale, nel quale si tien questione intorno al formare, ordinare e reggere la società, si parla delle diverse forme di governo, ed i diritti ed i doveri si espongono sì del sommo imperante, quanto de' sudditi (1).

§ 8. *Del diritto pubblico speciale: suo oggetto, ed in che differisca dal generale.*

Nella maniera che il diritto civile alquanto si scosta dal naturale, così il diritto

(1) Ved. Just. Hennig. Boehmerum, *Introd. in jus publ. univers.*, etc. Gothofr. Ernest. Fritsch.

pubblico generale dallo speciale è modificato a norma delle condizioni de' paesi e de' popoli; quindi la collezione di quelle leggi per le quali una società particolare si governa e la somma podestà si costituisce dal popolo, quella vien appellata *diritto pubblico speciale* (1).

§ 9. *Dell'arte politica, suo oggetto: in che differisca dal diritto pubblico generale.*

Il diritto pubblico dimostra ciò che sia giusto ed ingiusto nell'ordinare e reggere uno stato, l'arte politica ciocchè è utile. È bisogno quindi a diritto doppia sentenza nel pigliar consiglio, se cioè una cosa sia fatta con onestà, o con turpitudine, e se alla privata e pubblica utilità arrechi giovamento; conciossiachè la prima deliberazione per la giustizia si prende, e perciò al diritto pubblico, l'altra per l'utilità e alla politica appartiene. Sovente accade perciò non esser sempre giusto ciò che è utile, e viceversa; sebbene, a dir vero, ciò che verso

---

Conspect. jur. publ. method. systemat. elaborat., etc. De Real, *science du gouvernement. Tom. 4 contenant le Droit Public.*

(1) Questo diritto pubblico germanico, inglese, olandese, svizzero, francese sono fra loro così differenti, come il diritto municipale dagli altri differisce.

gli altri è giusto va sempre con l'utilità congiunto (1).

Molti vi hanno però, e fra questi Arniseo (2), Besoldo (3), Otuino (4), Bodino (5) ed altri, i quali confondono quest'arte col pubblico diritto; e in vero a torto, poichè non è mai savia la giustizia se con la utilità si misura. Questo scoglio venne prudentemente scansato da Grozio (6).

---

(1) Opportunamente Cicerone dice *De Off. lib. III, cap.* 18: *Atque in talibus rebus aliud utile interdum, aliud honestum videri solet. Falso: nam eadem utilitatis quae honestatis est regula. Qui hoc non perviderit, ab hoc nulla fraus aberit, nullum facinus. Sic enim cogitans: est istud quidem honestum, verum hoc expedit, res natura copulatas audebit errore divellere; qui fons est fraudum, maleficiorum, scelerum omnium.*

(2) Hennin. Arnis. *De jure maiest.*

(3) Dissertazioni di Cristiano Besoldi, nelle quali tratta sul mantener la repubblica mista e gli stati subalterni, sulle forme della repubblica, e il paragone di tutti insieme, che si trovano nelle di lui opere politiche. Argent., 1641

(4) Hadrian. Hontuyn. *Politica contracta generalis.*

(5) Gio. Bodini, *De republica lib. VI latine redditi ab auctore, etc.*

(6) Quest'uomo insigne ciò di sè confessa ne' proleg. § 57: *Temperavi me ab is quae alterius sunt tractationis, ut quae docent quod ex usu sit facere; quia ista suam artem habent specialem, Politicam, quam recte ita solam tractat Aristoteles ut alieni nil admisceat, contra quam fecit Bodinus, apud quem haec ars cum juris nostri arte confunditur.*

§ 10. *Quai parti delle esposte dottrine abbracci il nostro diritto.*

Confondendosi adunque fra loro in quanto alla teoria i principj di filosofia morale, del diritto di natura, di quello delle genti, del pubblico generale, e della politica, siccome cose che appartengono alla giustizia delle umane azioni ed all'utilità insieme dell'uman genere, così vengono tutte abbracciate dal nostro diritto; ove si pongono a disamina le varie condizioni degli uomini, i loro diritti e doveri, non che quanto sia giusto ed ingiusto in tutti gli stati in cui si trovano.

Pure si tralasciano l'etica, la parte pratica della politica, il diritto pubblico speciale ed il diritto civile, i quali e non contemplano l'universale giustizia e non si appoggiano a solidi ed inconcussi principj e non vanno soggetti ad evidente dimostrazione: giacchè ogni società si forma un diritto proprio, che civile si chiama, e con proprie leggi modera il trasportamento e l'amministrazione del sommo impero, le quali però corregge, cangia ed abroga secondo che i tempi e le condizioni della pubblica e privata utilità il richiedono. Entrambe sono dalla nostra scienza governati, per

quanto sono dai legislatori attenuti al diritto naturale, dal quale è necessario abbia incominciamento colui che o ha in animo di dar savie e buone leggi o interpretarle, ovvero ha vaghezza d'instituire o reggere una società. Posti in trascuranza tali principj, tutto è incerto e confuso e nulla può essere durevole e costante.

§ 11. *Del diritto pubblico europeo.*

Tutto ciò di che i popoli d'Europa o tacitamente o con patti fra loro convennero, alcuni (1) chiamanlo *diritto pubblico europeo*; e forse meglio e con maggior verità dovrebbesi chiamare *diritto convenzionale*, o *consuetudinario delle genti.*

Ma siccome i patti delle genti vengono dal mutuo consenso o dal mutuo disparere avvalorati e sciolti, nè hanno maggior forza delle private convenzioni, così il diritto pubblico europeo riesce incostante e variabile e quindi non conviene all'universale giurisprudenza.

(1) Ved. Mably. *Le droit public de l'Europe fondé sur les traités.*

§ 12. *Oggetto principale del diritto pubblico universale.*

Il giusto preso in latissimo senso forma adunque l'oggetto del nostro diritto, cui niuna varietà di tempo o di luogo puote immutare.

La parte pratica delle morali discipline ha sortita qualche utilità: ma siccome la volontà vien mossa dall'intelletto, la parte teorica aver si deve per più importante ed utile; e colui che a pieno sente ciò che sia giusto ed onesto dura poca fatica a porre in uso nel cammino della vita le regole della giustizia e dell'onestà. E in vero rade volte ti verrà di osservare costumi illibati e probità che non vadano in amica unione congiunti con la rettitudine della mente.

PARTE PRIMA

DEL

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

NELLA QUALE
VI HANNO I PRINCIPJ TEORETICI DELL'ETICA
E DEL DIRITTO DI NATURA.

CAPO PRIMO.

DEL SOGGETTO DEL DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE
E SOTTO QUALE ASPETTO SI DEBBA CONSIDERARE.

§ 1. *Definizione del diritto universale.*

Dicesi *diritto pubblico universale* quella collezione o quel sistema di leggi che mostra esser coerente alla ragione ed all'umana natura.

§ 2. *Delle leggi in generale.*

Le leggi in ampio significato prese altro non sono che le *relazioni* delle cose che esistono o le *necessarie loro modificazioni*: quindi non a torto i fisici le leggi naturali appellano *principj immutabili dietro i quali i corpi operano di continuo.*

§ 3. *Delle leggi naturali agli uomini.*

Mercè la meditazione posta sulle create cose, se ne sono dedotte leggi universali: dalla contemplazione dell'umana natura adunque tirar si devono dagli uomini leggi le quali diconsi *diritto di natura* e sono il fondamento di tutte le altre.

§ 4. *In qual condizione si devono considerare gli uomini, avuto riguardo alle leggi naturali.*

Le prime leggi però dalle seconde sono dissimili: quelle sono regole necessarie all'azione de' corpi, movono, stimolano l'uomo ad operare, non mai però necessariamente vel costringono; imperciocchè l'uomo ha molte cose a comune co' bruti ed in molte è da loro diverso. Egli, che della ragione è fornito, comprende, vuole, sceglie, scorge le conseguenze, conosce la cagion delle cose ed il loro incremento, alle presenti aggiunge ed accoppia le future e così solo fra tutti gli animali è *libero ed intelligente*. Pertanto ei dalle leggi generali vien mosso, eccitato e spinto; l'ordinare poi le azioni particolari alle leggi generali si lascia alla mente e libertà di lui (1). L'uomo di questi attributi

(1) Da questa facoltà principalmente all'uomo, a

fregiato è soggetto alle leggi naturali, delle quali s'ei fosse privo, niuna azione a lui attribuir si potrebbe e non avrebbesi niuna moralità nell' operare dell' uomo.

§ 5. *Sotto qual condizione alcuni considerano l' uomo soggetto delle leggi naturali, e loro errore.*

Sonovi alcuni cui non aggrada il nostro sistema: costoro, più dalla immaginazione trasportati che dalla ragione, si recano nelle selve, ove considerano gli uomini quasi fossero dalla terra sbucati, e questi da niuna società uniti, al cibo, al sonno, alla propagazione de' figli inchini, in una parola in nulla diversi da tutti gli altri animali, li chiamano *uomini di natura* e dicono sole leggi esser loro i primi impeti della natura. Ciò malamente in vero; perchè le qualità dell' animale individuo non si hanno a se-

---

preferenza di tutti gli altri animali compartita, nascono tutti gli errori nel dirigere il corso della vita; mentre o poco o nulla consulta intorno alla convenienza delle azioni con le leggi generali, e temerariamente e senza riflessione giudica di quelle cose che gli si parano innanzi, facilmente precipita nella miseria. È perciò soggetto di queste discipline il far sì che ognuno ricerchi con la scorta della ragione ciò che è conveniente alla legge generale e conduca faustamente l'uomo alla felicità.

parare dalle di lui qualità sociali, onde si mostri quale fu dalla natura costituito. Imperciocchè quantunque molte abitudini veggansi negli uomini che alla società voglionsi riferire e per opera di lei sembrino create, tuttavia non si debbono dire meno naturali, perchè il genere umano dalla sua stessa natura viene alla società strascinato. Le prime qualità dunque dalle seconde disgiungere non si debbono allorchè tiensi ragionamento intorno all'uomo siccome soggetto delle leggi naturali, se non amiamo di capitare in errori grandissimi e formarci un mostruoso sistema di naturale diritto.

Tuttavia in questo assurdo ed inetto modo di ragionare caddero quasi tutti i filosofi allorchè avvisarono di spogliare l'uomo di tutte le qualità sociali, onde conoscere quali sieno i diritti dell'umana natura; e mentre vanno tante fantasie creandosi, malaccorti si fingono non l'uomo della natura, ma un bruto. Di qui le descrizioni immaginose fatte dai poeti e dai retori dello stato naturale degli uomini (1); di qui quei pazzi sistemi degli antichi e moderni filosofi (2) e le poco giu-

(1) Ved. Lucrezio, *De rer. natur. lib. V, vers.* 923. Virgilio, *Georgic. lib.* 1, *vers.* 133. Orazio, *Satyr.* 3, *lib. I, vers.* 99.

(2) Ved. Hobbes, *De cive, cap.* 1, § 7, *et not. ad* § 1, *cap.* 2. Benedet. Spinosa, *Tractat. theolog.*

ste definizioni del diritto naturale dei romani giureconsulti (1), le quali dottrine vennero accolte da molti e in cui inciamparono quasi tutti gli antichi scrittori di questa scienza.

§ 6. *Ipotesi senza le quali niun sistema di diritto naturale può esser fermo.*

Ma tralasciamo inutili quistioni. Il sistema delle leggi naturali suppone 1.° l'uomo

---

politic. cap. 16. Ved. Christ. Becmano, *Meditat. polit. cap.* 4, § 4. Puffend. *De jur. nat. et gent. lib. II, cap.* 2, §. 5.

(1) *Jus naturale*, dicono i Romani, *est id quod natura omnia animalia docuit nam jus istud non humani generis proprium, sed omnium animalium; quæ in terra, quæ in mari nascuntur avium quoque commune est . . . . Videmus enim cetera quoque animalia, feras etiam istius juris peritia censeri. l. I, §, 3 ff. De just. et jur.* Lo stesso si trova presso Triboniano, *tit. De jur. natur. gent. et civil.* Del che nulla v' ha di più sragionevole; imperciocchè i diritti propriamente detti i quali sono facoltà morali non è lecito si attribuiscano alle bestie, le quali sono prive della libertà e della ragione. Voglionsi però esaminare coloro che si sforzarono di difendere sì vana opinione. Mæsterius. *De just. leg. roman. lib. I, rub.* 7. Albericus Gentilis, *De jur. bell. lib. III, cap.* 1. Covarruvias *in relection. cap. Peccatum part.* 2, § 11, *n.* 4. Suarez. *De leg. lib. II, cap.* 17. Ved. Puffend. *l. c. lib. II, cap.* 3, § 2, Grot. *lib. II, cap.* 1, § 11, ed ivi i commentatori.

fornito della ragione e della libertà, 2.° Dio legislatore, il quale divisò premj a coloro che adempiono a' suoi comandi, e pene, poco monta se naturali od eterne, ai conculcatori delle sue leggi.

Se questo non concedesi, le leggi naturali quasi ruinano, e appena si può far palese il perfetto dovere che ha l'uomo di assoggettarvisi in qualunque condizione della vita. Ove non esiste facoltà alcuna nè di volere nè di giudicare nè di risolvere, ove un cieco impeto strascina ad operare, ivi esser non ponno nè diritti nè doveri. Tolta l'opinione dell'immortalità di Dio, il quale tien ragione degli empj e de' buoni, giudice e vindice di ciò che operano in terra, allorchè si accorgessero la propria utilità, almeno apparente, cozzare col diritto naturale, il che è forza sovente accada nel cammino della vita, difficilmente gli uomini si terrebbero dal violar le leggi naturali, se forza non vi aggiungesse un premio ed una pena futura, la quale piega il dubbio sentire dell'uomo e l'animo titubante conforta. Pure vuolsi concedere, come già di sopra avvertimmo, potersi comprendere la naturale obbligazione senza superiore impero; ciò che più avanti sarà per noi dimostrato (1).

(1) Cap. 5, § 2.

Ma queste nostre ipotesi presso tutte le genti per vere furono tenute, nè penso esser pregio riportare in questa disciplina i lunghi ragionamenti intorno alla libertà dell'uomo, all'immortalità dell'anima ed all'esistenza d'Iddio. Se alcuno da fallaci argomenti de' sofisti tratto in inganno dubitasse della loro verità, egli attingerà dal nostro diritto, se non leggi propriamente dette, almeno consigli, giusta i quali potrà adoperare in parecchie circostanze onde felice vivere la sua vita. Per che nient'altro sarà per lui il diritto naturale che un continuo ragionamento mercè il quale conoscerà se i generali precetti che da noi s'insegnano si accordino alle generali condizioni della sua vita e gli procaccino una propria e vera felicità, che pur sarà l'unica regola delle sue azioni. Forse ei però, non ammessa nè pure alcuna ipotesi, confesserà le regole dell'universale giustizia, le quali noi siamo per accennare, e le vedrà sempre congiunte alla propria ed all'altrui utilità: tanto è l'importanza della nostra scienza, e così fermo e inconcusso è il fondamento delle cose nella natura esistenti!

Ecco dunque con qual patto colui che si accinge allo studio delle leggi naturali è d'uopo che consideri l'uomo. Egli deve riputarlo fornito de' suoi attributi come

animale propriamente detto e come essere socievole e tenuto a quelle relazioni esterne le quali dalla stessa creazione provengono.

Ma come sarebbero gli uomini, se di continuo avessero menata la vita fra le selve da niun vincolo sociale uniti? È facile la risposta: o si concede l'origine divina e rivelata dell'uomo, e allora la quistione è del tutto inutile; o portasi parere aver gli uomini come gli altri animali da principio avuta stanza fra le selve, ed è ignoto che cosa si facessero, se si volge il pensiero a trascorrere quelle cose che in realtà sono addivenute (1).

---

(1) Sono innumerevoli i litigi de' nostri giureconsulti intorno a questa sentenza, e riesce affatto impossibile il conciliarli, mentre vanno disputando intorno allo stato naturale dell'uomo ed all'origine della società non con solidi argomenti, ma con pazze congetture. Vedi ciò che Tizio osserva, lib. 460 e 461. Cumberlandio, *De leg. natur*, Puffendorfio, *l. c. lib. II, cap.* 2, e Barbeiraco nelle note a questo libro, prolissamente disputano contro l'opinione dell'Hobbes nel libro *De cive, cap.* 10, § 1. È certo però essere nell'uomo dalla natura posto il principio di associarsi e di propagarsi. Se poi vogliamo ricercare qual unione di cause diede a quell'interno principio, attività ed efficacia, caderemo in una quistione intorno a ciò che è possibile, quindi vana e futile. Ved. *Tėhorie des loix civiles, lib. II, cap.* 2. Londra, 1767.

CAPO II.

DELLE AZIONI UMANE.

§ 1. *Delle verità già conosciute senza le quali non lice trattare delle umane azioni.*

L'uomo adunque soggetto alle leggi naturali è fregiato della forza d'intendere e di deliberare: che s' intenda per *intelligenza* il crediam noto altrove.

Amiamo che si conceda questa facoltà d' intendere esser retta per sua natura di tanto che a scoprir la *verità* necessariamente si conduca colui che rettamente di essa faccia uso: negata questa, non solo l' ipotesi del diritto, ma tutta è forza cada la scienza umana.

§ 2. *Della verità.*

La verità in generale è la somiglianza delle nostre idee con la natura delle cose, o, come piacque agli scolastici, la somiglianza del soggetto coll' attributo.

§ 3. *Prima divisione delle umane azioni.*

Le umane azioni si dividono in *neces-*

sarie e *libere*: quelle vengono prodotte dall'essenza e natura dello spirito e del corpo, senza l'impero della volontà, come l'accrescimento della persona, il moto degli intestini e de' visceri, la digestione, ecc.; queste poi alla volontà dell'animo vanno soggette.

§ 4. *Della volontà.*

La volontà è una facoltà tutta propria dell'animo e un principio di attività alla sua natura inerente per cui si determina qual cosa sia da ommettere e quale da conseguire, onde raggiugnere la propria felicità. L'istinto, l'inclinazione, i patemi d'animo sono più modificazioni del *desiderio* che della *volontà*, e quindi con maggiore o minor forza ne viene la volontà sollecitata; la volontà però non è giammai forzata, ma spontaneamente per interna forza e perfetta libertà si determina (1).

(1) Opportunamente Cicerone, *Tusculan. Quæst.* lib. IV. *Qui autem natura dicuntur iracundi aut misericordes aut invidi aut tale quid, ii sunt constituti quasi mala valetudine animi; sanabiles tamen.* Ved. Puffend. l. c. lib. I, cap. 4, § 4.

§ 5. *Della libertà.*

La libertà è la facoltà dell'animo di fare o no ciò che piacque alla volontà, e ciò che essa ha statuito.

Veramente non avvi niuno che neghi questa verità: curiosamente però da' filosofi si addimanda se gli atti della volontà, che *volizioni* si chiamano, sieno necessari o liberi, e quindi se sia libera nell'uomo la facoltà di volere e non volere, e se a scegliere questo o quello si determini senza alcuna spinta interna od esterna. Qui occorrono innumerevoli controversie, le quali intorno a questa distinzione con sottili argomenti vengono agitate. Io porto ferma opinione esser quistione di parole e non di cose, il cui giusto scioglimento dipenda dalla definizione della *necessità*. Se coloro che negano la libertà il fanno per queste necessarie volizioni, perchè sempre nell'uomo è qualche potenza di volere o no, in questo convengono anche i difensori della libertà; poichè nessuno, per quanto mi è noto, ha osato sinora di asserire poter esistere qualche cosa senza causa. Che anzi essi stessi confessano l'umana volontà necessariamente desiderare un bene preso in generale, ossia la felicità, e per necessità rifuggire dal male,

ossia dalla miseria; ma sostengono esser libera in quanto ai beni particolari, ai quali non mai per irresistibile forza si è strascinato, e perchè rade volte a qualche bene particolare, innocente, sincero ed a nissun male unito si va contro e perchè qualunque bene speciale, avvegnachè sincero ed a nessun male unito, non rende giammai perfetta la felicità dell'uomo.

Da ciò ne viene che la volontà dell'uomo non mai necessariamente vien mossa dalla momentanea rappresentazione d'un bene speciale od apparente, ma la facoltà sua opera le stesse volizioni, e la susseguente azione di sospendere finchè sia posto giudizio intorno alla verità o ingenuità del bene apparente.

Questa facoltà, se non prendo errore, viene pure dalla libertà; per questa in ispecie noi ci distinguiamo sopra tutti gli animali, i quali a questa o a quella cosa, senza metter in mezzo alcun tempo, sono rapiti. I seguaci adunque di ambo le dottrine movono lite di parole e non di fatto; al che però non devesi l'animo comporre (1) Avvertii di sopra in qual significato io prenda

(1) Ved. Locke, *Essai philosoph. sur l'entendem. hum. lib. II, cap.* 21. David. Hume *Essays and treatises, vol. II, sect.* 8. Puffend. *De jur. nat. et gent. lib. II, cap.* 4.

la libertà, il quale da tutti si può concepire. A lei si appoggiano tutte le leggi e la base dell'umana società; e, se la togli, che saranno mai il vizio, la virtù, il giusto, l'ingiusto, il merito, la pena, il premio se non se nomi vôti di senso e vani delirj de' filosofi (1)?

---

(1) Importa molto il dare un'idea chiara ed esatta della libertà per le materie di cui si dovrà tener discorso; e in ciò pare il meglio, lasciando a parte tutte le quistioni, scendere ad una teoria facile e piana. Gli oggetti producendo per mezzo de' sensi nel nostro animo alcune sensazioni accompagnate da piacere o da dolore, ne avviene che la volontà si determina sempre dietro un esattissimo calcolo di quelle azioni dalle quali vede poter venire all'animo suo, o un maggior piacere o un dolore minore. Che cosa è quindi la libertà? Essa non è altro che il potere di agire conformemente alla propria volontà, la quale altro scopo non ha nelle sue particolari determinazioni che il ben essere. Quindi quando l'uomo non può per qualunque causa interna od esterna agire conformemente alla sua volontà, egli non è libero. Le catene di cui è avvinto il prigioniero gli tolgono i mezzi alla fuga, alla quale sarebbe determinato dalla sua volontà: ed ecco come egli non è libero. Ma sarebbe poi una follia il voler pretendere non libero colui che si determina sempre costantemente ad agire a norma della forza delle sensazioni. Noi quindi diremo che i premj e le pene altro non sono che oggetti i quali hanno una forza determinativa sull' umana volontà, come un corpo grave ha la forza di far declinare una bilancia in equilibrio. *Trad.*

§ 6. *Della spinta.*

Dalla definizione della libertà segue che se alcuno per una forza esterna agisce, come una semplice materia priva della potenza di resistere, questa azione non sia nè libera nè volontaria; giacchè la deliberazione di operare, anzi che no, dipende nè dal volere dell' animo nè da quel principio di attività che volontà abbiamo chiamato, nè a consulto e a deliberazione si diede luogo. Le azioni di simil fatta si dicono *spinte*.

§ 7. *Della misura della libertà e delle azioni non libere.*

Onde adunque una azione perfettamente libera dir si possa, ei bisogna che niuna forza esterna costringa alcuno ad agire, ed abbia qualche argomento su cui deliberare. Quanto maggiore sarà il novero delle cose onde far scelta, vi avranno maggiori oggetti su cui prender partito e quindi maggior libertà: ove non si dà luogo alla scelta, ivi è niuna libertà.

Pertanto può accadere che sia sforzato alcuno o a fare o a scegliere qualche cosa, eppure ei risolva liberamente; il che succede in quelle azioni che si dicono involontarie:

poichè da una esterna forza si è costretto a scegliere una tra due o più cose, ma si concede alla tua libertà ed arbitrio di determinarti piuttosto a questa che a quella. L'azione è involontaria, ma pure si dice libera in qualche modo. Le azioni involontarie dalle forzate discordano in quanto che nelle prime si fa forza al corpo, nelle seconde all'animo (1).

---

(1) Sesto Tarquinio giacque con Lucrezia malgrado di lei, ma non sforzata, se Livio non scrisse più con eloquenza che con verità, Livio *Histor. lib. I, cap.* 58 = *Consolantur ægram, avertendo noxam a* coacta *in auctorem delicti: mentem peccare, non corpus, et unde consilium abfuerit, mentem abesse* = Tarquinio dunque fece forza non al corpo, ma alla volontà di Lucrezia. Per la qual cosa dopo Aristotile nei libri dell'Etica, *lib. III, cap.* 1, le azioni *invite* quasi da tutti furono dette *miste*, quasi nello stesso tempo fossero e volontarie e involontarie: ma ciò a torto; perchè piuttosto doveansi chiamare *involontarie* e *libere*, mentre il primo modo involge contraddizione, il che non accade del secondo. Ved. Puffend. *l. c. lib. I, cap.* 4, § 9, *e cap.* 5, § 9. Barbeyrac. *ibid. not.* 4. Burlam. *Princip. du droit naturel. cap.* 2, § 12 (*).

(*) *A parer mio però le sole azioni che l'autore chiama* forzate *si possono dire* contro volontà *ed anche* non libere: *quindi niuna differenza passa tra le non libere e quelle contro volontà, forzate essendo egualmente le une e le altre. Quelle pertanto che chiama contro volontà, perchè fanno forza all'animo, ben esaminando non si possono distinguere dalle non libere con tal nome: imperocchè l'uomo quando agisce per sua determina-*

§ 8. *Delle libere azioni dell' uomo e primamente delle interne modificazioni dell'animo.*

Nelle morali scienze è difficile e importantissima quistione quella di determinare in quali casi si opera liberamente e quale si è la misura della libertà. Dalla discussione di tal quistione e dalla conseguenza ne nasce la cognizione dell' accusa in cose di molto momento. Investighiamo adunque quali sieno le azioni libere dell' uomo, giacchè poco addietro abbiam tenuta ragione intorno alla misura della libertà, e primamente se annoverar si possano fra le libere le interne modificazioni dell'anima istessa.

Duplice è l'origine di queste nell' anima o per quel principio di attività che fu di sopra mentovato, o per opera e ministero dei sensi. Que' desiderj e quelle avversioni che ragionevoli si nominano, siccome dall'im-

---

sione, qualunque ne sia la causa interna, il fa sempre in concorso della volontà e non mai contro: quindi Lucrezia quando cedette a Tarquinio operò liberamente e volontariamente, giacchè essa scelse, volle e si determinò ad un male minore, per isfuggirne uno maggiore, quale era la morte e l'infamia che prevedeva succederle facendo altrimenti. Trad.

pero dell'animo dipendono, sono liberi e volontari; quelli che chiamansi desiderj e avversioni sensibili e sono prodotti dall'essenza dell'animo e del corpo, non sono liberi per nessun conto.

§ 9. *Delle sensazioni.*

Così le sensazioni per sè stesse non si può impedire di averle per niun modo. Dato è bensì all'uomo far che non esista talora alcuna sensazione, e talvolta anche l'esistenza d'una attuale sensazione sarà libera e volontaria, non mai però la sensazione istessa.

§ 10. *Delle azioni dell'attenzione dell'immaginazione e della memoria.*

La podestà dell'animo consiste di porre a questo o a quell'oggetto attenzione e di darsi piuttosto ad una che ad un'altra cosa e con l'opera de' sensi muovere piuttosto un'idea che un'altra oppure avvivarne una già impressa; nel che l'*attenzione* e l'*immaginazione* hanno moltissima parte; onde libero è l'uso di quelle facoltà. Pure vi sono alcuni che van dicendo essere tanta la forza dell'immaginazione che gli uomini per nulla tollerare possono il moderarla e governarla:

ma se la persona gode intera salute, i movimenti dell'immaginazione, se non in quanto all'attuale esistenza, sono per certo liberi almeno nella cagione. Dall'esperienza non è mostrato che alcuno da uno stato placido e tranquillo possa all'improvviso ad una somma perturbazione dello spirito essere rapito, se non si ecciti da sè per una lunga meditazione, o adeschi il desiderio e l'immaginazione la presenza d'un oggetto desiderato (1).

Ciò che si è detto dell'immaginazione valga anche per la memoria; giacchè se alcuno è tutto rivolto a richiamarsi qualche cosa alla memoria, questa azione dicesi libera. La stessa dimenticanza è un'azione volontaria, se alcuno affatto non si diè cura richiamare quelle idee che alla fine sono poste in oblio (2).

---

(1) Ad eccellenza Cicerone disse, *De Off. lib. I, cap. 34,* = *Duplex est enim vis animorum atque naturæ: una pars in appetitu posita est, quæ est ὁρμὴ græce, quæ hominem huc et illuc rapiti; altera in ratione quæ docet et explanat quid faciendum fugiendumque sit. Ita fit ut ratio præsit, appetitus obtemperet . . . . Efficiendum autem est ut appetitus rationi obediant.*

(2) Siccome il piacere ed il dolore sono le uniche molle di tutte le azioni sì dell'animo che del corpo e gli unici oggetti della volontà, così volontarie e libere si diranno tutte le azioni ed omissioni. Per ciò succedendo che la rimembranza o l'oblio di alcune cose, l'attenzione debole o forte,

§ 11. *Delle azioni positive e negative.*

Nelle scienze morali tanto l'azione che l'omissione di lei vien detta *azione*; quella *positiva*, questa *negativa*.

§ 12. *Dell'ignoranza.*

Anche l'ignoranza, la quale è o la privazione o la mancanza delle cognizioni le quali alcuno poteva e doveva procacciarsi e che si chiama *vincibile*, si pone fra le azioni libere. Se poi le cognizioni sono di tal fatta che, paragonate alla forza dell'ingegno e alle circostanze, non si possono apprendere, l'ignoranza dicesi *invincibile* ed allora non è libera.

§ 13. *Dell'errore.*

Lo stesso tengasi dell'errore: esso si definisce la disconvenevolezza delle nostre idee col naturale stato delle cose o, come agli scolastici piace, la disconvenienza del soggetto

---

e tutte le operazioni dell'animo sieno sempre determinate dal piacere e dal dolore più o men forte da cui è accompagnato quell'oggetto che mette in azione le dette facoltà, esse pure saranno libere e volontarie. *Trad.*

con l'attributo. Gli errori di diritto il più delle volte possono vincersi: non però quelli di fatto; perciocchè il diritto e può e deve essere circoscritto, quando in vece l'interpretazione di fatto il più delle volte trae in errore anche i più accorti (1).

§ 14. *Delle azioni di abitudine.*

Sebbene tutte le azioni dell'uomo non procedano da prossimo e aperto impero della volontà, tuttavia quelle istesse sono libere e volontarie che si fanno per una frequenza di simili movimenti, senza un espresso disegno della volontà istessa, e si dicono *di abitudine*: poichè essa, comunque si reputi nascere, è contratta volontariamente, nè saravvi alcuno che accerti queste azioni alla sola fisica spinta commettersi. Ciò bramo pure si tenga intorno alle azioni di abitudine sì positive che negative.

§ 15. *Seconda divisione delle umane azioni in buone, cattive ed indifferenti.*

Le azioni libere sino ad ora esposte sono o *buone* o *cattive* o *indifferenti*. *Buone* quelle

(1) Ved. *Leg.* 2, *et tot. Tit. Digest. et Codic. De jur. et facti ignor.*

si dicono che sono alle leggi conformi; *cattive* quelle che da esse alquanto si scostano; *indifferenti* le azioni che la legge nè impone nè vieta e che o si fanno o si omettono senza che ne venga all'uomo niuna speranza o timore di contrarre responsabilità (1).

(1) Non è cosa nelle morali discipline di tanto dubbio e da tante controversie degli scrittori confusa quanto la morale definizione della *bontà* e della *malizia*, il che senza rossore, mosso dal vero, non esito di confessare. Imperciocchè, ella è quasi incredibil cosa che i filosofi i quali diconsi interpreti delle leggi naturali e sacerdoti della giustizia, non siano convenuti solo sulla definizione della virtù, il che io credo accadere perchè ognuno riputò doversi solamente costituire un sol principio fondamentale delle leggi naturali, da cui mettono capo tutte le altre leggi, quasi sia necessario che tutte le particolari verità le quali qualche scienza costituiscono debbansi da una sola verità dedurre. Ma è vecchia sentenza dai commentatori di Aristotile fino a noi pervenuta, cioè *scientiam esse de generalibus*: del cui falso ed assurdo principio vogliousi accagionare gli innumerevoli sistemi o, meglio, i delirj de' filosofi dai quali e la morale e la filosofia della natura furono contaminate. Da questo medesimo principio, di cui non è nostro officio parlar più a lungo, furono ingannati tutti gli interpreti del nostro diritto, e quindi appo loro si trovano tante diverse definizioni della bontà e della malizia morale, quanti sono i principj fondamentali da cui credettero doversi le leggi naturali dedurre. Ved. Aristot. *Eth. e. lib. V, cap.* 10. Grot. *lib. I, cap.* 1, § 12. Pufend. *lib. II, cap.* 3, § 15. Cumberland. *De leg. nat. cap.* 1, § 4. Wachter, *Orig. jur. natur.*

§ 16. *Se vi sia qualche cosa di giusto o di ingiusto prima d'ogni sociale istituzione.*

Dalla nostra definizione delle azioni buone pare ne nasca il giusto e l'ingiusto (1) aver

---

propos. 2. *schol.* 1. Thomas, *Fundament. jur. natur.* Joh. Wilhelm a Lith. *de Princip. leg. nat.* § 13. Boehmer. *jur. publ. univers. P. J. cap.* 1, § 21, 29. Burlam. *Princip. du droit natur.* Christ. Wolff. *Philos. pract. univers. P. I, cap.* 1, § 54. Zentgrav. *De origin jur. natur. art* 9. Albert. *Compend. jur. natur. P. I. cap.* 1, *et in Specimen, Vindic. advers. Specimen controvers.* Sam. Puffendorf. *cap.* 2, § 2, altri innumerevoli, i quali intorno alla misura della *bontà* e della *malizia* morale statuirono diversi principj generali, che puoi vedere presso Casp. a Rheden. *Diss. de causa oblig. primoque modo cognoscendi jus naturæ*, ed altri citati da Samuele Cocceio *Dissert. proemial. ad Grot. XI, cap.* 4 e da Christ. Meistero *in Biblioth. jur. natur. et gent. Part.* 3, *Art. Princip. jur. natur.* pag. 78 e segg. È però da avvertire che sebbene stabiliscono tanto diversi principj, devono pur concedere non per altra cagione quella essere la misura della bontà e della malizia, se non perchè si possono dimostrare come le leggi naturali, e quindi la nostra definizione sopra tutte le altre essere alla verità conveniente e con tutti i principj della natura accordarsi.

(1) Pensai non dovere allontanarmi dal comune significato delle parole per cui *buono* e *giusto* si confondono: entrambi hanno origine dalla conformità delle azioni con le leggi, sebbene si possa con la mente e col criterio l'uno dall'altro distinguere come la *bontà* sia semplicemente la concordanza

dall'efficacia delle leggi principio; non esser per sè nè onesto, nè ingiusto prima d'ogni patto. A lungo si agitò quistione sul *giusto* ed *ingiusto primitivo;* ma, chiarito bene il fondamento delle cose, è facile lo scioglimento della controversia.

Tutte le verità, perchè necessarie modificazioni e relazioni delle cose, sono in certo modo eterne; dunque le verità morali, dalle quali il giusto e l'ingiusto dipende, esistono fin dall'eternità. Il giusto e l'ingiusto però sono un modo non una sostanza: dunque suppongono una sostanza presistente, a cui il modo s'appigli, ossia alcun seggetto di cui si affermi quella verità ossia quell'attributo. Coloro adunque che affermano essere eterno il giusto, il suppongono di necessità nella natura umana, sia nell'atto, sia nella potenza. Menata buona questa ipotesi, si può concepire non inconvenevolmente l'idea del giusto primitivo. Posta l'esistenza possibile dell'umana natura, ne vengono anche le necessarie leggi di lei, per la stessa maniera che, concessa l'esistenza del circolo, si con-

---

con la legge, e la *giustizia* poi racchiuda in sè stessa un certo rispetto per coloro che la esercitano. Pure e la giustizia e la bontà così con la legge si confanno che tutto ciò che è moralmente buono, è anche giusto, e viceversa. Ved. Puffendorfio *lib. I, cap. 7, § 4 et 7.*

viene anche sulla necessaria eguaglianza dei raggi di lui.

È dunque falso che, se si ammetta la giustizia primitiva ed eterna, si unisca un altro principio coeterno e intrinseco a Dio dal quale si sia in certo modo spinto ad oprare (1); conciossiachè quel principio è interno nè dalla perfetta potenza e sapienza di lui è discorde.

Perciò la nostra definizione delle azioni buone non pone divieto che il giusto in qualche modo si tenga per eterno (2).

---

(1) Di questo argomento fa uso Puffendorfio *l. c. lib. I, cap.* 1, § 6 onde sostenere la contraria opinione: le altre ragioni che ivi si riportano sono di niun peso, perchè quel uomo, per altro dottissimo, in questo luogo non concepì bene ciò che si trattava; ed è ciò sì vero che altrove ammette quello che qui non osò affermare. Ved. *lib. II, cap.* 3, § 4. = *Nam etsi nulla necessitas Deum adegerit, ut omnino hominem crearet, tamen postquam ipsum destinasset creare animal rationale et sociale, non poterat non lex naturalis ipsi congruere, non ex necessitate absoluta sed hypothetica* = Ciò asseriscono però, perchè affermano potersi in qualche modo concepire il giusto essere eterno; ma sono ad abbondanza inutili quelle cose che l'autore con tanta sottigliezza discusse, *lib. I, cit.*

(2) Ved. *Animadvers. Barbeyr. ad Epist. anonymi sive Leibnitz,* § 15 *et* 16. Jo. Bayle. *Continuat. des pens. div. Art.* 152. Cudworth *System. intellect. lib. I,* ove ampiamente intorno a questo argomento tratta.

§ 17. *Quali cose costituiscono la bontà o la giustizia dell'azione.*

Ogni qual volta noi diciamo azione, non vogliamo intendere lo stesso esterno materiale atto fisico, ma una *azione umana*, ossia un atto all'essere intelligente e libero permesso, a cui sono necessari tre elementi, l'intelletto cioè, la volontà e il fisico movimento degli organi, i quali tutti è duopo che l'agente diriga affinchè sieno conformi alla legge; così che l'azione, ente composto, non è conforme alla legge, se con la legge stessa non convengono anche i semplici elementi dai quali è formata.

§ 18. *Delle funzioni dell'intelletto e della volontà.*

Pertanto chi secondo la legge ha talento di oprare è necessario conosca come perfettamente agire, affinchè prima con probità comprenda quali cose principalmente contempli la morale rettitudine. Il giudizio della mente deve tener dietro alla volontà non da altro spinta ad operare che dalla stessa conformità dell'azione con la legge; se altrimenti avviene, la rettitudine dell'interna azione verrà meno (1).

---

(1) Se alcuno pertanto usi cortesia agli indigenti

§ 19. *Del movimento organico.*

Dopo che si è stabilito di fare una cosa, conviene che gli organi del corpo diano opera al lor dovere più presto che lor venga fatto, perchè nè maggiore nè minor opera si impieghi di quello che il bisogno richiede. Se tutte queste cose vi concorrono, l'azione si dice per ogni verso perfetta.

§ 20. *Della coscienza.*

Coscienza si dice il giudizio della mente intorno alla convenienza o disconvenienza dell'azione con la legge ossia intorno alla giustizia o malvagità della medesima.

§ 21. *Dei diversi generi di coscienza e degli scrupoli.*

La coscienza si dice *retta*, se riguarda un vero giudizio, se un falso, *erronea*; se per giudicare vi sono evidenti argomenti *certa*,

---

non mosso da umanità o dal proprio dovere, ma onde procacciarsi presso i suoi concittadini quella vana gloria che dalla liberalità e dalla beneficenza scaturisce, compie un'azione esterna conforme alle leggi; ma se vuolsi riguardar come interna, è imperfetta e non senza qualche vizio.

se solamente probabili è *probabile*, è *dubbia* in fine se le prove sono così incerte che non possano inchinare l'animo dubbio all'una o all'altra parte della disputa: se giudicasi di cose da farsi diconsi *antecedenti*, *conseguenti* se di cose già condotte a termine.

Se alcuno di frequente nell'oprare dà in in questo dubbio e vien condotto da una soverchiamente misera e stolta superstizione nel vano timore di peccare, vien preso da una spiacevole molestia che *scrupolo* si appella. Egli nelle vicende della vita ad ogni menomo ostacolo viene occupato da terrore, come colui che si soffermasse nè volesse proseguire più oltre il cammino perchè un piccol sasso gli apportò noia al piede. Questo molesto vizio, figlio dell'ignoranza, devesi a tutto potere sfuggire.

§ 22. *Della coscienza probabile.*

Hanno coscienza *probabile* coloro che dietro l'altrui autorità operano e portano sentenza intorno al giusto ed all'ingiusto, essendo incapaci a dedurre da' principj delle leggi naturali.

Nessuna proposizione è per sè stessa probabile; ma così vien detta, avuta considerazione alla debolezza della mente umana: imperciocchè molti conoscono benissimo che cosa

sia l'onesto ed il cattivo, ma comprendono a stento come ciò succeda.

A questo si aggiunga, siccome avvisa Aristotile (1), nella morale non ritrovarsi la certezza sì giusta come nelle matematiche, e perchè di sovente e il vizio e la virtù dipendono e dall'operare e dal pensare dell'agente, e perchè il più delle volte è difficile divisare se una qualche azione più vantaggio apporti o più danno all'uman genere, mentre è fondamento di giustizia, come di sopra insegnava, prima che altrui non si rechi danno, poi che si procuri la comune utilità. Non tutti sono di tanta sperienza e perizia forniti onde valgano essi stessi a sostenere lunghi e difficili ragionamenti; e però, onde rendersi istrutti intorno al bene, al male, al giusto, all'ingiusto, abbisognano dell'opera altrui e del consiglio de' saggi: imperocchè gli è pur bene in primo luogo esser per noi stessi savi e poi esserlo per opera altrui (2).

---

(1) Ad Nicomach. *lib. I.*

(2) Ved. Cicer. *De Offic. lib. I, cap.* 10. Opportunamente Esiodo. *Oper. et Dier. vers.* 293:

Οὗτος μὲν πανάριστος ὃς αὐτῷ πάντα νοήσει,
Φρασσάμενος τά κ'ἔπειτα καὶ ἐς τέλος ἦσιν ἀμείνω

Ottimo è l'uom che da per sè ogni cosa
S'ingegnò di saper, e quegli è buono
Che a saggio consiglier l'orecchio intese.

Pure non intendiamo parlare di quella coscienza che si costituisce probabile per l'asserzione di un solo, sebbene da molti riprovata (1). Quest'abbominevole opinione intorno alla probabilità venne solidamente ributtata da Pascal (2), Nicole (3), Rachelio (4), i quali si ponno consultare.

Ved. Grot. *De jur. bel. et pac. lib. II, cap.* 23. *num.* 1 e segg. La sentenza di Esiodo fu usata da Livio, *Hist. lib. XXII, cap.* 29. = *Eum primum esse virum qui consulat quid in rem sit, secundum eum qui monenti obediat; qui nec ipse consulere nec alteri parere scit, eum extremi ingenii esse* = Ved. Grot. *Prolegom.* § 58, *lib. I, cap.* 2, § 8, *n.* 4.

(1) *Probabili* chiamiamo quelle cose che o da da tutti si conoscono o dai più almeno, o dai sapienti, e di questi o da tutti o dalla maggior parte o dai migliori. Del resto quelli che movono pensiero nelle cose incerte ed ambigue potersi appigliare alla sentenza meno probabile, innalzano un principio di operare in un affare importantissimo, cioè nello scegliere il giusto e l'ingiusto, del quale niun uomo di senno farebbe uso nella vita, operando ciò che riguarda alla privata utilità. Ved. Puffend. *l. c. lib. I, cap.* 3, § 6. I feroci sostenitori di questo errore furono Onorato Fabri *in Apolog. doctrin. moral. Jesuit.*, Antonio Terillo *in Regul mor.* contro *Ericald.* Amedeo Guimeniò *in Sing. theolog. moral.* Ved. Antonio Arnaldo, *La morale pratique, etc.*

(2) Aloys. Montalt o sia Pascal, *Lettres provincial.*

(3) *Animadvers.* Nel sopra citato libro di Vendrockio.

(4) *Examen probabilit. Jesuit. novorumque casuist.* Ved. Budd. *Analect. histor. philosoph.*

§ 23. *Le azioni di coloro la cui coscienza è erronea o dubbia non possono essere mai giuste.*

Essendo quel giudizio della mente il quale dicesi coscienza il principale elemento delle azioni umane, ne avviene che ognuno debba nell'operare aver la coscienza per duce. Però sotto la di lei scorta non accade sempre di operare giustamente ed onestamente. Se si avrà nel giudicare preso errore e operato secondo un'erronea coscienza o contro, manca sempre qualche cosa alla giustizia dell'azione commessa, per difetto e di mente e di volontà.

Saviamente divisano coloro i quali vitano ad alcuno di por mano a qualche cosa, ove gli cada il dubbio se sia giusto od iniquo; giacchè l'equità per sè stessa è sempre aperta, il dubbio è manifesto pensiero d'ingiuria (1).

Per la qual cosa specialmente studiar si

---

dissert. de Scepticism. moral. § 31. Jo. Frideric. Cottæ *Dissertation. de probabilismo morali. Ienæ*, 1728.

(1) Cicer. *De Offic. lib. I, cap.* 9. Ved. ciò che Puffendorfio, *lib. I, cap.* 3, § 8, lodevolmente dice contro la sentenza di Grozio *lib. II, cap.* 23, § 2.

deve, onde nell'operare si abbia una certa coscienza, della quale armato può ciascuno ridere delle malvage calunnie de' maldicenti e con essa procacciarsi la tranquillità dell'animo, nella quale solamente è riposta l'umana felicità.

CAPO III.

DELL'IMPUTABILITA' ED IMPUTAZIONE DELLE AZIONI UMANE.

§ 1. *Significato d'entrambe e loro differenze.*

Da ciò che abbiam detto risulta che l'uomo stesso è l'autore e la causa delle sue azioni. Questa qualità o attributo delle umane azioni dicesi *imputabilità.*

L'*imputazione* in vece è un giudizio pel quale, conosciuto l'autore di qualche azione, si statuisce se devesi imputar a lui l'effetto della sua azione e se, giusta la sanzione delle leggi, meritò laude o biasimo, premio o pena.

La prima adunque si trattiene nella disamina dell'agente e nella materialità dell'azione, l'altra fa passaggio alla moralità e dell'azione istessa fa con la legge paragone e attribuisce all'agente i buoni o cat-

tivi effetti dell'azione e rinchiude intelligenza e volontà.

L'attuale imputazione adunque suppone 1.° che la legge o comandi o vieti l'azione di cui si tratta; 2.° che l'agente sia da qualche dovere legato di fare o non fare quell'azione (1); 3.° che fra l'effetto e l'azione stessa siavi qualche o possibile o necessaria connessione della quale in qualche modo l'agente avesse potuto aver contezza (2). Se concorrono questi tre capi, tutte le azioni libere, o proprie o d'altri, a lui si imputano, perchè in qualche maniera ei fu la morale cagione di esse: perciò un atto fisico o un' opera materiale all'imputabilità appartiene, l'atto morale alla imputazione istessa.

---

(1) Basata è su questo principio la sentenza dei romani giureconsulti *L.* 24 *in fin. L.* 26, *ff. De damno infecto, lib.* I, § 22, *ff. De aqua et aquæ pluviæ arcendæ. L.* 55, *L.* 129, *ff. De regulis juris, l.* 6, § 6. *Quæ in fraudem creditorum facta sunt, etc.*

(2) Da qui è facile intender la distinzione fra l'azione della legge Aquilia e l'azione *Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur*: mentre l'una suppone necessaria connessione dell'effetto con la stessa azione, l'altra solamente il suppone possibile. Mercè la prima si punisce nell'agente il dolo e l'ingiuria, per l'altra la negligenza; sebbene non sempre con ragione i Romani negli allegati titoli facessero distinzione. Ved. § 4, *leg.* 1 *cit. tit. Si quadrupes, etc.* e molte leggi nel *tit. ad leg. Aquil.*

§ 2. *Se le azioni necessarie de' bruti e delle cose inanimate si ponno imputare.*

Laonde s' imputano qualche volta le stesse azioni del corpo semplicemente meccaniche, se alcuno fu cagione che gli organi del corpo nuova modificazione acquistassero (1). Lo stesso deve tenersi di quelle che i bruti e le cose inanimate causarono; chè a diritto a me in conto si mette l' effetto se era in mia balía opporvi qualche ostacolo, e trascurai di farlo (2).

---

(1) Come se alcuno per ghiottonería ed ubbriachezza avesse tratte a mal partito le forze della digestione, a dritto gli si imputano il male di stomaco e l' infermità.

(2) *Concordat. l.* 1, 2 e 3. *ff. Si quadrupes, etc. l.* 8 e 52, *ff. ad legem Aquiliam*, § 8. *Instit. tit. eod.* Per tanto se trascuri il tuo dovere e lasci corrodere le sponde, e, venuta la primavera, sono pur malconcie le circonvicine, e dall' impeto delle acque sono schiantati gli arbori fruttiferi, il danno a dritto ti si imputa, perchè trascurasti di por riparo all' imminente inondazione. Non a torto quindi gli antichi avevano in uso queste sentenze: 1.° *impossibilium et necessariorum nulla est imputatio:* 2.° *involuntaria in se et in sua causa non imputantur:* 3.° *imputantur autem involuntaria in se, sed non in sua causa.* Vedi ciò che fra poco si dirà intorno all'intenzione diretta ed indiretta.

§ 3. *Se si imputino le modificazioni dell' animo.*

Le modificazioni dell'animo vengono imputate sino a tanto che dipendono dall'impero della volontà. Così non sono da accagionarsi nè i sogni nè i deliri o i loro effetti, tranne se alcuno per avventura, conoscendolo, non procurasse emenda al difetto dello spirito (1), le azioni prodotte da questo si reputano volontarie almeno *in causa*. A queste riferir si debbono l'ebbrezza, l'ira improvvisa e tutte quelle altre perturbazioni dell'animo a cui, già eccitate, non è concesso por freno e cui sul primo nascere è facile ammansare ed estinguere. Perocchè nulla vi ha che possa forzare la volontà.

---

(1) Molti furono che inseguarono doversi imputare anche i sogni, come canta Claudiano nel Sesto Consolato di Onorio

Omnia quæ sensu volvuntur vota diurno,
Pectore sopito reddit amica quies.

Ved. Jo. Barbeyrac. *not.* 3 *ad Puffend. lib. I, cap.* 5, § 11. Thomas. *Dissert. de jure circa somnum et somnia, quem secutus est.* Georg. Wilh. Alberti, *Dissert. de imputabilitate somnii.* Gotthofr. Boettneri, *Dissert. An et quatenus somnia imputantur.* Questi tutti difendono le imputazioni dei sogni.

§ 4. *Se vadano soggette ad imputazioni le azioni forzate, involontarie e moralmente e fisicamente impossibili.*

Anche al corpo si può far forza. Per lo che se alcuno agisce solo per una esterna forza, non ad esso, ma a chi adoprò la forza si attribuisce la colpa (1): pure gli si accagionano le azioni involontarie, nelle quali l'agente nol dicemmo libero nell'eleggere ciò che imposto gli venne, ma che però lo era nella scelta (2).

È da stolto e non lice voler ciò che supera le forze della nostra natura, e stoltissimo è l'incolpare poi le omissioni impossibili alle forze fisiche. È diverso se si tiene ragionamento di quelle che diconsi per la comune moralmente impossibili; giacchè queste e si possono e si debbono apporre

(1) *Concord. lex* 7, § 3, *ff. ad leg. Aquil.*

(2) Puffendorfio era di parere che quelle azioni che si commettono pel timore di un gravissimo danno non possono imputarsi; perchè è indole delle azioni forzate, come già avvisammo, non potere essere bene conosciute nè con diligenza scandagliate. *Cap.* 2, § 6 *in not.* Barbeyrac. corresse il di lui errore, *not.* 3 *al* § 9. *l. c.* Ved. Martin Herbest. *De moralitate ejus quod metus causa factum est.* Gottfrid. Olhem. *De causa agentium ex metu.*

a colpa, mentre talvolta la volontà dalla ragione ha dipendenza (1).

§ 5. *Intorno alla qualità delle azioni da imputarsi.*

In una parola tutte le azioni volontarie ponno essere accagionate di colpa, nè eccettuar si vogliono quelle che vennero mosse o da un errore o da un' ignoranza vincibile (2) o dall'abito, mentre anche esse sono volon-

---

(1) Così dicesi essere quasi moralmente impossibile che un magistrato nell' amministrare le cose dello stato a quel partito sempre si appigli il quale sia idoneo a promovere la pubblica utilità. Ciò vuol dire essere difficilissimo il non cadere giammai in errore nel dare spaccio a tanti importantissimi affari; non perchè erri per sua volontà, ma perchè supera le forze dell' umano ingegno l'essere infallibile nella amministrazione delle pubbliche cose. Dunque l'errore verrà imputato giusta le regole che or ora accenneremo. Male però diceva Grozio, lib. I, cap. 20 § 19 = *Immo dubitari potest an hæc proprie et recte peccata dicantur, cum libertatem, quam in specie habere videntur, in sua generalitate considerata non habeant.* = Egli è difficil cosa che quegli che ad operare rettamente molte cose è tenuto, appieno adempia il suo dovere nel complesso e nella moltitudine di tante azioni, sebbene ognuna dipenda dalla sua libera volontà.

(2) *Concord. l. VII, § 8. l. VIII, § 1. l. XXVII, § 29. l. LII, § 2, ff. ad leg. Aquil. § 7. Instit. titul. eod. l. VI, § 7, ff. De officio præsidis. l. XIII, § 5. l. XXV, § 7, ff. Locati.*

tarie. Quelle però si eccettuano da coloro che commesse sono cagionevoli nell' uso della ragione; chè non vi è propriamente niuna volontà ove lo intelletto non la governi.

§ 6. *Della quantità dell'imputazione*

Canone I.

Quanto è più certa la prescienza nell' agente intorno al fine dell'azione, più efficace e libera la volontà, tanto è maggiore l'imputazione.

§ 7. *Dell'intenzione diretta ed indiretta, dell'effetto casuale od infortunio.*

Dunque più s'imputa l'azione a misura che è più diretta l'intenzione di chi opera. Questa è un atto della volontà pel quale l'operante ha vaghezza di raggiungere l'effetto necessario o la possibile azione che con sè stesso compose ed è vicino a condurre a compimento. Se l'effetto è necessario, l'intenzione dicesi *diretta*, *indiretta*, se solamente possibile.

Se la possibilità si tiene come una quantità numerica, dal prossimo grado di certezza si può decrescere per una certa serie

aritmetica finchè del tutto venga meno; e allora l'effetto è casuale (1).

§ 8. *Ambe le intenzioni si imputano, non avuto riguardo all'effetto.*

Si può addimandare se l'intenzione sì diretta che indiretta si metta in conto, sebbene poi si è trascurato di menar l'opra a compimento o, commessa non sortì il suo effetto. È chiaramente manifesto doversi imputare; mentre l'intenzione è un atto libero della volontà (2): che anzi l'intenzione dell'operante è quasi lo stesso che la misura della moralità; giacchè le fisiche azioni degli uomini si misurano dalla mente, dal consiglio

(1) Consulta i casi delle leggi 9, § *ult. et* 11, *ff. ad leg. Aquil.* Qui è mestieri si rammenti tutto ciò che di sopra abbiam detto intorno agli involontari per sè, ma non in sua causa. In essi l'agente promove l'effetto, sebbene indirettamente. Perciò a quelli che alle gozzoviglie ed alle insaziabili libidini più del bisogno si abbandonano, si imputano l'ebbrezza e i suoi effetti, sebbene, e niúno il nega, indirettamente.

(2) *Concord. l. VII. cod. ad leg. Cornel. De sicar.* = *Is qui cum telo ambulaverit hominis necandi causa, sicut is qui hominem occiderit . . . legis corneliæ de sicariis pœna coercetur* = Lo stesso si ha nella legge 8, *eod. tit. et in l. XIV, ff. eod.*, ove Adriano osserva *in maleficiis voluntatem spectari, non exitum.*

e dallo spirito di chi opera; chè esso segue o il vizio o la virtù secondo la diversità dell'intenzione. Per questo tanto si lodano, si apprezzano e di virtù forniti coloro si reputano che alla pubblica utilità prestano soccorso, quanto coloro che naturalmente sono alla beneficenza inclinati, sebbene con le sostanze al desiderio non possano corrispondere; ed hannosi del pari, e meritamente, in orrore i malvagi e quelli che sono pronti ai delitti.

§ 9. *Di quelle cose che si fanno o con considerazione o impensatamente.*

Nella stessa maniera l'effetto della previsione facilmente può esser condotto a misura della forza e della volontà, cosicchè la maggiore dalla minore intenzione da moltissimi gradi è separata. Sarà dunque maggiore l'efficacia della volontà, quanto sarà più intera la risoluzione e la scelta di tutti i mezzi da cui dipende il fine dell'opera, più matura e più bilanciata. Dal che viene che parimenti vogliònsi imputate e le azioni che ebbero maggior maturità e quelle che quasi da un improvvisa deliberazione furono condotte. Adunque in ogni mancamento molto importa il sapere se l'ingiuria fu arrecata o per qualche perturbazione

dello spirito, la quale il più delle volte è breve e di poca durata, oppure se fu disegnata innanzi; perchè sono più lievi quelle che per un improvviso turbamento si producono, di quelle che si scagliano con preparato divisamento (1).

Canone II.

Quanto sono più piccole e deboli le cause che movono la volontà, quanto sono maggiori gli ostacoli che si presentano da superarsi all'agente, tanto di più viene imputata l'azione.

Canone III.

Concessa la necessità di operare, quanto è minore la somma delle cose eleggibili, tanto più è minore l'imputazione (2).

(1) Ved. Cicer. *De Offic. lib. I, cap.* 8. Di qui la differenza presso i criminalisti fra gli omicidj premeditati e i commessi fra le contese ed i litigi. Platone così nel libro 9 delle leggi: *Ille qui iram servat, nec repente sed cum insidiis se postea vindicat homicidæ voluntarii est persimilis: qui non servat, sed impetu fertur et absque præmeditatione interficit, involontarii homicidæ similis judicatur: majora vero supplicia illis decet imponere qui consulto per iram interfecerunt; illis vero qui repente et inconsulto leviora.*

(2) Questi possono tenersi come corollarj del

§ 10. *Intorno alle imputazioni delle azioni involontarie.*

Quelle azioni che si fanno malgrado la propria mente tal fiata si tengono in minor conto; chè in esse è assai poca la libertà di operare, poichè il proponimento di agire non dipende dalla volontà, ed è picciolissimo il numero delle cose onde far scelta.

---

primo canone; mentre nel secondo la volontà dell'agente è più efficace, nel terzo meno è libera. Per la ragione contraria, quando le cause sono di sì grande importanza che movono l'animo ad agire, l'imputazione è più lieve e meno valida, e quindi è minore anche il merito, la lode o il vitupero dell'agente. Tullio dice *De Off. lib. III, cap.* 19: *Cum permagna præmia sunt, est causa peccandi.* Questi qualche volta conturbano gli uomini nel deliberare quando ciò in cui si viola l'equità non è così grande; que' delitti poi che dall'interesse provengono sono grandissimi. A questo errore vuolsi attribuire la sentenza di Euripide nelle Fenicie, *ver.* 526:

Ε'ίπερ γὰρ ἀδικεῖν χρὴ, τυραννίδος πέρι
Κάλλιστον ἀδικεῖν· τἄλλα δ'εὐσεβεῖν χρεών

Se ami il diritto calpestare e il giusto,
Onde regnar, ti si concede e giova;
Ma la pietà nelle altre cose adopra.

§ 11. *Intorno alle imputazioni delle azioni altrui.*

Se avemmo parte onde alcuno menasse un'azione a termine, di essa l'effetto a noi si appone in quanto che gli fummo di spinta ad operare col consenso, col soccorso, con l'approvazione, con la laude, col consiglio, con la mercede, col mandato o col comando (1).

---

(1) Non vi può essere pertanto regola generale intorno alla quantità della imputazione delle altrui azioni; giacchè ogni quistione svanisce ove si ponga attenta riflessione quale importanza l'agente dava alla lode, alla mercede, al consiglio. Che se venisse di mostrare l'azione non poter sortire effetto senza nostra lode e consiglio, a noi affatto si deve imputare e l'azione stessa o l'effetto di essa, perchè noi ne fummo la morale cagione. E qui vuolsi osservare essersi agitata fiera quistione fra' romani giureconsulti alcuni dei quali sostenevano doversi punire il consiglio e l'effetto seguito, altri in vece negavano si avesse come delinquente colui che consigliò ed esortò di commettere l'azione. La prima opinione viene edificata sulla *L.* 1, § 13. *ff. ad S. C. Turpil. L.* 12, *ff. Ad leg. Jul. de adulter. L.* 1, § 4, *ff. De servo corupt. L.* 36, *ff. De furt. L.* 11, § 6, *ff. De iniur: Altera L.* 50, *§ pen. ff. De furt.* § 11. *Inst. tit. de obligation quæ ex delicto nascuntur in fin.*: sebbene nel principio dello stesso paragrafo si stabilisca il contrario = *Interdum quoque furti tenetur qui ipse furtum non fecit; qualis est is cujus ope et consilio furtum factum est* = *L.* 20, *ff. De his quis notant. infam.*: la quale contrarietà di legge onde venisse

È mestieri però distinguere i consigli. Poichè quelli che sono spontanei e che adescano l'animo altrui forse già pacificato e in calma ridotto e lo accendono di nuovo, cadono in maggiore accusa, e in niuna in vece colui che a chi nel richiese porge consiglio; benchè chi fu addimandato abbia retta contezza della cosa di cui si tratta, e renda aperto e chiaro il suo parere (1). E sarebbe anco a desiderarsi che tutti coloro che ne' consigli si adoprano questo dovere si proponessero di compiere; e il dovrebbero in ispecie quelli che sì di leggieri usano nei

---

conciliata gli interpreti durarono molte, ma vane fatiche. Pare che più al vero si accostasse Edmondo Marillio *Observat. lib. II, cap.* 3, cui tenne dietro Barbeyraco *not.* 16 *ad Puffend. lib. I, cap.* 5, § 14. Noi e lo stesso nudo consiglio e l'esortare e l'adescare senza niun riguardo pensiamo manifestamente produrre l'imputazione, se in ispecie col consiglio si corruppe un uomo frugale e lontano dai delitti e fu cagione che si fosse reo: il che vuolsi pur anche intendere dei buoni consigli; giacchè quando diciamo imputazione la prendiamo sempre così in buono come in cattivo aspetto.

(1) Niuno per un consiglio civilmente viene obbligato, secondo i romani principj *l. I,* § 6, *ff. Mandati vel contra* = *Cujus generis mandatum magis consilium est quam mandatum, et ob id non est obligatorium, qui nemo ex consilio obligatur etiamsi non expediat et cui dabatur, quia liberum est cuique apud se explorare an expediat sibi consilium* = *Add. l.* 47. *ff. de reg jur.*

palagi de' principi e loro sono di consiglio nella amministrazione delle pubbliche cose. Ma quanto pochi sono che del peso capaci o dell'uopo muniti onde giudicare, forniscono di parere chi li richiede con quella fede con cui deesi consigliare un potente e più hanno di mira la pubblica utilità che o procacciarsi o mantenersi l'offerta grazia del principe! Di questo non v'ha nè più turpe nè più all'uman genere pernicioso delitto.

Fin qui del diretto concorso alle azioni altrui. Ma anche indirettamente dassi alimento all'errore, quando cioè o si fa o si tralascia qualche cosa che in un'azione altrui per qualche modo, avvegnachè indirettamente, influisca; e viene ben anco imputata dietro le regole che di sopra abbiam mentovate. È però d'aversi in mente che qualunque siasi imputazione deve aver per base la forza di una legge in vigore e quindi un'obbligazione di fare o non fare. A me non sarà apposta un'altrui azione la quale indirettamente io avea eccitata con l'operare o trascurar qualche cosa, se un vincolo della legge non mi vi astringeva. Chi non oppone resistenza al malfattore, se il può e il deve, ingiustamente agisce (1): chi non

(1) *Concord. l.* 44, § 1. *l.* 45, *ff. Ad leg.*

disvìa un'azione la quale non era d'impedire tenuto, di questa non viene egli accagionato (1). Pare di gran lunga più palese

---

Aquil. l. 4. Cod. De noxalib. action. l. 5, § 3. ff. De his qui effuderint, vel deiecerint. l. 27, ff. ad leg. Aquil. l. 1, § 1, ff. si famil. furtum fecisse dic. L. 9, § 1, ff. ad leg. cor. de fals. l. 2 et 6, ff. De leg. Pomp. de parricidiis. l. 1, § 28 et seq. ff. De senatus consulto silaniano.

(1) Le succennate leggi sembrano opposte al comune parere dei giureconsulti, i quali statuiscono non esser regolarmente reo di delitto colui che, potendolo, non lo impedì. Posto il nostro principio, e il mite parere dei giuristi e le sanzioni delle leggi vengono a conciliarsi; mentre queste suppongono una precedente obbligazione, quelli in vece qualche volta il contrario. È d'uopo pur dire che sebbene si supponga un precedente obbligo in colui che non impedì il delitto, pure è ingiusto il tenere in egual condizione e chi non impedì il delitto e chi il permise; mentre delle già poste cose nel primo l' intenzione è indiretta, nell'altro diretta, e quindi la volontà di maggiore efficacia. Non essendo pari l'imputazione, è dunque ingiusto l'involgere entrambi nella stessa pena. Dico pari: giacchè può accadere qualche volta che il non porre impedimento a un delitto si paragoni al commetterlo, per la facilità d' impedirlo e per la quantità dell'obbligazione per cui alcuno era tenuto a vietarlo. Tutto ciò però devesi a norma delle circostanze giudicare. Io sono perciò d'avviso doversi inoltre volgere in animo niuna delle allegate leggi allontanarsi dalla giustizia naturale ed essere secondo la politica conformate, e quindi a niun patto potere combinare con la prelodata sentenza de' giureconsulti, la quale con la sola naturale equità va d'accordo. Vedi intorno all'imputazione delle azioni altrui e in ispecie dei

l'imputazione delle altrui azioni pel concorso indiretto degli uomini, di quello che il volgo si crede: imperocchè doppiamente il più delle volte peccano i tristi, perchè ledono le naturali leggi e perchè con l'esempio allettano gli altri al delitto, e ciò con maggiore forza quanto nel delinquente sia maggiore riputazione. Per la qual cosa quelli che alle famiglie presiedono, ed i principi in ispecie, non solo debbono dai vizi rifuggire, ma far sì che non ne cada ombra di dubbio, facile di troppo essendo che gli altri tutti all'esempio loro non si conformino. Nulla v'ha che di più certo apporti corruzione nella società quanto i premj alla malvagità ed al vizio concessi e rapiti alla virtù, a cui sdegnano gli uomini più a lungo di consacrarsi allorchè del tutto la veggono squallida ed abbandonata.

delitti, i *prolegomeni* di Ant. Mattei al lib. *De crimin.*, ove quell'uomo, nel rimanente e per ingegno e per eloquenza insigne, trascurò di ridurre a suoi principj ciò di cui tratta. Vedi i succennati prolegomeni § 15. *Add.* Grot. *l. c. lib. II*, *cap.* 17, § 6 *et seq.* Puffend. *lib. I*, *cap.* 5, § 14.

CAPO IV.

DELLA COLPA E DEL DOLO.

§ 1. *Definizione della colpa in genere.*

Dicesi *colpa* in genere ciò che manca alla rettitudine d' un' azione perfetta.

§ 2. *Definizione della colpa in ispecie.*

Se la mancanza della rettitudine cade per un vizio della mente, dicesi *colpa in ispecie*, se della volontà, *dolo*(1): ambo però e possono e debbonsi imputare dietro le regole da noi già poste. Si accusa il primo vizio allorquando è vincibile, l'altro sempre, mentre l'errore della volontà esser non può mai invincibile.

---

(1) Presso i romani giureconsulti hanno più augusto significato sì la colpa che il dolo: ma nel diritto naturale deggionsi le parole definire in tutta la loro estensione. La nostra definizione, avvegnachè breve, della colpa e del dolo, contiene quasi tutte quelle che nei codici romani vengono osservate, sebbene è mestieri confessare que' giureconsulti aver sempre confusamente ed alla avviluppata intorno alla colpa ed al dolo ragionato; il che a suo luogo vedremo. Ved. Thomas *De usu practico doctrinæ difficillimæ jur. roman. De praest culp. in contract.* Henric. Coccejo *Exercitat. curiosar. tractat. IV de dol. culp. et negligent. praest.*

Sebbene, secondo la nostra definizione del *dolo*, ogni azione contro la legge a studio fatta sia *dolosa*, pure dicesi *dolosa specialmente* quella in cui alla volontà va la simulazione congiunta, per un illecito fine (1). Gli antichi perciò non a torto *dolo, malo* e *buono* (2) dissero se alcuno finge quel par-

---

(1) Concorda la definizione di Servio giureconsulto *in l.* 1, § 2, *ff. de Dolo malo*, e di Pedio *in l.* 7, § 9, *ff. de pactis*. Essa però fu rifiutata da Ulpiano: e Labeone fu di parere che a commettere il dolo non fosse necessaria la simulazione della volontà. A me pare più vera però la definizione di Servio, mentre gli argomenti di Labeone facilmente cadono 1.° perchè si può così operare che senza simulazione si inganni alcuno; 2.° perchè senza dolo malo si può qualche cosa fare e qualch' altra simulare. Quindi mi pare che se alcuno opera così che senza simulazione venga un altro ingannato, commette un' azione ingiusta ma non dolosa; se in vece simula per un lecito fine, abbiamo un dolo buono che non appartiene alla quistione. Ecco la definizione di Servio del dolo malo: *machinationem quamdam alterius decipiendi causa cum aliud simulatur et aliud agitur:* con cui perfettamente vanno d'accordo le parole di Cicerone, *De Offic. lib. III, cap.* 14. = *Nondum enim Aquilius protulerat de dolo malo formulas, in quibus ipsis cum ex eo quæreretur quid esset dolus malus: respondebat cum esset aliud simulatum, aliud actum* = E al cap. 15. = *Dolus autem malus simulatione, ut ait Aquilius, continetur.*

(2) *L.* 1, § 3, *ff. De dol. mal.* = *Non fuit autem contentus praetor dolum dicere, sed adjecit malum, quoniam veteres dolum etiam bonum dixerunt, et pro sollertia hoc nomen accipiebant* =

tito onde al possesso di qualche bene pervenire.

§ 3. *Dolo personale e reale.*

Se ritiensi questa definizione dell'azione fraudolenta, è del tutto soverchia la divisione del dolo *ex proposito* ed *ex re* ossia dolo personale e reale (1). Forse questi furono necessari nel romano diritto, nel quale, per richiamarsi presso i giudici, innumerevoli e solenni forme erano prescritte: nel naturale però ogni dolo è personale. Aggiungi a tutto ciò gli esempi del dolo *ex re* che i giureconsulti riportano in niun modo sembrare che al dolo appartengano, non riponendosi di sovente niuna mancanza nella volontà di chi opera.

Ved. Noodt. *De forma emendandi dol. mal. c.* 1 *et* 2. Barbeyr. *ad Puffend. lib. III, cap.* 6, § 8. Wolff. *Phil. Prat. univers. p.* 1, *cap.* 6, § 714. Vi sono moltissimi esempi presso gli antichi del dolo buono ampiamente lodati i quali non è qui necessario riferire. Non cerchiamo però se qualche volta sia permesso simulare la volontà: di ciò altrove tratteremo.

(1) Ved. *l.* 36, *ff. De verb. obligat. l.* 79, *ff. De regul. jur.*

§ 4. *Della colpa in ispecie.*

Dovendo di poi intorno alla colpa cader discorso, intendiamo sempre quella che aplasi in ispecie, cioè un errore dell' intelletto vincibile o imputabile.

§ 5. *Del giudizio ed intenzione colposa dell' agente.*

Chi opera colposamente, arreca o niuno o un falso giudizio intorno all' azione cui devesi por mano, e quindi nè direttamente nè indirettamente vuole che l'azione sortisca effetto. Se l'agente mise qualche speranza almeno probabile intorno a un futuro avvenimento, la mancanza di rettitudine non alla mente deesi attribuire, ma alla volontà; ed allora l'azione non è colposa, ma dolosa.

Non avendo i romani giureconsulti a ciò l'animo rivolto, la prima mancanza rettamente dalla seconda non distinguendo, intorno alla colpa tennero confusi insegnamenti; e quelle cose che intorno alla colpa *lata* essi insegnano sono piuttosto tutte da riferirsi al dolo, siccome quello che contiene implicitamente una mancanza della volontà. Essi infatti la dicono prossima al

dolo (1), sebbene talvolta la distinguano apertamente dal dolo (2) e talora col dolo stesso la mandino confusa (3).

Io credo che ciò sia avvenuto perchè bene non tennero conto de' gradi della negligenza, la quale è cagione della colpa lata: che se fossero dalla minima diligenza alla massima negligenza per un certo progredimento ascesi, sarebbe loro agevolmente riuscito di ritrovare la cagione della negligenza nella volontà dell'agente e quindi la colpa in un solo e pretto dolo cambiarsi.

---

(1) *Leg.* 1, § 2, *ff. Si quis testamento liber, etc. l.* 4 *in fin. ff. De magistrat. conveniend. l.* 47, § 5, *ff. De legat. et fid.* 1. *l.* 8, § 3, *ff. De precario l.* 11, *ff. De incendio, ruin. l.* 29, *ff. Mandati.*

(2) *L.* 8, § 3. *De precario l.* 22, § 3, *ff. ad senatus consultum trebellian. l.* 7, *ff. ad leg. Cornel. De sicariis l.* 20. *Cod. de Negot. gest. l.* 7. *Cod. arbitr. tutel. l.* 2. *Cod. eod.*

(3) *Lib. I*, § 1, *ff. Si mensor falsum mod. l.* 32, *ff. Depositi*, Le cui parole sono meritevoli di qui riportarsi = *Quod Nerva diceret* latiorem culpam dolum *esse Proculo displicebat: mihi verissimum videtur. Nam etsi quis non ad eum modum quem hominum natura desiderat, diligens est, nisi tamen ad suum modum curam in deposito praestet, fraude non caret: nec enim, salva fide, minorem iis quam suis rebus diligentiam praestabit.* = Lo stesso si ha in *l.* 1, § 5, *ff De obligat. et action. l.* 226, *ff. De verb. oblig. l.* 5, § 15. *ff. Ut in possess. legat.* Da qui ne nacque che tante sono le definizioni della colpa, quanti i giureconsulti.

Accadono però delle azioni, le quali ad un tempo e colpose e dolose esser possono (1).

E qui vuolsi pure osservare che presso noi ha più vasti confini la colpa che presso i giureconsulti; conciossiachè quelle nostre azioni le quali nè danno nè ingiuria apportano, a diritto colpose appelliamo, se a cagione della nostra mente venne a mancare la retta giustizia.

§ 6. *Principio generale intorno all' imputazione della colpa.*

La colpa abbiam detto aggirarsi sopra una mancanza vincibile dell' intelletto: vincibile, perchè se alcuno usa rettamente della forza della sua mente, la può facilmente iscansare.

Abbenchè le facoltà della mente sieno in tutti le stesse, non è però tale il loro esercizio ed uso. Chiunque ama tener parola intorno all' imputazione della colpa è d'uopo misuri le forze dell'ingegno e dell' intelletto di ogni uomo.

---

(1) Vedi il loro esempio nel *lib. VII, ff. De dolo malo*. Cristiano Wolfio, che innestò tanti nuovi ed inauditi nomi nella filosofia, chiama quella colpa che è al dolo congiunta *colpa media*: *loc. cit.* La sua definizione però non è nè esatta nè generale.

Colui adunque che, potendolo, non volle esercitare nè accrescere le forze dell'intelletto, o colui che trascurò di fare pieno uso delle forze già acquistate, quegli è degno che gli si apponga la colpa alla foggia della negligenza (1).

L'errore vincibile pertanto si deduce dal non aver fatto uso delle facoltà della mente; l'invincibile attribuir si deve a chi non ha potuto acquistare l'uso della facoltà.

§ 7. *Dell'attenzione e negligenza dell'animo.*

Chi voglia del tutto operare rettamente, deve, per quanto gli è permesso, perfezionare la forza d'intendere e con diligenza e acume bilanciare le azioni a cui vuole appigliarsi ed il loro effetto, in una parola eccitare la riflessione onde qualche cosa non faccia senza ragione o a caso e senza porvi considerazione; nel che è in ispecie l'attenzione dell'animo riposta; ed ove una circostanza benchè minima si tralasci, qualche cosa per avventura manca alla perfetta rettitudine.

---

(1) Quindi l'errore da un altro commesso e il riso o la compassione o l'ira, l'indignazione move secondo la qualità e lo stato di chi erra.

Questa omissione merita accusa, o cagioni effetto o sia del tutto inefficace (1).

Da quest' abitudine dell' animo di non ponderare come può aver termine un'azione emerge la negligenza, vizio non dello spirito ma della volontà, per cui alcuno omette qualche cosa che riguarda il fine cui l'agente deve mirare.

§ 8. *Principj generali intorno alla quantità della negligenza.*

Ma siccome sono diversi i mezzi onde conseguire il fine di qualche disegno e diverse le forze dell' ingegno e dello spirito, non è permesso giudicare della quantità della negligenza se non se per principj generali, onde non la verità stessa, ma almeno si discernano quelle cose che sono ad essa vicine.

La quantità della negligenza adunque si computa dalla quantità dell'omissione.

Diligenza *in sommo grado assoluta* dicesi quella nella quale l'agente il più picciol mezzo non trascura onde giungere al fine che si è proposto.

Chiamasi poi *somma relativamente* quando

(1) Su questo principio si appoggiano molte decisioni dei giureconsulti nel titolo dei digesti *ad leg. Aquil. De his. qui effud. De damno infecto*, etc., che puoi consultare.

alcuno pone tutti in opera i mezzi che gli furon concessi a norma delle sue facoltà. Da qui devesi misurare la negligenza somma assolutamente e relativamente.

Innumerabili esser quindi denno i gradi che la somma diligenza dalla somma negligenza dividono, i quali è arduo assai dividere in separate azioni. Bisogna prima della divisione sciogliere due problemi per sè difficilissimi: primo, che sia la somma diligenza in qual si voglia cosa; secondo, quale fu la quantità e l'uso della facoltà degli agenti intorno alla cui negligenza si fa ricerca.

Per la qual cosa non sono da tenersi in dispregio que' giureconsulti i quali, onde la teoria alla pratica applicare, tra gli infiniti gradi della diligenza tre soli ne scelsero, onde con tal mezzo misurare la quantità della colpa (1). La qual cosa è in vero

(1) Cioè *minima, media, massima*. *Minima* dissero quella che tutti gli uomini sogliono usare nelle sue cose; e tal omissione è di *colpa lata* *l.* 213. § 1, *ff. de verb signif. Argum leg.* 9 § 2, *ff. de jur. et fact ignorant*. *Media* quella che gli uomini generalmente attenti e diligenti padri di famiglia adoprano nelle loro cose; la cui omissione è di *colpa lieve*. *l.* 31, *ff. ad leg. Aquil.* = *culpam autem esse quod cum a diligente provideri poterit non esset provisum* = le leggi romane parlano sovente di questa specie di colpa con la sola parola *colpa* presa semplicemente ed assolutamente, e la si oppone il dolo. *Massima* finalmente quella

certissima nel fòro; ma presso noi che sogliamo librare l'intrinseca moralità delle umane azioni e le lore più minute circostanze è di nessun uso.

I mancamenti dell'attenzione che dicesi negligenza in genere ottengono diversi nomi quante sono diverse le foggie delle azioni, alle quali trascurano gli uomini nell'operare di portar considerazione. Se si imprende a far un'azione prima che intorno alla di lei giustizia e malvagità siasi giudicato il vizio dell'attenzione vien detto *precipitante;* se non si pose mente al fine dell'azione e che facile ne era il prevederlo *inconsiderante,* quella che accresce l'effetto mentre era facile il prevederlo si ha per *stolidità*, ma diminuendosi a misura della difficoltà del prevedere, dicesi *imprevidenza*.

Se alcuno operi rettamente, ma non all'uopo è *imprudente*. L'imprudenza adunque per la parte pratica, o all'etica, o alla politica appartiene.

---

che un diligentissimo ed oltre modo vigilante padre di famiglia mette in pratica nelle proprie cose; e la mancanza di questa dà origine alla *colpa lievissima. Argum.* § 1. *Instit. tit. de obligat. quæ ex contr. et* § 2 *quib. mod. re contr. obl. l.* 1, § 4, *ff. de obl. et action. etc.*

§ 9. *Che cosa sia meritare e demeritare.*

L'attuale imputazione, della quale insino ad ora si tenne parola, è il fondamento del merito: intorno al quale disputando i nostri filosofi e intelligenti del diritto mettono in mostra, con sottigliezze fuor d'uopo, oscure e false sentenze (1). Noi, poco scostandoci dal comune significato, chiamiamo *merito* il diritto di cui ciascuno è fornito di esigere dagli altri ciò a cui sono tenuti, avuto riguardo alle morali modificazioni le quali esso acquistò. Se le modificazioni sono moralmente buone, il diritto è nella persona meritevole verso gli altri; se è cattivo, il diritto è negli altri verso la persona meritevole; *demeritare* dicesi di chi perde il diritto acquistato.

---

(1) Ved. Puffend. *lib. I, cap.* 9, § 5. Burlam. *Princip. du droit naturel. p. II, cap.* 9, § 7; dei quali l'uno porge una definizione del merito affatto falsa, l'altro inesatta. Ved. De Felici *Princip. du droit de la nat. et des gens*, il quale, emendando la definizione di Burlamaqui, copia le parole di Puffendorfio.

CAPO V.

PRINCIPJ GENERALI DEL DIRITTO NATURALE.

§ 1. *Delle prime leggi naturali.*

Abbiamo già detto tutte le leggi doversi dalla stessa natura dell'uomo dedurre. Chiunque anche con negligenza disamini con qual modo gli uomini sieno dalla natura conformati, di presente è facile scorga in essi certi naturali sensi o, se ami meglio, ingeniti desiderj, inclinazioni, propensioni, affetto, istinto, o se avvi altra parola che più pienamente ciò indichi, i quali sono dalla natura per tal modo costituiti che a buon diritto si appellano appetiti e avversioni originarie; mentre esse precedono tutti i raziocinj dell'intelletto quantunque debbansi temperare co' giudizi della mente stessa. E difatti d'onde trarre le leggi naturali, se una previa ed interna forza non ne avvisasse questo o quello essere dalla natura comandato.

Pertanto e dall'intimo senso e dall'umana sperienza consta esser in noi dalla natura posti principalmente due desiderj originali, ai quali a proposito tutti gli altri si riferiscono: mercè il primo siamo tirati a procacciarsi la propria felicità e pel secondo

trasportati ad aver amore a tutto l'uman genere.

Ma la felicità non è che un vocabolo astratto la cui percezione non è nè ovvia nè facile, come quella che non ha forma espressa nelle esterne cose della natura, ma all'intimo senso di ciascheduno è legata. Trascorriamo adunque che cosa intesero gli uomini col nome di felicità.

Felici diconsi astrattamente coloro che di una non interrotta serie di piacere gioiscono. Il *piacere* poi è un'interna modificazione dell'animo che ognuno la sente, niuno la può definire, siccome quella che all'intelligenza non appartiene e a semplici sensazioni si pareggia. Ciò che partorisce piacere gli uomini appellarono *bene*; ciò che invece molestia e dolore, *male*. Come la *volontà*, così il *dolore* non abbisogna di definizione.

Molti piaceri ha il creatore agli uomini destinato de' quali è varia la durata e la quantità. Tutti non ponno però in un sol tempo esistere. Dato è quindi all'uomo il farne elezione, affinchè scelga a diletto quelli che sembrano più acconci a rendere compiti que' desiderj ingeniti che abbiamo mentovati.

Da' principj della morale pratica, dal pratico paragone de' piaceri e de' dolori

e dall'intimo senso a ciascuno manifesto, supponiamo massimo essere tra tutti i piaceri o per la durata e per l'intensione e per la dignità del suo oggetto e per la costanza quello che spontaneamente nasce dalla perpetua abitudine dell'animo a dar soddisfacimento a que' due desiderj originali di cui fu per noi parlato ed all'attuale sazietà insieme congiunta in un solo egual tempo: chè noi siamo mossi e rapiti da un'egual forza e da un certo intimo senso, che non a torto da alcuni *morale* vien detto (1), a procurare la nostra e l'altrui felicità, e nel dar soddisfazione a questo desiderio siamo da impareggiabile diletto governati. E appare per continua esperienza comprovato dall'opinione di tutti gli uomini la natura non compiacersi di vantaggi so-

(1) Ved. Shaftesbury *Characterist. vol. II An inquiry concern. virt and. merit.* Franc. Hutcheson *An inquiry into the origin of our ideas of beaut and virt. A system of moral philosoph. lib. I.* Hume *Essays and treatises an inquir. concern. princip. of moral. sect.* 2, *tom.* 2, *pag.* 239. È accaduto perciò che alcuni posero per fondamento delle leggi naturali la mutua benevolenza. Ved. Cumberland *De leg.* 6. *nat. cap.* 1, § 4, dalla cui sentenza non molto si discosta Puffendorfio, il cui parere vedi nel lib II, cap. 3, § 15. Merita di esser letto Cicerone *De off lib. I, cap.* 4, ed altrove sia nel cit. lib., sia nelle *tusculan. quaest., de finib., de leg., de natur. deor.,* ove si tratta con isquisita eleganza di questo desiderio dell'altrui felicità.

lamente propri, e quindi o reputarsi da nulla od aversi in dispregio il piacere che o arreca danno alla comune felicità o si conosce poco atto a promoverla.

Le quali cose così stando, manifesto appare due essere le leggi prime, innate e immutabili della natura, le quali non già per elezione nè per insegnamento o tradizione ci furono trasmesse, ma, per esprimermi con l'Oratore filosofo, dalla natura inspirate; in essa le abbiamo attinte e in un col latte succhiate e di esse non per educazione ma per nascita, non per istruzione ma per natura noi siamo pieni: e queste sono 1.° che ciascheduno procuri la propria felicità senza ledere quella d'altri: 2.° che promova la felicità dell'uman genere senza ledere sè stesso nello spirito e nella persona.

Se la ragione modera e governa queste due naturali forze ed innati movimenti, unisce con siffatto vincolo tutto ciò che di più bello ed eccellente esiste e move per tal modo l'universal società degli uomini che niuno separatamente considerato esser può felice se non operi secondo la norma della generale amorevolezza e quindi non procuri la generale felicità; nella quale maggiormente risplende il magistero del sapientissimo facitore della natura (1).

---

(1) Bisogna avvertire che alcuni con sottili argo-

Di qui scaturiscono, come da copiosissimo fonte, tutti i servigi della vita, e di qui ha

---

menti sonosi sforzati di mostrare tutto ciò che con magnificenza fu scritto dagli antichi intorno alla virtù, alla benevolenza di alcuni verso gli altri, alla carità ed alla commiserazione, essere più presto declamazioni dei retori che sentenze de' filosofi provenienti dalla retta ragione. Essi sostengono uno essere il principio delle umane azioni, l'amore di sè stesso, il quale prende varie forme, quasi noi stessi illude e finge le virtù, le quali se vogliansi dividere con diligente analisi e spogliare delle apparenti specie, null'altro essere si scoprirà che l'amore di sè stesso coperto di speciosi nomi. Quindi van dicendo non esservi niuna naturale ed originale benevolenza fra gli uomini, niuna misericordia, niun amore le quali tutte si possono risolvere in una pura e schietta *filanzia* ossia amor di sè stesso. Primamente i Cirenaici, quindi Epicuro ed i di lui seguaci con questa assurda dottrina, contraria a l'intimo senso di ciascuno, diedero fiero crollo alla filosofia. Hobbes ravvivò questa dottrina nel suo Leviatan, cui seguirono molti moderni filosofi, fra i quali Elvezio, uomo di grandissimo ingegno e impareggiabile eloquenza, ne' suoi libri *L'esprit* e *l'Homme*. Dobbiamo però rammaricarci che uomini morigerati e di acre ingegno abbiano abbracciata questa opinione intorno all'origine de' costumi degli uomini e delle umane azioni. Questa ogni virtù pervertirebbe e la repubblica metterebbe in iscompiglio, se la voce della natura con interno e forte clamore non significasse agli uomini la sua volontà e non soffogasse e riducesse a nulla il vano bisbiglio de' filosofi.

Del resto siffatta questione è per sè stessa più curiosa che utile. Imperciocchè poco importa per qual cagione si porti benevolenza a tutti gli uomini,

legge la misura e la lance della virtù, dei vizi, del giusto e dell'ingiusto. E quindi la

se sia per seguire i propri impulsi o per liberarsi da una interna molestia o per ispeme di trarne utilità o in fine per un ingenito impulso della natura, purchè ne venga manifesto qualche causa spingerne a portare agli uomini amore. In ambe le ipotesi la benevolenza e la commiserazione verso gli altri è naturale ed ingenita. Se gli uomini a procurare la propria felicità soltanto si sentono rapiti ed all' amor di sè stessi e confessano insieme non potere sentirsi felici ove non apportino soccorso all' altrui indigenza e con la mano benefica il misero non sollevino e dieno movimento all' altrui felicità, questo loro amore verso gli altri racchiude in sè amore e beneficenza; giacchè così sembrano dalla natura conformati che la propria felicità debba essere con fortissimo ed indissolubile vincolo con l'altrui congiunta. Dunque soccorrano eglino i miseri o per allontanare quel dolore da cui alla vista dell'altrui indigenza furono presi, o per prendere quel piacere che la natura congiunse con la beneficenza, o per procurare la propria felicità, ella è sempre la stessa cosa. Che se gli avversari non consentano di far giuoco di parole, sarà di mestieri confessino dalla stessa natura essere negli uomini la mutua benevolenza ingenerata e doversi questa enumerare fra gli ingeniti loro desiderj. Vedi i miei comenti all' Elvezio che io posi nel giornale di Pisa l'anno 1773 (*).

(*) Non riuscirà discaro agli amatori della filosofia ch' io quivi adduca il citato passo del Lampredi. Esaminando adunque egli accuratamente l' opera *sull'uomo* di Elvezio, e giunto ove esso rimprovera al filosofo ginevrino perchè credesse che sulle qualità e sul carattere degli uomini influisca tanto la naturale organizzazione, quanto l'educazione presa

virtù appo tutti venne sempre appellata abitudine di operare tutto ciò che produca la

---

nel suo più esteso significato, ora all'una ora all'altra attribuendo i vizj e le virtù degli uomini; mostrato come conchiuda Elvezio che tutte le virtù e i vizj nostri sono mere acquisizioni che non possono essere cagionate dal naturale temperamento e, se i vizi umani sono opera nostra, lo debbono essere anche le virtù; e osservato come questa conclusione distrugga i principj morali dagli stoici insegnati, soggiunge: « il nostro autore col suo solito « tuono di decisione e sicurezza parla di quel sistema " (quello degli stoici), come d'un semplicissimo « delirio, non riflettendo che se quel sistema non « è vero, merita almeno di esserlo per la sua ec« cellenza e per l'indurre che fa ne' suoi seguaci « un certo entusiasmo di virtù, senza il quale non « vi fu mai nè gran re nè grand' uomo di stato nè « gran cittadino. Ma l'autore che nel suo libro del« l'*Esprit* aveva avvilito la natura umana sino a ren« derla inferiore alle bestie, insegnando che tutte « le azioni virtuose e sino quei sentimenti che gli uo« mini di buon senso, senza letteratura e senza filo« sofia, chiamano naturali, erano figli del privato e " personale interesse, non potea gustare una morale « che insegna che l'uomo è benefico e generoso di sua " natura e che un' inclinazione disinteressata a mal " fare è mostruosa. Gli argomenti però che ei porta " per distruggere questa morale sono assai triviali " e comuni, riducendosi al volgare e cento volte " ripetuto argomento che la compassione che noi " chiamiamo naturale per altri rigorosamente par" lando è amore e interesse per noi. Pure ed egli " e tutti gli altri che adoprano con tanto fasto " questo argomento dovrebber riflettere che, se l'a" mor proprio è un sentimento naturale, se alla " vista dell'altrui miseria questo amor proprio si

propria felicità la quale non solamente con l'altrui possa compatirsi, ma sia eziandio un necessario mezzo a procacciare la felicità del genere umano. La qual modificazione dell'animo e le azioni da essa originate onore, laude e commendazione, sebbene malgrado nostro, ne procacciano. Le azioni contrarie in vece, le quali costituiscono il vizio, ne attirano contro l'odio, l'infamia e la maledizione.

Da tutto ciò è facile argomentare nella

" sveglia, nostro malgrado, e si sente un inquieto
" desio di trar da questo stato un nostro simile,
" noi siamo dunque fatti dalla natura per esser be-
" nefici; giacchè per un sentimento che essi con-
" fessano naturale non possiamo soffrire lo spetta-
" colo dell'altrui pena e siamo forzati anche no-
" stro malgrado a porger benignamente la mano a
" chi ha bisogno del nostro soccorso. O bisogna
" adunque confessare che questo amor proprio non
" è un sentimento naturale o, confessandolo, biso-
" gna confessare ancora che la compassione e be-
" neficenza sono egualmente naturali in noi; giac-
" chè queste sono immediatamente suscitate in noi
" dall'amor proprio subito che si presentano og-
" getti capaci di risvegliarlo. Così i sofistici difen-
" sori dell'amor proprio fanno in somma una qui-
" stione di parole e non si avvedono che il poter
" con sottilissimi ragionamenti ridurre tutti gli atti
" benefici ad amor proprio, non distrugge questa
" naturale beneficenza degli uomini e questo vivo
" desío che tutti sentono di giovare al genere umano
" anche col sacrifizio del proprio piacere, in che
" consiste alla fine la vera virtù. " *Trad.*

virtù solamente essere posto il sommo bene, intorno a cui presso gli antichi filosofi tante controversie si ebbero. Conciossiachè, per le cose già dette, coloro i quali tengono dietro alla virtù, la quale già fu per noi definita, sentono tutti quei diletti eminenti e grandi e per durata e per intensione pregevolissimi in cui, ove non sieno interrotti, abbiam detto consistere la vera felicità. Essa però devesi così tenere che possa stare con la umana natura; poichè l'uomo non può andar lieto d'una non interrotta serie di piaceri insino a che è sottoposto all'azione de' sensi e dell'organizzazione, alla forza degli elementi ed alla corrispondenza degli altri uomini. Felice colui si reputa cui premono minori mali e gioisce poi de' maggiori piaceri, cosicchè messa a parte la somma dei mali e quella de' beni, questa qualche poco sopravanza la prima.

Del resto, oltre que' due originali desiderj dell'uomo, ai quali però, come avvisammo a proposito, tutti si ponno ridurre, vi sono ancora altre spinte naturali da cui si estraggono le leggi naturali; delle quali però ove talvolta l'argomento il richiegga solamente faremo cenno, non abbisognando d'essere dimostrate, poichè hanno radice nell'intimo senso di ogni uomo.

§ 2. Dell'origine dell'obbligo naturale.

Quella forza o quello stimolo ingenito dalla natura pel quale gli uomini alla propria ed all'altrui felicità rapiti si sentono, non a torto è detto *obbligazione*; perchè questa pone quasi freno e stringe l'umana libertà e, quasi fatta forza alla volontà, di continuo ad operare il bene la inclina. Da qui ebbe principio la prima ed originale idea fra gli uomini dell'obbligazione, la quale di leggieri ne viene osservato potersi concepire, senza cercare niuna ipotesi d'un essere superiore. E chi mai, se l'interna coscienza consulti e non già i sofismi de' filosofi, sarà tardo ad operare, onde procacciarsi qualche bene promessogli?

Gli uomini poi talora fanno mal uso della parola *obbligo*, onde significare sè far di mal animo ciò che di buon grado tralascerebbero. Ma se accuratamente pongasi alla bisogna attenzione, ciò che essi in altre circostanze porrebbero in non cale, in quelle nelle quali allora si trovano esser buono si scorgerebbe.

Per lo chè non senza cagione da molti giureconsulti l'obbligo vien detto *connessione del motivo con l'azione*, quasi asserissero che nello stesso tratto in cui alla mente

corre qualche idea, la volontà si movesse onde metterla ad effetto.

Per questa anche addiviene correr eguale l'obbligazione, comunque la qualità del bene proposto esser possa o maggiore o minore.

È buono per sè o astrattamente tutto ciò che gli uomini, dalla stessa natura sospinti, appetiscono. La malvagità e la turpitudine si pascono nell'eccesso e nella mancanza d'ogni cosa. Pertanto se la inclinazione degli uomini verso il bene preso in generale si porta verso un qualche bene particolare, la ragione li deve condurre e metter loro freno: poichè l'officio di lei quello si è di far diligente ricerca se il bene proposto od apparente ne conduca anzi che no a procurare la nostra e l'altrui *felicità*. Nella naturale obbligazione adunque, la quale noi abbiamo già divisata, è manifesto aver il maggior loco la ragione o la intelligenza, la quale quasi nel pigliar consiglio governa e i sensi troppo avvivati macera e regge e a quel fine li dirige cui la provida natura ed il sapientissimo facitore di essa mirarono.

Or bene l'obbligo naturale a buon diritto distinguesi dai *patemi* d'animo, dall'istinto, dalla lunga ed invecchiata abitudine di oprare e dai disordinati movimenti dell'immaginazione, i quali *fanatismo* per lo comune si

appellano; mentre per questo la mente fuor di sè vien tratta e da una cieca forza strascinata ad agire senza la scorta della ragione.

Per tanto manifestamente appare la naturale obbligazione astringere gli uomini a por mano a ciò che porge all' intelletto la sicurezza che si procacciano un bene acconcio alla loro natura, ed i precetti della retta ragione raffermare la naturale obbligazione degli uomini; a tal che vi hanno leggi naturali di pieno vigore e di irresistibile impero, senza che sia necessario addurre in mezzo qualche autorità che avesse imposto di osservarle (1). Perchè ne pare non bene aver coloro opinato i quali pretendono di persuadere l' idea dell'*obbligazione* doversi solo dedurre da una volontà e da un superiore impero, attesochè concedono essere il *bene* in generale che muove la volontà, ma negano però che gli insegnamenti della ragione o sia i particolari beni della ragione comprovati, possano dare spinta od astringere la volontà. Il che del tutto è fuor di proposito; imperciocchè, ove si parli

---

(1) Ved. Grot. *l. c. Prolegomeni*, § 51, *not.* 2, che a torto vien censurato da Puffend. *l. c. lib. II*, *cap.* 3. Ved. Bayle *Pensées sur la comete*, *p.* 554. 3 *edit.* e Bacone *Sermon. Fidel. cap.* 17

della naturale obbligazione, *obbligare* sona lo stesso che movere, piegare, costringere.

Ma essi soggiungono: conosciuto il bene, la volontà nostra può sospendere l'azione e dall'opposta parte rivolgersi. E sia: e che per ciò? forse non obbligheranno gli insegnamenti della ragione? Egli fanno certo mal senno coloro che mettono pensiero l'obbligazione naturale aver in sè una fisica necessità di agire, quando altro per sè stessa non è che una spinta naturale a far qualche cosa. Del resto non può quest'obbiezione valere anche contro l'obbligazione, la quale da un superiore decreto e comando trae nascimento?

Ma è tanto lungi che la sola superior volontà possa movere la volontà degli altri, che, se non è conforme all'umana natura e se non comprendiamo essa, quasi scorta, trasportarci a far acquisto di qualche bene, non è da tanto da eccitare quella interna obbligazione la quale costante e tranquilla all'altrui volere presti obbedienza. Con diligenza è quindi mestieri si distingua l'interna forza dall'interna obbligazione.

Ma che che ne sia, tutto ciò a cui l'uomo dall'obbligo naturale è trasportato, gli viene imposto da superiore forza o da Dio istesso, dalle mani del quale sortì la stessa natura. Se fosse diversamente, ne verrebbe che esso

così ne avesse composti che la volontà fosse da una certa invincibile forza tirata al bene ossia alla nostra ed all'altrui felicità, e volesse che secondo la sua natura venisse adescata ad operare. A ciò si aggiunge che se niuna regola fosse prescritta alle umane azioni, sarebbe in balìa di ciascuno a caso e senza consiglio far ogni cosa a suo senno nè sarebbero d'alcun uso le facoltà d'intendere, di deliberare e di volere, delle quali andiamo forniti; ed è affatto fuor di ragione che siffatte facoltà ne fossero compartite perchè non dovessero servire a nulla. E chi fia mai pensi che il creatore sapientissimo il quale questo mondo visibile e fisico con ammirabile artificio, numero, peso e misura architettò, costituisse poi la morale senza ordine e senza leggi? Ecco adunque in qual modo l'umana natura è interprete della divina volontà; questa poi porta a perfezione l'obbligazione naturale ed interna. Per il che nulla del tutto manca affinchè gli insegnamenti della retta ragione abbiano forza di legge e producano un' interna e perfetta obbligazione: concïossiachè sebbene essi ciò possano da sè procurare, pure è forza si aggiunga una grandissima spinta perchè l'uomo agisca, s'egli sente esser fermo precetto d'Iddio stesso, il quale ha caro ed applaude

a chi ubbidisce e chi è restio ha in ira e maledice.

§ 3. *Se le leggi naturali sieno munite d'una sanzione penale.*

Ma sebbene le leggi della natura sieno di tal fatta che al *bene* ossia alla felicità ne conducano, e questa sia la sola che l'uomo adduce ad operare, e quindi, come avvisammo, abbiano in sè la forza d'obbligere, tuttavia gravissime pene si aggiungono, dalla natura sancite, ai violatori delle leggi. Questi sono i mali interni ed esterni coi quali essa rimove gli uomini dal violare le sue leggi e, quasi armata di doppia spada, sia col dolore sia col piacere rafforza ed avviva la obbligazione stessa.

Ma oppongono alcuni che non sempre all'uopo e necessariamente vengono colpiti i violatori delle leggi naturali da esterni mali; gli interni poi più all'educazione che alla violazione delle leggi voglionsi riferire, mentre molti individui e intere nazioni ai naturali insegnamenti vanno contro con animo placido e tranquillo: dunque alla malvagità non è niuna pena naturale.

Che che però gli avversari vadano dicendo, le violazioni delle leggi naturali o sia i vizi è necessario partoriscano esterni

mali al corpo, non riguardata anche la ragione di tutti coloro che hanno in uso di odiare, far poco conto e disprezzare gli altri uomini. Non essendo le leggi delle quali parliamo altro che regole dall'uomo per opera della ragione dalla natura dedotte, o debbono costoro confessare la ragione o sia l'intelletto, per cura del quale quelle regole si hanno, non essere retto per sua indole e quindi non addurre alla scoperta del vero, il che però con istanza che si concedesse abbiam chiesto; oppure è forza sostengano una cosa poter essere e non essere nello stesso tempo, o almeno non accordino quei due originarii desiderj in noi dalla natura posti, dei quali abbiamo fatta menzione, o la felicità essere in tutt'altro posta che nel conseguir quelle cose di cui la natura ha desiderio; sentenze amendue condannate dall'intimo senso di ciascun uomo.

Quegli pertanto che dalle leggi naturali devia non solo venir gli deve meno la felicità, ma eziandio è mestieri precipiti nella miseria. Non è del proposito nostro di qui inserire i precetti della morale pratica: ma tutta fiata è a conoscenza di chicchessia quasi sieno i naturali effetti dell'intemperanza, della lascivia, dell'ebbrezza, in una parola, di tutti i vizi. Per questi il corpo si perverte, svaniscono le ricchezze, scade

imporsi anche oltre la tomba qualche pena ai violatori delle leggi; la qual cosa affatto con la ragione s'accorda, concessa l'esistenza di una divinità e la providenza di questa intorno alle create cose, il che niuno senza sacrilegio oserà di negare.

Nulla di meno è fuor di dubbio l'osservanza alla legge schiudere il più delle volte la strada alla felicità, e la violazione in vece alla miseria e alla infelicità quasi sempre dar movimento. Io dunque non mi studio d'insegnare ad altrui una scienza vôta di vantaggi che scopre i generali principj su cui la felicità degli uomini ha fondamento. In fine io vengo accennando le regole del giusto e dell'onesto dall'umana natura scaturite ed alla retta ragione concordi, senza le quali nè umana società può mantenersi nè le leggi civili aver giustizia; la quale da altro non si può ripetere che dalla stessa natura degli uomini che deve formare il soggetto delle leggi.

§ 4. *Delle obbligazioni e dei diritti dell'uomo in generale.*

Se vi ha qualche obbligazione naturale che le azioni degli uomini corregge, conviene vi sia anche una facoltà dalla natura ad ogni uomo compartita di far uso cioè

della libertà e delle forze, onde soddisfare all' obbligo che gli corre. Siffatta facoltà dicesi *diritto*, perchè soltanto dalle leggi e non dalle forze fisiche si misura.

Non vi sarà dunque niun diritto, se prima non esiste un' antecedente obbligazione da cui quello emani; l'obbligazione sarebbe del tutto vana, se potesse impedire l'esercizio di qualche diritto. La natura per tanto, che impone di adempiere l'obbligazione, ad un tempo pone divieto che nessuno turbi il relativo diritto.

§ 5. *Delle diverse specie dell'obbligazione.*

Le obbligazioni che provengono immediatamente dalla stessa natura dell'uomo diconsi *universali*, *primitive*, *connate*: *particolari* poi sono quelle a cui alcuno è tenuto non solo perchè uomo, ma perchè, a cagion d'esempio, è padre, figlio; *contratte* o *ipotetiche* quelle che hanno la loro origine non già nella natura, ma nelle azioni dell'uomo; *derivative* quelle che dalle primitive provengono: gli stessi nomi hanno i relativi diritti. Le obbligazioni adunque universali e connate e relativi diritti sono immutabili.

§ 6. *Dell'uguaglianza naturale.*

Pari essendo la natura di tutti gli uomini, tali essere debbono le obbligazioni e i diritti di tutti; quindi gli uomini eguali fra di loro, nè alcuno può avere maggiori diritti se non per nostro volere (1).

I diritti connati adunque sono concessi a tutto il genere degli uomini e convengono a chicchessia nel momento istesso che si scorgono appartenere alla specie umana.

Su questo principio hanno base le romane leggi (2) intorno a quelli che sono

---

(1) Aristotile fu il primo che asserì alcuni uomini al comando altrui ed a servire esser nati. Qual più atroce ed assurda opinione? Dunque perchè un uomo sovrasta ad un altro per l'ingegno, per la virtù, per la forza, gli saranno concessi più diritti che da eguali obbligazioni non discendono? Ma deesi aver compatimento in qualche modo allo Stagirita, mentre visse e scrisse in una stagione che fioriva la libertà, in cui nacquero in Grecia uomini grandissimi e in guerra e in pace, de' quali forse non avrà futura età alcuna che tanti in un sol tempo possa adunare. Non meraviglia quindi se a tutti i Greci credette attribuito il comando. Ma qual sarebbe l'opinione del filosofo, se sorgendo dall'avello potesse scorgere in qual miserabile abisso già da molti anni giace la greca fortuna?

(2) Ved *leg.* 7, *ff. De stat. homin. l.* 3, § 2, *ff. de iniuriis l.* 2, § 6, *ff. De excusat. l.* 3, *ff.*, sebbene sembrino a questa le seguenti sentenze con-

ancora nel grembo materno, i quali diconsi a diritto formar parte dell'umana specie nell'istante che danno della loro esistenza qualche indizio. Vana quindi affatto la distinzione del feto animato ed inanimato così in quanto all'effetto civile, come per la misura della pena di colei che con farmachi od altra industria rese vano il parto. Siavi o no l'anima, vi è delitto: chè in ambo i casi e vi è morale infamia e ne tornò danno alla società (1).

---

trariare *de inspic. ventr. l.* 9, § 1, *ff. ad leg. fuet.*; le quali facilmente però si possono conciliare; imperciocchè quegli che è ancora nel fianco materno da' Romani vien preso ora per nato, ora per porzione delle viscere della madre, quindi o a questa o a quella opinione seguono leggi opportune.

(1) Ciò verrà a piena luce quando parleremo delle pene. Pure disputano fra loro i giureconsulti in qual tempo il feto si dica animato e, quasi avessero squarciato il velo con cui la natura ricopre i suoi misteri o si fossero fatti compagni nel deliberare all'ente supremo, statuirono il maschio essere animato dopo quaranta giorni dalla concezione, la femmina dopo ottanta. Ved Gloss. *in L.* 4, *ff. De extraord. criminib.* Vulpin. *ad Farinac. quaest.* 122, *p.* 6, *De homicid.* ed altri che cita Sabellio, *verb. abortus* § 7. Ved. Io. Ern Hebenstreit, *Antrop. forens*, p. 371. Hermann. Frid. Teichemyri. *Instit medicin. legal. cap.* 8, *quaest.* 2, *pag.* 50. Puffendorf. *lib. I, cap.* 1, § 7. Bar. *ibid. not.* 4 e 5. Ved. Anton Mattei. *De crimin. tit.* 5 e principalmente § 3, ove, dietro i principj di Tertulliano e Tuano, egregiamente tratta di chi si sconciò.

Ciò che gli altri a te debbono mercè il diritto di natura, e tu loro il devi; giacchè se ad alcuno fossero particolari diritti, eguali non sarebbero le obbligazioni degli uomini. Da qui ne viene quell' antico adagio: *non fare altrui quello a te non ami si faccia* (1).

---

(1) Tutti i filosofi moralisti convennero sopra tal legge naturale. Elvezio però ed altri molti, come abbiamo già osservato, affermano che sia il prodotto soltanto della ragione, la quale non contempla che il personale interesse dell' individuo. Pare nondimeno che se essa non procedesse da primitive affezioni dell'animo e non fosse fondata sopra un sentimento naturale ed agli uomini comune ed esteso poi dalla ragione sopra i diversi rapporti sociali, essa legge, dico, non sarebbe che una vana chimera siccome anche tutte le altre leggi naturali che non fossero appoggiate sopra un bisogno naturale all'uman cuore. Queste affezioni e questo sentimento sono riposti nella pietà, ch'io credo la base d'ogni virtù sociale, dell'amor paterno e figliale, dell'amicizia, della generosità, della clemenza e in fine della giustizia istessa. Questo sentimento però è posto in dubbio anzi negato dall'Elvezio, come colui che nulla conobbe nell' uomo di *morale*. Ma se noi lo togliessimo, il diritto naturale non avrebbe più una base solida e sicura; giacchè nè la ragione insegna di sacrificare talvolta il proprio all'altrui interesse, nè i castighi nè i premj eterni possono spingervi coloro che non ne hanno notizia. Un uomo vede al di là di un fiume che un fanciullo cui sovrasta una fiera; onde trarlo dal periglio è d'uopo ch'ei sostenga qualche disagio e pericolo: si dirà che è inumano, se non lo fa, e che viola le leggi naturali che comandano di soccorrere i suoi simili? Ma dove è fondata tal legge? Forse sul personale interesse? Qual è l'in-

§ 7. *Della libertà naturale.*

Dall'eguaglianza de' doveri e de' diritti trae origine la naturale libertà degli uomini la quale in ciò consiste che ognuno debba nelle sue azioni tener dietro non ad altra regola che alla legge naturale nè dipenda dal capriccio altrui.

La libertà naturale adunque a buon diritto dalla sfrenata licenza vien distinta, la quale non vi ha nello stato di natura: perciocchè la libertà non toglie nè la legge nè i doveri da essa imposti; ma in ciò principalmente consiste che alla sola legge e non all'altrui arbitrio tu abbi solo ad ubbidire

---

teresse che può sperare nell'esporsi a pericoli per salvare un fanciullo che dopo due ore non avrà più memoria del suo liberatore, e mentre d'altronde l'opera sua non sarà da alcuno veduta? Sul timore forse che, trasgredendo tal legge, verrà punito da Dio? Ma se egli fosse un ateo o un uomo privo di queste idee, credi che ne sarà meno commosso e spinto a soccorrerlo? Il testamento di Epicuro comprova quanta pietà ei sentisse per alcuni suoi piccoli nipoti (*Diog. Laert*). Invano si cercherà il motivo altrove se non nel sentimento interno che ci agita vedendo il nostro simile a soffrire e che ci spinge a dargli aiuto e soddisfare alle leggi naturali, onde far tacere in noi i rimorsi della coscienza che arrecano all'animo insopportabile molestia. Questa è la base, se bene si consideri, di tutti i diritti e doveri naturali. Ved. Nota (*) pag. 101. *Trad.*

in quelle cose che non toccano un altrui diritto perfetto. Altrove diremo del diritto perfetto ed imperfetto.

§ 8. *Se sia permesso rinunziare ai propri diritti.*

Non è concesso rinunziare ai diritti senza i quali le obbligazioni proprie connate ed immutabili non si ponno adempiere: perchè i diritti non altro essendo che mezzi onde soddisfare all'obbligo al quale si è da naturale legge astretto, la rinunzia di un diritto seco mena di necessità la violazione dell'obbligo corrispondente; dunque il rinunciarvi è vietato. È però concesso trasferire in altri que' diritti che a noi per debito altrui vennero e che qualche vantaggio ne apportano (1).

(1) È lecito all'uomo rinunziare a tutti que' diritti senza de' quali può esistere convenevolmente secondo la sua natura. Un dovizioso può rinunziare al diritto di esigere un suo credito; ma il mendico nol potrà a quello di implorare soccorso quando ne abbia mestieri per la sua esistenza: perocchè sarebbe lo stesso che rifiutare di adempiere i doveri umani, essendo alcuni di questi a quelli strettamente legati. *Trad.*

CAPO VI.

DEI DOVERI DELL'UOMO VERSO SÈ STESSO.

§ 1. *Conseguenze de' principj generali della natura. Si comanda la perfezione di sè stesso.*

Impertanto niuno può interamente osservare quelle leggi che fin ora a' nostri lettori esponemmo, onde poi e alla propria od alla altrui felicità apportar giovamento, se non sieno perfette tutte le facoltà dell'animo e del corpo: le prime delle quali danno spinta all'uomo all'operare e mettono a notizia la conformità delle azioni con la legge, le seconde poi sono in tutto necessarie all'esecuzione delle azioni esterne. Il primo ed universale debito dell'uomo verso sè stesso sarà di condursi a perfezione. Dicesi qualche cosa perfetta quando tutto mira ad ottenere un fine che si è proposto. L'uomo perciò, come ente morale e soggetto delle leggi naturali, dicesi perfetto se l'uso delle facoltà di cui il fornì la natura vada in armonia con l'ubbidienza alle leggi naturali e determini la rettitudine delle azioni. Malagevole in vero è ciò, ma nulladimeno dalla natura imposto. Perciocchè se le av-

versioni e gli appetiti dei sensi non ubbidiscano all' impero della ragione, in una parola, la facoltà di sentire, volere, intendere in uno tutte non convengano, cioè nella guardia della legge, accade una continua pugna nell' animo dell' uomo e quindi viene da molesto dolore corrucciato, col quale la felicità a cui è strascinato non può essere congiunta. In tale perfetto accordo la felicità ed il sommo bene sono riposti.

§ 2. *Oggetto e quantità di questo dovere.*

Ma non è a veruno dato conseguire quella perfezione che la natura richiede, se del tutto mancano gli esterni soccorsi e l' opera altrui. L'oggetto adunque di questo dovere non è solo l'anima ed il corpo, ma lo stato esterno ancora di ogni uomo. Lo stato dell' uomo poi, formata qualunque società, da quelle cose si costituisce le quali a lui preso individualmente e semplicemente si aggiungono e sono di loro natura variabili: siccome le dovizie, la povertà, la chiarezza o l'oscurità de' natali, l'autorità, la servitù, il comando, ecc. Questi formano lo stato esterno; e l' interno poi la forza e la coltura dell'animo e del corpo, la prontezza o la tardità dell' ingegno e cose di simil natura.

Essendo dunque tanto nella naturale che nella civile società diverse le condizioni degli uomini, è bensì l'obbligazione di perfezionarsi a tutti generalmente imposta, ma la quantità di lei è mestieri sia diversa, giusta le condizioni interne ed esterne e la loro misura.

§ 3. *Necessità di conoscere sè stesso nel conseguire la perfezione.*

Sul tempio d'Apolline era scritto: *conosci te stesso.* Ciò impone la natura: nè lice della perfezione da lei prescritta far acquisto, se non conosci le proprie facoltà, lo stato esterno, che cosa manca alla perfezione e come provedervi.

§ 4. *Quale sia e di che sorta la perfezione delle facoltà dell'animo.*

Del rimanente se ad una ad una le facoltà dell'animo si chiamino ad esame e se ricerchisi in che consista la perfezione loro, facilmente ne verrà dall'oggetto delle medesime conosciuto.

Teniam fermo adunque la perfezione delle facoltà dell'animo in generale in altro non poter aggirarsi, se non nell'attitudine di far uso di esse secondo la disposizione e

§ 5. *Corollari.*

Dalla prima legge della natura, dall'obbligo di soddisfare alla volontà, il cui oggetto è la felicità, la quale abbiam detto consistere in una non interrotta serie di piaceri, ne segue che gli uomini hanno diritto sopra quelle cose tutte senza le quali non è concesso procurarsi una vera felicità e quindi hanno il debito di far inchiesta di qualunque piccol piacere, ove però tragga dal vero bene origine e sia innocente.

Mal si appongono coloro perciò i quali predicano doversi schiantare *l'amore di sè stesso*, siccome vizio da cui tutti i mali procedono: mentre qualora esso abbia per iscorta la retta ragione, non si scosta dalla prima legge naturale.

Esso però più volte in vizio si volge, perchè gli uomini pongono nel considerare minor tempo e diligenza e quindi danno nell'errore e lasciano piegar la volontà non dall'impero dalla retta ragione, ma dagli irritamenti dell'avversione e desiderio sensitivo o, se più ti aggrada, dalle passioni, le quali in vero hanno origine dalla rappresentazione del bene o del male prima che l'intelletto quel bene o male approvi o condanni.

La natura diede le passioni, come motrici della volontà, ed anco ne compartì la forza del ragionare, dalla quale scortati possiamo dar calma alla perturbazione dell'animo, por ritegno alle passioni, correggere la forza dell'immaginazione ed i nostri costumi così comporre che della virtù e del vero bene ne venga di far procaccio.

§ 5. *Della perfezione del corpo.*

La natura diede alla macchina umana organi acconci a conservar la vita, a propagar la specie, a portare per arcana e tuttora oscura via all'animo le idee delle cose materiali ed a produrne esterni movimenti.

Se queste facoltà sono intere, il corpo dicesi perfetto. Colui adunque cui la natura impose la perfezione del corpo accrescerà quanto più gli sia dato quelle facoltà e, se nol può, nulla opererà che conturbi e corrompa l'integrità de' sensi.

Se altrimenti adopera, viola la legge naturale: chè indarno dir si dovrebbe la natura o Dio avere così gli organi del corpo composti onde qualche effetto porgano, se insieme ei non avesse posto un freno all'umana libertà, onde niente si avesse a fare che attraversasse la sua mente ed il suo consiglio.

§ 6. *Del suicidio.*

Con la stessa ragione si mostra essere il suicidio dalle naturali leggi proibito: ed è meraviglia che intorno a simile argomento di tanto e gli antichi e i moderni filosofi disputassero. Gli stoici dicevano esser permesso il darsi morte allorchè o è venuta a noia la vita o agitato alcuno da' capricci della fortuna fosse d'ogni speranza vôto di evitare il dolore o ritrovare salute (1). I

(1) Pare che abbraccino lo stesso parere le leggi romane, cioè *l.* 3, § 4, 5, 8, *ff. De bon. eor. qui ante sent. mort. sib. consc. l.* 34 *in princip. ff. De testam. milit. l.* 1, § 23, *ff. ad senatus consultum Silan*, *l.* 45, § 2, *ff. De jure fisci* Si confiscavano soltanto i beni di coloro cui la trista coscienza d'un delitto costringeva a volgere in sè la mano micidiale, ma valevano in vece i testamenti di coloro che statuivano di morire tediati di vivere o impazienti di sopportare il dolore. Consulta Bynkershoek, *Observ. jur. rom. lib. IV*, *cap.* 4, il quale asserì esser lecito, secondo il diritto romano, di morire a colui più non piacesse di vivere, se ciò veniva a compiere senza ingiuria altrui. Porta diverso parere Cujacio. *Comment. ad l. Si quis filio* 6, *ff. De iniust. rupt. irrit. fact. testam.* Ved. Platone *in Phaed. pag.* 47 *edit. Marsil. Ficini* Cicer. *de senect.*, *cap.* 20. Grot. *De jur. bel lib. II*, *cap.* 19, § 5. Puffend. *lib. II*, *cap.* 4, § 19. Just. Jo. Wrisberg. *Dissert. de eo quod est just. circa autochiriam* che nel § 6 distrugge gli argomenti addotti in contrario. Jo. Donne

pitagorici in-vece vietavano di abbandonare questa stanza mortale senza il comando del sommo imperante, cioè Dio.

Il certo si è dalla creazione istessa e costituzione del corpo gli uomini esser tenuti alla conservazione di sè stessi; poichè sarebbe contraddittorio che Dio avesse così l'uomo costituito onde lunga ed intera vita menasse, avesse poi lasciato in sua mano il distruggere ove gli cadesse in pensiero quel corpo che per sua natura doveva più a lungo durare. Debbesi adunque dire che Dio o date abbia quelle facoltà del corpo senza alcun consiglio, il che è contrario alla ragione, o che nulla abbia voluto si operi contra la natura del corpo istesso.

Siffatte cose confermò pure la natura, giacchè gli uomini sono dal desiderio di vivere trasportati per cui sentono un certo naturale orrore per la morte, il quale non ponno giammai vincere se non se dal furore trasportati. Non è la stessa voce della natura che talora la mano dell'insanito distorna dai misfatti?

Ma d'onde avesti il diritto di ucciderti?

βιαθανατος *That selfmurder is not so etc.*, che sostiene essere qualche volta lecito il suicidio, contro cui un anonimo scrisse un discreto libro intitolato = *Pellicanicidium, or the cristian adviser aguinst Selfmurder* =

Prima mostrami il debito da cui ti venne tal diritto. Ecco l'obbligo tuo = *cerca la felicità, allontana il dolore* = Dico di procurarti la felicità, ma che sia consentanea all'umana natura: di deviare il dolore, ma non coll'infrangere i comandamenti della natura, i quali tutte quelle cose divietano le quali sebbene utili all'individuo, pure commesse seco apportano il danno del genere umano (1).

(1) Il chiedere se un uomo abbia il diritto di uccidersi è lo stesso che addimandare se un pazzo possa trasgredire que' doveri che soddisfar dovrebbe essendo di mente sana. Io sono d'avviso che colui il quale è forzato rivolgere in sè la suicida mano debba tenersi forsennato o in uno stato di mente da non poter discernere quei rapporti di cose che non isfuggono all'umana saviezza e da non calcolare i beni dell'umana vita, per non sentire tutto l'orrore della morte; giacchè a gran partito colui è in errore che credesi del tutto abbandonato dalla felicità e dalla fortuna, e perchè, onde ciò creda, è d'uopo talmente sia accecato che nulla vegga fuorchè l'oggetto istesso che lo acceca. Se pertanto colui che si uccide si dovesse giudicare qual pazzo, vano sarebbe disputare intorno a' doveri e diritti di lui, alla cui osservanza dispensò la natura quegli infelici cui diede volta il cervello. Ma volendolo pure considerare di sana mente, come hanno usanza di fare i filosofi, si può qualche cosa qui aggiungere onde osservare se in diritto naturale è lecito il suicidio.

Sostengono alcuni che l'uomo ha diritto di uccidersi quando si sente spinto da una irresistibile voglia a morire; e dicono questa essere una voce della

§ 7. *Conseguenze a dedursi dagli obblighi che abbiamo di perfezione nel corpo e nell'animo.*

Se la legge naturale pertanto comanda la conservazione del corpo e l'integrità dei

---

natura che lo avvisa non esser egli più a nulla tenuto, mentre non è già esso che abbandona il mondo, ma egli è da quello abbandonato per tal modo che insoffribile gli riesce il sostenere la vita. Ma se il solo desiderio desse diritto a compiere quelle azioni a cui il più delle volte sentesi rapito, i più grandi scellerati avrebbero facile scusa ai delitti ai quali si sentono strascinati. Ma l'uomo non è padrone della sua volontà, tranne quando le leggi gliene accordano l'esercizio; e questo esse appunto gli negano quando venisse a far male a sè stesso o agli altri. Pare adunque che la presente tesi si riduca a vedere se l'uomo col suicidio *fa male a sè stesso od agli altri.* E dico primamente che l'uomo fa male a sè stesso, mentre si priva di un bene, togliendosi la persona; e se egli non lo crede tale, si è perchè ha viziata la ragione, mentre è certo non avervi alcun male per l'uomo a cui l'umana saggezza non sappia porre rimedio, senza privarsi della vita, che è il nostro bene migliore. L'uomo inoltre con l'uccidersi fa male agli altri; conciossiachè non richiedesi già che ei sia magistrato, generale, padre di famiglia ecc., perchè riesca giovevole alla società; ma tutti del pari il sono coloro che trovansi in essa, poichè in qualche modo le possono o potranno essere utili. Arrogi a ciò che ogni uomo ha degli amici, de' congiunti ecc. a cui va co' più santi vincoli unito, nè può togliersi con la morte a loro, senza loro apportar gravissima

suoi organi, in cui è in ispecie riposta la sanità; e nulla operare che o corrompa o menomi il corpo e a far in modo di godere una buona salute noi siamo obbligati; e quindi è ancora a tutti gli uomini il diritto a tutte quelle cose, venendo meno le quali non è

---

molestia, dolore ed offesa, il che è subito un gran male che egli fa agli altri. Ma ascoltiamo ciò che l'eloquente Rousseau (*Nouvell. Helois.*, *lett.* 21, *part.* 3) fa dire da milord Eduard all'amante di Giulia che disperato cercava di giustificare il suicidio: " Ma chi se' tu? che cosa hai tu fatto? Credi " forse la tua oscurità ti possa rendere escusato? " che la tua debolezza ti abbia ad esentuare dai " tuoi doveri? Forse perchè non hai nè nome nè " ordine nella tua patria, sarai meno soggetto alle " leggi? Ed osi parlar di morire mentre devi l'uso " della tua vita a' tuoi simili? Sappi che una morte " come tu la pensi è vergognosa e furtiva, è un furto " che fai al genere umano. Rendigli, prima d'ab- " bandonarlo, ciò ch'egli fece per te. — Ma io " nulla devo . . . sono inutile al mondo . . . — Fi- " losofo dappoco! ignori tu forse che non puoi " fare un passo sulla terra senza incontrarti in " doveri da adempiere e che ogni uomo è utile " all'umanità solo perchè esiste?,,

L'uomo poi col suicidio si rende colpevole verso le leggi civili che espressamente lo vietano; e senza arrecare in campo gli argomenti che si traggono contro il suicidio dai doveri che ha l'uomo verso Dio, il che più alla teologia che al diritto naturale appartiene, mi limito a dire che, essendo l'uomo creato senza che si consultasse la sua volontà, deve anche morire quando il vuole la sua fortuna e non già quando il suo capriccio vel consiglia; altrimenti arreca offesa a Dio, che è l'unico arbitro dei destini dell'uomo e della sua esistenza. *Trad.*

più in lor potere conservare la vita e procurarsi la salute della persona senza ledere un altrui diritto.

E in vero a quelle cose che la retta ragione richiede, da una irresistibile forza spessissimo si è dalla natura strascinati; mentre essa col dolore della fame e della sete avvisa l'uomo onde col cibo e col bere lo sfinito corpo ristauri e conforti. Ufficio è poi della ragione e fra le vivande e i beveraggi di quelli far scelta che al bisogno riparino senza molestia o danno del corpo, sieno essi scelti dal regno vegetabile o dall'animale; conciossiachè, poste da banda le insussistenti disputazioni de' filosofi, l'esperienza comprova d'ambo i generi l'uomo per sua natura nutricarsi (1).

---

(1) L' autore in questo luogo volle alludere alle controversie agitate fra gli antichi e moderni filosofi sul mangiar carne. Il fondatore di una delle più antiche scuole. Pitagora, vietava a' suoi seguaci questo cibo, e a lungo la cagione di questo divieto venne dal Brukero, da Vossio e da altri ricercata. Certo si è che alcuni sostengono con ogni calore essere questo cibo contro natura, indurare il cuore e dare indizio di crudeltà e di ferocia. " Tu mi " dimandi, dice Plutarco, qual cagione mosse Pi- " tagora ad astenersi dal mangiar carne di bestia. " Ma in vece io ti chiedo: quale affetto, qual co- " raggio avea quell'uomo che primo accostò alle sue " labbra carni morte? che infranse co' suoi denti " le ossa di una bestia spirante? che con esangui

Può tuttavia cadere in dubbio se lecito sia all'uomo cibarsi di carne umana. Ma non

---

" cadaveri si fe' preparare le vivande? che in-
" ghiottì membra le quali poco prima mugghia-
" vano, belavano, moveansi, spiegavano il volo?
" come gli resse la mano ad immergere il ferro nel
" cuore di un essere sensibile? Come potè egli ve-
" dere svenare, fare in brani un infelice animale
" senza difesa? come sostenere l' aspetto di quelle
" membra trepidanti? come tollerare l'odore che da
" esse venìa? come non fuggì il gusto, nel suc-
" chiare il sangue raggruppato che usciva dalle
" ferite mortali?

" Ahi! guizzano le pelli ancor sul suolo
" E sui spiedi le carni. E puote l'uomo,
" Senza esser dall'orror preso, ingoiarle,
" Nè udirle a mugolare ancora in seno?

" Ecco ciò che doveva sentire l' uomo la prima
" volta che calpestò la natura per prepararsi orri-
" bili banchetti, la prima volta ch' ebbe fame di
" una bestia che volle nudrirsi di un animale an-
" cora semivivo e insegnò come doveansi svenare
" e cuocere quelle mandre che prima gli leccavano
" la mano. Deesi maravigliar di coloro che s' acco-
" stano a sì orrendi banchetti e non di chi li la-
" sciò: questi hanno campo a giustificare la loro
" barbarie; il che non accade di noi che siamo
" mille volte assai più di essi crudeli. Se a quei
" primi uomini fosse concesso il parlarne: mortali
" accetti agli dei, ne direbbero, fate paragone dei
" tempi; mirate quanto voi siete felici e noi fummo
" miserabili. La terra di nuovo creata, l'aria pregna
" di vapori erano ancora indocili all' ordine delle
" stagioni; il corso incerto de' fiumi rompea per
" ogni dove le sponde; profondi stagni e laghi in-

iscorgo niuna ragione per cui debba reputarsi illecito un tal cibo nel diritto di natura,

---

« nondavano tre parti del mondo; l'altra era in-
« gombrata di spine e di sterili foreste. La terra
« non produceva verun frutto, ne mancavano gli
« gli strumenti per coltivarla, ne era ignoto il
« modo onde usarne; quindi mai non cadeva il
« tempo di raccorre la messe per chi non avea
« giammai seminato. La fame non sosteneva indu-
« gio, ognora ne era compagna: nostro cibo era
« la corteccia degli alberi; ascriveasi a gran ven-
« tura il trovare la gramigna verdeggiante: quando
« poi ne era dato abbattersi in ghiande, in noci,
« ne vedevate danzar per gioia intorno alle piante
« al suono di qualche rustica canzone salutando la
« terra nostra nutrice e madre. Questa era l'unica
« nostra festa, il nostro trastullo; il rimanente della
« vita umana era piena d'ambascie e di miseria.
« Ma infelici! quando la terra spoglia e affatto
« nuda più non offriva nulla, astretti e calpestare
« la natura, onde nudrirci, allora divorammo i
« compagni della nostra miseria, anzi che perire
« con essi. Ma voi, crudi mortali, chi vi sforza a
« versare il sangue? Mirate quanti beni vi circon-
« dano, quanti frutti vi porge la terra, quante
« dovizie vi prestano i campi e le viti, quanti ani-
« mali vi offrono il loro latte per nutrirvi, le loro
« lane onde ricoprirvi? Ma che cosa voi loro cor-
« rispondete? qual insana rabbia vi move a com-
« mettere tanti assassinj? da qual furore vi la-
« sciate trasportate in sì ferace abbondanza? Per-
« chè accusate la terra di non potervi nutrire?
« perchè offendete la deità di Cerere inventrice
« delle sante leggi? perchè offendete il piacevole
« Bacco consolatore degli uomini? quasi che i loro
« prodighi doni non bastassero a conservare il ge-
« nere umano. Non arrossite di frammischiare sui
« geniali banchetti co' dolci frutti le ossa, di besare

se in ispecie non arreca danno: e diffatto non esser nocivo nel mostrano gli antropo-

---

" col latte il sangue di quegli animali che ve le
" danno? Le pantere, i leoni, che voi avete quai
" fiere crudeli, uccidono gli altri animali, seguendo
" il loro istinto per vivere? Ma voi più feroci il
" fate senza necessità e per vivere dilicatamente.
" Quegli animali di cui vi pascete non sono già
" quelli che divorano gli altri. Ah! voi non distrug-
" gete questi animali carnivori, ma li imitate . . . .
" O assassino contro natura, se osi sostenere che
" ella ti ha creato per divorare i tuoi simili, esseri
" sensibili e vivi al par di te, soffoca anche l'or-
" rore ch'ella ti inspira per quegli orribili pasti;
" uccidi gli animali con le tue proprie mani senza
" coltello, squarciali con le tue unghie a guisa dei
" leoni e delle tigri; mordi questi buoi, ponli in
" brani, immergi le tue mani nella loro pelle; su
" mangia questi agnelli ancor vivi, divora le lor
" carni ancor crude e bevine l'anima col loro san-
" gue. Ma tu fremi e non osi sentire palpitare
" sotto i tuoi denti le carni ancor vive. Uomo
" pietoso! incominci dall'uccidere l'animale e il
" mangi poi, quasi per dargli doppia morte. Nè
" ciò basta: la carne morta ti ributta; è d'uopo
" trasformarla col fuoco, arrostirla, prepararla con
" droghe, onde toglierti l'orrore ch'ella t'inspira,
" abbellirla, onde il senso del gusto, per sì fatte
" preparazioni ingannato, non rifiuti ciò che non
" gli è naturale; e così vai assaporando quei cada-
" veri di cui non ti dà l'animo sostenere l'aspetto.,,

Onde avessero i lettori qualche cognizione di questa controversia credetti dovesse loro piacere questo eloquentissimo passo di Plutarco, nel volgarizzare il quale amai, più che al testo, attenermi alla viva traduzione che ne ha dato l'eloquente filosofo di Ginevra, il quale portava pure intorno a ciò il parere di quello di Cheronea. Non mancarono poi

fagi e dell'antica e della presente età. Tuttavia fu con somma saviezza e a buon diritto fra le nazioni più colte statuito che gli uomini da sì nefandi pasti si astenessero, affinchè, a poco a poco affievolitosi l' orrore dal quale per l'uccision de' suoi sono compresi, a piena ferocia non trascorrano e, stretti dalla fame, all'eccidio de' loro simili non si avventino (1).

Colui che fa uso dell'alimento e della bevanda secondo i precetti della legge naturale e solo fa scelta di ciò che è salutevole e bastante a sostenere le forze del corpo è *sobrio e temperante*; *intemperante* quegli che ha più di mira il piacere che la salute. La temperanza produce salute e lunga

---

altri argomenti per sostenere questa tesi tolti dalla storia, dalla fisica e dalla anatomia, e Tournefort e Buchoz trattarono la quistione più da filosofi che da medici. L'opinione contraria non ebbe per avventura minori seguaci, fra i quali l'Elvezio; al che mi limito di osservare che se l'uomo fosse stato di natura sua solamente frugivoro, non avrebbe per certo potuto cangiar natura e divenire anche carnivoro. Un leone morirà di fame in un fiorito giardino, perchè di sua natura non è frugivoro, ed al contrario perirà una colomba in una macelleria. L'uomo adunque è onnivoro, perchè di tutto si pasce e tutto digerisce. *Trad.*

(1) Ved. Solin. *cap.* 33. Pompon. Mela *lib. II*, *cap.* 2. Gellio *lib. IX*, *cap.* 4. Marcellin. *lib. XXXI*, *cap.* 5. Plin. *Natur. Hist. lib. XXX*, *cap.* 1. Tuano *Hist. lib. XXIX.*

vita; l'intemperanza rende il corpo cagionevole, cui sieguono in breve una debile canizie ed una immatura morte: debbesi adunque fare acquisto della prima, e quest'ultima fuggire.

Delle altre cose che spettano alla cura della persona ognuno ne prova naturalmente desiderio; giacchè si ha il diritto di allontanare ad ogni maniera qualunque benchè lieve molestia, purchè non si venga a ledere nè i diritti altrui nè il dover suo. In questo principalmente è posta la custodia dell'altrui felicità e il procurare l'utilità comune, le quali tal fiata anche con qualche proprio discapito debbonsi promovere; mentre alla presente molestia si dà compenso con sommo piacere, se pure esser puote molestia quella che ha per iscopo la felicità o delle famiglie o della patria o di tutto il genere umano.

Se alcuno adunque diverte da sè non gli apparenti, ma i veri mali, adempie la prima legge di natura, la quale gli impone di cercare la felicità e quindi di rintracciare tutto quanto può conservare, perfezionare e rendere tranquilla e lieta la vita. Nè devesi oltrepassare la cura necessaria a procacciarsi questi beni. La natura di poco è contenta, e noi piuttosto sogliamo crearci de' bisogni fittizj. Tranquilla e lieta vita conduce quegli

che senza doglia i propri doveri studiasi di compiere e niente opera nella vita che non produca o una permanente o una temporanea felicità; la quale, onde sia vera, devesi da null'altro derivare fuorchè dalla ubbidienza alle leggi naturali ossia dalla virtù.

§ 8. *Intorno al perfezionare lo stato esterno.*

Quanto sono maggiori le forze dell'animo e del corpo, quanto maggiori gli esterni sovvenimenti, è manifesto più facilmente poter l'uomo ottenere la perfezione di sè stesso, dalla natura comandata, e far buona opera per la propria e l'altrui felicità. Da tutti adunque debbesi tutto adoperare onde raggiungere i beni esterni qualora questi accrescano la vera felicità e sien mezzi acconci a promovere l'utilità comune.

Devesi pertanto sì nella civile che nella naturale società far procaccio in abbondanza di quelle cose che alla necessità ed al diletto della vita ne servono e cercare altresì buona fama e quella estimazione che stringe gli uomini in fraterno consorzio: le quali cose i mezzi ne porgono onde ognuno con maggior agevolezza segua le leggi naturali. Ma l'una senza fatica, l'altra senza continua beneficenza non è dato ottenere. Imperciocchè tutto quanto riguarda il viver

nostro, la nostra coltura ci vien pôrto quasi dal cielo: mentre nè la stima nè la lode o l'amore negli altri per noi ha origine, se gli altri non si accertano essere noi fregiati delle necessarie perfezioni dell'animo e del corpo per le quali e possiamo e vogliamo recar sollievo all'umana misèria; nel che fu già detto specialmente esser riposta la virtù.

Su questa base si posa la necessità della società civile, dell'agricoltura, delle arti, dell'industria e del commercio, delle quali cose terremo e suo luogo ragionamento; mercè queste arti, a tutti è schiusa la via e di coltivare lo spirito e di procacciarsi quanto necessario trova e gradevole.

Quindi con nuovo argomento viene dimostrata la necessità di seguir la virtù. Per essa, avuto anco niun riguardo alla propria utilità, siamo inondati da impareggiabile ed original piacere, per essa gli uomini ancora volgono le loro cure e il loro ingegno a nostro vantaggio (1). Il vizio in vece partorisce

(1) Seneca quindi a diritto disse che la virtù è un'arte la quale bisogna apparare: *Discenda est virtus: ars est bonum fieri.* Furono in errore poi quei moralisti i quali sostennero esser l'esercizio di quest'arte penoso, un continuo artifizio de' nostri interessi, un odio pei più dolci piaceri a cui la natura ne chiama, una guerra incessante con le nostre passioni. Poichè essa ne impone non già di rinunciare ai piaceri, ma di far scelta dei migliori,

il biasimo e l'odio, ed è noto niun' opera all'odio di molti poter opporre resistenza.

In terzo luogo siegue doversi attendere alla fatica con ogni forza, onde a sè o ad altri porgere aiuto ed onde perfezionarsi. Quelli adunque che fra l ozio menano l'ore, quelli che dediti al ventre ed al sonno passano incolti la vita a diletto, quelli pei quali il corpo è dato ai piaceri contro natura e l'animo è di peso, sono d'ogni infamia degnissimi. Colui soltanto il debito suo compie che si merca e gloria e stima o con le arti o con illustri imprese.

Dicesi poi buona stima il giudizio o il parere degli altri intorno alle perfezioni che noi o al corpo o all'animo abbiamo procurate. Se poi gli uomini mostrano la preconcetta loro opinione intorno alla probità

---

ne insegna a gioire dei benefizi della natura, a dirigere a buon fine le nostre passioni e solo quelle sacrificare le quali non ne possono porgere che momentanei piaceri cui siegue il pentimento. Essa non è contraria ai comandi della natura, ma è la natura istessa perfezionata: *Est autem nihil aliud virtus, quam in se perfecta et ad summum perducta natura*. Cic. *de leg. lib. I*. Contratta l'abitudine di seguir la virtù, l' uomo si trova abbastanza forte onde resistere a vani interessi e inutili piaceri, e lo siegue, come dice l'autore, un *impareggiabile ed originale piacere*, per cui saviamente ne viene il dire che la virtù è premio a sè stessa. *Trad.*

o alla sapienza di alcuni, nasce la buona fama da cui la laude, l'onore e la gloria, non disprezzabili beni i quali seguono la virtù, come l'ombra siegue il corpo, e sono dalla natura costituiti quasi premj della virtù stessa: giacchè siamo così da essa formati che del massimo piacere veniamo solleticati, se coloro con cui viviamo ne applaudono e con qualche stupore degni ne credono d'onore; ma se ne rampognano, danno biasimo, vergogna e meritevoli ne tengono di disprezzo, siamo percossi da dolore, e il naturale rossore e pudore l'interna angoscia e perturbazione dell'animo fanno palese.

Ecco quindi un altro originale principio della natura nell'uomo insito, il *sentimento dell'onore*; il quale alla virtù o sia all'ubbidienza delle leggi gli uomini alletta ed a promovere, coltivare e perfezionare ciò che esse impongono. Quindi più il sentimento dell'onore sarà più intenso e dilicato, più efficacemente spingerà l'animo ad appigliarsi a magnanime imprese e con tutta lena procurare l'altrui felicità, posto anche il proprio vantaggio in non cale.

Hannovi alcuni i quali sostengono questo sentimento morale all'amor di sè stesso doversi riferire nè esser gli uomini per immediata e naturale sensazione dell'amor

della laude e della gloria trasportati ad agire, ma solo per oggetto di propria utilità: gli uomini, essi dicono, danno approvazione e vanto ai promotori della pubblica felicità o sia agli uomini virtuosi, perchè hanno spemo d'avere a trarre da essi qualche utilità; ed altrui poi si fanno seguaci della virtù e cercano la gloria, perchè la esperienza loro apprende nulla essere più acconcio per acquistarsi e mantenersi dovizioso stato fuorchè il conciliarsi per mezzo della beneficenza, l'amore, la stima e la venerazione degli uomini.

Nulla v'ha per certo che maggiormente possa abbattere la natura umana dall'eccellente e quasi sua divina dignità e corrompere e del tutto soffocare i semi dell'innata virtù, di questi sottili delirj de' vaneggianti filosofi. Questo bollore adunque dell'animo, quest'agitante desiderio che la nostra gloria e la fama suonino anche dopo la tomba, per cui di continuo si è stimolato a giovare agli uomini, quella interna e sublime ammirazione che si ha verso fortissimi uomini e di gran mente, sebbene già da molto tempo trapassati, sebbene a noi e alla nostra patria infestissimi, questo potentissimo amore della virtù onde siamo infiammati che altro sarebbero che un freddo commercio di mutua, ma però ri-

mota ed incerta utilità? E chi mai accorrà così fatto delirio, se una prevenuta opinione il buon senso non gli corruppe (1).

§ 9. *Qual sia il diritto dell'uomo alla perfezione dello stato esterno, e quindi del diritto perfetto ed imperfetto.*

Devesi però por mente che que' beni per noi di sopra accennati si appoggiano per intiero all'opinione degli uomini, sulla quale non v' ha niun diritto, mercè la naturale eguaglianza. Ognuno per ciò può dell'altrui perfezione portar quel giudizio che più gli aggrada, nè possiamo costringere alcuno a giudicare a nostro senno, senza manomettere e l'equità e la libertà naturale. Così tener devesi di quei soccorsi che per opera altrui ne vengono; mentre spetta solo a chi vien richiesto di un beneficio il giudicare se possa a ciò prestarsi senza offendere i doveri verso sè stesso. Che se due doveri s'incontrano verso te e verso un altro, la stessa legge naturale comanda che prima a te, che ad altri, tu provegga e non ceda que' van-

(1) Ved. la nota al cap. 5, § 1, p. 99. Quasi con lo stesso argomento che ivi abbiamo posto in campo si mostra e l'inutilità di tal quistione e doversi tenere il sentimento dell'onore come naturale ed ingenito per quelle stesse ragioni onde gli avversari si sforzano di stabilire l'opposta sentenza.

taggi onde hai duopo; la qual cosa più innanzi sarà ampiamente sviluppata. Dovendosi poi lasciare, per la naturale libertà, a talento di chiunque il giudizio di quella collisione, ne segue si possa richieder alcuno d'un piacere, ma non costringervelo con la forza. Il diritto di questa forma dicesi *imperfetto* e dal *perfetto* in questo differisce che per l'uno possiamo usar la forza onde appropriarcelo, per l'altro non già. Da qui però non ne segue aver la natura agli uomini imposte obbligazioni imperfette. Le naturali sono immutabili e perfettissime: ma perchè alcune racchiudono condizioni, partoriscono verso gli altri un diritto imperfetto; mentre non è da chi riceve, ma da chi dà il giudicare sulla esistenza della condizione, onde non si violino la libertà e l'eguaglianza degli uomini. Meglio per ciò si provede in questo modo alla felicità ed alla pace dell'uman genere, il che è principale consiglio della natura, che non se questi offici di umanità si potessero con la forza richiedere. Il dovere degli altri adunque verso di noi è di porgerne i beni esterni, perfetti fuori del caso della collisione; il nostro diritto di esigerle è sempre imperfetto.

Pertanto opererebbe contro la legge naturale chi con la forza si appropriasse i

beni summentovati, benchè se li fosse meritati. Quindi devesi abbandonare al libero piacere degli uomini il prestarci i soccorsi e i vantaggi de' quali abbiamo necessità e il far tanta stima di noi quanta ne meritiamo. Se alcuno dunque si è proposto l'onore per meta nell'agire, e perde l'opera e non è colpa d'altri s'egli procurasi una molestia all'animo.

È però in tuo potere conoscere la propria perfezione; anzi il devi: perocchè in nessun altro modo potrai comprendere se tu abbi eseguiti i comandamenti della natura.

Non può essere che tu da una qualche tua perfezione non tragga piacere, il quale a te vien procacciato dalla stessa natura; e allora un tal piacere ti è lecito.

Guàrdati però dall'ascrivere a tuo merito ciò che vienti dalla fortuna o dal crederti da più che non si convenga: perchè, onde la perfezione venga da te, egli bisogna che ne sii tu la morale cagione e che il tuo giudizio intorno ad essa sia vero.

§ 10. *Delle virtù e de' vizj che provengono dall'eseguire o trascurare i doveri verso sè stesso.*

Colui che nell'adempire i suoi doveri per niun pericolo si spaventa, dicesi *forte*; *timido* in vece colui che preso dal timore di un minimo pericolo il suo officio abbandona: *audace e feroce* chi va incontro a' perigli senza che naturale obbligazione vel costringa.

Diconsi *voluttuosi* coloro che di continuo tengono dietro a un'apparente contentezza inchini alla gola, alla lascivia ed alla curiosità; coloro che il desiderio del piacere secondo le leggi della natura conformano sono *temperanti*.

Fu per noi asserito dover noi procurarci abbondantemente le cose che servono tanto ai bisogni della vita, quanto ai piaceri di essa ed aumentare di tanto poi le famigliari sostanze, le quali per vero il comportare sieno dilapidate è ribalderia. Ma lo si faccia in modo che non cada sospetto di sordidezza e di avarizia; brevemente, in modo che si mandi ad esecuzione il comandamento della legge intorno alla nostra ed all'altrui felicità.

Colui adunque che con triste opere si procaccia l'avere o teme di usarne, an-

sioso sempre di accumular di nuovo è *avaro*. Ei non è felice d'avere i frutti, è fatto misero oltremodo dalla manìa di lucro; chè non possiede le dovizie, ma, da esse posseduto, è di queste miserabile schiavo.

Quegli che secondo i dettami delle leggi, delle ricchezze fa tesoro e di esse fa uso, talora è *moderato*, talora liberale; e colui che dilapida le ricchezze in quelle cose a cui dalla naturale obbligazione non è astretto, cade nella *prodigalità* e nel *lusso smoderato*. Come l'avarizia, così devesi scansare *l'affettazione di cinica povertà*; mentre tutti questi vizi direttamente si oppongono a dare alla tua ed all'altrui felicità movimento.

La natura vuole si cerchi l'onore e la gloria senza averli per meta delle azioni. La perpetua e costante volontà di conformarsi a questa norma della legge naturale riguardo all'onore appellasi *moderazione d'animo*. Se essa manifestasi ne' massimi onori si chiama *magnanimità* o sia grandezza d'animo.

A queste virtù si oppone *l'ambizione* e *il cinico disprezzo* per l'onore, o sia la *pusillanimità*, sozze malattie dell'animo, delle quali la prima una continua afflizione partorisce, movendo un'insaziabile sete d'onore, l'altra di necessità si congiunge con lo stesso disprezzo per la virtù; poichè è

d'uopo manometta la stessa virtù chi la gloria tiene a vile; essendo questa la lode dei buoni insieme concordi un' incorrotta voce onde ben giudicano dell' eccellente virtù. Tralasciare perciò tutto il rispetto che verso gli altri uomini vuolsi tenere, negligentare checchè ciascuno senta di lui è da uomo del tutto depravato.

Qui riportar si debbe l'*arroganza*, per cui alcuno affetta onori de' quali è indegno. Questo vizio ha sorgente dal trasandare la legge naturale; perchè essa ne fa comando di conoscere daddovero la nostra perfezione. Colui perciò che della perfezione sua porta retta sentenza è *modesto*; chi falsa o da più si estima del dovere, cade nel *fasto*; chi da meno, nell'*abbiezione dell' animo* o sia nel disprezzo di sè stesso.

§ 11. *Del dovere dell'uomo riguardo alla fortuna.*

Non essendo in nostro potere quei beni che specialmente dall'altrui opinione e dal fortuito concorso di cagioni dipendono e diconsi di fortuna, è senno il sopportare con animo eguale sì l'avversa che la favorevole sorte. Nè sarai dunque rapito da insolente gioia se propizia ella ti si mostra, nè a molesto abbattimento ti abbandonerai

se bieca ti guata: in ambo i casi è variabile, ed è in tua balia accomodarla secondo ti verrà a grado. Per il che, se ami esser felice, nelle favorevoli vicende e a seconda della tua volontà composte studiati di sfuggire il fasto, la superbia e l'arroganza; nelle contrarie poi sforzati d'usar moderazione con la stessa equabilità, Imperciocchè quelle cose che avverse ti sembrano, ed è forza molte e varie nella vita dell'uomo se ne incontrino, così sopportando che in nulla dallo stato naturale, in nulla dalla dignità di sapiente ti diparta, talvolta più intenso piacere te ne verrà, per la contemplazione della propria virtù, che dall'indifferente uso di ridente e favorevole fortuna.

CAPO VII.

DE' DOVERI DEGLI UOMINI VERSO GLI ALTRI.

§ 1. *Che si deve promovere la perfezione degli altri.*

Senza l'opera altrui non possiamo non solo dar perfezione alla vita ed al nostro stato, ma nemmeno conservare la stessa vita. Quella stessa provida natura che comandò la nostra perfezione e la felicità che d'indi nasce,

impose altresì de' mutui doveri agli uomini, onde si adoprino a procurare l'altrui perfezione.

§ 2. *Fine di questi doveri.*

Questi soccorsi devi però agli altri prestarli se non cadono in collisione coi tuoi. Che se alcuno ha duopo veramente dell'opera tua (1) e se co' tuoi bisogni vengono i suoi a contrasto, è d'uopo o che tu sii dalla legge impedito di por l'opera tua, o esser la legge naturale inefficace, o dire te all'impossibile esser obbligato. Le quali cose essendo assurde, non sei tenuto a prestare altrui alcun officio se co' tuoi interessi venga in collisione. Ciò che poi alcuno può da sè stesso ottenere, vuole la natura che non solo dagli altri non lo esiga, ma non ne faccia neppure inchiesta.

Sebbene la beneficenza sia universalmente comandata, ha però i suoi vicendevoli limiti: 1.° che non sia maggiore delle fa-

(1) Opportunamente Plutarco nell'opuscolo: *Quod non oporteat foenerari, o de vitanda usura* = *Plato in Legibus aquam alienam vicinis haurire non permittit, nisi suis in fundis argillam usque terram effoderint regionemque aqua carentem invenerint Eos enim aquam alienam tum demum auferre decet cum propriam possidere haud valent* =.

coltà: 2.° che si contribuisca a ciascuno secondo il merito. Nel che non solo aver devesi riguardo alla vera necessità del chiedente, ma ad altre cause quanto a colui su cui cade il beneficio, cioè e alla comunanza e società della vita e al di lui animo verso noi ecc. Imperciocchè in appresso diremo nella collisione doversi porre avanti colui al quale, oltre la comune umanità, qualche singolare vincolo ci lega, a cagion d'esempio di sangue, di patria, di amicizia. Noi siamo da special debito astretti a promovere la felicità e perfezione di lui; poichè come uomo agli altri debbesi pareggiare, come figlio, congiunto, paesano, amico, è giusto agli altri si anteponga.

§ 3. *Conseguenze del primo ed universale dovere verso gli altri.*

Devi adunque con ogni ingegno adoperare in modo che gli altri facciano acquisto de' beni dell'animo, del corpo e della fortuna, se a ciò, senza discapito de' doveri che hai verso te stesso, puoi prestarti, ed essi, senza l'opera tua, nol possano mandar ad effetto.

Questi precetti della retta ragione non i delirj de' filosofi, non le depravate declamazioni degli oratori, ma la natura sem-

plice, incontaminata la confermò e forza vi aggiunse; mentre essa, siccome in tutte le cose suole le quali alla conservazione ed alla felicità dell'uman genere spettano, poco confidando nella ragione, la quale spesse fiate o dalle perturbazioni dell'animo è offuscata o abbastanza dagli uomini non si coltiva onde scoprire la verità e la vera felicità dell'apparente discernere; essa dico fornì i suoi precetti della scorta del piacere e del dolore, da' quali eccitati, siamo costretti in qualche maniera di tener dietro al suo impero anche nostro malgrado. D'onde mai infatti ha origine quell'interno sentire commiserazione dei lamenti e pianti altrui? d'onde quell' invincibile agitazione per la miseria d'un altro dalle ingiurie colpito? d'onde quel naturale e subito piacere alla vista dell'altrui felicità? se non dalla stessa natura la quale gli uomini incita ad apportare altrui soccorso ed alleviarne la mala ventura. Tutti adunque naturalmente siamo benefici, compassionevoli ed umani (1) e dal-

(1) Ma dicono alcuni: d'onde hanno fonte l' ira, l'odio, l'invidia, l' ambizione ed altre cagioni siffatte di delitti, dalle quali gli uomini concitati sì facilmente a far male altrui sono trasportati? È certo alcuni movimenti dell'animo essere nell'uomo dalla natura posti i quali a prima vista sembrano malefici e perniciosi, ma che, circoscritti

l'amor verso gli altri condotti: l'amore poi altro non è che una costante e continua brama di promovere l'altrui felicità.

---

dai loro confini e sono innocui e dalla natura eccitati, onde alcuni promovano la felicità di ciascun uomo, altri quella di tutto il genere umano. I naturali patemi dell'animo pertanto per sè stessi non contrariano la universale benevolenza degli uomini. La turpitudine, come già si disse, consiste nell' eccesso di ogni cosa; ma siccome ad ogni eccesso sono dati certi e definiti nomi, e non così agl'innocenti gradi dei patemi, accade che a torto alcuni asserirono che quelle concitazioni dell'animo, in qualunque grado, sieno mali. Se alcuno adunque vien preso da questi movimenti dell' animo, onde allontani una ingiuria o da sè o dalla sua patria e a ai propri diritti faccia scudo contro un ingiusto aggressore, non solamente sono essi innocenti, ma ancora necessari. Se questi moti oltrepassano certi confini e più di frequente dell'uopo eccitano l'animo dell' uomo, cadono in vizio e si chiamano *ira* o *iracondia*. Nella stessa maniera non solo sono utili, ma necessarj quella naturale bramosia (detta volgarmente *risentimento*) di vendicarsi d'un insolente offensore, fin tanto però che riguarda la pubblica sicurezza, quella giusta indignazione contro coloro che con cabale affettano onori oltre il merito mentre li involano a chi ne sarebbe degno, e tutti gli altri moti dell'animo di simil fatta che sono di vantaggio alla propria conservazione ed alla felicità Eccitati questi moti, gli uomini restano avvertiti di guardarsene, e quelli che facilmente gli altrui diritti calpestano, atterriti dalla vendetta degli altri, dal loro odio e dalla loro esecrazione, desistono dal mal oprare. È però con diligenza da guardarsi che questi concitamenti non siano troppo frequenti o forti e non divengano abituali, e perchè facilmente oltrepassano i confini

Una tal legge è universale, perpetua, immutabile, ned è permesso il violarla, avvegnachè alcuno i doveri dell'umanità in tuo riguardo metta in trascuranza o ti sia ben anco di animo inimico e molesto.

Se tieni dietro alla definizione dell'amore, amerai anche l'inimico: imperciocchè procurerai ogni via onde declinare l'offesa che fors'ei ti prepara; sospenderai i servigi di umanità che gli consacri, se per essi più insolente e caparbio divenga: non ti è però mai permesso di portargli odio, cioè provar piacere senza tuo vantaggio per una sciagura di lui.

---

prescritti della natura e perchè vanno sempre a molestia ed a qualche malattia congiunti. Quando si veggono sorpassare il dovere, si ha argomento a giudicarle affezioni dell'animo; e accaduto che sopravvengano solamente quando sono vantaggiose, appartengono ad un permanente e fermo stato dell'animo. Per lo che quegli è perfetto che, alla universale beneficenza rivolto, frena i primi moti dell'animo nè opera se prima non consultò la retta ragione. Di qui l'antica dottrina sulla necessità di frenare i moti dell'ira e della concupiscenza, non perchè essi siano un male morale, ma perchè difficilmente si contengono fra i giusti limiti e facilmente irrompono in lascivia, superbia, petulanza, odio, invidia, ira, furore ed in peggiori passioni tiranne dell'uomo. Per la qual cosa non sono mai abbastanza lodati i precetti della divina nostra religione, i quali tutti tendono a un sol fine, cioè che, abbonacciati i moti dell'animo, gli uomini coltivino la mansuetudine, la pazienza ed una mutua e perpetua benevolenza.

Queste cose è facile mostrare non esser contrarie alla natura dell' uomo, ove pongasi attenzione alla naturale avversione che si ha al piacer della vendetta ed all' odio. Più innanzi esporremo quanto sia permesso fare in difesa di sè stesso.

Che anzi ove dalle inimicizie ti segua qualche noia, se ami esser felice ed isfuggir quelle, devi studiare, se ti vien fatto, di tornare in grazia cogli inimici, deposto ogni rancore delle passate offese. Niuna felicità coi corrucci continui e con le ostinate inimicizie può andar congiunta. Per la qual cosa presso tutti i popoli le facili riconciliazioni ottennero laude; e coloro che fermi si tennero nell' odio e nel piacere della vendetta non a torto riputaronsi d' ogni biasimo meritevoli.

§ 4. *Intorno al non nuocere agli altri.*

Essendo dovere ad ognuno da natura imposto il procurare con ogni ingegno l'altrui perfezione e felicità, per sè ne risulta esser quelle azioni dalla legge naturale inibite per le quali ad alcuno in qualunque modo ne torni detrimento. Queste azioni, benchè lievissima piaga all'altrui perfezione apportino, diconsi *danno* od *ingiuria*: e noi le riferiremo sotto il generale vocabolo di *offesa*.

I beni dell'animo, del corpo e della fortuna costituendo la perfezione dell'uomo, chiunque o menomi la somma di questi beni ovver sia cagione che un altro non possa o acquistarla o conservarla o aumentarla, lo offende e viola le leggi della natura (1).

Qui però è d'uopo richiamare quanto appositamente abbiamo insegnato intorno alla morale imputazione delle azioni; poichè, quelle soltanto offese voglionsi dire che e si possono e si debbono imputare.

Non crederai adunque offeso colui al quale fu negato qualche ufficio d'umanità. Imperciocchè come abbiam già detto, l'attuale imputazione suppone qualche obbligo d'onde ad alcuno un diritto perfetto ne venga: ed il diritto altrui agli uffizj d'umanità fu mostrato imperfetto. A ciò si aggiunga che colui al quale noi sdegniamo di prestare gli uffizj d'umanità, non per questo più imperfetto per noi diventa, ma rimane nello stato in cui era dapprima: perciocchè in lui

---

(1) Due sono gli antichi precetti del diritto: *offendere nessuno e dare a ciascheduno il proprio*. *Il proprio* è ciò che ad ognuno si deve secondo i suoi diritti perfetti; *il proprio* adunque fa sì che si facciano le azioni secondo i diritti altrui. Offende nessuno chi nulla fa che leda un altrui diritto, cioè che conduce le sue azioni secondo i diritti altrui. Ved. *l. X, ff. de just. et jur.*

era il diritto di pregare con ogni istanza onde l'opera altrui venisse in suo favore, ma era proprio di tutti giudicare se potevano del richiesto essergli cortesi. In una parola, ninno è offeso, se non è violato un suo diritto perfetto.

Colui però che all'indigente non arreca sollievo, ove il possa, il naturale ed interno obbligo trasgredisce dal quale siamo eccitati a difendere, conservare e sovvenire gli uomini: e sebbene in questo caso la natura non abbia dato agli uomini niun diritto perfetto, ciònondimeno, per concorde sentire di tutti, inumani ed abbominevoli a buon diritto costoro si eredono; benchè non mai chiaramente possa constare essere egli stato in grado di prestar servigio senza negligentare le cure verso sè stesso, ed aver rifiutato di farlo.

Del resto quanto sieno moltiplici le offese che agli altri possiamo apportare è facile raccoglierlo da tutto ciò che sopra abbiamo detto intorno alla perfezione dell'animo, del corpo e dello stato esterno. Colui adunque che in qualunque modo questi beni o pervertì o menomò ovvero impedì che alcuno per essi facesse di qualche cosa acquisto, lo offese. La lesione appo noi ha più ampj confini di quelli che per la legge Aquilia presso i giureconsulti sono prescritti.

Piacesse al cielo che gli uomini seguissero questa legge immutabile della natura! oh quanto meno avremmo a lagnarci intorno alla umana miseria! Togli quelle angosce di che stringe tutti gli uomini l'insaziabil brama di piaceri e di ricchezze; immagina che sieno i mortali da uno scambievole vincolo d'amore tutti annodati; ed allora che trovi tu di più desiderevole della vita e di più soave dell'umana società?

§ 5. *Intorno al non disprezzar gli altri.*

Nulla di meno, del che assai è da dolersi, appena un solo tra gli uomini si trova il quale non stabilisca più angusti confini a questo giusto dovere di non arrecare altrui offesa; perchè ognuno, ove si astenga dall'apportar danno alle sostanze ed alla vita altrui, va orgoglioso d'innocenza di costumi. Ma quanto pochi son coloro che si astengono in qualche modo dall'oltraggiare altrui nell'onore o nella fama! Abbi adunque cura di non disprezzare nessuno.

Ma siccome oscura piuttosto si è presso molti l'idea del disprezzo, vediamo quale sia l'originale senso di essa ed il naturale significato della parola. Disprezzansi adunque o le cose o le persone. Chiunque sa

del vivere sociale statuisce il valore delle cose, avuta di mira la propria e l'altrui felicità, la quale ei s'avvisa di promovere col possesso di quelle. Se adunque si è abbattuto in qualche cosa il cui possedimento o a sè o ad altrui è di piccolo o di niun vantaggio, dicesi di essa poco importargli o nulla stimarla: le quali sono due specie di noncuranza. L'ignorante poi, i veri beni dagli apparenti saviamente non distinguendo, non bilancia il pregio delle cose, ma tiene in nessun conto quelle che contrariano il piacere cui egli serve e di quelle poi fa molta stima che in qualche modo lo vanno lusingando.

D'onde nasce il disprezzo delle cose, quello pur nasce delle persone. Se non v'ha alcuna perturbazione d'animo o prevenuta opinione intorno all'eccellenza di certe cose, tutti gli uomini tengono per dappochi coloro che, potendo, non procuraronsi la vera felicità, cioè quelle doti dell'animo e del corpo e que' favori della fortuna i quali e a sè ed agli altri avrebbero giovato; nel che in ispecie di sovente abbiam detto consistere la virtù. Nè possono in vero altrimenti operare: imperciocchè come da naturale ed originale sentimento sforzati disprezzano coloro i quali stimano di niuna virtù, di niuno spirito, di niuna forza dotati, nè impiegan

alcuna fatica, alcun ingegno, alcuna cura sia per la propria sia per l'altrui felicità.

Essendo poi la felicità posta nella perfezione di sè stesso, è aperto niuna altra cagione far tenere a vile gli uomini che la mancanza di perfezione la quale alcuno e poteva e avea debito di procacciarsi. Quando dico adunque = *guàrdati di non disprezzare alcuno* = non ti vieto di stabilire il vero valore degli uomini: perchè non è d'alcuno l'impedire l'intimo sentimento di stima o di disprezzo; anzi è da saggio conoscere le altrui imperfezioni ed apprezzar gli uomini quanto meritano. Soltanto t'ingiungo di temperare con la benignità, con la ragione il senso del disprezzo; poichè è stoltezza il vilipendere gli altri temerariamente e senza cagione e da malevolo ed inumano, senza esservene da niuna morale necessità astretto, il portar giudizio intorno alle altrui occulte imperfezioni e con noie e dispiaceri travagliarlo: il che è contro la legge.

Se adunque disprezzi alcuno fuor di ragione e senza causa, lo fraudi dell'onore ch'ei merita. L'onore qualche cosa aggiunge alla felicità; la felicità degli altri devesi promovere; dunque nessuno a torto e senza cagione debbesi mettere in disprezzo (1).

(1) In questo luogo è da avvertirsi che colui il

Il giudizio manifesto degli altri sulle tue imperfezioni dicesi *ignominia*, se il giudizio è di molti, *infamia*: l'ignominia poi è vera, se le imperfezioni sono vere e volontarie. Se alcuno te ne attribuisce alcuna non vera; è *calunniatore*. Rendendo adunque l'ignominia e la calunnia inferiore lo stato esterno, sono dalla legge naturale vietate.

§ 6. *Delle virtù e de' vizi che hanno origine dall'adempiere o trascurare i doveri verso gli altri.*

Chi adunque impudentemente disprezza gli altri, solo sè stesso stimando, e vuol esser a tutti anteposto e a forza pretende che gli altri tanto lo stimino quanto ei stima sè stesso, è *superbo*: ed è *cortese* chi non vilipende alcuno e l' onore a ciascuno dovuto comparte. Se però tributa ad un altro lodi od onori con parole o con fatti più di quello che il suo merito richiede, è *adulatore*: se, ove il possa di buon animo si volge a

---

quale in qualunque modo offende l'altrui fama, viola la legge di natura, operi o con colpa o con dolo; dunque l'errore vincibile da cui nasce la colpa si imputa all' agente. Quindi al diritto civile devesi attribuire ciò che i giureconsulti insegnarono non darsi azione ingiuriosa, senza supporvi il dolo. Ved. *leg*. 3, *et tot. tit. ff. de injur. et famos. libell.*

prestare offici di umanità, è *umano*: *inumano*, ove operi al contrario; se quantunque non possa aiutare altrui, pure ha la volontà pronta a farlo, è *officioso*, diversamente, *restìo*.

Di qui siegue che non puoi portar odio agli inimici, vale a dire pigliar piacere del loro male senza tuo utile, e devi frenarti dal desio della vendetta e dall'ira: poichè non v'ha vendetta senza odio, non v'ha ira senza desiderio di vendicarsi. La legge naturale pertanto t'impone di non trascorrere all'ira, onde tu non prorompa alla vendetta; quindi è la *mansuetudine* e la *facilità* nel condonare, o sia la *pieghevolezza a mitigarsi* imposta.

Non credasi però doversi talmente tenere lontano dall'apportare altrui qualunque noia, sebbene lievissima, che sia permesso l'altrui vanità ed ostentazione applaudire e lusingare: il dar laude d'onore non per commendar la virtù, ma per mettersi in altrui grado, è da vile affatto e da malvagio.

§ 7. *Della difesa di sè stesso.*

Ma perchè l'umanità, la piacevolezza, la mansuetudine verso gli altri sono precetti della natura, dovrai forse con animo indifferente l'altrui ingiurie sopportare? A te

l'amor verso gli altri condotti: l'amore poi altro non è che una costante e continua brama di promovere l'altrui felicità.

---

dai loro confini e sono innocui e dalla natura eccitati, onde alcuni promovano la felicità di ciascun uomo, altri quella di tutto il genere umano. I naturali patemi dell'animo pertanto per sè stessi non contrariano la universale benevolenza degli uomini. La turpitudine, come già si disse, consiste nell' eccesso di ogni cosa; ma siccome ad ogni eccesso sono dati certi e definiti nomi, e non così agl'innocenti gradi dei patemi, accade che a torto alcuni asseriscono che quelle concitazioni dell'animo, in qualunque grado, sieno mali. Se alcuno adunque vien preso da questi movimenti dell'animo, onde allontani una ingiuria o da sè o dalla sua patria e a ai propri diritti faccia scudo contro un ingiusto aggressore, non solamente sono essi innocenti, ma ancora necessari. Se questi moti oltrepassano certi confini e più di frequente dell'uopo eccitano l'animo dell' uomo, cadono in vizio e si chiamano *ira* o *iracondia*. Nella stessa maniera non solo sono utili, ma necessarj quella naturale bramosìa (detta volgarmente *risentimento*) di vendicarsi d'un insolente offensore, fin tanto però che riguarda la pubblica sicurezza, quella giusta indignazione contro coloro che con cabale affettano onori oltre il merito mentre li involano a chi ne sarebbe degno, e tutti gli altri moti dell'animo di simil fatta che sono di vantaggio alla propria conservazione ed alla felicità Eccitati questi moti, gli uomini restano avvertiti di guardarsene, e quelli che facilmente gli altrui diritti calpestano, atterriti dalla vendetta degli altri, dal loro odio e dalla loro esecrazione, desistono dal mal oprare. È però con diligenza da guardarsi che questi concitamenti non siano troppo frequenti o forti e non divengano abituali, e perchè facilmente oltrepassano i confini

Una tal legge è universale, perpetua, immutabile, ned è permesso il violarla, avvegnachè alcuno i doveri dell'umanità in tuo riguardo metta in trascuranza o ti sia ben anco di animo inimico e molesto.

Se tieni dietro alla definizione dell'amore, amerai anche l'inimico: imperciocchè procurerai ogni via onde declinare l'offesa che fors'ei ti prepara; sospenderai i servigi di umanità che gli consacri, se per essi più insolente e caparbio divenga: non ti è però mai permesso di portargli odio, cioè provar piacere senza tuo vantaggio per una sciagura di lui.

---

prescritti della natura e perchè vanno sempre a molestia ed a qualche malattia congiunti. Quando si veggono sorpassare il dovere, si ha argomento a giudicarle affezioni dell'animo; e accaduto che sopravvengano solamente quando sono vantaggiose, appartengono ad un permanente e fermo stato dell'animo. Per lo che quegli è perfetto che, alla universale beneficenza rivolto, frena i primi moti dell'animo nè opera se prima non consultò la retta ragione. Di qui l'antica dottrina sulla necessità di frenare i moti dell'ira e della concupiscenza, non perchè essi siano un male morale, ma perchè difficilmente si contengono fra i giusti limiti e facilmente irrompono in lascivia, superbia, petulanza, odio, invidia, ira, furore ed in peggiori passioni tiranne dell'uomo. Per la qual cosa non sono mai abbastanza lodati i precetti della divina nostra religione, i quali tutti tendono a un sol fine, cioè che, abbonacciati i moti dell'animo, gli uomini coltivino la mansuetudine, la pazienza ed una mutua e perpetua benevolenza.

danno, egli tener si deve come l'assalitore (1).

Del resto se alcuno ingiustamente viene assalito, giusta i nostri principj, tutti gli altri sono tenuti a prestargli soccorso, ove ne li richiegga (2).

Mentre ogni cura metti per allontanare l'imminente pericolo dell'offesa, devi dal-

---

(1) Ved. Ant. Mattei *l. c. ad l. Corn. de sicar. cap.* 3, § 7. Nè deesi porre orecchio a que' giureconsulti cui spiacque questa sentenza e che chiamano la fuga ignominiosa e sostengono doversi piuttosto sorpassare i confini della necessaria difesa che esser tacciati di pusillanimità e timore e vivere infami. Noi abbiamo altrove definito il vizioso timore, che qui non si può per conto alcuno allegare, e abbiamo detto essere vera ignominia quella che nasce da vere imperfezioni. Quando adunque i doveri lo esigono, il fuggire, onde lasciare tempo al furioso di calmarsi, non solo non è turpe, ma onesto e degno di lode.

(2) Perciò io soscrivo al savio parere di alcuni interpreti i quali insegnano il benefizio della legge (*l.* 2, § *pen. ff. ad leg. Corn.*) doversi estendere fino agli stranieri, così che, non solo si debba, secondo la legge Cornelia, rimettere la pena ai consanguinei ed ai cognati i quali per difendere la pudicizia o la vita de' suoi, uccidono l'aggressore, ma a tutti coloro ancora che uccidono un ladro o un violento stupratore che abbia fatto forza ad uno straniero; imperciocchè è dovere di tutti di allontanare da un altro un' offesa e di porgere, anche non chiamati, soccorso a chi è in periglio. Pare che Puffendorfio la sentisse diversamente, *l.* 2, *cap.* 5, § 6, che però fu emendato da Barbeyr.

l'odio, dalla vendetta tenerti lontano; perchè se ami le tue azioni comporre secondo le naturali leggi dell'onesto, e terrai a partito l'aggressore fino a che da lui salvo ti sottragga e nello stesso mezzo avrai dolore d'esser dalle sue ingiurie di tanto provocato che con la forza ti sia mestieri di respingere la forza.

È però vero che se passi oltre i confini dell'innocente difesa e, sebbene già sicuro, pure dall'odio commosso e fervente del desiderio della vendetta al nemico già soggiogato, già lontano dal nuocere, movi persecuzione, tu diventi ingiusto e l'offendi (1). E il vuole la natura e ognuno sente piacere che alcuno respinga l'ingiuria mossagli a torto; ma se travagli il nemico già calmato e che chiede il perdono o cui già fuggirono le forze, l'animo degli uomini s'adira e

(1) Di qui nasce che tutti gli interpreti pensino essere affatto incolpata la difesa anche di colui che prima scagliò un' ingiuria di parole, poscia, fatta maggior lite, venne dall'ingiuriato messo a pericolo della vita. Se lo uccide, vien colpito non da pena ordinaria, ma straordinaria. Il che pure deesi tener colui che primo assalì un altro e poscia, salvandosi quando potè con la fuga, retrocesse, finalmente ridotto agli estremi trafisse quel che il primo avea assalito; il diritto di chi fuggiva si rinnova tosto che l'altro sorpassò i confini dell' innocente difesa. Gall. *lib. I, de pace publ. cap.* 16. Voet. *ad Digest., tit. ad l. Cornel. de sicar.*

con cieco divisamento porgono aiuto al nemico abbattuto, sdegnati purchè l'altro non si accontentò di difendersi, ma fu crudo a segno di prender diletto del male dell' avversario, senza trarne per sè alcun profitto (1).

---

(1) *Omnia prius experiri verbis quam armis sapientem decere*. Questa sentenza del comico latino racchiude in sè gran parte dell' umana prudenza. Quando l'uomo può in qualche altro modo provedere alla propria difesa, senza far uso della forza delle armi e dell'offesa, deve studiarsi di farlo. 1.° Perchè, nascendo il diritto della difesa da quello della propria conservazione, è certo che saviamente dovrassi sempre por mano a quei mezzi che più direttamente e con minore pericolo vanno al conseguimento di essa. Difatti l'adoprare le armi, il venire alle mani onde difendersi traggono sempre seco maggior pericolo della propria vita, che non sono la fuga o qualche altro mezzo più mite. 2.° Perchè in questo modo si vengono a scansare quelle atroci conseguenze che, traendo seco gli odj implacabili e le uccisioni, sono contrarie a' principj di umanità e di sociabilità e per tal modo, oltre di servire al nostro amor proprio e procacciarsi buon nome, non si ledono per nulla i diritti altrui: perchè non di rado accade che, trascurati i miti mezzi onde difendersi, e datici ciecamente ad usare la forza, trasportati dall'ira e dal furore facilmente oltrepassiamo i limiti di una giusta ed incolpata difesa. *Trad.*

§ 8. *Della subitanea e violenta aggressione.*

Ma se alcuno a mano armata te sproveduto e all'impensata assalisce, senza neppur darti luogo a deliberatione alcuna, puoi a diritto coll'ucciderle salvarti, se altro più mite consiglio non ti corre al pensiero. Nè monta che il nemico, qual ch'egli siasi, ti sorprenda o per toglierti la vita o per mutilarti la persona, e se ciò faccia con maturo consiglio o per errore o perchè da furore sospinto; qualora dall'imminente danno non ti puoi sottrarre in altro modo, a diritto con la morte dell'assassino ti procacci salute. Giacchè il tuo diritto non dal dolo, dalla colpa o dalla persona (1) dell'assalitore si misura, ma dalla legge naturale, che t'impone di conservar la vita e in ogni modo dalle offese schermirti.

Tutte quelle cose però che abbiamo dette sulla difesa di sè stesso vogliousi allo stato naturale riferire; conciossiachè, contratto il patto sociale, altre regole si hanno a statuire. La società è in ispecie costituita onde ognuno appien sicuro possa de' suoi diritti

(1) Merita però d'essere ricordata la sentenza di Seneca *lib. 2, de Ira, cap.* 30. = *Rex est? Si nocentem punit, cede justitiae, si innocentem, cede fortunae* =

godere: gli uomini rinunziarono al diritto di difendersi con la forza e di questo ne vestirono la somma potestà, alla quale spetta contenere l'altrui violenza e la già fatta vendicare (1); ed allora soltanto al diritto naturale si ha ricorso, quando non v'è nè speme nè opportunità di pubblico aiuto, e il danno che ne sovrasta non ha riparo. Perocchè egli pare che ogni cittadino abbia rinunciato al diritto di servarsi incolume con le proprie forze, salvo che nell'addotto caso: e solamente a questo patto egli poteva rinunziarvi, giusta quanto abbiamo più indietro provato (2).

---

(1) Ved. *l. Nulli* 14, *Cod. de Judaeis*. Quivi ebbe forse principio la differenza fra ladro *notturno* e *diurno* dai Romani e da altre nazioni ricevuta. V. *l.* 4, § 1, *ff. ad leg. Aquil.* Demostene Oraz. contra Timocrate. Plato *de legibus. lib.* 9. Esod. *cap.* 23, *v.* 3.

(2) Tutto ciò che è permesso porre in opera nella indipendenza dello stato naturale intorno al diritto di difesa, non lo è del pari dopo contratta la società. Nel primo stato i mezzi di conservazione sono tutti nell'individuo riposti, nel secondo sono anche nella società istessa e vengono esercitati da chi la governa; conciossiachè molto importa alla società che non chicchessia arbitrariamente possa prendere la propria difesa. Il filosofo d'Arpino dice saviamente all'uopo: *nihil est exitiosius civitatibus, nihil tam contrarium juri et legibus, nihil minus civile et humanum quam, composita et constituta republica, quidquam agi per vim.* Quando però

Forse alla pubblica tranquillità torna conto che colui il quale un altro tragge a morte, anche per giusta ed incolpata difesa di sè, talvolta non vada del tutto impunito; e talora giova che una pena minore di quella vendetta che nello stato naturale io avrei potuto pigliarmi, per colui si sancisca il quale o m'involò le sostanze o mi impresse ferite od in qualunque maniera mi deteriorò. Non investighiamo ciò che sia utile nella società, ma ciò che è giusto nello stato naturale; nel quale è certo aver io diritto di ribattere a qualunque patto il pericolo della offesa.

---

taciono le leggi, e il loro soccorso è intempestivo o non viene prestato, allora non v'ha dubbio alcuno che l'uomo ritorna nello stato naturale, e indipendente riprende que' diritti mercè i quali pone sè stesso in salvo. E lo stesso Tullio il conferma *pro Milone: silent enim leges inter arma neo se expectari jubent, quum ei qui expectare velit, ante injusta poena luenda sit quam iusta repetenda*. Aulo Gellio, *lib. IV*, *cap.* 14, Quintiliano *Declam.* 13, ed altri più recenti filosofi e criminalisti trattarono con pari eloquenza e filosofia intorno a sì importante quistione. *Trad.*

§ 9. *Del diritto contro le minacce e le insidie.*

La morte dell'insidiatore non sarà per nulla ingiusta, se in altro modo non ti puoi trarre dalle insidie dal continuo pericolo di esserti tolta la persona; il quale però dalle leggi naturali sei d'allontanare tenuto. Perciò, onde l'insidiatore inaspettato non ti assalga, ti fia permesso di prevenirlo (1). Se il pericolo della vita non sia per altro molto vicino, come se alcuno ti minacciasse la morte, non ti è permesso assalirlo nè hai diritto ad usar la forza ove non ancora èsiste violenza contro di te. Che se alcuno non solo con le parole, ma co' fatti ben anco ti minaccia qualche male e pone l'armi in resta e così le forze addoppia che col mettervi tempo in mezzo non saresti da tanto per

---

(1) *Concord. l. 4 et 7, cod. ad Cornel. de sicar.*, ove le insidie si paragonano alle agressioni e gli insidiatori sono condannati a morte § 5. *Instit. tit. de publ. judic.* Ved. *l. 3, ff. ad l. Jul. de vi publ. l.* 16, § 8, *ff. de poen.* Quando poi le insidie sono lunghe e insolenti come un'aperta forza, tutti i giureconsulti opinano al solo attentato di uccidere un altro, sebbene non sortisse effetto, doversi imporre una pena straordinaria; ma se con l'insidie fu congiunto il fatto e si fu vicino all'uccisione, con la spada doversi esso allor vendicare.

respingere la forza che ti sovrasta, non esito affermare che tu il possa prevenire, purchè il suo proponimento di assalirti sia manifesto, nè ti venga d'ottenere che l'animo dal nuocerti rivolga. Quella legge di natura che ti comanda di tenerti lontano non solo l'offesa, ma il pericolo d'incontrarla, il diritto insieme ti concede non solo di respingere una forza presente, ma di prevenirne una futura; colui poi che tutto dispone onde impensatamente farti forza, non differisce per niente dall'insidiatore.

§ 11. *Intorno al mantenere la buona fama e l'onore o sia del diritto contro i calunniatori.*

La natura mentre altrui pone l'obbligo di procacciarsi, per quanto gli vien fatto, e buona stima di sè e favorevole fama, gl'impone ancora che questa dall'altrui calunnia lacerata a qualunque patto difenda. Da ciò però non ti vien concesso di menare a morte il calunniatore; mentre la morte di lui nulla giova a dileguar la calunnia e a por riparo alla tua fama contaminata ed alla stima a mal partito condotta. Se distruggi la fede del calunniatore, se operi per tal modo che per false si abbiano quelle voci ch'ei propalò intorno a' tuoi difetti, allora dirai che

la buona fama difendesti. L'ucciderlo in vece o in qualche modo opporgli forza non è difendersi, ma pigliar vendetta; e quindi non è lecito.

Una sola via adunque è aperta onde la fama e la stima sostenere con le parole e co' fatti: cioè mostrarti diverso di quello che il nemico ti ha dipinto. Questo modo di difendersi è sopra tutti certo e sicuro. Imperciocchè se con privata o pubblica forza il nemico astringi a confessare esser falso ciò che di te sparse, non si avrà argomento bastante a credere il detto da lui sentire di menzogna: poichè ha luogo il sospetto che il calunniatore per tema di pericolo, o da te o dal giudice forzato, abbia cangiato stile. Perciò questo solo essendo il mezzo per porre in salvo la estimazione, questo solo deve credersi approvato dalle leggi naturali.

Quando dico doversi con parole la riputazione mantenere, bada di non credere che ti sia permesso contro il calunniatore movere villanie od oltraggi senza cagione e niun tuo vantaggio: perchè non devesi con ingiuriosi argomenti combattere; ma essi trar si voglion o dalla cosa stessa di cui si tratta o dalla persona del calunniatore o per ultimo da te stesso che vuoi l'innocenza rivendicare, onde alla fine ampiamente la falsità delle divolgate menzogne sia chiarita.

È ancora concesso a qualunque partito diminuire la fede del calunniatore con argomenti dalla stessa persona di lui tirati, sebbene di là ignominia ed infamia gliene torni. Se qui si richiami la dottrina della collisione de' doveri, a chiunque sarà aperto questa essere incolpata difesa.

È anche lecito il costringerlo a produrre gli argomenti ai quali appoggiasi la voce da lui sparsa intorno ai nostri difetti. In una parola i confini della difesa verbale sono circoscritti dalla necessità d'estinguere la calunnia ed è lecito quanto è necessario a distruggere la fede del calunniatore e ristabilire l'opposta verità.

Ma apportando la difesa di parole alquanto discapito al nemico, ed essendo dalla natura permessa la difesa di sè col minor possibil danno dell'avversario, se più co' fatti che con le parole ne viene di disperdere la calunnia, devesi piuttosto la difesa reale che la verbale adoperare. È da forte e da chi in sè e nella sua virtù confida il ridersi de' mordaci e de' calunniatori, razza d'uomini vilissima, e alle loro manifeste calunnie opporre il disprezzo e con chiare azioni ed illustri ribatterle; quando però il pericolo di perder la fama non sia così vicino che non vi abbia luogo alla lentezza della difesa reale.

§ 12. Della difesa della castità.

Fu addimandato se una femmina possa uccidere colui che tenta con la forza macchiare la pudicizia di lei (1). È facile lo scioglimento di siffatta quistione, se vogliamo ridurci a mente i summentovati principj: perchè essendo naturale a ciascuno il diritto di respingere la forza a qualunque partito, ove altri mezzi non si offrano, non

(1) Siffatta controversia fu a lungo agitata fra i moralisti e i teologi. Se noi abbiamo ricorso al diritto naturale, pare francamente potersi asserire essere concesso ad una femmina di dar morte a colui che impudente attenta alla pudicizia di lei. Dove in fatti l'onore è riputato quanto la vita istessa, dove il perdere la castità è tenuto l'infamia maggiore che venire ne possa, pare non doversi esitare a dire quella potersi difendere con la morte del nemico. Tuttavia S. Agostino inchinava a credere che quantunque il corpo soccomba ad una forza maggiore, non perciò perde la sua purità quando il cuore mantiene la propria: *non amitti corporis sanctitatem, manente animi sanctitate, etiam oppresso corpore. De Civit. Dei l. I, cap.* 18. Sebbene però questa sentenza non tolga il nostro parere, pare tuttavia che ad essa, anzichè alla prima, vorrà attenersi la debolezza del sesso; mentre col pensiero di mantenere illibato il cuore, ameranno meglio le femmine per avventura lasciarsi vincere che incrudelire e lordare le proprie mani nel sangue del nemico, il che è troppo contrario alla loro pietosa natura. *Trad.*

sarà da porsi in dubbio se una femmina, per conservare e la castità, singolar pregio la sua libertà non solo delle femmine ma ancora degli uomini, possa uccidere l'ingiusto assalitore (1).

Sono però alcuni i quali asseriscono questi comandamenti della retta ragione o meglio della legge di natura opporsi agli insegnamenti del vangelo (2), i quali alla bontà, alla pazienza, all'umanità, alla mansuetudine esortano i seguaci di Cristo; ma se appieno si comprenderanno i consigli ed i comandi del vangelo, vedrannosi maravigliosamente coi precetti della nostra legge convenire.

Perciocchè tutti que' precetti si riducono ad eccitare alla mutua benevolenza, alla facilità di perdonare, alla mansuetudine, alla dilezione degli stessi inimici: le quali cose

---

(1) Adunque a diritto Paolo giureconsulto disse *Sent. lib* 5. *tit.* 23, § 3. = *Qui latronem eaedem sibi inferentem vel alium quemlibet stuprum inferentem occiderit puniri non placuit; alius enim vitam, alius pudorem publico facinore defendit* = Con lui vanno d'accordo le leggi romane, le quali sciolgono colui che uccide un uomo il quale sè e i suoi congiunti voleva stuprare. Ved. *l.* 1, § penult. *ff. ad leg. Cornel. de sicar. Argum. leg.* 8, § 2, *ff. Quod metus caus.*

(2) Ved: *Evangel. Matth. cap.* 5, *v.* 39. *Paul. Apost. epist* 1 *ad Corinth. cap.* 6, *v.* 7. *Matth. cap* 26, *v.* 52.

tutte anche presso noi sono e si statuisce dovere essere costanti e ferme passioni degli uomini dabbene. Da ciò però non si argomenta che sia del tutto proibito il dipartirsi dalle regole generali della virtù e della giustizia, nemmeno se la necessità il richiegga, come nell'impetuosa difesa di sè addiviene, senza la quale non si ha facoltà di provedere nè alla pubblica nè alla privata conservazione e sicurezza (1). Ma di questo a maggior abbondanza quando tratteremo del diritto della necessità.

Del resto qui sotto silenzio passar non si vuole che, se le parole dell' evangelio si dovessero tenere come un precetto rigorosamente esposto, ne sortirebbe questa insollerabile conseguenza, che gli uomini scellerati ed ingiuriosi impuniti del tutto rimarrebbero, dalla cristiana pazienza rassicurati, e ingiuste affatto quelle leggi sarebbero che concedono contro ingiurie anche lievissime movere accusa: il che non v'ha alcuno sì scemo che non senta quanto all'ordine della civile società sia contrario.

(1) Ved. Grot. *lib. I, cap.* 2, § 8. Puffend. *lib. II, cap.* 5, § 14.

§ 13. *Del rifacimento delle ingiurie o delle offese.*

Finora tenemmo ragione sul respingere e prevenire l'ingiuria. Ma s'ella è già scagliata, che diritto avrà il paziente sull'offensore? Allorchè la legge naturale impone, per quanto è possibile, che in riparo ed al coperto teniamo i nostri beni, anche a tutti il diritto è mestieri conceda senza cui non ne vien fatto di difenderli o rivendicarli, o sieno da un'altrui ingiuria violati o con ingiusta forza involati. È dunque permesso contro l'offensore quanto è d'uopo a riparare il danno apportato e a prevenirne il vegnente (1).

Se l'avversario o spontaneamente o richiesto non ne rifaccia il danno nè di proposito ci guarentisca dappoi dal moverci ulteriori ingiurie, è lecito far uso della forza, onde l'uno e l'altro conseguire.

Non lice adunque a questo diritto porre que' confini che all'incolpata tutela conce.

---

(1) Il rifacimento dei danni, sieno arrecati con dolo o con colpa, fu sempre e da ogni legislazione imposto, siccome troppo conforme ai giusti precetti del diritto naturale. Sopra tale argomento trovansi alcune leggi nelle Pandette al *tit. ad legem Aquiliam*. Trad.

demmo. È però fuor d'ogni dubbio essere illecito tutto quanto oltrepassa il legittimo rifacimento dei danni e la guarentìa da ingiurie future, perchè si eccedono con ciò i limiti del diritto.

§ 14. *Non v'ha luogo nello stato di natura alle pene propriamente dette.*

Ma a chi spetterà il giudicare del danno sofferto e della necessaria cauzione? Checchè molti vadano dicendo più con cavilli che chiaramente intorno all' origine delle pene nello stato di natura, io avviso appartenere il giudizio all'offeso soltanto.

Esso con l' interno suo senso può giudicare quanto valutar debbasi il danno e che sia forza operare onde guarentirsi da una futura ingiuria. Reputo soverchio poi ricordare che dee dare la sentenza giusta i precetti della legge naturale e della retta ragione, ogni rancore e desiderio di vendetta dimesso.

Se, come alcuni opinano, sta a tutti il diritto di umiliare gli offensori a misura dell' ingiuria e in essi altrettanto male indurre, quanto altrui ne apportarono, e perchè il danno rifacciano e perchè apparino a non offendere altri; è duopo pure si accordi essere dalla natura il diritto agli uo-

mini concesso di tenere delle azioni altrui ragione; il che abbiamo asserito non accadere senza ledere l'eguaglianza e la libertà.

Dall'innato adunque ed inalterabile diritto d'eguaglianza ne segue nessuno poter dar giudizio se un altro che investì qualche persona, anche esternamente, fatto l'abbia a diritto o a torto. Per tanto sebbene si conceda tutti avere il diritto di prostrare un ingiusto assassino, un diritto di simil fatta dir si potrebbe del tutto invalido, se con l'altro non si congiungesse; il che però si oppone alla naturale eguaglianza.

Adunque se colui soltanto che esternamente è offeso conobbe se l'aggressore operò un'ingiuria, è a lui tuttavia solo dalla natura permesso il diritto al rifacimento dei danni.

Da ciò deriva nello stato naturale non aver luogo la pena propriamente detta, quantunque filosofi e giureconsulti di non volgar nome altramente abbiano insegnato (1); perchè essa suppone la precedente sentenza sull'ingiustizia dell'operante e sulla quan-

---

(1) Ved. Grot. *Lib.* 2, *cap.* 20, § 40. Locke *of civ. govern. cap.* 2, § 7. Christian Wolf. *de jur. nat. p.* 1, *cap.* 3, § 705 *et* 1058. Barbeyr. *ad Puffendorf. lib.* 8, *cap.* 3, § 4, *n.* 3, i quali tutti confondono a torto il diritto di punire col diritto dell'incolpata difesa.

tità dell'imputazione. Ed abbenchè abbiano detto colui che ebbe onta avere diritto di usar la forza contro l'offensore finchè non sia risarcito il danno e tolto il timore d'una vegnente ingiuria; ciò però dal diritto alla propria libertà e innocente difesa procede, non già da quello d'imporre una pena.

Oppongono però alcuni (1) che le naturali leggi tornerebbero del tutto invalide se non fossevi chi avesse il diritto di punire i violatori delle medesime. Questo diritto poi credono concesso a tutti contro tutti: perocchè sebbene colui in ispecie che è molestato possa vendicare l'offesa; pure, siccome non ha sempre queste potestà, sostengono essere di tutti il castigare un delitto. Il che è affatto falso; perchè niun fatto per sè, positivo o negativo, è delitto, e lo è allora soltanto che o dolo o frode vi ebbe parte. L'omicidio, il rubamento dell'altrui avere ecc. possono essere azioni non dannose: ma chi ne fia giudice nello stato naturale (2)?

---

(1) Ved. Barbeyr. *ad Puffend. l. c.*

(2) Simile controversia pende dubbia tuttora ed ebbe d'ambo le parti acerrimi sostenitori. Il Locke, il Wolfio e da ultimo il Filangeri con ogni calore studiaronsi di provare darsi nello stato di natura il diritto di punire. Non sarà inutile agli studiosi il qui riportare l'eloquente squarcio di quest'ultimo ove agita simile quistione (t. 3, p. 3.). Investigando esso

Per la qual cosa gli avversari fanno meglio giuoco di parole di quello che pongano

---

adunque il diritto che ha la società di dar la morte a chi attentò alla vita di un altro e non riuscendogli ritrovarlo nella società, imprende a ricercarlo nello stato di natura, così leggiadramente ragionando. « L'uomo, fuori della società civile, nello stato della « naturale indipendenza ha il diritto alla vita: egli « non può rinunziare a questo diritto; ma può egli « perderlo? Senza ch' egli rinunzi a questo diritto, « può egli esserne privato? Vi è mai un caso nel « quale un altro può ucciderlo, senzachè egli data « gli abbia l'autorità di farlo?

« In questo stato di naturale indipendenza ho io « il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore? Niuno « ne dubita. Se io dunque ho questo diritto sulla « sua morte, egli ha perduto il diritto alla sua « vita; giacchè sarebbe contraddittorio che due di« ritti opposti esistessero nel tempo stesso. Nello « stato dunque della naturale indipendenza vi sono « de' casi ne' quali un uomo può perdere il di« ritto alla vita ed altri può acquistare quello « di toglierla, senza che alcun contratto sia pas« sato tra questi due. Ma si domanda: questo caso « è soltanto quello dell'aggressione e della difesa? Se « l'evento corrisponde ai disegni dell' empio aggres« sore, se l'infelice ch' egli ha assalito cade morto « sotto i colpi della sua mano omicida; in questo « caso il diritto che aveva questi acquistato sulla « vita dell'aggressore resta forse estinto con la sua « morte o si diffonde egli sul resto degli uomini, « ciascheduno de' quali è vindice e custode delle « naturali leggi? Dovremo noi supporre che l' ag« gressore che aveva perduto il diritto alla vita « prima di perfezionare il delitto, lo riacquisti dopo « che il delitto è consumato? Dovremo noi cre« dere che l'istessa causa (il delitto) possa pro« durre un momento prima ed un momento dopo « due effetti diametralmente opposti?

in campo solidi argomenti contro la nostra sentenza quando in secondo luogo obbiet-

---

" A questa dimanda il più gran pensatore del-
" l'Europa, l'immortale Locke, risponde per me.
" *Le naturali leggi*, dice questo gran filosofo, *non*
" *altrimenti che tutte le altre leggi che s'im-*
" *pongono agli uomini in questa terra, sarebbero*
" *interamente inutili, se nello stato di natura*
" *niuno avesse il potere di farle eseguire e di*
" *punire coloro che le violano o contro ad un*
" *particolare o contro a tutto il genere umano,*
" *la conservazione del quale è lo scopo di que-*
" *ste leggi comuni a tutti gli uomini. Se dee dun-*
" *que esistere nello stato di natura il diritto*
" *di punire i delitti, è chiaro che ciascheduno*
" *deve avere questo diritto sopra tutti gli altri;*
" *poichè tutti gli uomini sono naturalmente*
" *eguali,* o (*per dir lo stesso con altri termini*)
" *perchè il diritto, che in questo stato ha uno*
" *come uomo, lo debbono necessariamente avere*
" *tutti gli altri uomini.*
" A questo ragionamento di Locke noi possiamo
" aggiungere un'altra riflessione. La natura non fa
" cosa alcuna senza un oggetto. Tutto è legato
" da quella legge di ordine che regola l'universo.
" Quelli che noi chiamiamo fenomeni morali, quei
" sentimenti, quelle passioni che si destano in noi
" senza che noi vi mescoliamo la nostra opera, non
" sono altro che tanti anelli di quella invisibile
" catena che ci conduce ai gran disegni della na-
" tura. *Essa*, per servirmi dell'espressioni di Ari-
" stotile, *ha tanti mezzi quanti sono i suoi fini*;
" e noi possiam qualche volta indagare qualche suo
" fine della cognizione di qualche suo mezzo. Quale
" oggetto, io domando, potrebbe avere l'odio che in
" noi si desta contro il reo di un delitto che non
" interessa nè noi nè i nostri parenti nè i nostri
" amici? Chi di noi non soffre nel vedere impu-

tano sembrare affatto fuor di ragione che a niuno abbia nello stato naturale il diritto

---

" nito un delitto ? Chi di noi non gode quando
" la giustizia ne condanna il reo alla meritata
" pena? Chi di noi al racconto di qualche atroce
" reato non vorrebbe aver tra le mani l'empio che
" l'ha commesso, per vendicare il torto che ha re-
" cato all' infelice che noi neppur conosciamo ? Se
" vogliamo esser sinceri, noi dobbiamo confessare
" che niun motivo di privato interesse si presenta
" a noi in quel momento.

" Se la natura non avesse dunque dato che al
" solo offeso il diritto di uccidere l' aggressore, a
" che giovava inspirare nell'animo degli altri un
" odio così determinato contro di lui? L'amore
" della propria esistenza non sarebbe stato forse,
" in questo caso, sufficiente per corrispondere al
" suo disegno? Se la natura ci ispira dunque que-
" sto sentimento, è da supporsi che nello stato na-
" turale essa non solo dato aveva a tutti gli uo-
" mini il diritto di punire i delitti, ma aveva ag-
" giunto a questa concessione uno sprone per in-
" durli ad esercitarlo. Caino intriso nel sangue del
" suo estinto fratello, allorchè diceva = *il primo*
" *che m'incontrerà*, *sarà il mio carnefice* = ci
" manifestava bastantemente la coscienza ch' egli
" aveva dell'esistenza di questo diritto e dell' im-
" pegno che ciascheduno aver doveva di esercitarlo.

" A che giovava infatti dare all'uomo tante ob-
" bligazioni, senza dargli contemporaneamente un
" freno per impedirne la violazione? A che giovava
" dargli tanti diritti, e negargli poi quello ch'era
" assolutamente necessario per indurre gli altri a
" rispettarli?

" La legge di natura sarebbe stata una legge
" assurda se avesse negato all'uomo questo diritto.
" L'imperfezione dello stato naturale non derivava
" dunque dalla deficienza del diritto di punire, ma

di dar castigo a colui che trasse un altro a morte, quando in ispecie l'ucciso non possa

---

" dalla deficienza de' mezzi o sia della forza neces-
" saria per far valere, per esercitare in tutti i casi
" questo diritto. Nel caso nostro p. e. se la moglie
" dell'infelice ch'è morto sotto i colpi dell'aggres-
" sore non trovasse chi fosse bastantemente forte
" per uccidere l'omicida del suo sposo, se niuno
" esercitar volesse contro di lui il diritto che cias-
" chedun ha su di lui acquistato dopo il suo de-
" litto, se una turba di parenti valorosi e forti non
" difendesse la sua impunità; invano la desolata
" moglie ricorderebbe agli altri uomini il loro di-
" ritto, invano le sue lagrime risveglierebbero nei
" loro cuori intimoriti quel sentimento col quale
" la natura da sè sola li avrebbe in altre circo-
" stanze indotti a vendicarla: l'assassino protetto
" dalla preponderanza della forza, resterebbe sem-
" pre impunito, ed ogni intrapresa contro di lui
" non farebbe altro che moltiplicare le vittime della
" sua perfidia e gli esempi perniciosi della sua im-
" punità.

Il Barbeiraco nelle sue Addizioni al Puffendorfio sostiene pure la stessa opinione: alle ragioni dei quali tralasciando di far osservare che essi quasi sempre confondono il diritto di punire con quello dell'incolpata difesa e che talora bene non definirono che intendano per stato naturale, il quale noi abbiamo per quello che presenta l'uomo sciolto da qualunque vincolo di dipendenza ed unione umana, errante, selvaggio ed isolato, ci limiteremo a rispondere col chiarissimo autore della *Genesi del diritto penale* che ogni uomo nello stato di naturale indipendenza è in tutto *separato* da qualunque altro e che quindi la conservazione dei diritti di un individuo non ha *connessione* veruna con quelli di un altro; e siccome qualunque cangiamento o anche *estinzione* dei diritti di uno non induce accresci-

il rifacimento dei danni richiedere. Perciocchè o apertamente non costa se l'assassino l'abbia ucciso a torto, e allora colui che voglia in proposito tornarsi a mente i principj della legge naturale non esiterà a credere niuno avere il diritto di vendicare tal morte; o è manifesto l'uccisore aver operato con ingiustizia ed aver l'animo in pronto ad offendere altri, ed allora sarà a chiunque dato l'impadronirsi della persona, secondo ciò che più addietro ne occorse dire (1), e quella forza porre in uso con la quale si previene il pericolo dell'ingiuria, per deviar la quale, se altra via non si para davanti che la morte dell'uomo infesto ed inimico, dee dirsi essere essa permessa, non per cagione della pena, ma per diritto d'incolpata difesa (2).

Con siffatto partito non si dà punizione al commesso delitto; ma ognuno, per quanto gli è permesso, e a sè ed alla sua vita cerca

---

mento o diminuzione in quelli di un altro, ne viene che per la morte o per un' ingiuria arrecata a un uomo il resto degli uomini non acquisti diritto alcuno sul delinquente. Ved. Romagnosi, *Gen. dir. pen. Tom. I.* Trad.

(1) Ved. § 10 di questo capo.

(2) Giusta dunque la guerra contro i corsari e quegli uomini nefandi che hanno costume di violare gli altrui diritti perfetti, di cui altrove parleremo.

provedimento. Questa incolpata difesa eziandio la potrai, se ti aggrada, appellare diritto di punire; ma bisogna che tu confessi di usare di tal vocabolo con quella proprietà onde chiameresti diritto di punire quello di uccidere le belve che spinte o da natural ferità o dalla fame assalgono gli uomini e gli altri animali (1).

Ciò che appartiene poi alla cauzione che devesi all'offeso, affinchè l'offensore dall'apportargli più avanti ingiurie si trattenga, vuolsi pure affatto lasciare al giudizio dell'offeso; il quale qualora avvisi a niun partito potersi il tristo nel dover suo contenere se non gli si aggiunga qualche pena corporale, ciò pure è ben giusto fare onde prevenire il pericolo d'una ingiuria futura.

Se pertanto non v' ha tema d'un danno avvenire, niuno avrà diritto di altro dall'offensore richiedere che il rifacimento dei danni sostenuti: nè ripugna che tu rimetta

(1) Forse sembrerà ad alcuno aver noi più del bisogno parlato intorno a questa controversia; ma si osservi che dal retto scioglimento di questa quistione nasce la soluzione di un'altra gravissima, cioè che cosa sia lecito di fare contro i nemici. Perchè, posto il diritto di punire nello stato naturale, accaderebbe che la licenza ostile trascorrerebbe all'infinito: il che alcuni nostri giuristi asserirono, come si può vedere nel mio libro *de licentia in hostem etc.*, che puoi consultare.

all'avversario che che chiedere si potesse sotto il nome di cauzione, se maggior pericolo ti sovrasti dal soddisfacimento del tuo diritto o se dal perdono ti lusinghi dovere maggior vantaggio a te ridondare; che anzi se giusta il volere delle leggi naturali vuoi comportarti, in quel caso ti si comanda di perdonare.

Per quelle cose che finora per me vennero esposte, sebbene io non l'abbia avvertito, ciascuno potrà però scorgere come spesse fiate debba accadere nello stato di natura che uomini malvagi e oltrepossenti usurpino gli altrui diritti e ne vadano impuniti, ed anzi come avverrebbe facilmente nel giudicare del risarcimento di abbandonarsi fuor dei naturali dettami al piacere dell'odio, dell'ira o della vendetta. È di qui forse provennero le cagioni per cui gli uomini contrassero la società civile, con la scorta e le forze della quale servar salvi e intatti i diritti di ciascheduno e tener in freno gli scellerati.

In fine, onde in poco racchiudere ciò che copiosamente hò detto sul diritto dell'innocente difesa e riparazione delle ingiurie, parmi doversi stabilire: 1.º il diritto d'usar la forza contro gli altri nascere o da un'ingiuria imminente o già scagliata dalla quale non puoi senza la forza o schermirti o risar-

cirti: 2.° ingiuria quella soltanto dirsi che viola un diritto perfetto: 3.° la forza esser lecita in tanto che tu o usi del tuo diritto o il rifacimento ottenga de' danni o il timore d'una futura ingiuria rimova; in una parola, affinchè in avvenire sii sicuro.

Questa contesa fra gli uomini, o sia questo stato degli uomini nel quale uno con la forza usa il suo diritto contro un altro, dicesi *guerra*. I diritti della propria difesa sono la misura de' diritti tutti della guerra delle genti e pubblici, de' quali altrove cadrà ragionamento.

CAPO VIII.

DEL DOMINIO.

§ 1. *Della primitiva comunanza delle cose nello stato naturale.*

A tutti gli uomini è del pari il dovere imposto di conservare la vita e questa menare più felicemente che loro venga fatto: adunque tutti hanno il diritto a quelle cose senza le quali non possono a questo dovere soddisfare e quindi tutti possedono l'egual diritto sulle create cose le quali per conservare la vita e per godere la felicità fanno di mestieri. Per tanto è forza nello stato

naturale sia ogni cosa in comune e di promiscuo uso (1).

Lecito è adunque l'uso delle cose create, ma di quelle soltanto che per dar soddisfacimento agli obblighi naturali occorrono: l'abuso poi è illecito.

E quando l'uso solo basti, se alcuno si arrogasse altri diritti oltre di questo sulle cose, opererebbe ingiustamente.

Il tempo e la durata poi che sia lecito a ciascuno di far uso delle cose comuni lo indica il vero bisogno, la cui misura si lascia in balia all'indigente di divisare.

Se le cose adunque sono di tal fatta che o con l'uso si consumino o nello stesso mezzo a molti non possano servire chi d'esse

---

(1) Onde non destare inutili e vane controversie, bisogna riflettere che nello stato naturale *cose comuni e cose di nessuno* hanno affatto l'eguale significazione; imperciocchè sono *comuni* quelle a cui *tutti hanno l'egual diritto*: *cose di nessuno* poi quelle per cui tutti tengono *uno stesso diritto*. Qui bisogna avvertire non appartenere allo stato naturale la distinzione della comunanza in *positiva* e *negativa*, e perchè la comunanza tra gli uomini è una ed universale e perchè la comunanza che si dice positiva non differisce per sè stessa dal comune dominio; la società poi primitiva degli uomini esclude il dominio singolare e particolare. Ma soventi fiate si fa giro di parole anche da coloro che hanno molta autorità nella nostra scienza. Ved. Puffend. *lib. IV, cap.* 4, § 3 *e segg.* Enrico e Samuel Cocceio *ad Grot. lib. II, cap.* 2, § 2.

fa il suo destro, non può senza ingiuria esserne stornato da un altro, se non gioisca di qualche privilegio; ciò che nello stato naturale non può accadere.

L'occupazione per tanto, la quale precede necessariamente l'uso attuale delle cose, esclude tutti gli altri, purchè l'uso sia necessario (1).

Così la stessa occupazione delle cose altro non è che una maniera di esercitare il diritto di usare e godere delle cose in comunanza poste, le quali non possono a un tempo servir per tutti: il diritto poi di escludere gli altri dall'uso di una stessa cosa deriva direttamente dal diritto di natura e dalla comune eguaglianza degli uomini. Conciossiachè se dopo l'occupazione, quando io a tutti ho chiarito avere io dell'uso di quella cosa bisogno, tutti mi potessero tuttavia dall'adoprarne frastornare, ne nasce-

(1) Ciò che quivi ed altrove intorno ai diritti degli uomini nello stato naturale con abbondanza fu insegnato parrà ad alcuni per avventura inutile, costituite essendo le società. Noi cerchiam di grazia si sospenda il giudizio fino a tanto che si conosca l'oggetto del diritto pubblico; forse accaderà che moderino il giudizio inconsideratamente precipitato, quando scorgeranno la ragione di tutti i fondamenti delle leggi civili e lo scioglimento delle celebri controversie fra le genti dipendere solo dal diritto naturale.

rebbe essere o vano o inefficace il diritto agli uomini compartito, onde il dovere naturale soddisfare, di convertire cioè le cose create a proprio uso e sarebbe poi contro la naturale eguaglianza se altri avessero dei diritti particolari a me negati.

Se a queste ragioni avessero i nostri giuspubblicisti l'animo rivolto, avrebbero alle controversie posto qualche misura nè con dispregevole ed inutile contesa intorno alla positiva o negativa comunanza giammai per avventura avrebbero asserito niuno nello stato naturale aver potuto acquistare il diritto di escludere gli altri nell' uso delle cose, se non per consentimento degli altri o tacito od espresso, per patto o per convenzione (1).

Certamente quella natura che il diritto mi compartiva di far uso delle cose create, la stessa dire si deve avermi dato il diritto a tutte quelle cose senza cui non mi sarebbe caduto nè di porre in esecuzione questo diritto nè di trarne verun partito.

Per tanto nello stato naturale hai il diritto perfetto di far dimora ove ti viene vaghezza e darti alla pesca, all' uccellagione,

(1) Ved. Grozio, *lib. II, cap.* 2, § 2, *n.* 5. Hobbes *Leviathan cap.* 2, § 5. Puffend. *lib. IV, cap.* 4, § 4.

alla caccia e a far tutto ciò con cui al sostentamento ed al piacere della vita si provede: le quali cose non ti ponno essere, se non con ingiustizia, dagli altri contese.

§ 2. *Dell' origine del dominio.*

Queste cose camminano bene se nel ristretto numero degli uomini e nella semplicità della vita que' frutti che spontaneamente dalla terra nascono bastassero a tutti: giacchè allora ove che sia ne viene di abbatterci in ciò che al sostentamento ed al diletto della vita si esige. Ma aumentatosi il numero degli uomini, se dubbio si rende il modo di conservare la vita ed hassi a paventare mancanza del bisognevole, ecco vengono a cozzo due doveri tra di loro; l'uno de' quali di mantenere le leggi della comunanza t'ingiunge, l'altro t'impone di provedere, prima che agli altri, a te stesso.

Se con l'industria e con la fatica t'è forza conservare la vita, è d'uopo i frutti di questi sieno a te solo dalla natura costituiti; la quale allorchè di serbare te stesso t'impone, di necessità ti debbe quelle cose tutte concedere senza le quali non ti vien fatto di serbare la vita. Ma se tutti gli uomini potessero godere de' frutti della tua industria, siccome comuni, in difetto del bi-

sognevole, non ti verrebbe di adempiere l'officio di conservare la tua vita; dunque il diritto di escludere gli altri dal far uso dei frutti industriali dalla natura ti viene concesso.

Ecco l'origine del dominio. Fra gli uomini colui che prima fe' de' frutti naturali scelta e li ripose, onde a una futura carestìa provedere, o questi in disparate e lontane contrade raccolti recò nella patria, o la terra sottopose all'aratro e la rese più feconda e quasi ritrosa la costrinse a rispondere alle sue fatiche, questi si procurò qualche cosa di proprio co' frutti della sua industria; nè a ciò ripugna, ma l'impone la natura.

Doversi adunque abbandonare la primitiva comunanza e la ragione e la stessa natura dell'uomo il persuadono: è chiaro introdursi i dominj per suo impero, senza che sia di mestieri qui riportare i patti e le convenzioni, quasi non si possa, siccome di recente alcuni avvisarono, dalla stessa natura dell'uomo il dominio e la proprietà dimostrare (1).

---

(1) Ved. la nota precedente. In questo errore cadde Puffendorfio, *lib. IV, cap.* 4, § 1 e *seg.*, e asserì essere ridicolo il ricercare se il dominio delle cose debbasi ripetere dalla natura o dai patti.

Arrogi a ciò che con la primitiva comunanza va la semplicità della vita necessariamente congiunta, nella quale gli uomini poco del corpo e nulla delle perfezioni dell'animo loro sono curanti ed ove è piu ignoranza di vizi che scienza di virtù; la qual cosa altrove proveremo non essere alla natura umana conforme (1).

Tennero dietro molti al parere di lui e sostennero essere affatto illecito derivare l'origine de' dominj dalla natura: nel che il fatto non sanamente distinsero dal diritto. Quando insegnammo il fondamento del dominio essere nella natura posto, non intendemmo di dire il dominio essere una qualità inerente alle cose esistenti, ma un diritto derivato dalla stessa legge di natura. Ved. Barbeyr. *ad Puffend.* nelle note., Vandermuele *loc. cit.* Grozio e Boeclero nella prefazione allo stesso autore, Tizio *Observat.* 278, *n.* 2. Locke *Of civ. govern. lib. II, cap.* 5.

(1) Molti furono i quali avvisarono che la civile società sarebbe più perfetta se ognuno ponesse in comune i frutti dell' industria, i quali poi dai magistrati giusta i meriti venissero distribuiti. Egli sembra che Platone e Tomaso Moro, che il seguì, non bene avessero meditata la natura dell' uomo, quando ciò riputarono potere fra gli uomini addivenire e credettero la comunanza delle cose potere a maggiore utilità tornare del pubblico e dei privati che la proprietà. Come sperare quella tranquillità che la pubblica pace conserva, quando a niun modo si poteva far sì che e nella fatica e nella consumazione si tenesse l'eguaglianza dei frutti? Quale amore alla fatica ed all' industria esser puote in quella città ove i più dolci affetti verso i figli,

Per il che essendo concesso questo particolare diritto cioè il dominio, onde provedere alle necessità della vita, ne segue toccare a noi il giudicar della quantità della necessità e quindi dell'abbondanza de' frutti dei quali teniamo bisogno.

Se alcuno sorpassi il bisogno nel raccogliere i frutti o di essi senza suo pro faccia abuso, viola certamente l'interna obbligazione: niuno però ha diritto di astringerlo onde diversamente adoperi, nessuno potendo portar sentenza sull' altrui bisogno, senza offendere la naturale eguaglianza.

Questo diritto adunque particolare, che dicesi dominio, potrà definirsi *diritto perfetto di escludere gli altri dall'uso delle cose industriali e di usare d'esse a proprio talento.*

Dal diritto singolare sui parti dell' industria vien quello che ciascuno ha su ciò che co' propri sudori a tal partito condusse da porgere per certo tempo i frutti. Se alcuno non ha il diritto di respingere gli altri, onde la coltura del campo non isconcino, non v'è diritto singolare dalla natura concesso sui frutti industriali.

Ecco con qual condizione dalla stessa

---

gli amici, i congiunti, per cui gli uomini sono a continua fatica incitati, non solo è forza che languiscano, ma affatto si estinguano? Ved. Aristot. *Polit.* 2, *cap.* 5.

umana natura e l'usufrutto e il pieno dominio pullularono, quello cioè che, oltre l'utile, ha con sè il potere congiunto di disporre del fondo istesso. Tale diritto in vero pare essere alla retta ragione consenziente; perchè il campo il quale per mia industria fu a coltura ridotto e fornito d'una casa, è improntato di nuove modificazioni, delle quali nel semplice stato naturale andava privo: quindi affatto parrebbe assurdo che altri potesse aver diritto a quel campo, il quale allo stato di natura più non appartiene. Per la qual cosa sembra doversi statuire il dominio di necessità supporre l'industria di chi se n'è reso signore.

Ciò l'istoria degli uomini conferma, i quali a poco a poco dal semplice stato di natura a colta vita fecero passaggio. Costoro, dice Giustino (1) parlando degli Sciti; *fra loro non hanno confini nè coltivano un campo nè hanno patria, sede o tetto* = *La terra*, dice Varrone ne' frammenti, *mercè l'agricoltura, fu partitamente fra gli uomini divisa* (2).

Adunque è dimostro, senza esser di mezzo niuna convenzione, col solo appoggio della

(1) *Hist. lib. II, cap.* 2.
(2) Ved. Grot. *lib. II, cap.* 2, § 11, *et in opusc. De mar. liber cap.* 16. Puffend. *lib. IV, c.* 4, § 8.

legge naturale e il dominio e la proprietà, fra gli uomini essersi a diritto introdotta (1).

---

(1) Il nostro autore leggiadramente in questo paragrafo riassunse in breve gli argomenti del Locke (*Gov. civ.*) e di altri filosofi onde comprovare che il dominio delle cose è concesso dalle leggi della natura. Se la natura infatti impose all'uomo obbligo perfetto di conservarsi, ed a ciò sono destinati i frutti della terra, a piena evidenza è chiarito l'uomo aver sopra di essi un diritto. Acquista egli poi anche il diritto sopra la terra che li produce, quando non riuscisse godere di essi senza possederne la terra istessa, come accade nel presente stato di cose. Invano a ciò si oppongono alcuni filosofi, fra cui il Mably, i quali sostengono che i mezzi della propria sussistenza non sono così inerenti alla proprietà delle terre da render questa indispensabile diritto di natura, adducendo in prova di ciò l'esempio degli Spartani, che avevano le terre a comune, e dei popoli del Paraguai, i quali governati dai Gesuiti viveano in comune e senza proprietà. Ma giova il far riflettere che siccome tutti i diritti di natura provengono dai bisogni, così vengono essi a cessare quando non v' ha bisogno che li richiegga: quindi gli Spartani non avendo, mercè la loro costituzione, bisogno della proprietà esclusiva, veniva in essi anche a cessare il corrispondente diritto di averla.

Quando gli uomini erano in piccol numero e selvaggi, pochi esser doveano anche i loro bisogni. Quindi non facea mestieri che ciascuno per la sua conservazione avesse in proprio dominio qualche pezzo di terra, bastandogli quei frutti o quelle cacciagioni che procacciavasi; e in pace adoperava onde soddisfare alle necessità della vita oppure difendevasi con la sola sua forza individuale. Ma quando il genere umano venne a moltiplicarsi e si estesero quindi i rapporti sociali, allora ebbe l'uomo bisogno di scegliere qualche pezzo di terra, coltivarlo

§ 3. *De' primitivi modi di acquistare il dominio: dell'occupazione.*

Se alcuno adunque non con le parole, ma col fatto apertamente dimostra nello stato naturale sè abbisognare di questa o quella cosa, sia essa mobile od immobile, onde compiere i debiti naturali, è d'uopo, ciò volendo la stessa legge naturale, gli altri permettano ch'ei la si abbia, e quindi dal far uso di essa si astengano.

Questo modo per cui alcuno fa chiaramente aperto sè voler di una cosa come propria far acquisto, chiamo io *occupazione*.

Da questa definizione è dimostro potersi le cose mobili ed immobili occupare; perochè occupa colui che coltiva un campo e di biade e di piantagione lo fornisce e con una siepe il cinge intorno e chiaramente fa palese la sua volontà e con nuove modificazioni a tal lo riduce che al semplice stato naturale più non appartenga; la qual cosa abbiamo poco addietro considerato esser necessaria ad introdurre il dominio.

---

coi propri sudori, onde trarne quei frutti che gli abbisognavano: perchè poi non se lo vedesse togliere dagli altri impunemente, ebbe ricorso alle leggi, le quali intatti mantenessero que' suoi diritti ch' erano nati insieme co' suoi bisogni. *Trad.*

Da ciò pure segue nè l'attuale possesso essere talvolta necessario onde l'occupazione d'una cosa mobile si determini, nè fare in modo che qualche cosa non sia più in comunanza, in quanto alla sostanza almeno: perchè se alcuno con indubitato modo manifesta la sua vaghezza di far acquisto di una cosa mobile e a tale col suo ingegno la riduce che possa occuparla, non si frappone dubbio sulla sua volontà; la cosa deve aversi come occupata, quantunque non la tenga ancora in sua mano. Quindi più all' equità naturale si approssima il parere di Trebazio che quello di Caio intorno alla belva ferita, benchè l'imperatore Giustiniano confermasse la seconda (1).

Del resto con l'impadronirsi d'una cosa non si acquista qualche volta il dominio, se non nasce poi la volontà di escludere gli altri per sempre. Se alcuno s'impossessa d'una gemma abbandonata, dichiara volere d'essa far il piacere suo: se l'arreca seco per custodirla, allora la rende propria o sia la occupa daddovero: il possesso adun-

(1) Ved. § 13. *Inst., tit. de rer. divis. l.* 5, § 1, *et l.* 55, *verb. Summum ff. de Adquir. rer. dom.* Ma dal romano diritto si allontanano quasi dovunque le leggi civili di molte nazioni, le quali ricorda Gotofredo al *lib. V*, § 1, *ff. de adquir. rer. domin.* e Puffend. *lib. IV, cap.* 6, § 10.

que toglie agli altri l'uso, la custodia fa aperta la volontà di averla seco ed acquista il dominio.

Abbiam detto doversi far la volontà aperta col fatto e non con le parole, sia perchè nella prima comunanza non è possibile coi detti a tutto l'uman genere chiarirla, sia perchè manca la base principale per appoggiare il dominio o sia il diritto particolare, l'industria cioè e la fatica di colui che ne fa l'acquisto (1).

Nello stato naturale ognuno misura il diritto di occupare le cose comuni dal suo bisogno; la stima del quale devesi, per diritto esterno, all'arbitrio dell'occupante abbandonare.

Per intendimento e disposizione della legge di natura, dalla quale è il dominio permesso, e per l'indole stessa dell'occupazione nasce che non sia lecito occupare le cose le quali sono d'un uso inesausto, sì perchè non può accadere che sempre di quelle siasi privo, sì perchè, non potendosi esse con alcun confine circoscrivere, non è lecito

(1) Ciò posto, appieno si comprende la sentenza di Paolo *leg.* 1, § 1, *ff. de adquir. vel amitt. possess.*, che dice: *dominia rerum a possessione initium cepisse*; mentre presso lui la possessione è lo stesso che la occupazione, di sopra da noi definita.

altrui con esterni modi indicare di occupar qualche parte, per esempio di mare, di luce o di un'acqua che trascorre (1). Se però una cosa naturale per sè inesausta, può a qualche uso essere esaurita, non è a dubitarsi che principalmente per questo uso si possa occupare.

Per opposta cagione le peschiere, gli stagni o qualunque altra unione d'acque la quale possa da confini racchiudersi, con qualunque nome addimandisi, si può occupare, sebbene i romani giureconsulti ciò negassero (2). Essi non avvertirono noi occupare uno stagno non con altro consiglio che per aver l'uso dei pesci e perchè più facile ne riesca il pigliarli, e la peschiera da uno stagno in altro non essere dissimile se non in ciò che più facile riesce il custodire la prima che non il secondo.

Se poi di que' pesci si tien ragionamento i quali in acqua non occupabile hanno stanza, null'altra via di renderli propri è aperta che l'occupazione più addietro mentovata.

Occupato un campo, abbiam detto essere

(1) *Concord.* § 1. *Inst., tit. de rer. divis. l.* 13. § *fin. ff, de injur.*

(2) Ved. *leg.* 3, § 14, *ff. de adquir. vel amitt. possess.*

i frutti e l'uso talmente di nostro diritto che tutti gli altri si escludono. Gli uccelli adunque, le fiere, le api che per avventura volano nel tuo campo o fra i tuoi arbori stanziano o nidificano, siccome non sono frutti del tuo campo, restano di chi li toglie (1), se non tieni per avventura un serraglio o le selve già occupate e di siepe o di muro cinte affinchè le fiere non possano sgombrare; perchè allora si hanno le stesse fiere per possedute (2).

---

(1) *Concord.* § 12. *Instit., tit. de rer. divis. l.* 3, *princip. de adquir. ff. rer. dom.*

(2) *Concord. argum. l.* 55, *ff. de adquir. rer. dom.* Chi involò un cignale che cadde nei lacci da me tesi, oppure, scioltolo, lo lasciò alle selve, è obbligato verso me in fatto. Nerva tenne contrario parere nel *l.* 3, § 14, *ff. de adq. rer. dom.* = *Item Nerva filius ait feras bestias quas vivariis incluserimus et pisces quos in piscinas conjecerimus a nobis possideri; sed eos pisces qui in stagno sunt aut feras quae in sylvis circumseptis vagantur a nobis non possideri.* Forse, come ad alcuni piacque, furono alterate le parole della legge. Ottomano la emendò e disse doversi leggere = *quae in sylvis non circumseptis vagantur* = Ved. Noodt. *Observat. lib. I, cap.* 10; al cui parere io m'attengo.

§ 4. *Delle cose occupate che ritornano al primo stato.*

Possono per tanto occuparsi le cose sì mobili che immobili che sono di tal fatta che le esterne azioni sostengano necessarie alla sostanza dell'occupazione e che, non occupate da veruno, introdotti i dominj, direbbersi *cose di nessuno* Ma essendo scopo del dominio che ciascuno delle cose necessarie al sostentamento della vita goda con sicurezza, se ad alcuno una sua cosa riesce inutile, gli è facoltativo restituirla al primo suo stato naturale, onde passi a nuovo padrone.

Il perder però o per violenza o a caso ciò che si possiede, non è indizio di volontario abbandono di esso; perciocchè quasi vano tornerebbe il diritto naturale d'occupare, se dato non fosse ad ognuno ritenere il dominio finchè ne ha fantasia o il perduto senza acconsentirvi rivendicare.

Quando il segno dell'abbandono sia manifesto più agevolmente da particolari circostanze potrassi raccogliere che da apposite e fisse regole: perchè tutte quelle che i giureconsulti intorno alla vera conghiettura dell'abbandono insegnano, in parte sono civili, affine di schifare le controversie fra

gli uomini, in parte sono così istituite perchè talora l'affare non puossi altrimenti finire.

Ma siccome gli uomini sono per tal modo dalla natura conformati che ognora li punge brama d'avere e difficilmente al dominio delle cose loro rinunziano, bisogna che l'abbandono sia chiarito con visibili e non dubbi argomenti nè mai debbesi fondare su semplici conghietture (1).

§ 5. *Dei metalli, minerali e tesori.*

Tutto ciò la cui esistenza non si conosce è fuor di ragione possa esser soggetto al dominio d'alcuno. Da ciò risulta che i metalli, i minerali, i tesori e tutto quello ch'è affatto ignoto e nelle viscere della terra si occulta sien di nessuno e del primo occupante divengano, quantunque in un fondo altrui rinvenuti. Colui che occupò il campo non si potea chiamar signore di ciò

---

(1) Nè penso di riprovare che qualche volta l'abbandono si presuma dalle leggi civili, le quali non ciò che è giusto confermano, ma il più delle volte ciò che nella repubblica è utile, e costituiscono un diritto su quelle cose che più di sovente accadono, *lib. III*, e seg. *ff. de legib.*; purchè non accada che la stessa regola si applichi al diritto di natura e delle genti: poichè fra i popoli bisogna che la presunzione ceda alla verità. Ma di ciò più a lungo ove terremo discorso sulla prescrizione fra le genti.

che a niun patto conosceva, sebbene potesse proibire che nessuno mettesse piede nel campo e il terreno smovesse. Chiunque perciò ne sia stato lo scopritore, può occupare la cosa nascosta, sebbene gli abbiano affidata la terra a smovere per coltivarla: perocchè saviamente il giureconsulto avvisa niuno ricercare il tesoro col braccio de' servi (1).

Intorno il tesoro, che è un antico deposito di danaro di cui sia perita la memoria, sicchè non ha più padrone, le civili leggi quasi in ogni contrada dal naturale diritto si scostano (2): poichè, formata la

(1) *Concord. l.* 63, *ff. de adquir. rer. dom.* Wattel. *Quest. de droit naturel* § 72 e § 320.

(2) Ved. *leg.* 31, *ff. de adquir. rer. dom. l.* 3, § 13, *ff. de adquir. vel amitt. possess. l. un. Cod. de thesaur.* § 39. *Instit., tit. de rer. divis. l.* 3, *penult. et ult. ff. de jur. fisci, novell.* 51. Leonis *Cod. Theodos. lib.* 10, *tit.* 18. Dalle quali leggi si raccoglie che il diritto intorno ai tesori ebbe varie forme, siccome richiedevano i vari desiderj dei principi; e spesso fu intero di chi il trovò, spesso tutto del fisco. Mercè la legge data da Nerva e da Erodiano, il tesoro dovevasi dividere fra lo scopritore e il padrone del luogo, purchè quello non ne avesse fatta ricerca a bella posta o con perversi artifizj o a malgrado del padrone. Nel primo e secondo caso la parte dell'inventore, come per sua pena, apparteneva al fisco, nel terzo era devoluto per intero al padrone. Ved. Regner. Sixtin. *de regalibus. lib. II; cap.* 21. Brunemann *ad l. un. cod. thesauris.* Groeneveg. *ad* § 39. *Instit. de rer. divis.* Puffend. *lib. IV, cap.* 6, § 13.

società, il diritto di occuparlo compete al padrone; del che altrove. Ciò che abbiam detto intorno al tesoro, pur delle pietre preziose e delle gemme s'intenda.

§ 6. *Di altri modi primitivi di acquistare il dominio.*

Avendo la natura approvato l'introdurre il dominio perchè ciascuno al privato comodo provedesse, ne segue che se la mia proprietà è fruttifera, i frutti sono miei, di chiunque fossero i semi da cui i frutti nacquero. Può il padrone al più il prezzo de' semi richiedere, ma non già un dominio a comune sui frutti, siccome alcuni malamente opinarono (1). Imperciocchè se nella generazione degli animali il parto non siegue il ventre, ma il padre in parte (2),

(1) Fra i quali Grozio, *lib. II, cap.* 8, § 18., il quale disse non esser naturale ciò che i Romani statuirono, che il parto segua la madre. Ved. *ivi comment.* Enric. Cocceio *dissert. de jure seminis.* Wolf. *Jus. nat. vol.* 1, *p.* 2, *cap.* 2, § 335. Puffend. *lib. II, cap.* 7, § 4.

(2) Molti giureconsulti portarono contraria opinione intorno a questa sentenza e credettero che i parti degli animali dovessero seguire il ventre, cioè appartenessero al padrone della madre e non già a quello del maschio, asserendo alla formazione del feto aver parte più la femmina che il maschio; quantunque simil ragione sia di poco valore

non si scopre la ragione per cui simil regola applicare non si possa eziandio a quella semente che alcuno, senza mio sentore o di mia mala voglia, gettò nel mio campo, i frutti della quale sono sempre miei (1).

§ 7. *Della specificazione.*

Qui cade parlare della *specificazione*, la quale è l'atto o sia la somma delle azioni per cui della sostanza di qualche cosa un' altra specie ne costituisco. La nuova forma dell' opera mia è in certo modo un frutto

perchè l'uno e l'altro egualmente concorrono alla formazione dei figli, siccome avea già detto Aristotile *de generat. animal.*: *materiam praebere foeminam, principium motionis marem.* Se vorrassi però riguardare che il più delle volte il padre è ignoto, che un maschio può a più femmine congiungersi e che il padrone del maschio non ne sostiene perciò alcuno svantaggio, mentre la femmina nel tempo che porta grave il fianco è inutile al suo signore, atta a niun lavoro, sol richiedendo essere mantenuta con somma cura; pare si debba conchiudere dovere appartenere i frutti di lei a chi la mantenne: mentre operando altrimenti verrebbe il padrone del maschio ad avere vantaggio con danno altrui; il che è contro la legge naturale. Ciò conferma pure saviamente il giureconsulto: *si equam meam equus tuus praegnantem fecerit, non esse tuum, sed meum quod natum est.* Trad.

(1) *Concord.* § 19 *Instit. de rer. divis. l.* 5, § 2, *ff. de rei vindic. l.* 7, *cod. eod. l.* 84, § 10, *ff. de legat.* 1.

e quindi appartiene a chi gliela impresse. Ma siccome può accadere che ad altri la materia appartenga, ed altri di nuova forma l'impronti ed una nuova specie ne tragga, si è addimandato chi debba essere il padrone della nuova specie.

Contraria opinione tennero gli interpreti del civile e del pubblico diritto (1): i quali dispareri onde conciliare, voglionsi stabilire i seguenti principj:

I. A niuno, suo malgrado, devesi il dominio sottrarre.

II. Colui che adempie un suo diritto perfetto, a niuno fa ingiuria, quantunque ad altri per questa esecuzione ne torni discapito (2).

---

(1) Sabino e Cassio *in l.* 7, § 7, *ff. de adq. rer. dom.* posero il padrone della sostanza esserlo anche della specie, mentre questa senza di quella non sussiste. Nerva e Proculo dissero appartenere il dominio allo specificatore. Paolo ed altri fecero distinzione: o la nuova specie si può ritornare al pristino stato o no; nel primo caso la cosa deve intatta ritornare al primo signore, nel secondo concedersi allo specificatore. Questa terza opinione seguì anche Giustiniano § 25. *Instit. de rer. divis.* Ved. Grot. *lib. II, cap.* 8, § 19 ed ivi Enric. Cocceio e Sam. Cocceio. *Dissert. proem. ad Grot.* 12, *cap.* 3, *sect.* 2, § 264. Wolf. *Jus natur. p.* 2, § 340, ed ivi Wattel. *Observat.* Burlamaqui *Droit de natur. tom.* 4, *pag.* 296.

(2) *Nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur. Leg.* 55, *dig. de rer. juris.* Trad.

III. Nessuno può accrescere le sue dovizie con altrui detrimento.

Ciò premesso, tengo non poter accadere che lo specificatore del tutto escluda dal dominio il padrone della materia, se non vi si interponga colpa del padrone istesso.

Se alcuno d'un altrui sostanza creò un'altra specie, o il fe' con dolo e con colpa o no, qualora la sostanza più non possa al primo essere tornare se la specie non si distrugge, chiedesi appo cui debba questa rimanere, se all' innocente padrone della materia o al colpevole e subdolo specificatore. Consultati i due primi canoni, risulta dover il dominio essere del padrone della sostanza (1): il quale però, secondo il terzo canone, non può dalla nuova specie trar nessun vantaggio, comechè possa usare della propria materia anche con la intera distruzione di quella, giusta gl'insegnamenti del secondo.

Ma se nè dolo nè colpa si può trovare in colui che creò la nuova specie, nè si abbia ragione per cui o questi o quegli del

(1) *Concord. l.* 12, § 3, *ff. ad exib.* = *Si quis ex uvis meis mustum fecerit vel ex olivis oleum vel ex lana vestimenta, cum sciret haec aliena esse, utriusque nomine ad exhibendum actione tenebitur : quia quod ex re nostra fit, nostrum esse verius est.* = Ved. *l.* 49, § 1, *ff. de rei vindicat. discord.* § 25. *Instit., tit. de rer. divis.*

dominio della sua sostanza venga spogliato, comune fra loro ne sarà la nuova materia in proporzione, giusta il primo canone; perchè siffatta bisogna non può altro fine sortire.

Se la nuova specie fu indotta per colpa o dolo del padrone della sostanza, allora il dominio, pel primo canone, fia dello specificatore; il quale però, pel terzo, deve al padrone della materia dare un compenso.

Ove questi principj della retta ragione non si stabiliscano, s'avrebbe a dire al dolo ed alla colpa essere qualche naturale premio compartito; il che è affatto contrario al retto sentire.

§ 8. *Dell'accessione, confusione, del mescolamento e della saldatura.*

Con la scorta di questi canoni è facile il chiarire qual sentenza tengano i romani giureconsulti intorno all'accessione, confusione ecc.; poichè quasi tutte quelle che essi seguirono, in parte dallo stretto diritto delle genti si scostano (1): non vogliansi

(1) Ved. § 26 e seg. *Instit.*, *tit. eod.* Dee però confessarsi che la regola dei giureconsulti che la parte accessoria debba seguire la principale non è nè vera nè finora per tal modo confermata che l'idea *principale* e l'*accessoria* abbian circoscritti e

però parecchie riprovare, come quelle che a' negozi prestano facile risoluzione e sono acconce a comporre le controversie fra i cittadini.

§ 9. *Dell'alluvione.*

L'alluvione essendo un nascosto accrescimento risultante da quelle porzioni di terra le quali l'acqua, scorrendo, dagli altri terreni invola ed al campo d'altri congiunge, con niun altro mezzo (1) sembra potersi il suo dominio acquistare se non col diritto dell'occupazione: e poichè nessuno può come proprie richiamare quelle particelle di terra, si consideran perciò cosa abbandonata e coll'occupazione se ne fa l'acquisto.

---

fermi confini. Per la qual cosa, giusta il loro parere, la scrittura cede alla carta o alla pergamena, la pittura non cede alle tele: la ragione della quale diversità non è facile dalla regola indicata dedurre. Ciò che abbiam detto intorno alla maggioranza dell'accessione, bisogna anche intenderlo di tutte le altre sentenze de' giureconsulti intorno alla confusione, alla saldatura ecc.: in esse però si vede spessissimo i Romani aver preso errore nel descrivere i primitivi modi di acquistare il dominio. Ved. Grot. *lib. II, cap,* 8, § 21. Puffend. *lib. IV, cap.* 7. *et de off. hominem. et civ. lib. I, cap.* 12, § 7. nel compendio di Barbeyr., di cui vedi le not. 3 e 4.

(1) Ved. § 20. *Instit., tit. eod. l. VIII,* § 1, *ff. de adquir. rer. dom.*

Se alcuno però, introdotti i dominj, occupò un terreno di tal modo che chiaro appaia avere a quello le rive del fiume per confine dichiarate, allora le alluvioni sono di suo diritto, senza che alcuna occupazione vi sia di mezzo; poichè a cui un diritto proprio si compete, tutte quelle cose è forza gli si concedano senza le quali non può trarlo a termine.

§ 10. *Delle nuove isole.*

Ma quelle particelle che hannosi per abbandonate e possono occuparsi non sempre si congiungono a un suolo occupato; tal fiata accumulate nell'alveo del fiume a poco a poco una prominenza inducono, la quale con lo scorrere della riviera, accrescono e ne formano quasi un' isola, che certo naturalmente è di nessuno e serve al primo occupatore (1); e molto più se l' isola emerse

(1) Su di ciò non son d'accordo le leggi romane, le quali, emersa un' isola in un fiume, se ne è posta nel mezzo, stabilirono dovere essere in comune fra i padroni dei due fondi limitrofi, a norma però della grandezza de' loro poderi; se in vece l'isola è più prossima da una parte, è di colui che con quella ripa confina i suoi fondi. Ved. *leg.* 7, § 3, *ff. eod. et* § 22. *Instit., tit. eod.* Pare però più accostarsi al nostro parere Pomponio *l.* 30, § 3, e Labeone, *l.* 65. § *fin. ff. eod.*

dal mare (1). Quindi è di ragione civile ciò che i romani giureconsulti intorno al campo limitrofo e limitato stabiliscono (2) riguardo alle isole che nascono ne' fiumi.

---

(1) *Concord.* sopra cit.

(2) Presso i Romani si suppone che trovandosi de' campi limitrofi accosti alla sponda del fiume, se dalla riviera e le rive e l'alveo insieme furono abbandonati, il dominio di questi è devoluto ai possessori dei fondi vicini; e lo stesso accade delle isole nate nel fiume. Se però i campi laterali non toccano il fiume, l'isola è di nessuno ed è del primo occupante. Ved. 1, § 6, *ff. de flumin. l.* 16, *ff. de adquir, rer. domin.* Ved. Sam. Cocc. *ad Grot. lib. II, cap.* 8. § 8., il quale pareggia le sentenze de' Romani ai principj del diritto naturale. E qui vuolsi avvertire che noi non parliamo al presente sul come ciò accada, formata la società, onde non frammischiare cose che appartengono ad altro argomento. Che se un popolo occupa un territorio, questo non viene distribuito fra i cittadini, ma si pone nel pubblico erario, e quindi e gli alvei abbandonati e le isole sortite de' fiumi appartengono a colui che governa i diritti della nazione; del che altrove. E fu pure presso molti popoli stabilito che e gli alvei abbandonati e le isole nuove o al fisco o al pubblico erario siano devolute. Ved. Grot. *lib. II, cap.* 8, § 9, *n.* 2, e l'*Introd.* di lui *ad Jus. Holland. l. II, p.* 9.

§ 11. *Del cangiamento dell' alveò d' un fiume.*

Siccome non può alcuno, suo malgrado, perdere un dominio; così se un torrente, abbandonato il suo letto, imprende a scorrere in un tuo campo per ragione naturale il dominio del nuovo letto a te si conviene, finchè manifestamente appaia te averlo del tutto abbandonato. Ma se di nuovo al primo letto si rivolge, l'alveo abbandonato comincia ad essere di nessuno e diventa del primo occupante.

In contraria sentenza vôlti sono i romani giuristi (1), i quali asseriscono l'alveo cangiato e di nuovo abbandonato non appartenere al padrone del terreno che inondò, ma a coloro che vicini alle sue sponde tengono i loro poderi; alla qual opinione Giustiniano (2) s'appigliò. Non sono però di alcun valore le ragioni a cui si appoggiano. Imperciocchè sebbene il mio campo perduto abbia la propria conformazione, tuttavia in quanto a tutti gli usi affatto non perì. Che se l'alveo di bel nuovo abbandonato dal fiume produce qualche utile, gli è giusto che questo all'antico padrone del fondo

---

(1) *L.* 7, § 5, *ff. eod.*
(2) *Inst.* § 23, *de rer. divis.*

appartenga piuttosto che a coloro che hanno i poderi lungo la ripa.

Per la qual cosa essendo falso che il mio campo, perchè perdè la sua figura, del tutto sia perito, è falso eziandio non aver io più ragione alcuna su quell'alveo abbandonato o non poterlo a me rivendicare per diritto di dominio. Perduto il terreno, non segue che io non possa ritenere il dominio del campo cui occupò l'acqua scorrente (1): in fine che altro è egli il nuovo letto, se non un continuo allagamento del mio campo? nel qual caso sostengono, gli stessi Romani non perdersi il dominio del fondo (2). Che se l'inondazione d' un podere si fa perpetua, si perde il dominio di questo piuttosto per opera naturale che per diritto (3).

---

(1) *Concord. doctrin. rom.*, da cui si stabilisce, perduto solo il possesso, non perdersi il dominio. Ved. § 48. *Instit.*, *tit. de rer. divis.*, ove si dice non perdersi il dominio di quelle cose che, senza accorgimento del padrone, cadono da un cocchio che trascorrea, o di quelle che furono gittate da una nave per alleggerirla. Ved. la not. seg.

(2) Se le acque si ritirarono da un campo inondato, esso è ancora del primo possessore, come anche i Romani pensarono § 24. *Instit.*, *tit. eod.* *l.* 24, *pr. ff. Quib. mod. usufr. vel usus. amittat.* *l.* 1, § 5, *ff. de fluminib.*, *de diuturna inundat.* Vedi Gotofred. *ad l.* 3, § 17, *ff. de adquir. vel amitt. possess.* Grot. *lib. II*, *cap.* 8, § 10.

(3) A ciò si aggiunge che la dottrina de' Romani non è consentanea a sè stessa e conferma a mara-

Se adunque la stretta ragion naturale regga la maniera di acquistare un dominio, fin dove la mia campagna in certo modo cangiò di forma e in alveo trasmutossi, diventa comune nello stato naturale; ma siccome è terra e può ancora all'agricoltura servire, il diritto sarà di cui fu in pria, nè esso si perde se non per tacita volontà del padrone, cioè pel presunto abbandono.

Per la stessa ragione non si perde il dominio del fondo, se qualche volta gonfiato un lago o uno stagno vicino lo inondi; poichè, dileguandosi l'acque, rinasce l'attuale e fisica possessione dagli antichi confini circoscritta.

---

viglia la nostra opinione; giacchè presso loro è regola di diritto che *id quod nostrum est sine facto nostro, ad alium transferri non possit.* Pertanto se un nuovo alveo si comincia a formare nel tuo campo, perdi il dominio, non per una violenta irruzione di acque, ma solamente per l'abbandono, che è una tua azione. A questa regola si appoggiano le leggi di molti popoli intorno al continuo allagamento. Imperciocchè stabiliscono prima non perdersi il dominio del campo inondato se non si presume legittimamente il volontario abbandono del padrone. E siccome nello stato naturale è difficile che si presuma, nel Belgio Confederato, secondo Grozio, luog. cit. n. 4., fu stabilito che dopo dieci anni dall'inondazione la campagna si abbia per abbandonata, se il padrone in qualche modo non fece manifesto sè aver in animo di ritenerla; al che dicono bastare la pesca, contro la regola ella *leg.* 23. *ff. Quib. mod. ususfr. vel usus amitt.*

CAPO IX.

DEGLI OBBLIGHI E DE' DOVERI CHE PROCEDONO DAL DOMINIO.

§ 1. *Degli obblighi verso il padrone.*

Dalla mente e dal consiglio della legge naturale, col consenso della quale dalla comunanza primitiva gli uomini si ritrassero e privati dominj istituirono, e dall'universale dovere che ognuno stringe di promovere a suo potere l'altrui felicità ne viene che per impero della legge naturale tutti debbono dare opera perchè le cose nostre in poter nostro cadano e quindi possiamo de' necessari diritti usare e godere, de' quali o il temporaneo interrompimento o la perpetua perdita lo stato esterno di gran lunga a menomar verrebbe.

Di qui la restituzione dell'altrui dalla legge naturale comandata, derivata dall'indole e dall'origine del dominio, senza che accada richiamare taciti patti o società, onde colui che l'altrui avesse in suo potere, al vero suo padrone il ritornasse: come stoltamente alcuni sognarono (1). Deesi promo-

(1) Cioè Grozio, *lib. II, cap.* 10, § 2, cui seguì Puffend. *lib. IV, cap.* 13, § 3.

vere l'altrui perfezione non solamente col restituire ciò che altrui appartiene (1), ma col procurar eziandio, in quanto per noi si può, che ognuno usi delle sue cose con pieno diritto, e, ciò che più importa, col tenersi lontani da quelle cose tutte che il padrone stesso o i diritti di lui possono a qualunque patto od offendere o scemare.

Perciò se con dolo o colpa tua la cosa stessa o l'uso di lei sottraggi (2), o al possesso (3) o al libero esercizio del dominio poni qualche impedimento, o ti arroghi contro la voglia del padrone quegli atti che a lui solo si convengono, lo offendi e ti corre il debito di rifargli que' danni che mentre ingiustamente fu dal dominio escluso ebbe a sostenere.

Colui che s'avvede possedere l'altrui, comunque l'abbia acquistato, dalla legge

---

(1) *Concord. l.* 31, § 1, *ff. Depositi vel contra,* per cui chi ha il deposito d'una cosa altrui, la restituisca non al deponente ma al padrone: e il giureconsulto disse = *Et probo hanc esse justitiam, quae suum cuique ita tribuit ut non distrahatur ab ullius justiore repetitione.*

(2) *Concord. l.* 1, § 3, *ff. de furtis. l.* 42, *ff. de verb. signif. l.* 14, *ff. de condict. indeb. l.* 40 *et* 54, *ff. de furtis.* § 6. *Inst., tit. de obligat. quae ex delict.*

(3) *Concord. l.* 1 *in fin. ff. de distract. pign. l.* 1, § 15, *ff. Si is qui testament. liber.*

naturale è obbligato a restituirlo al padrone: al qual debito il diritto perfetto nel padrone corrisponde, qualora il possessore nieghi la restituzione, di procurarselo anche con la forza.

Il padrone nulladimeno non può costringere il possessore, se prima non l'abbia appieno istrutto del suo dominio; poichè questi al solo padrone è tenuto restituire l'altrui. Dimostrato il dominio, è lecita la forza e nello stato naturale la guerra.

Ma se la mia sostanza che è in altra mano è corrotta o del tutto perì, qual diritto mi rimane contro il possessore? Io avviso doversi distinguere tra il possessore di buona e quello di mala fede. Al primo non deesi apporre nè causa nè colpa: perocchè possessore di buona fede colui essendo che invincibilmente ignora di tenere l'altrui, le azioni di lui o le ommissioni per le quali fu qualche cosa tratta a mal partito, a lui non si ponno imputare; perciò nè la colpa (1),

(1) Qui convenevol cosa io reputo il ricordare che noi esponiamo qui il puro diritto della natura, quindi ciò che strettamente è giusto, non ciò che è onesto e conveniente ed all'umanità e alla pietà consentaneo. Sebbene il più delle volte ciò che è giusto sia anche onesto, tuttavia gli uomini dabbene facilmente comprendono in alcuni casi della vita, comechè rari, esser mestieri allontanarsi dalle universali regole della giustizia: i quali

nè il caso a maggior ragione. Laddove imputandosi al possessore di mala fede la stessa non restituzione della sostanza, a lui pure tutti quegli sconci devono riferirsi i quali dalla dolosa ommissione della medesima sono ingenerati. Se una cosa adunque appo lui perisce che perita non sarebbe presso il suo padrone, è tenuto all'indennizzazione, se quella perì per caso, e più, se per colpa (1).

---

casi non è possibile tutti indicare e riunire sotto un principio generale. Imperciocchè le leggi naturali impongono che si promova il più possibile la felicità dell'uman genere, avuto riguardo a ciò che accade, come dice Pomponio, *il più delle volte*; ma se qualche cosa accada rade volte che sarebbe duro ed inumano assoggettare alle regole generali del diritto, in tal caso la stessa naturale equità richiede che dall'universal regola si decampi, come più innanzi sarà manifesto dove tratteremo del diritto di necessità. Sebbene adunque il possessore di buona fede non porga nè cagione nè colpa, se badi allo stretto diritto di natura, quantunque quella regola sia vera e giusta e necessaria a promovere il bene comune dell'uman genere, all'utilità del commercio e al tranquillo uso delle cose che alcuno possiede con buona fede; pure talvolta può accadere che se il possessore di buona fede non indennizza il padrone, debba dirsi calpestare l'umanità e, se non esternamente, almeno internamente operar con ingiustizia. Al che non ponendo mente i nostri giuspubblicisti caddero in diverse, assurde e ridicole opinioni intorno a ciò che si debba al padrone restituendogli il suo. Se noi questo difficile nodo di diritto abbiamo sciolto, lasciamo ad altri il giudicarne.

(1) *Concord. l. 40, princip. ff. de haeredit. pet. l. 20, ff. de rei vindicat. l. 36, ff. eod.*

§ 2. Che debba il possessore di buona o mala fede al padrone, o i frutti della sostanza di lui esistono o sien già consumati.

Ma se si possiede una sostanza fruttifera, che deve stabilirsi de' frutti così esistenti come dei raccolti e distrutti? (1) In varj e discordi pareri, siccome sogliono nei casi ambigui e complicati, dividonsi i nostri interpreti di diritto pubblico: tuttavia, bene stabiliti i principj delle cose, facile io reputo lo scioglimento di tanta controversia.

E primamente è da avvertire che, introdotto il dominio e la proprietà di tutto ciò che l'industria ne procaccia, non può succedere che alcuno legittimamente dal dominio e possedimento del suo sia rimosso, se non per l'abbandono che abbiamo sopra descritto. Chiunque perciò, fuori del caso dell'abbandono, tiene in sua mano l'altrui, è possessore di mala fede, se già il dominio

(1) Ved. Grot. *lib. II, cap.* 10 e principalmente § 5 ed ivi i comment. Puffend. *lib. IV, cap.* 13, § 6. Barbeyrac. ivi e not. 1 al § 3 dello stesso cap. Nic. Gundling *jus. nat. et gent. cap.* 20, § 100. Wolf. *Instit. jur. nat. et gent. p.* 2, *cap.* 3, § 276. e con più abbondanza nell' opera *De jur. natur.* Sam. Cocc. *Jus controvers., tit. de adquir. rer. dom. cap.* 9, § 25.

per volere, o espresso o almeno a piena ragione presunto, del padrone non è trasportato in altri. Che ciò possa accadere, in seguito lo insegneremo.

Il possessore adunque di buona fede, ove si parli di cose immobili, non può essere altro che colui che un fondo immobile ricevette da chi non ne era padrone e ch'egli fermamente per tale teneva: conciossiachè in quanto alle cose mobili può accadere che perdute, le abbia ritrovate e di buona fede quindi le posseda finchè il vero padrone non appaia e le riclami.

Pertanto fu già per noi detto a niuno potersi, suo malgrado, torre il dominio ed esser debito naturale che tutti gli altrui averi al lor padrone ritornino. Sia adunque il possessore di buona ovver di mala fede, deve in un con essi i frutti naturali o industriali restituire, sottratte però le spese sostenute per la coltura e custodia (1).

Se poi i frutti della sostanza dal possessore di buona fede sono consumati, reputo doversi distinguere se abbia avuto la cosa da un possessore di mala fede che si spac-

---

(1) *Concord. l.* 38, *ff. de haered. petit.*, ove anche al ladro si dà il diritto al rifacimento dei danni: *non enim debet petitor*, disse il giureconsulto, *ex aliena jactura lucrum facere.*

ciasse padrone, oppur se l'abbia ritrovata. Nel secondo caso sebbene non gli si possa imputare perchè non abbia restituita la cosa al padrone che non conosceva, pure, siccome non gli era ignoto poter emergere il padrone a cui e la sostanza e i frutti appartenevano, se li consumò, ciò torna a suo rischio; e a diritto e meritamente il danno de' frutti a lui viene imputato e, se accrebbe la sostanza, deve al padrone restituirne anche i vantaggi.

Che se ebbe una sostanza fruttifera da un possessore di mala fede, ch' ei fermamente padrone riputava, è tenuto a rendere i frutti pendenti e non già quelli che più non sono (1). Perocchè essendo le azioni impu-

(1) *Concord. l.* 25, § 1, *ff. de usuris. l.* 48, *pr. ff. de adquir. rer. dom. l.* 136, *ff. de reg. jur. l.* 22, *cod. de rei vindic. l.* 78, *eod. l.* 2, *eod. de fruct.* Vi sono però alcuni interpreti del romano diritto che tengono qualche volta doversi obbligare anche il detentore di buona fede a prestare indennità dei frutti consunti; il che dicono essere dalle romane leggi comprovato. Di ciò danno l'esempio dell'erede il quale, credendo essere già estinto il coerede, occupa l'intera eredità e la possiede, come essi dicono, di buona fede (*l.* 9, *cod. fam. ercisc. l.* 17, *cod. eod. l.* 20, § 3, *ff. de haered. petit.*), o di colui che ricevette in possesso un fondo per eredità da un testatore di mala fede, il quale erede è possessore di buona fede, perchè invincibilmente egli ignora il vizio del primo possesso (*l.* 2, *in fin. cod. de fruct. et lit. expens.*): o finalmente di un so-

tabili a chi le commette, ognuno sente la sottrazione dei frutti non al possessore di buona fede, ma al primo fraudolento possessore doversi attribuire; perchè ei fu la cagione morale per cui al padrone i frutti del suo dominio vennero meno. Chi produsse il danno, l'obbligo ha di ripararlo: ma in questo caso il possessore di buona fede, stante l'invincibile ignoranza, non può nè dell'operato, nè dell'ommesso accagionarsi; dunque neppure del danno che dallo struggimento de' frutti è derivato.

Nè assento qui si applichi la conosciuta regola (1) = *che niuno a discapito altrui dee*

---

cio che, posti in comunanza tutti i beni, non vi pone un legato o una donazione che gli venne da uno straniero e la possiede in buona fede (*l.* 1, § 1, *L.* 3, § 2, *l.* 38, § 1, *ff. Pro socio*): i quali tutti però sono obbligati a restituire i frutti consumati. Ma se con accuratezza si vorrà esaminare le proposte leggi, apparirà chiaramente che il primo erede non ignora invincibilmente l' esistenza del coerede; che l' altro è tenuto a prestare i frutti consunti non come possessore di mala fede, ma perchè venne alla successione in luogo del defunto, il che verrà maggiormente illustrato quando parleremo dei testamenti; che in fine il socio pecca per ignoranza non di fatto, ma di diritto e quindi con colpa ha sottratto alla società il legato o la donazione.

(1) = *Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem* = *l.* 206, *ff. regul. jur.* Coloro che pensano doversi rendere al padrone anche i frutti consunti, e il posses-

arricchire = Perciocchè ciò è vero, se io trassi vantaggio da un'altrui disavventura della quale io fui la morale cagione: ma se altri la mosse, è giusto ch' ei rifaccia i danni che il padrone ha sopportati (1).

Ma sebbene in nulla si possa imputare il possessore di buona fede, ei par non colgano nel vero quelli che insegnano (2) il padrone che il suo diritto riclama essere indistintamente tenuto a scontare al possessore lo stesso prezzo che pagò per la cosa posseduta (3). Perchè essendo la rivendicazione del suo un diritto perfetto, il padrone che ne usa non apporta a niuno ingiuria, ancorchè dall'esercizio di quel diritto il possessore ne patisca danno.

Se però il padrone non potesse il possedimento del suo a ricuperare senza qualche

---

sore di buona fede esser tenuto a rendere tutto quello per cui fu fatto più dovizioso, appoggiano la loro sentenza a questa regola. Ved. Grot. *l.* sopra cit. § 2, e seg.

(1) Ma e che accadrà, s' egli non ha a pagare? Se chi sostenne il danno è povero e chi distrusse i frutti ricchissimo? Qui bisogna ritornarsi a memoria ciò che poco addietro abbiamo osservato intorno alla prestazione della colpa o del caso al possessore di buona fede.

(2) Ved. Jo. Barbeyrac *ad Puffend. lib. IV, cap.* 13, § 3.

(3) *Concord. l.* 3, *et* 23, *cod. de rei vindicat. l.* 16, *cod. de evictione.*

dispendio, come, supponi, se fosse cosa presa da corsari; o se il possessore di buona fede sostenne molte spese onde mettere in salvo la cosa già vicina a perire, allora si può sottrarre quanto lo stesso padrone di buon animo avrebbe speso: perciocchè, siccome dice Grozio (1), e il ricuperamento del suo nel fatto difficile e la conservazione d'esso già vicino a perire è cosa apprezzabile, e in ciò il padrone, dopo aver il suo perduto, tiensi pur divenuto più dovizioso.

Nessun diritto avendo adunque il padrone sui frutti dal possessore di buona fede adoperati, il quale per quello non può dirsi fatto più dovizioso, ne nasce che il padrone, a cui il suo ritornò, debba al possessore di buona fede scontare le spese per le quali la cosa fu a miglior partito ridotta di prima allorchè o a caso o per inganno o per forza fu dal suo possedimento rimosso: perocchè di quanto è più apprezzabile la cosa che si restituisce, di tanto più s'arricchirebbe egli con pregiudizio del possessore.

Per la ragione opposta, essendo il possessore di mala fede morale cagione egli stesso di tutti i danni del padrone per la privazione del suo incorsi, a quello tutte imputar si debbono quelle cose le quali

(1) *Lib. II, cap.* 10, § 9.

dalla dolosa o colposa possessione hanno origine. Per il che son da restituirsi e la cosa stessa e tutti i frutti sì naturali che industriali (1), o esistenti o côlti e consumati, e quelli eziandio che per trascuranza non gli venne di avere; sottratto (2) però ciò che fu impiegato per la coltivazione e custodia e per tutto quello mercè di cui il fondo fu reso migliore (3). Poichè se queste spese non si sottraessero, ne verrebbe al padrone vantaggio con altrui nocumento: il che fa contro a ciò che già abbiamo insegnato.

Del resto se le spese fatte tornano in vantaggio del possessore e non del padrone, quegli se ne toglie quelle che può (4); ove però il fondo non deteriori. Se queste poi non si ponno togliere senza nuocere al fondo, il possessore di mala fede ne perde il do-

(1) *Concord. l. 17, et 22, cod. de rei vindicat. l. 3, cod. de condict. ex lege.*

(2) *Concord. l. 23, et 62, in fin. ff. de rei vindicat. l. 2, cod. de fruct. et lit. expens. l. 25, § 4, ff. de haered. petit.*

(3) *Concord. l. 36, fin. ff. de haered. pet. l. 38, cod. l. 1, cod. de fruct. et lit. expens. l. 6, § 3, ff. de negot. gest. l. 14 ff. de condict. indeb.*

(4) *Concord. l. 5, cod. de rei vindicat. l. 38, ff. de rei vindicat. l. 32, § 5, ff. de administr. et peric. tutor.*

minio nè può dal padrone alcuna cosa per sè richiedere, come colui che nella supposizione da questi lavori nessun utile trasse, nè il suo podere venne a miglior essere: ed ove o l'uno o l'altro qualche cosa debba perdere, per la stessa indole della bisogna, siccome l'equità naturale richiede, deve patire detrimento colui il quale diede motivo alla collisione piuttosto che il padrone innocente.

Dietro i nostri principj è facile dedurre qual diritto si abbia intorno alle cose perdute e naufragate, le quali così debbonsi al padrone restituire (1) che non si possa neppure del ritrovamento ripetere guiderdone. Nel rimanente e debbesi far diligente inchiesta del padrone, e le cose rinvenute niuno può farle di sua ragione se prima del tutto non isvanì la speranza di ritrovar di cui siano; poi più per diritto naturale che civile divengono nostre. Nè al diritto naturale vuolsi attribuire il comandamento in molte contrade costituito che le cose naufraghe si cedano al fisco (2)

(1) *Concord. l. 43, § 9, ff. de Furtis.*

(2) Ved. *l.* 21, § 1, *ff. de adquir. vel amitt. possess. l. 44, verb. Idem ait., ff. de adquir. rer. dom. tot. tit. ff. de incend. ruin. etc. l. 1, Cod. de naufragiis. Auth. navigia. Cod. de furtis. §. ult. instit., tit. de rer. divis. l. 8, § 8, ff. ad. l.*

e le smarrite, delle quali però il padrone sia ignoto, ai poveri si distribuiscano (1).

§ 3. *Degli obblighi e de' diritti del padrone riguardo alle cose sue.*

Dovendo i naturali diritti discendere dagli obblighi naturali, per le succennate ragioni conchiudesi niuno aver nelle proprie cose altro diritto che quello che è necessario onde adempiere i debiti naturali; chè per questo solo la natura permise la introduzione del dominio. Ma richiedendo la naturale equità che si lasci in mano di ciascuno il giudicare della quantità delle naturali obbligazioni, se alcuno oltre la morale necessità faccia abuso del suo, non è dato a veruno per tal causa il frenar con esterno diritto l'agente o costringerlo sia a vivere parcamente, sia a cessare dal metter fondo alle proprie sostanze.

Ma questa libertà di consumare impunemente le proprie cose non toglie che violatore della naturale obbligazione dir si debba colui che i propri beni malmena o del

---

rhod. Ved. *Consulat. mer. cap.* 249, dove si accenna il diritto consuetudinario intorno alle cose naufragate.

(1) Ved. Puffeud. *lib.* 4, *cap.* 13, §. 4 e 15 e al § 4, *not.* 2, Jo. Barbeyrac.

tutto mette a perdimento o il proprio patrimonio dilapida, e ciò non per soddisfare ai naturali offici, ma per porgere al piacere e agli ordinati appetiti alimento. Da qui non a torto scaturisce la trascuranza e il disprezzo negli uomini per coloro che, potendo e dovendo por cura nel far procaccio di beni di fortuna e nel tenerli in serbo, affinchè abbiano modo di provedere alla propria ed all'altrui felicità, così ai vizi son volti o con tanta negligenza si comportano che le proprie sostanze vengono a perdere, alla miseria aggiungendo l'ignominia.

Tuttavia siccome il padrone ha costantemente il diritto di disporre a suo talento non solamente de' frutti che il suo podere gli porge, ma eziandio della sostanza istessa, è chiaro esser a lui concesso in altrui trasportare e il dominio e qualunque altro diritto che da quello proceda, come a cagion d'esempio, l'uso, l'usufrutto, il possesso, la vindicazione ed altri di simil fatta, o con condizione o per sempre o a tempo prescritto, siccome gli va a grado.

§ 4. *Della difesa delle cose proprie.*

Dalla natura trae origine il diritto che a tutti compete di serbare le cose proprie e di escludere gli altri dall'usarne; precetto della stessa si è di allontanare qualunque offesa e il pericolo per sino di essa: dalla natura istessa perciò non è a dubitarsi tutto quello essere concesso senza di cui la facoltà d'usare del diritto di dominio vien meno, di respingere ben anco con la forza colui che i diritti a noi dal dominio provenienti abbia sorpreso con frode o inganno; il qual diritto di usar la forza con le stesse regole ne vien divisato che più addietro intorno al difender sè stesso abbiamo insegnate (1).

Niuno però, come abbiam ricordato, moverà forza contro il possessore di buona fede innanzi aver comprovato il dominio:

(1) Se i beni della natura, come abbiamo osservato nella nota alla pag. 199, sono i mezzi datici per la nostra conservazione, e se per questo solo motivo la proprietà di essi è di diritto naturale, non v'ha dubbio che la stessa legge la quale ne impone di difendere la nostra persona onde conservarla e di ribattare con la forza qualunque aggressore, ne dà anche il diritto di respingere chiunque tendesse a disturbare il tranquillo possesso di quelle cose che la natura ne concede per la nostra conservazione. *Trad.*

altrimenti può il possessore lecitamente, senza far ingiuria al padrone, la forza con la forza ribattere. Per lo che la ragione naturale richiede che se alcuno con la forza espulse un altro dal suo possedimento, abbenchè ne sia il padrone, non avendo comprovato il dominio, debba restituire la possessione, perchè al possessore fece ingiuria (1).

Ma non è poi secondo il diritto naturale ciò che stabilì la legge romana quando impose che, ove altri cacci da un possesso proprio chi o con violenza o di nascosto o precariamente (2) il teneva, debba egli pure

(1) *Concord.* § 4, *instit. de interdict. l.* 1, *ff. de vi et vi arm.*

(2) Ved. § 6, *instit.*, *tit. eod. l.* 7, *eod. Unde vi.* L'autore in questo luogo ha usate le stesse parole della legge: *Recuperandae possessionis causa solet interdici, si quis ex possessione fundi vel aedium vi dejectus fuerit. Nam ei proponitur interdictum de vi, per quod is qui dejecit cogitur ei restituere possessionem: licet is ab eo qui vi dejecit, vi vel clam vel precario possideat. Sed ex constitutionibus sacris* (*ut supra diximus*), *si quis rem per vim occupaverit, siquidem in bonis ejus est, dominio ejus privatur: si aliena, post ejus restitutionem, etiam aestimationem rei dare vim passo compellitur. Qui autem aliquem de possessione per vim dejecerit, tenetur lege Julia de vi privata aut de vi publica: sed de vi privata, si sine armis vim fecerit; sin autem cum armis eum de possessione vi expulerit, de vi pu-*

perdere questo, benchè proprio, possesso: imperciocchè quando il primo e legittimo possessore già con violenza cacciato ritoglie all' usurpatore il podere mal occupato, ricupera quel che è suo e non di forza nuovamente l'acquista. A ciò si aggiunga che un possesso con la forza procacciato si pareggia a una cosa rapita e sarebbe assurdo che si dovesse restituire all' usurpatore; se pur non vogliam concedere spettare per diritto naturale un premio a chi fa violenza. Contratto però il patto sociale, nel quale la forza e l'autorità pubblica è presta, il contenere la forza privata, benchè lecita, affine di schivare del tutto i disordini, non solo non disapprovo, ma reputo doversi assai commendare.

§ 5. *Sulla natura del possesso delle cose sì corporali che incorporali.*

Ma affinchè non rimanga dubbio intorno alle opinioni che di sopra abbiamo manifestate sul diritto di dominio nelle proprie cose, parmi opportuno alcun che aggiungere sulla natura del possedimento; intorno

---

blica tenetur. Armorum autem appellatione non solum scuta et gladios et galeas, sed et fustes et lapides significari intelligimus.

a cui confuso ed oscuro ragionamento tennero i romani giuristi, i quali neppure definirono, almeno con acconce parole, la possessione (1). Introdotto adunque, mercè l'occupazione già definita, il dominio, è manifesto al padrone, esclusi tutti gli altri, appartenere la raccolta dei frutti e l'uso del podere. E di sopra abbiamo fatto il lettore accorto questa essere stata l'unica cagione d'introdurre fra gli uomini il dominio, questo il solo fine della natura in permetter siffatta legge. Pertanto questa attuale raccolta de' frutti od uso della cosa propria il quale il padrone o da per sè o per mezzo d'altri può esercitare, venne in origine *possessione* appellata; e *possessore* fu nomato colui che una cosa occupata mette realmente ad uso e vantaggio o di cui, non intervenendo ostacolo, può a sua vaghezza far suo uso e piacere.

Dalla definizione del possesso si possono trarre queste utilissime deduzioni. 1.° Il possedimento per sè esser piuttosto cosa di fatto che di diritto ed essere riposto nella facoltà

(1) La Glossa *in l.* 38, § *Haec quoque* 7, *ff. de verb. obligat.*, *verb. stipuletur* asserisce anche i più periti non avere osato definire la possessione = *Et nescit quid sid possessio, quam etiam peritissimi definire non sunt ausi* =

fisica di usare e godere delle cose proprie. 2.° La possessione legittima al solo padrone appartenere e così col dominio essere congiunta che niun altro modo primitivo di acquistare il possesso vi sia fuori di quello con cui abbiam detto procurarsi il dominio, cioè l'occupazione. Racchiudendo la possessione una fisica facoltà, concessa la possessione, si suppone la cosa posseduta essere tale che tu la possa adoperare e godere a tuo talento, o esercitare quando ti piace tutti que' diritti che scaturiscono dal dominio. 3.° Ma sebbene la possessione solo al padrone appartenga, tuttavia o con la forza o di soppiatto a lui si può togliere, come una fisica facoltà di operare. È sufficiente adunque che la sostanza di cui si tratta a tale si riduca che il padrone non ne possa più trarre alcun vantaggio od uso: allora è certo il padrone avere la possessione sua perduto. 4.° Ma da qualunque morale o fisico impedimento finalmente sia il padrone trattenuto onde non possa della sua sostanza usare e godere a sua volontà e l'attuale possedimento porre in esercizio, gli resta nondimeno intatto il *diritto di possedere*, che del tutto dall'attuale e fisica possessione differisce e del quale per niun modo può esser privato, siccome di una morale facoltà di agire che dal solo dominio trae

origine. 5.° Tutti quelli perciò che usano e godono d'una cosa lasciata in potere, di fatto la possedono; non tutti però hanno il diritto di possederla. 6.° Pertanto si può perdere il possedimento, salvo il dominio e il diritto di possedere, come, a cagion d'esempio, si perde il possesso d'irrigare un campo, di una cosa perduta o naufraga o con la forza o di soppiatto involata, e si ritiene il diritto e il dominio di possedere. In una parola possiede naturalmente colui che ha la fisica facoltà di usare e godere; ma il diritto di possedere non lo ha niuno fuorchè il legittimo padrone.

Ma questi due diritti però, i quali cogli occhi dell' intelletto chiari si comprendono, non hanno appo i romani giureconsulti nomi adequati e corrispondenti: giacchè con lo stesso vocabolo di *possessione* si nomano e la possessione legittima, la quale a un solo padrone appartiene, ed il nudo ed ingiusto detenimento e lo stesso diritto di possedere. E siccome non applicarono alle stesse idee uno stesso vocabolo, dal vario senso in cui fu presa tal parola torbidi principj e contradditorj emersero, a cui vogliosi riferire le leggi ripugnanti e le inutili controversie (1) se il possedimento si possa

(1) Come *l.* 8. *Cod. de adquir. vel retinend.*

acquistare e ritenere a proprio senno; se due una stessa cosa ad un medesimo tempo

---

possess. = *Proprietas a possessione separari non potest* = *L.* 12, *ff. de adquir. vel amitt. possess.* = *Nil comune habet proprietas cum possessione* = *L.* 1, § 2, *ff. Uti possidetis* = *Fieri autem potest ut alter possessor sit, dominus non sit; fieri potest ut possessor idem et dominus sit* = *L.* 1, § 3, *ff. de adquir. vel. amitt. possess.* = *Possessio res facti, non juris* = *L.* 49, § 1, *eod.* = *Possessio non tantum corporis, sed et juris est* = *L.* 12, *ff. eod.* = *Naturaliter videtur possidere is qui usumfructum habet* = *L.* 15, § 1. *Qui satisd. cogatur* = *Eum qui tantum usufructum habet possessorem non esse* = § 4. *Inst. tit. Per quas person. Fructuarius autem usucapere non potest, primum quia non possidet* = Le quali contrarietà traggono origine dal duplice significato della parola *possessione*; giacchè talora vien presa pel semplice diritto di possedere, talora per la semplice detenzione, o sia attuale e fisica facoltà di usare e godere. Ved. l. 13, *de Publician. in rem action. l.* 16, *de usurpat. et usucap. l.* 35, § 1, *de pignorat. action.* Che anzi non mancaron di quelli che presero la parola *possessione* per la nuda detenzione e insieme pel diritto di possedere. *Qui precario dedit possidet animo; qui precario rogavit possidet corpore*, dice la *l.* 15, § 4, *ff. de precario. Qui ad nundinas profectus neminem in fundo reliquit, possidet animo; qui ejus fundum clam est ingressus, possidet corpore*, giusta la *l.* 6, § 1, *ff. de adquir. vel amitt. possess.*; ove appare manifestamente doppio ed ambiguo il senso del vocabolo *possedere*, come abbiamo di sopra mentovato. Ma ed ambe le idee e il diritto di possedere e il puro possesso qualche volta furono con la stessa parola nominati, come allorchè fu asserito non possedere colui al quale si è data qualche cosa

posseggano; e altre di simil fatta intorno alla *giusta* od *ingiusta*, alla *naturale* o *civile* possessione: le quali appena potrai sciogliere se non distingui il diritto di possedere dall'attuale e fisico possedimento. Se nel significato di *possessione* e racchiudi il diritto legittimo di possedere e possessore solamente colui chiami il quale ed è il padrone ed ha la cosa propria in istato tale che a suo genio possa esercitare tutti i diritti del dominio, si può benissimo ritenere l'idea di possedimento, perchè non differisce dal diritto di possedere: se col significato di *possessione* poi intendi il nudo possesso e il tenere la fisica sostanza, è aperto quella non potersi ritenere a pro-

---

a deposito o a comodato, o che prese a pigione, o che avesse il possesso per conservare i legati per cagione o di dote o di parentela. *l.* 9, *ff. de rei vindicat. l.* 3, § 8, *ff. Ut. possidetis, l.* 3, § *ult. ff. Ad exhibend. l* 3, § 1, *et* 20, *ff. de adquir. vel amitt. possess.*: oppure quando s'insegnò nessuno potere acquistare un possesso se non con l'intenzione e fisicamente, nè per sè col pensiero o per sè col fatto solamente, siccome nella *l.* 8, *et* 3, § 1, e nella *l.* 44, *ff. eod. l.* 153, *ff. leg. de regul. jur.*, ove la parola *possesso* ha tanta forza e potenza che abbraccia la facoltà fisica di usare o fruire e lo stesso diritto di possedere proveniente dal dominio. Tanti però e sì diversi significati a un sol vocabolo concessi rendono la romana dottrina intorno al *possesso* ambigua, oscura e quasi inintelligibile.

prio genio. Per eguale ragione uno può avere il diritto di possedere, e un altro la possessione stessa o sia detenzione della sostanza; nel quale senso dicono i giuristi l'uno *giustamente* o *civilmente*, l'altro *contra giustizia* o *naturalmente* possedere.

Le quali idee benchè rettamente e con chiarezza definite potessero in qualche modo sbrigare la dottrina intorno alla possessione, pure sarebbe stato ottimo divisamento, se i Romani avessero il diritto di possedere dalla possessione distinto.

Per tanto *possessore* solo chiamar doveasi quel padrone, il quale, oltre la proprietà, avea la fisica facoltà di esercitare tutti quei diritti, che dal dominio discendono: gli altri tutti che in lor potere tengono la sostanza altrui meritavano esser chiamati semplici detentori, se d'altra parte, indipendentemente dal padrone, avessero derivato l'esercizio della facoltà fisica nella sostanza della quale trattavasi. Per tal maniera sarebbesi tolta ogni confusione ed ambiguità, e fermo e stabile significato alla possessione attribuito: lo stesso luogo lasciavasi anche per l'usucapione e le prescrizioni. Perocchè potuto sarebbesi per via di leggi stabilire che la fisica detenzione della cosa come propria pel tempo dalla legge determinato, passasse in legittimo possesso e il pieno dominio partorisse.

Ma siccome invalse la consuetudine che sia il padrone sia il semplice detentore talvolta possessore si appellino, sarà bene che il diritto di possedere almeno dalla possessione più sopra definita si distingua, e perchè le romane leggi si comprendano e perchè intorno i diritti del padrone riguardo alle proprie cose non rimanga dubbio veruno.

Nello stato naturale adunque si acquista il possesso con lo stesso dominio, e si perde ove accada qualche impedimento o morale o fisico per cui al padrone non sia dato a suo grado esercitare i diritti dal dominio compartitigli. Il diritto poi di possedere con lo stesso dominio si acquista, nè si perde fuorchè per espressa o legittimamente supposta volontà del padrone.

Ciò che fino ad ora venne per noi esposto intorno alla possessione vuolsi intendere delle cose sì corporali che incorporali, le quali si possedono per uso e fisica facoltà di adoperarle: al che deesi riferire tutto ciò che si disse intorno al diritto del padrone sulle cose proprie; attesochè le nostre cose si dicono nostri diritti: e siccome alla stessa norma uniformiamo la possessione e delle cose e dei diritti, sarebbe qui superfluo il riportare la distinzione, da' giuristi introdotta, della possessione *analogica* o sia *quasi possessione*.

Viensi a perdere poi la possessione di diritto allorchè rimane vietato l'uso attuale o la fisica facoltà di usarne: come se p. e. hai diritto di condurre le acque per un podere altrui, e questi o chiude il canale o altrove ne rivolge il corso; oppure se hai diritto di mandare un giumento o un carro pel campo del tuo vicino, ed egli o con un muro o con insuperabile impaccio lo chiude (1). Pertanto non vien meno il possesso dal solo non usarne, ma è duopo vi si aggiunga qualche violento impedimento o almeno un libero consenso che altri del tuo diritto fruisca.

§ 6. *Intorno alla traslazione del proprio dominio. Se la tradizione sia necessaria a trasferire il dominio.*

Introdotto il dominio delle cose senza che la natura vi ripugnasse, nulla è tanto alla naturale equità consentaneo quanto il menar per buona la volontà del padrone di trasmettere in potere di chi gli piace le sue proprietà. Essendo in mano di ciascuno il far checchè vuole delle sue cose, come prima o con parole o con altro certo indizio aper-

(1) *Conoord. argum. l. final. ff. de servit. l.* 2, *Cod.* 4, *l.* 11, § 1, *de publician. in rem action.*

tamente dichiari di trasferire in altri il proprio dominio di qualche cosa, questo è già trasportato senzachè niuna tradizione vi occorra, la quale dal diritto civile romano fu introdotta dopo che fu il diritto *bonitario* e *quiritario* tolto di mezzo (1).

L' accettazione però dell' altra parte è del tutto necessaria onde perfettamente trasferito dir si possa il dominio: imperocchè se con semplice atto di volontà si potesse il dominio trasferire, avuto niun riguardo all' accettazione, ne nascerebbe che sovente le cose alla primitiva comunanza tornerebbero contro la volontà del padrone; il che è un assurdo, giacchè non accettando l'altro il dominio, questo si avrebbe come perduto dal trasferente, quando in vece è suo disegno e volere che passi nell' altra parte.

Hannovi però molti interpreti del pubblico e privato diritto i quali portano sentenza non potersi il dominio in altri trasmettere senza l'attuale tradizione, a ciò specialmente dalle romane leggi persuasi le quali insegnarono con la tradizione e

---

(1) Ved. *l. un. Cod. de nudo jure Quir. tollend.* e gli interpreti *ad 4. L. et ad* § 40. *Instit., tit. de rer. divis.* e segnatamente Cujacio, tom. 9 delle opere, pag. 994, al tit. XXV, lib. VIII, *Cod.*

non con semplici patti trasferirsi i dominj (1). Ma questi dovevano aver l'animo rivolto a ciò che non ha guari per noi si avvertiva, i principj cioè dei Romani intorno alla possessione ed al dominio esser torbidi e confusi, nè ivi essersi mai saviamente distinta la morale facoltà dall'attuale possedimento o sia dalla fisica potestà. Certo si è il dominio esser per sè stesso una facoltà morale la quale ad atti esterni e fisici non va soggetta. E quando diciamo dominio, un'idea composta esprimiamo la quale consta di molti semplici elementi e varj semplici diritti insieme abbraccia, come i diritti di possedere, di usare, fruire, rivendicare, escludere gli altri. Tutte quelle cose però che alle morali facoltà affatto si riferiscono, a niun patto in altri potrai trasmettere fuorchè con un'azione morale, cioè con la volontà di chi possiede da una parte, e dall'altra con l'accettazione. Tuttavia quasi tutti i romani legisti non presero cura di investigare con accuratezza questi

---

(1) Ved. *l.* 20. *Cod. de pactis. l.* 7, *in fin. ff. Pro emptor.*, ove è stabilito nessuno acquistare diritto sopra una cosa trasferita per sola volontà del padrone, se già non si fosse abbattuto in cosa che era proprietà di nessuno *leg.* 12, *Cod. de probat. l.* 13. *Cod. de distract. pignor. l.* 8. *Cod. de action. empt. et vend.*

semplici elementi onde la prima idea del dominio si compone e il comune significato del *dominio* di cui fa uso il volgo, alla filosofia delle leggi ed alla dottrina del giusto e dell'ingiusto trasferirono; e con lo stesso vocabolo chiamano talora il dominio e il diritto di possedere e la possessione legittima e la fisica detenzione dell'altrui. Non ci dee però arrecare meraviglia se coloro che opinano nel dominio essere quasi niuna moralità e insegnano questo ottenersi pel naturale possesso (1), stabiliscano con la tradizione soltanto potersi esso trasferire. È però meraviglia come essi non abbiano negato potersi ritener il dominio d'intenzione (2): mentre sembrava che per la stessa ragione si avesse a concedere potersi senza tradizione trasferire il dominio (3), non altro essendo la tradi-

(1) Ved. *L.* 1, § 1, *ff. de aquir. vel. amitt. possess.*

(2) Ved. § *ult. Instit., tit. de rer. divis.*

(3) Molti giureconsulti compresero questa analogia e rispondono ciò non convenire al proposito, perchè si può ritenere il dominio senza il possesso; imperciocchè, dicono, non con tanta facilità si acquista, con quanta si ritiene l'acquistato: quasi che la facilità o difficoltà di accettare porti seco la necessità della tradizione o dell'atto fisico. Ved. Arnold. Vinn. *Comment. in Institut., tit. de rer. divis.* § 40, *n.* 6. Del resto nelle romane leggi non

zione che l' atto per cui la stessa possessione in altrui si trasporta (1).

Siccome il dominio è una mera morale

---

vi ha definizione propriamente detta del dominio; la quale volendo celebri interpreti dare, definita la cosa sono ancor più oscuri. *Dominium,* dice Cujacio *ad ff. tit. de aquir. vel. am. possess. opp. tom.* 9, *pag.* 236, *est proprietas rei*; questa poi la definisce *plenam et solidam potestatem in ea*: le quali definizioni e sono affatto nominali e non percuotono la natura del dominio, la quale non avviene facilmente di ritrovare, se prima la causa e l' origine dello stesso dominio non si ricerchi. Ved. Grozio, *lib. II, cap.* 6, § 1, *et cap.*. 8, § 25. Puffend. *lib. IV, cap.* 9, § 4. Enric. Cocc. *al luog.* Grozio. Sam. Cocc. *sop. cit. dissert. proem. a* Groz. 12, § 268

(1) *Concord. l.* 3, § 1, *de action. empt. et vend.* (*).

(*) La tradizione è l'atto col quale si trasferisca in altri il possesso con l'animo che egli ne ottenga la proprietà. Perchè la proprietà sia legittima, si richiede il titolo di possesso: la prima si acquista in forza di un contratto, il secondo per la tradizione. Accade perciò che quasi tutte le leggi civili stabiliscano che la tradizione esser debba un elemento necessario della proprietà; poichè senza di quella la proprietà istessa non è sicura. Chicchessia può asserire di avere acquistata una cosa; ma come mai gli si presterà fede, ove non lo si veda in possesso? Dietro questi principj opportunamente il codice civile austriaco al § 425 dispose che " col " solo titolo non si acquista la proprietà, ma vi " abbisogna la legittima tradizione ed accettazione. " Ed al § 320 " col titolo valido si acquista sol- " tanto il diritto al possesso della cosa, non il " possesso medesimo. " *Trad.*

facoltà, chiunque propriamente e assolutamente è padrone (1), sebbene con la forza o per altro motivo dal possesso scacciato, con utilità e giustamente trasferisce il dominio in qualunque maniera più gli torna in grado, o senza patti o con condizioni, precariamente o giornalmente.

Se alla traslazione si aggiunge eziandio la tradizione, si accoppia alla morale la fisica facoltà di disporre intorno alle cose proprie come più aggrada. Dicesi poi eseguita la tradizione, se colui in cui passò il dominio, ha facoltà di usare del medesimo senza che niuno ne lo impedisca; e quindi non è necessario l'atto compiuto della fisica tradizione. Qui voglionsi riferire le tradizioni che diconsi di *breve* e *lunga mano* e *simboliche* da' giurisperiti (2).

---

(1) Per tanto chi ha un dominio in una cosa comune e divisa per porzione, non può trasferirlo; mentre avvegnachè abbia dominio su una parte, non è padrone di una determinata porzione. Quindi il dominio su una cosa indivisa e comune è uno, e il padrone diconsi non i soci presi ad uno ad uno, ma tutti riuniti insieme; e perciò gli atti del dominio non dai singoli individui si fanno, ma per comune consenso di tutti. Ognuno però, se gli aggrada, può in altri trasferire il suo diritto sulla cosa comune, ed anche si dovrà in comune dividere se già ciò non fosse impedito da un obbligo contratto. Ved. *l.* 22, *ff. commun. dividund.* e tutte le altre leggi dello stesso titolo, che sono fondate su questo principio.

(2) *Breve mano* dicesi quando una cosa per

Ciò che avvertimmo intorno alla traslazione delle proprie sostanze, hassi pure ad intendere della traslazione dei diritti, la quale si compie col cedere o sia col rinunciare: giacchè questa e dipende solo dalla volontà di chi le rinunzia, e dalla accettazione si conferma, e perfettamente in altrui dicesi trasferito un diritto allorchè questi ha libera facoltà di usarne.

Tolta la primitiva comunanza delle cose, meritamente tra i diritti si ponno annoverare le opere nostre, o sia le azioni fisiche del corpo: poichè essendo esse in nostro potere, non v' ha dubbio potersi esse pure in altri trasferire. Che anzi, introdotti i dominj, ciò far si deve, onde poter adempiere gli officj verso noi e verso gli altri: giacchè fatte proprie le cose dapprima comuni, non potrebbero gli uomini procacciarsi la felicità, se con iscambievoli officj e le cose e le opere non comunicassero. A compiere

---

qualche cagione fu data, come per mutuo, e di nuovo per cagione novella si suppone trasferita. *l.* 43, § 1, *ff. de jur. dot.* *Lunga mano* quando la cosa di cui debbo fare acquisto è in mia presenza. *l.* 79, *ff. de solution.* *l.* 18, § 2, *ff. de adquir. vel amitt. possess.* *Simbolica* quando non si dà la cosa per sè stessa, ma una di lei rappresentazione, p. e. in vece della casa, le chiavi di casa *l.* 1, § *penult. ff. de adquir. vel amitt. possess.* *l.* 74, *ff. de contrahend. empt.*

ciò facilmente tutti si presterebbero, se tutti del pari alla naturale legge si uniformassero, la quale impone che e a chi chiede e a chi abbisogna e le cose e le opere con animo volonteroso si porgano. Ma siccome non tutti egualmente son propensi a prestare gli ufficj di umanità o, volendolo anche, nol possono senza esigere un qualche compenso da chi ne abbisogna, così fu forza nella società avessero luogo i patti ed i contratti, pei quali gli uomini fra di loro perfettamente si obbligassero ed ai futuri bisogni della vita trovassero provedimento. Ma perchè i contratti col vicendevole consenso e perciò con le parole si confermano, l'ordine richiede che di queste prima teniamo ragionamento.

§ 7. *Dei doveri dell'uomo circa le parole.*

Il parlare è una libera azione dell'uomo per cui gli è dato gl'interni sentimenti dell'animo (1) con segni esterni manifestare e spiegare: e quindi, al pari delle altre azioni, dalla sola legge di natura si affrena, voler

(1) La parola in questo luogo si prende in amplissimo significato, cosicchè non solo i detti, ma insieme comprende e i cenni e qualunque altro segno esteriore.

della quale si è che la nostra e l'altrui felicità, per quanto è da noi, si procacci.

Devi perciò per tal maniera delle parole far uso che nessuno dal tuo vero lo falso parlare sostenga danno. *Vero morale* dicesi la conformità dei segni esterni col sentire dell'animo; la discordanza *falso* indistintamente o *menzogna* si chiama.

Turpe ed illecito è adunque il mentire allorchè i doveri o verso te o verso gli altri richiedono che parli il vero; quindi la moralità del parlare vero e falso o sia la malvagità e la rettitudine si misura con quella regola del naturale diritto: *non offendere alcuno*.

Per la qual cosa molti fra gli antichi e moderni filosofi, uomini per santità famosi (1),

---

(1) Ved. Platon. *de repub. dialog.* 2, *in fin.* e *dialog.* 3. Proclo ivi. Democrit. presso Stobeo *Sermon.* 12. Senof. presso lo stesso, ivi. S. Gio. Grisost. *orat. de poenit. tom.* 6, *operum.pag.* 75 *et lib. I, cap.* 3, *de sacerdot.* S. Girol. *in epist. ad Galat. cap.* 2, *relat. in cap.* 21, *quaest.* 2, *et ad Ezechiel. cap.* 28, *ad Isaiam. cap.* 65, S. Ambrogio *ad Syagrium, lib.* 8. Clem. Alessandrino *Stromat. lib.* 8, *cap,* 9., appo i quali tutti scorgerai l'innocente ed utile falsiloquio non già tenuto in disprezzo, ma molto lodato e stimato ed altamente commendati Agesilao, Eumene, Tullo Ostilio, Quinzio console, Valerio Levino, i quali con un' utile menzogna si proposero di salvare la patria ed i concittadini. Ved. Plutarco *in Agesilao.* Seno-

francamente asserirono non essere cosa eccellente dire il vero se non accade col meglio di chi ascolta, ned'essere, per sè e astrattamente, tristo talora parlare il falso ove niuno offenda ed a molti apporti vantaggio. Di sovente il medico trae in inganno l'ammalato, il pilota i marinai, il comandante le falangi, nè di ciò vengon essi ripresi. E quindi argomentarono doversi por distinzione fra la bugia dolosa e il semplice falsiloquio, fra la simulazione e dissimulazione dolosa e l'innocente: e nello stesso modo che il romano pretore disse dolo buono, così affermano potersi concedere il falsiloquio buono allorchè giova a chi ne fa uso e non offende chi vi porge orecchio.

---

fonte *de dictis. et fact. Socrat cap.* 2, § 16 Frontin. *Stratagem. lib. II, cap.* 4, *n.* 9. Quindi Ipermestra, la quale ingannò con pietosa menzogna la crudeltà del padre, venne da Orazio colmata di lodi. *Carmin. lib. III, od. XI.*

Una de multis, face nuptiali
Digna, perjurum fuit in parentem
Splendide mendax et in omne virgo
Nobilis aevum.

Ved. Eliodor. *Aetiopicor. lib. I, cap.* 3, e Quintiliano *Institut. lib. XII, cap.* 1.; per lasciar da parte le menzogne da santissimi uomini adoperate nel Vecchio Testamento, gli esempi delle quali hannosi presso i cristiani teologi, che puoi consultare. Ved. Genoves. *Christian. theolog. lib. IV, cap.* 5.

Checchè stabilir si voglia riguardo siffatta quistione per sì grandi contese dei sapienti e per maravigliosa disparità di sentenze rinomata noi riputiamo per lo meglio intorno al vero e falso parlare di tener dietro al vero ed ottimo principio generale (1).

---

(1) S. Agostino e con lui tutti gli ortodossi sostennero essere il falsiloquio peccato e contro il diritto di natura nè potere cader circostanza alcuna nella quale sia onesto, anche se si trattasse della salvezza di tutto il genere umano. Onde Schwarzio disse: *Mendacium omne qualecumque formale perniciosum, jocosum, officiosum, quocumque in casu, etiam utilitatis ac necessitatis summae, pro ratione materiae, seu leviter seu graviter, est naturae jure prohibitum.* Non vuolsi togliere la regola generale che il vero deve spuntare sul labbro di ogni onesto cittadino e che non solo devesi fuggire la menzogna ove torni in danno altrui, quando il dovere ci spinge a parlare, quando il richiede l'incombenza impostane, quando coloro a cui parliamo hanno il diritto di conoscere i nostri pensieri, quando il nostro vero interesse e l'utilità de' nostri simili lo esigono; ma dobbiam sommamente guardarci anche dall' usarla ove essa ed è inutile e sul labbro di alcuni scioperati forma il trastullo delle brigate. Il castigo di costoro, diceva il gran filosofo Montaigne, è di non esser creduti nemmeno allora che dicono il vero. Ma se dallo svelare una verità corresse pericolo la nostra salute o quella dei cittadini; se per non mentire io fossi astretto a svelare l'asilo ove si è rifugiato un innocente perseguitato da un ingiusto assassino; in tale collisione di doveri non dovrei io forse seguire quell' impulso naturale che m' impone di procurare il bene de' miei simili? È vero che si danno dei beni

Chi non vuol tacere quando il può, è dalla legge naturale obbligato di dire moralmente il vero.

Perciocchè quegli che può tacere, non è da niuna legge costretto a far palese come l'animo il muova e quai consigli volga nel suo interno; onde è in pieno suo potere l'aprire o il celare la verità. Siccome poi tutti i diritti a qualche obbligazione mettono capo, e niuna azione si dee porre in campo se non se per adempiere gli obblighi natu-

---

e dei mali particolari inerenti soltanto ad alcuni individui e che pel vantaggio di questi non si deve far ciò che apporti danno alla società: ma e se un' innocente bugia, non riflettendo danno alcuno sulla società, salva un individuo, se una verità traesse un altro a far male e offendere tutta l' umanità con un delitto, allora chi dubita che il falsiloquio non solo sarebbe lecito, ma trarrebbe seco vantaggio? Una menzogna, dicea il filosofo, che salvasse il genere umano sarebbe la più nobile azione di cui un uomo fosse capace. Una menzogna che salvasse la patria sarebbe un'azione virtuosissima e degna di un buon cittadino; una funesta verità in vece che fosse cagione della ruina di lei sarebbe un detestabile delitto. Una menzogna che salva la vita di un padre, di un amico, di un uomo innocente a torto oppresso, non può essere delitto che agli occhi di un insensibile. La virtù è sempre l'utilità degli esseri a noi simili. Una verità che nuoce ad alcuno senza profitto per la società, è un male reale: una menzogna utile a coloro che dobbiamo amare e che non fa torto ad alcuno non merita d' essere biasimata. *Trad.*

rali, nell'ipotesi che tu non sia tenuto a parlare, non hai per conseguente alcun diritto di usar segni da cui altri arguisca da te pensare diversamente ciò che favelli, e per ciò di dire cieoamente e senza cagione il falso.

A questo si aggiunga che essendo impossibile conoscere se l'errore nell'animo degli ascoltatori dal tuo falso parlare prodotto possa loro qualche discapito arrecare, siccome la legge naturale impone che non solo l'offesa, ma il pericolo ancora di essa dagli altri rimoviamo, la stessa t'ingiunge di dire il vero, se, potendo tacere, di parlare hai prescelto. Dicesi poi che alcuno può moralmente tacere allorchè il nascondere il vere nè a sè nè altrui apporta danno.

Queste cose giudicai fosse savio il ricordare affinchè ben si comprendesse l'opinione di coloro i quali reputano potersi tal fiata dire il falso allorchè i doveri il richiedono, nè si tirasse subito per conseguenza gli uomini poter dire il vero ed il falso a lor fantasia; giacchè ciò e dalla verità e dal pensare di quelli è del tutto alieno. Al che sembrano non aver posto mente a coloro che da' pregiudizi imbevuti e schiavi dell'altrui autorità salirono in ira contro i difensori di tal opinione; affermando questi rado poter nella

vita addivenire che alcuno lecitamente dica il falso: giacchè il falsiloquio, giusta l'animo loro, s'accosta d'assai al diritto di necessità e solo in caso di collisione è permesso; nello stesso modo che e per questa e per diritto di necessità è talvolta lecito togliere ad un uomo la vita.

Ma, posta da un lato ogni cavillosa disputazione, onde investigare qual sia il dovere dell'uomo onesto e dabbene quanto all'uso del discorso, la natura stessa consultiamo: chè dagl'intimi penetrali di essa, non dalle scuole de' retori e de' filosofi trar debbesi la verità.

Siamo adunque noi tutti per natura inchinati ad aprire i sensi dell'animo nostro e a parlare il vero. Perciò il dire la verità gli è un impulso naturale che ognuno loda, approva e commenda; il fingere per opposto e l'occultarla è un non so che d'artifizioso e mostra nascere da un calcolo della mente. Che s'abbia dunque in generale a dir la verità è comando della legge di natura.

Nondimeno come è mestieri che le naturali propensioni sieno dalla ragione moderate, onde all'obbietto e al fine della legge rispondano, ne segue perciò doversi dalla stessa ragione pur la favella dirigere, e così quel naturale impulso che a dire il vero ci porta esser noi tenuti ad affrenare

ogniqualvolta esso alla generale e immutabil legge di natura si opponga; alla stessa guisa che ci corre talvolta obbligo di reprimere in cuore la compassione e la pietà, se queste vengano col pubblico ben essere a conflitto. Fuori di siffatto caso, per nulla frequente, come avvertimmo, dovrà l'uomo probo ed onesto spiegare mai sempre un carattere schietto, sincero, verace. Perocchè tanti vantaggi alla società ridondano dalla sincerità e dalla scambievole fiducia degli uomini tra loro, che non è concesso il dipartirsi da essa se non quando trattisi d'urgente necessità; sulla quale detteremo a suo luogo i precetti (1).

E perchè difficil cosa si è il giudicare quando occorra cotesta necessità, e dalla legge di natura imposto ci viene d'essere veritieri, debbon quindi i fanciulli specialmente e i giovinetti esser così educati a parlar vero che dal mentire, come da gravissimo delitto, si guardino. Conciossiachè acerbi ancora essendo di senno nè valendo per ciò stesso a far giudizio sui casi di collisione e sulle leggi della necessità,

(1) Intorno al diritto di necessità parleremo altrove; e porremo solidi principj, mercè i quali la quistione intorno al dir vero e falso non che molte altre quistioni intorno alla collisione dei doveri verranno con facilità sciolte.

è saggio consiglio l'accenderli dell'amor del vero e il riconvenirli e rimbrottarli qualora il falso proferiscano, affinchè quando poi sieno in grado di recar sentenza del giusto e dell'onesto, avvezzi già a parlare schietto e vero, ne' casi ove i doveri vengano a contrasto, o celino la verità, se il possono, o, nol potendo, così nel lor discorrere si contengano come dal general dovere verso gli altri è prescritto (1).

§ 8. *Delle virtù e de' vizi che scaturiscono dal dovere che riguarda il parlare.*

L'abitudine di dire il vero allorchè gli offici verso sè e verso gli altri il richiedono chiamasi *veracità*, *mendacio* il vizio opposto. Il tacere, o nascondere una verità la quale svelata o non giova o nuoce, dicesi *taciturnità*, volgarmente *segretezza*: virtù rara tra gli uomini, i quali spesso per cagione di lieve aura di gloria molto e temerariamente, senza badare a' futuri danni, amano di cicalare: il qual vizio, opposto alla taciturnità, vien detto *garrulità*. È *sincero* quegli le cui azioni esterne tutte, con l'interno stato dell'a-

(1) Acconciamente qui S. Clem. alessandr. *Strom.* *l.* 8. " Per utile del prossimo suo farà l'uom giusto talvolta ciò che d'altronde spontaneamente non farebbe. "

nimo o sia cogli interni movimenti convengono. Se discordano, è *simulatore* o *dissimulatore:* simula colui che con azioni esterne mostra ciò che in realtà non è vero; dissimula l'altro che non vuole esternamente appaia ciò che è in fatto (1). Vuolsi in questo luogo considerare esser gli uomini assolutamente obbligati alla sincerità in tutte quelle azioni le quali per diritto di natura devono fare o non fare. Imperciocchè dovendo essi esser rettissimi nelle loro azioni, è forza manchi loro alcuna cosa per difetto o di volontà o d'intelletto, ove ogni atto interno non concorra

(1) Si può quivi pur riferire uno dei più turpi vizi che degradano l'essere più nobile della natura, cioè la ipocrisia; giacchè la menzogna non solo si può ritrovare nelle parole, ma anche nella condotta dell'uomo: onde saviamente diceva l'autore della *morale universale*, esservi degli uomini la cui condotta è una continua menzogna. Costoro con parole melate ed artificiose e con l'esteriore della persona studiosamente composto e modesto cercano di persuadere gli altri d'aver quelle virtù le quali il perverso lor cuore è troppo lontano dal possedere. Quest'arte, che alcuni credono assai difficile ad apparare e di molta fatica a professarsi, cosicchè un filosofo credette che costerebbe molto meno l'acquisto delle virtù che l'ipocrita affetta di quel che costi il mostrarle in apparenza, è tuttavia molto comune e forse più di quello che si crede. Quindi richiedesi molta cautela e per non cadere in questo vizio e per non esser vittima di quei tristi che lo possedono. *Trad.*

a produrre gli esterni, e questi perfettamente con quelli non convengano (1).

---

(1) Uno dei vizi più detestabili e dannosi prodotti dalla parola si è quello della adulazione, che vuolsi quivi accennare. Essa è un commercio di menzogne che da una parte ha per base il più vile interesse, dall' altra la vanità. L' adulatore è un mentitore che inganna, per rendersi caro a colui la cui vanità pensa di sedurre; è un serpe velenoso che sta nascosto fra l'erbe e i fiori. L' adulazione mostra sempre viltà in chi la prodiga e stolta vanità in chi l'accoglie. Ma qual è quell'uomo che schiuso non abbia il cuore al dolce suono della lode? Shakespeare, quel poeta filosofo, diceva che niuno è intieramente inaccessibile alla adulazione e che si adula un uomo il quale mostra di odiare l'adulazione, lodandolo su questo punto. Ma quai danni essa non produce? Quai vizi non lusinga, quai delitti non promove? L'adulazione, diceva Carron, è peggiore della falsa testimonianza: questa non corrompe i giudici, ma solamente li inganna; mentre quella corrompe la rettitudine, ammalia lo spirito e lo rende inaccessibile alla verità. Quanti mali si eviterebbero, se non penetrasse il cuore umano la voce di uno scellerato che li approva. Tanti principi, dice d'Holbac, fanno male con tanta perseveranza non mossi da altro se non dagli adulatori che li circondano e li persuadono che operano bene, che i loro sudditi sono felici, che si benedice il loro regno e che possono proseguire, senza che alcun timore li prenda, a lasciar libero il freno a tutte le passioni. Così i pubblici ingannatori giungono a render vane tutte le più felici inclinazioni; essi fin dall' infanzia corrompono il cuore dei principi e così formano degli stupidi tiranni che a poco a poco divengono il flagello dei loro sudditi. Se non vi fossero adulatori, non si avrebbero tiranni sulla

Chiunque voglia alla memoria ridursi i doveri degli uomini verso gli altri, non durerà fatica a comprendere la verità e la taciturnità esser dalla legge naturale consigliate, e la garrulità vietata; la sincerità, la simulazione e la dissimulazione volgersi in vizio o in virtù, secondo che alcuno di esse faccia uso a deviare le offese degli altri e a promovere la felicità del genere umano, oppure a danno o sterminio altrui.

§ 9. *Del giuramento.*

Se molto ti cale che a' tuoi detti si presti fede e ciò nè con serie e costanti asserzioni ti vien fatto di ottenere, essendoti tutto ciò permesso senza di cui non puoi adempiere i tuoi doveri; ti è lecito ancora chiamar in testimonio del vero il Dio invisibile, il quale hai ferma credenza volere e potere castigar la menzogna (1). Siffatto appello vien detto *giuramento* (2), nel

---

terra. L'adulazione pertanto è chiaramente il più infame tradimento, è un nefando delitto che, dopo aver ridotta la società sotto la tirannia, espone il tiranno a delle terribili rivoluzioni e sovente alla sua ruina. L'adulatore è il più pernicioso nemico de' popoli e de' re.

(1) *Concord. l.* 5, § 1. *de jurejur.*

(2) Al giuramento tengono presso le asserzioni per quelle cose le quali inviolabili esser debbono

quale chiamasi Dio come testimonio del vero e vindice della perfidia e della menzogna. Quegli che giurò, sente aver obbligo e necessità di dire il vero: perocchè se il mentire è turpe, il farlo chiamando in testimonio Iddio è empietà; perchè lo spergiuro nega almeno in fatto che esista Dio scrutatore degli arcani e punitore delle scelleraggini.

La natura non istabilì niuna formola di giurare. Dicesi aver giurato colui che seriamente e con maturo consiglio chiama Dio ne' suoi detti, con l'intenzione ch'ei testimonio del vero e vindice della falsità (1).

---

per un uomo onesto. La fede data per esse è da più forte vincolo stretta, dal timore cioè dell' infamia, la quale sempre più si accresce, quanto le cose violate sono più sante e venerabili. Le asserzioni però di simil fatta voglionsi piuttosto nomare attestazioni che giuramenti. A ciò si aggiunga che queste solamente sono valide se si tratta di promesse o di un fatto avvenire; perchè se devesi soltanto la verità confermare, niun altro testimonio vuolsi invocare che Dio, a cui solo è aperto il vero.

(1) Per accostarsi a giurare è d' uopo essere adunque di mente sana; altrimenti mancherebbe di moralità il giuramento: avere l'animo deliberato di farlo; cioè colui che pronunzia la formola deve farlo con l'animo e col proposito di giurare; onde saviamente si è da molti osservato non essere mai stato valevole il giuramento di Cidippe. Siccome poi l'uso del giuramento ha per iscopo di costringere gli uomini a dire la verità o a mantenere la fede promessa, devesi quindi ogni dolo, ogni inganno da esso rimovere: e le parole per ciò non vogliono

§ 10. *Se il giuramento aggiunga qualche cosa ad una obbligazione contratta o dia valore ad una per sè non valevole.*

Dalla natura istessa e definizione del giuramento risulta essere esso un assai valido argomento del quale chi giura si serve onde acquistar fede a' suoi detti; conferma adunque con esso la sua veracità o sincerità. Il giuramento, per sè, niun diritto induce, tranne se dalle parole di chi giura si costituisca qualche diritto a un terzo. Pertanto se qualche promessa per diritto di natura è invalida o illecita, dal giuramento confermata non cangia natura (1). La promessa a cui

---

pigliarsi in senso diverso dal comune significato, anzi debbosi dichiarare nel senso inteso da quello a cui favore si presta il giuramento e che ha interesse non sieno prese altrimenti.

Perchè poi la santità di questo atto sia piena è d' uopo che colui il quale giura abbia ferma credenza in quel Dio che chiama testimonio della sua coscienza. Perciò ognuno scorge che dovrassi sempre la formola del giuramento accomodare alla fede, ossia alla religione del giurante. Qual si avrebbe argomento a credere in colui che giurasse per un dio ch' ei tiene da nulla o disprezza? Che in vece se egli, giurando, pe' suoi dei, spergiurasse, non offenderebbe meno il Dio della giustizia, vindice dello spergiuro, sotto qualunque nome egli lo avesse chiamato. *Trad.*

(1) Quasi tutti i teologi, i filosofi e i giurecon-

il giuramento si aggiunge non deesi tenere perchè legata dal giuramento, ma perchè la naturale legge impone di serbar la fede: la qual naturale obbligazione col giuramento si conforta e col timore della futura ira divina.

Per la qual cosa è affatto invano il chiedere quando debba tenere il giuramento: prima è a sapere se tutte debbansi le promesse compiere. Imperciocchè se per avventura la promessa non obbliga, la forza del giuramento non vale ad indurre obbligazione, e nullo è il suo legame (1).

---

sulti generalmente in questo parere convengono. Molti però di essi negano doversi ciò stabilire circa il giuramento promissorio estorto col timore o con la forza; il quale affermano doversi osservare appoggiati specialmente alla comune sentenza de' giureconsulti i quali dicono ciò che si è fatto per forza o per timore non esser nullo per proprio diritto, ma doversi rescindere dal giudice secondo l'equità. *L.* 21, § 5, *ff. Quod metus causa, etc. L.* 85, *ff. de adquir. vel amitt. haered.* § 1. *Inst. de except.* Prima che venga sciolta questa controversia reputo doversi ricercare se quella promessa che alcuno strappò o con la forza o con ingiusto timore obblighi nel fatto chi ha promesso e sia valida per diritto di natura: di che or ora parleremo.

(1) *Concord. l.* 2, *in fin. Cod. Si advers. vendit* (*).

(*) Sono poi i giuramenti di varia indole e, a norma delle circostanze per cui si pronunciano, ottengono diverso nome. Talvolta aggiungesi il giura-

Certo però si è doversi giurare non senza consiglio, ma con serietà, nettamente e non

---

mento ad una promessa, onde con questo vincolo assicurarne l'osservanza; e dicesi *obbligatorio* o, come piacque ad altri, *affermatorio*: questo giuramento, siccome osserva l'Hutcheson, non lega senza l'accettazione di colui in favore del quale fu fatto; come pure se egli, dopo che accettò, rinunciò al suo diritto. Diconsi poi *necessarj* quei giuramenti affermativi che si esigono dai testimoni sotto certe pene. Quando due collitiganti, o a delazione di un altro di essi o a delazione del giudice terminano la lite col giuramento, chiamasi questo *giudiziario* o *decisorio della lite* e secondo il signor prof. Martignoni, veste la natura di transazione. Quando la stessa cosa si fa senza l'ordine di un giudice, o è stabilita per mutuo consenso, il giuramento dicesi *volontario*. Finalmente allorchè a una parte accusata in un'azione criminale si intima il giuramento, mediante il quale provando la sua innocenza dovrebbe essere assoluta, dicesi *purgatorio*: e quando lo si intima affinchè l'accusato o punto dal rimorso, essendo reo, scopra da sè stesso il suo delitto o rifiutandolo venga giudicato colpevole, chiamasi *espletorio*, perchè contiene una prova imperfetta. Saviamente però quel sommo Eticista e ristoratore della filosofia in Inghilterra, Hutcheson, nel suo *Sistema Morale* osserva che queste due ultime specie di giuramento e debbono esser tolte e il furono in parecchie legislazioni criminali; perchè sovente i scellerati, posti nel caso di perdere o la riputazione o la vita, è facile che, non badando alla santità di questo atto, divengano spergiuri: e quindi avea egli detto in tempi antichissimi, quando era ancora involta fra le tenebre la scienza criminale, che non devesi condannare un uomo se nol convincono di reità dirette testimonianze e il concorso delle circostanze. *Trad.*

con inganni e solo ove la necessità il richiegga; sì perchè la legge naturale impone che niuno per frode e temerariamente operi, sì perchè il chiamar ciecamente e senza necessità Dio per testimonio è da empio e dà di sospetta fede indizio.

Fu addimandato se quegli che giura possa imprecarsi un male temporale come pena della violazione Io son d'avviso non potersi: mentre per qualunque ragione le cose succedano, o per un legame da Dio dall'eternità preparato o per un atto qualunque della divina volontà, certo si è la pena dello spergiuro doversi lasciare alla somma giustizia del supremo vindice dello spergiuro stesso, non mai all'arbitrio di chi lo pronunzia; assurdo essendo che Dio abbia a stabilire la pena a' misfatti secondo il capriccio de' scellerati.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE

NEL PRESENTE VOLUME

PROLEGOMENO

CAPO PRIMO.

CAPO II.

CAPO III.

CAPO IV.

CAPO V.

CAPO VI.

CAPO VII.

CAPO VIII.

CAPO IX.

PUBBLICATO

IL GIORNO XII FEBBRAIO

M. DCCC. XXVIII.

Se ne sono tirate due sole copie
in carta turchina di Parma.

BIBLIOTECA SCELTA DI OPERE GRECHE E LATINE TRADOTTE IN LINGUA ITALIANA

N.	Opera	Prezzo
13	*Demostene.* Le Aringhe per recitare gli Ateniesi contra Filippo Re di Macedonia, volgar. ed illustr. con Prefaz. ed Annotaz. Storiche del P. *F. V. Barcovich;* col *Rit.*	2 30
14	*Cicerone M. T.* Orazioni scelte, recate in lingua italiana a riscontro del testo, e corredate di note da *G. A. Cantova.* »	3 00
15	*Cesare.* Commentarj, recati in italiano da *Camillo Ugoni,* coll'aggiunta di un indice generale delle materie; e *Ritr.* »	4 60
16	*Floro L. Anneo.* Delle Gesta de' Romani. Trad. da *Celestino Massucco,* II. ediz. »	2 61
17 e 18	*Cicerone M. T.* I tre Libri dell' Oratore recati in lingua italiana a riscontro del testo da *G. A. Cantova,* due volumi. »	6 50
19 e 20	*Ovidio.* Le Metamorfosi recate in altrettanti versi italiani da *Giuseppe Solari* col testo a fronte, due volumi, *II. ediz.* »	5 65
	La sola traduzione italiana » 3 25	
21	*Kempis.* Della Imitazione di Cristo; *Libri quattro* tradotti dall'Ab. *Ant. Cesari.* »	1 74
22	*Sallustio* tradotto da *Vittorio Alfieri.* »	1 50
23	*Cicerone.* I Frammenti de' sei libri della Repubb. volg. dal principe *Odescalchi.* »	1 74
24	*Cicerone.* Le Tusculane tradotte in lingua italiana, con alcuni Opuscoli del traduttore cav. *G. F. G. Napione.* »	3 75
25	*Longino.* Del Sublime — *Demetrio Falereo.* Della Locuzione . . . . »	2 60
	Le suddette Opere separatamente. » 1 30	
26	*Aristotile.* La Rettorica fatta in lingua toscana dal comm. *Annibal Caro.* »	3 00
27	—— La Poetica volg. dal *Castelvetro.* »	2 00
28	*Omero.* Iliade, tradotta in prosa da *Aless. Verri,* con annotazioni e *fig.* . . .	3 50
29 e 30	*Omero.* Odissea tradotta da *Ippolito Pindemonte.* Prima edizione milanese a cui si aggiugne la tavola delle cose notabili e dei nomi proprj in essa contenuti, *due vol.* col *Ritratto.* . . . »	6 00

VOLUME OTTAVO

BIBLIOTECA SCELTA DI OPERE GRECHE E LATINE TRADOTTE IN LINGUA ITALIANA

DIRITTO PUBBLICO
UNIVERSALE

O SIA

DIRITTO DI NATURA E DELLE GENTI

DI

GIOVANNI MARIA LAMPREDI

Prezzo Austr. lir. 10 60 *Ital. lir.* 9 20

---

31 *Saffo*, Avventure; ed *Erostrato*, Vita = di Alessandro Verri . . . . . *lir.* 2 30
32 *Orazio*, Opere tradotte da *Stefano Pallavicini* e dal P. *Luca Ant. Pagnini* » 3 50
33 *Petrarca*. Opere filosofiche, prima traduzione dal latino . . . . . . » 3 00
34 *Cicerone, M. T.* I tre Libri degli Offizj o Doveri della Vita, volgarizzati dal cavalier *Tommaso Gargallo*, marchese di Castellentini, *prima ediz. milanese*. » 2 00
35 e 36 *Ovidio*. Le Lettere scritte dal Ponto a'suoi amici, tradotte ed illustrate con note da *Gius. Ant. Galerone*. Vol. due » 5 00
37 La Chioma di Berenice, poema di Callimaco tradotto da Valerio Catullo, volgarizzato ed illustrato da Ugo Foscolo, con l'aggiunta delle Vite di Berenice e di Tolomeo Evergete di E. Q. Visconti, e delle Lettere filologiche sul Cavallo alato d'Arsinoe di V. Monti, *col Ritr. del Foscolo*. » 3 00
38 39 *Terenzio*. Le sei Commedie volgarizzate da Antonio Cesari. *Due volumi* . » 6 50

VOLUME NONO

DIRITTO PUBBLICO
UNIVERSALE

O SIA

DIRITTO DI NATURA
E DELLE GENTI

DI

GIOVANNI MARIA LAMPREDI

FIORENTINO

VOLGARIZZATO DAL DOTTOR

DEFENDENTE SACCHI

SECONDA EDIZIONE

RIVEDUTA E CORRETTA SUL TESTO.

VOL. II.

MILANO

PRESSO GIOVANNI SILVESTRI

M. DCCC. XXVIII.

VI.6433

From the estate
of
George Bemis.

PARTE PRIMA

DEL

DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE

NELLA QUALE
VI HANNO I PRINCIPJ TEORETICI DELL'ETICA
E DEL DIRITTO DI NATURA.

CAPO DECIMO.

INTORNO AL CONTRARRE OBBLIGHI VERSO GLI ALTRI.

§ 1. *Della natura delle promesse.*

La comunicazione ed il passaggio delle cose e delle opere dall'uno all'altro sono del tutto necessarj fra gli uomini onde procacciarsi la perfezione e quindi la felicità, che è suprema legge di natura, ed onde quei doveri che sono imperfetti, divengano perfetti.

Se la traslazione delle cose o delle opere nostre materialmente si eseguisce, dato compimento all'atto fisico, più non rimane obbligazione alcuna, la quale è un vincolo che dura almeno per qualche tempo. Se però piace ai contraenti per un tempo avvenire

o alienare o trasferire una proprietà, hannovi molte maniere onde altrui indicare il proprio talento. Se adunque apertamente dichiaro voler io in altri o una cosa o un'opera traslocare e nello stesso mezzo gli do il diritto di ripeterla da me, tale dichiarazione, se l'altra parte vi annuisca, dicesi *promessa perfetta*, siccome quella che fa mostra di perseveranza di animo, ed è perfetta obbligazione; perciocchè essendo a ognuno dato usare e consumare, almeno esternamente, le proprie cose, può ancora ad altri cedere i suoi diritti. La semplice *offerta* differisce dalla perfetta promessa, quella è una promessa del solo offerente (1)

(1) *Concord. l. 3, ff. de Pollicitat.* (*).

(*) *Pollicitatio est solius offerentis promissum.* Con la pollicitazione adunque si significa solamente il pensiero che si ha di dare o di fare qualche cosa, senza però che s' imponga alcuna necessità di persistere in esso: con questa non si induce una obbligazione nè si trasferisce alcun diritto in un'altra persona, e perchè molte circostanze possono concorrere a far sì che io mi cangi di opinione e perchè non vi è il consenso dell' altra parte, che abbiam visto essere uno dei principali elementi, onde un contratto sia perfetto. Così Grozio pure dice che talora *voluntas se ipsum pro futuro tempore determinat cum signo sufficiente ad indicandam perseverandi necessitatem. Et haec pollicitatio dici potest, quae, seposita lege civili, obligat quidem aut absolute aut sub conditione, sed jus proprium alteri non dat. Multis enim casibus evenit*

e una nuda asserzione per la quale dai sentore di ciò che hai animo di fare, non istai però fermo te voler ad ogni patto far altra cosa. L'una in sè stessa racchiude una ferma volontà, ma però non dà il diritto di esigere; l'altra ne concede questo diritto, nè va congiunta necessariamente con l'animo di perseverare.

E vuolsi qui por mente che sebbene dalla semplice offerta in altri non ne nasca un diritto perfetto, tuttavia se alcuno si determina per un tempo avvenire con segni coi quali abbia costume di mostrare la volontà di persistere, e dal cangiamento della volontà qualche danno ne ritornasse a colui cui aveasi fatta offerta, io son di parere, secondo il diritto interno e i principj dell'onesto e del decoro, doversi indennizzare. Imperciocchè colui che temerariamente e senza consiglio fece qualche offerta fu cagione almeno indirettamente d'un altrui er-

---

ut obligatio sit in nobis, et nullum jus in alio: sicut in debito misericordiae et gratiae reponendae apparet, quibus simile est hoc debitum costantiae sive fidelitatis. Il Puffendorfio, che chiama la pollicitazione una promessa imperfetta, introdusse poi varie distinzioni, che non giova il ricordare; basti però l'osservare che nei nostri codici moderni non si danno pollicitazioni obbligatorie, essendo in essi determinati i modi di trasferire in altri i beni a titolo gratuito od oneroso. *Trad.*

rore, cui poteva ed era suo debito riparare: quindi a diritto il danno uscitone viengli imputato. Sembra da dubitare se dalla legge naturale si abbia anche il diritto esterno a ripetere il rifacimento dei danni, onde non accada che la naturale libertà si abbia ad annodare più di quello che la felicità del genere umano richiegga e perchè alcuno senza sua voglia non incontri degli obblighi; sebbene non manchi chi asserì potersi ripetere per naturale diritto il danno sostenuto in simile occasione (1).

---

(1) Ved. Hutcheson *lib. I, vol.* 9, § 3, (*).

(*) Questo filosofo inglese parlando dei casi in cui si può violare la legge generale, dice a questo proposito che si danno moltissimi casi nei quali, se non si bada che all'effetto immediato, parrebbe assai meglio allontanarsi dalla regola generale che seguirla; ma che se tuttavia si concedesse la libertà di fare lo stesso in tutti i casi simili, ella sarebbe cagione d'infiniti mali più pei suoi lontani effetti; il che non sarebbe accaduto se si fosse seguita scrupolosamente la legge generale. Ponete, a cagione d'esempio: un uomo ha fatto una promessa imprudente che gli apporta molto danno e niun profitto; e tuttavia ella è bastantemente giusta perchè sia tale da mantenere il contratto legame. Se si badasse all'effetto immediato, parrebbe esser più convenevole il romperla: ma simili casi succedono troppo di spesso; un' infinità di gente abuserebbe di questo pretesto; gli uomini sarebbero sì poco attenti e sì temerari nelle loro promesse, confidando nella speranza d'infrangerle, che non si avrebbe più niuna fede e si aprirebbe il campo ad

§ 2. *Doveri del promittente e del promissario.*

I naturali doveri verso di sè e verso altrui da noi fin qui esposti richiedono che chiunque, giusta gli obblighi naturali, forma un contratto, guardi accuratamente che non ne torni nè a sè nè ad altri svantaggio: se diversamente agisce, avvegnachè l'obbligazione per diritto esterno sia valevole (1),

innumerevoli litigi. I nostri simili amano naturalmente di sapere la verità; essi odiano del pari la menzogna e la mala fede, quanto desiderano che sieno soddisfatte le promesse che loro abbiamo fatte: e senza badare ai dispiaceri, alle inimicizie che sorgerebbero fra gli uomini per questa incostanza e leggerezza di venir meno nella propria fede per un triviale interesse, la costituzione istessa della società ne mostra l'obbligo che ne corre d'essere fermi in ciò che abbiamo promesso e la turpitudine morale che vi è nel mancare alla data fede. Quindi quantunque la *l.* 1, *ff.* dica *non semper autem obligari eum qui pollicitus est, sciendumest,* pare che l'equità, la giustizia, la buona fede richieggano che dobbiamo avere per regola generale, dietro i principj dell' inglese filosofo, di mantenere le nostre promesse in ogni sorta di casi allorchè l'altra parte lo esige, a cagione dei mali che ne verrebbero, se si violassero i contratti tutte le volte che ne giovasse di farlo perchè ne sono dannosi. *Trad.*

(1) Torna a conto alla pubblica utilità degli uomini, la quale è unica misura della giustizia, che molte volte nelle promesse si abbia per ferma la volontà del promettente. Se, data la fede, con que-

tuttavia promettendo in ciò che a sè o danno apporta o molestia, viola la legge naturale, che ne impone di tener lontana ogni molestia da noi. Deve pure quegli che accetta, o sia il promissario, aver a ciò cura; il quale se più ama le leggi naturali che l'utilità propria seguire, sdegnerà di accettare ciò che temerariamente e senza consiglio gli viene promesso, o almeno non mai lo richiederà, se per avventura, conosciuta dopo l'accettazione la temerità della promessa, non vengano in collisione i doveri verso sè stesso con quelli verso il promettente.

L'obbligo di mantenere le promesse o i patti e di non venir meno nella data fede dipende dalla stessa natura della promessa. Imperciocchè essendo vietato ledere gli altrui diritti, è anche proibito di contrariare un diritto perfetto in altri trasferito. Dunque o è forza negare potersi in altri trasferire un diritto perfetto, il che abbiam detto potersi e doversi eseguire, o dobbiamo adempiere ciò che abbiamo asserito di fare (1).

---

sta eccezione fosse lecito liberarsene, nulla si avrebbe di fermo e certo fra gli uomini, e la società civile anderebbe ben tosto a perdizione.

(1) I Romani non concessero niuna forza di obbligare o sia niuna esterna azione ai semplici patti: diceansi poi semplici o nudi patti quelli che non

La perfidia pertanto o sia il mancare alla fede data con matura deliberazione, onde apportare altrui vantaggio, è un vizio esecrando, se trattisi in ispecie delle promesse nelle quali non è lecito chiamare in suo soccorso la forza o la pubblica autorità onde assicurare il proprio diritto.

La stessa legge naturale che impone a

---

avéano niuna espressa cagione, o nulla contenessero di sinalagmatico o di permuta di diritto (ved. *l.* 7, § 4, *l. cod. de pactis. L.* 27, *cod. de locato et conduct.*) o non si fossero aggiunti per fondamento ai contratti di buona fede o confermati per solenni parole o scritti, eccettuati alcuni patti che dicevansi legittimi, a cui diedero azione, sebbene non avessero nessuna causa, *l.* 6, *ff. de pact. L.* 35, § 5, *cod. de donat. L.* 6, *cod. de jur. dot. tot. tit. ff. de constit. pecun.* Non concedevano poi azione esterna ai semplici patti; giacchè pensavano colui che senza causa si era obbligato ciò aver fatto non con animo deliberato, ma con precipitato consiglio; e diceano essere spediente alla repubblica che nessuno faccia mal uso del proprio, § *fin. Instit. de his qui sui etc.* La qual cosa, sebbene sia vera in generale tuttavia non è nè utile nè giusto ristringere la libertà degli uomini oltre il bisogno della repubblica, lasciare impunita l'infedeltà e chiudere la via alla beneficenza fra gli uomini. Così pare la pensassero, lasciati gli inganni di parole e le sottigliezze del diritto romano, quasi tutti i popoli, ai quali finalmente piacque richiamare la buona fede e la pura semplicità del diritto di natura e ai semplici patti con savia e deliberata volontà convenuti concedere azione come ai contratti. Ved. Groz *lib. II, cap.* 2, ed ivi i comment.

niuno doversi apportare offesa, vuole ben anco che e il promettente e il promessario siano veraci. Imperciocchè essendo i patti fra gli uomini dal diritto naturale così formati che quelli ch'erano imperfetti divengano perfetti e non abbiano mai a venir meno; se al promettente fosse lecito dire il falso, nullo sarebbe il diritto del promessario: il che è irragionevole. Pertanto ciò che abbastanza è indicato, come vero si ripete dal promettente, il quale non può torsi dal contratto obbligo, benchè poscia asserisca sè aver detto il falso e non aver promesso da senno (1).

§ 3. *Se tutti possano validamente promettere.*

Siccome ognuno prima che faccia qualche promessa ed impegni la sua fede con matura deliberazione deve osservare che a sè o ad altrui non apporti danno, ne viene che non può validamente promettere colui che non sia capace di consiglio e di deliberazione, o che abbia l'animo inceppato di qualche vizio costante (2) o che agi-

---

(1) Per la qual cosa non si ammette neppur la riserva dell' intenzione. Ved. Groz. *lib. II, cap.* 14, § 203, *lib. III, cap.* 17.

(2) Siccome onde una promessa sia valida si richiede il consenso, egli è aperto che coloro i quali

tato da qualche perturbazione dello spi-

---

non sono abili a riflettere per difetto o di età o di mente, non possono validamente promettere. Tali sono i pupilli; se però non hanno alcuna amministrazione e se con dolo non diedero a credere all'altro contraente che erano maggiori: i furiosi; *l.* 1, § 8, *furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intelligit quod agit*: quelli che affatto sono scemi di mente ed i pazzi. Alcuni credono che i pazzi ed i furiosi possano nei lucidi intervalli obbligarsi, perchè in questi sovente hanno l'uso della ragione. Ciò però non si vuol concedere che con molta cautela; giacchè è troppo facile essere ingannati, e mal talora si distingue il confine che è posto fra la ragione e la pazzia. Sarà perciò savia cosa, come avvisa il Wolfio, il badare attentamente alla disposizione del promettente; perchè se nell' obbligarsi toccasse appunto l'oggetto della sua pazzia, allora devesi aver per nullo il suo volere; come se a cagione d'esempio un furioso nei momenti di smania odiasse gli eredi e nel lucido intervallo poi li diseredasse: mentre questa disposizione non potrebbe esser valida. In questo numero furono posti anche i muti: § 7, *mutum neque stipulari neque promittere posse palam est; quod et in surdo receptum est: quia et is qui stipulatur verba promittentis, et is qui promittit verba stipulantis audire debet*. Alcuni però potrebbero fare eccezione, come è accaduto già nelle cose criminali di quei sordi e muti che mercè l' attuale coltura e l' opera di uomini grandissimi sono talmente ammaestrati che giungono ad avere una perfetta educazione e ad esprimere col mezzo della scrittura ogni proprio sentimento; e forse applicherebbero al proposito il testo della succennata legge: *nos de eo non loqui qui tardus exaudit, sed de eo qui omnino non audit*; mentre nella nostra ipotesi il sordo-muto comprende e risponde a ciò su cui è richiesto. *Trad.*

rito (1). Il promessario però deve aver per valido ciò che deliberò il promettente, qualora da certi indizj non si possa presumere il contrario; imperciocchè se a niuna presunzione si desse campo, non vi avrebbe giammai valida obbligazione.

§ 4. *Delle condizioni che si possono apporre ai contratti.*

Dalle cose accennate manifestamente appare tutta la forza dell' obbligazione che alcuno col promettere contrae originare dalla volontà di lui. Quindi a sua voglia vi può apporre qualche condizione, purchè non sia contro alle leggi della natura. Le condizioni perciò così fisicamente (2) che moralmente impossibili vengono dalla legge naturale rifiutate, le altre son tutte efficaci (3). Se aggiungi una condizione im-

---

(1) *Concord.* § 8 *et* 9, *Instit. tit. de inutilib. stipulat. L.* 25, § 1. *Quando dies legat. vel fidei commiss. ced. L.* 40 *et* 111, *ff. de regul. jur.*

(2) *Concord. L.* 7 *et* 35, *ff. de verb. obligat. L.* 3, *ff. de condit. et demostrat. L.* 31, *ff. de obligat. et action.*

(3) Le condizioni fisicamente e moralmente impossibili si distinguono dai giureconsulti in quelle che consistono *in faciendo* e quelle *in non faciendo*. Le prime rendono l'atto assolutamente nullo, e da esse non ne deriva alcuna obbligazione. *L.* 31,

possibile fisicamente, operi da temerario e da stolto, perchè è contro la legge natu-

---

ff. de Oblig. Non solum stipulationes impossibili conditione adplicata, nullius momenti sunt: sed etiam ceteri quoque contractus . . . impossibili conditione interposita, aeque nullius momenti sunt: quia in ea re quae ex duorum pluriumve consensu agitur, omnium voluntas spectatur, quorum procul dubio in hujusmodi actu talis cogitatio est, ut nihil agi existiment apposita ea conditione, quam sciunt esse impossibilem. E il codice francese all'articolo 1172: " qualunque con- " dizione di una cosa impossibile o contraria ai " buoni costumi o proibita dalla legge è nulla e " rende nulla la convenzione da essa dipendente. " *Concord. cod. austriac.* § 1371. Così sarebbe se io avessi promesso cento a Tizio purchè camminasse a cavallo sulle acque, come sulla terra o, per esprimermi col giureconsulto, *dummodo nudus saltet in platea.* Non può dirsi lo stesso però dei testamenti; le leggi per favorire le ultime volontà hanno fatto sì che si tenessero validi quei legati cui va unita una condizione impossibile, e la condizione si tenesse come non iscritta *L.* 3, *ff. de cont. et dem. l.* 104. *ff. de legat.* Le seconde condizioni poi, quelle cioè che consistono *in non faciendo*, come se io avessi promesso cento a Tizio, purchè non asciugasse il mare, non rendono nulla l'obbligazione; ma rimanendo essa pura e semplice, la condizione non ha alcun effetto. *L.* 7, *ff. de verb. oblig. cod. franc. art.* 1173. Il Puffendorfio ha saviamente definiti varj casi in cui la promessa impossibile può diversamente essere interpretata; e siccome pare sieno di non lieve momento, credo dover riportare le sue stesse parole. *Non tamen semper ab omni necessitate praestandi liber est qui impossibilia promissis aut pacto in se recipit, etsi ipsam rem conventam praestare nequeat.*

rale, la qual impone la perfetta rettitudine delle azioni; se moralmente, violi la stessa legge che vuole che tu promova l'altrui perfezione al pari della tua; e tu in vece prometti ciò che è d'una condizione impossibile. La promessa dunque che adduce seco condizione moralmente impossibile o incentivo al delitto per diritto di natura è da sè illecita; e la mal data fede nè si può nè si deve serbare (1), ma devesi per pronto pentimento ritrattare e badare

---

Equidem si quid alteri promiserim quod in viribus meis fore probabiliter credebam, sed idem jam supra vires meas esse aut intra praestandi tempus fore invincibiliter ignorem, neque ad rem promissam neque ad id quod interest alteri teneri videor. Praesertim ubi idem expresse dictum fuit, aut ea conditio tacite utrinque praesupposita fuit. Quod si uterque, tam promissor quam cui promittitur, rem noverit impossibilem, ac se id nosse invicem norint, lusisse tantum et nihil egisse censentur. At vero si promissor dumtaxat sciverit rem esse impossibilem, alter idem ignoraverit, iste huic utique tenebitur ad id quod interest, ne ita sibi illuderetur. Ubi autem promissor fuerit negligentior in excutiendis suis viribus et rem sibi jam impossibilem promisit, quam talem scire poterat si debita circumspectione fuisset usus; ipsa quidem obligatio erit nulla; quia promissor tanquam conditionem supponebat possibilitatem. Trad.

(1) *Concord. l.* 26, 27, 36, § 1, *et* 61 *de verb. obligat. l.* 6, *cod. de pactis. l.* 4, *cod. et* § 4, *Inst. tit. de inutil. stipulat.*

di non adempiere la turpe condizione. Se essa però fu già condotta a termine, e il delitto venne consumato, deve forse l'altra parte mantener quanto promise, quasi premio e compenso della scelleraggine? Gli interpreti del nostro diritto ardua e complicata controversia questa riputarono; e, siccome accade in dubbie ed oscure materie, si divisero in differenti pareri.

A noi più aggrada il parere di Grozio, il quale porta opinione che, mandato ad effetto il delitto, l'obbligazione debba avere la sua forza e il promettitore prestare ciò che promise (1). Quelli che abbracciarono la contraria sentenza in ciò s'ingannano che reputano gli atti illeciti per effetto di diritto doversi sempre riputare nulli; il che è falso. Quando la promessa mercede è apprezzabile assai, chi un altro induce al delitto e lui froda della mercede di esso, aggiunge colpa a colpa, lesione a lesione; e la natura comanda che niuno si debba nè offendere nè ingannare (2).

---

(1) Groz. *lib. II*, *cap.* 11, § 9.

(2) A lungo e con calore si disputò dagli scrittori di etica intorno alla validità di tal promessa, molti dei quali furono in contraria opinion vôlti. Noi con animo tranquillo bilanceremo gli argomenti loro, nè li crediamo di gran peso; e la sentenza che per noi fu proposta crediamo più d'ogni altra si accosti

Ma io credo dovere affatto asserire il contrario se di colui si parla che veggendo

---

alla verità. Cicerone dice (*de Off. lib.* 2): *Quid enim nos impediat ea quae nobis probabilia videntur sequi, quae contra improbare atque affirmandi arrogantiam vitantes fugere temeritatem quae a sapientia dissidet plurimum?* Del resto il nostro parere ha molti seguaci e per altissimo ingegno e per sincerità di dottriua chiarissimi; imperciocchè, oltre il summentovato Grozio e quei che il seguono, lo stesso insegnarono altri di non oscuro nome: S. Tomaso *t. II, Quaest.* 61, *art.* 5, *ad secundum*, Cajetano *Quaest.* 32, Lessio *De just. et jur. lib. II, cap.* 18, *n.* 18. Soto *lib. IV, quaest.* 7, *a n.* 1 *ad* 2. Layman *theolog. mor. lib. III, tract.* 4, *cap.* 4, *n.* 4, ed altri molti che vedrai dagli or ora accennati scrittori allegare. (*)

(*) Oltre S. Tomaso, Soto, Grozio ed altri antichi, sostennero l'opinione contraria molti moderni filosofi; e in vero egli sembra che non sieno affatto privi di ragione. Grozio disse che dopo l'esecuzione del delitto il vizio della promessa che riguardava cose illecite e serviva di stimolo al delitto è cancellato, non essendo la promessa istessa più di stimolo a un delitto già consumato, e che dopo di ciò la promessa che prima era sospesa, spiega tutta la sua energia.

Nullo diffatti sarebbe il diritto di natura, se dovesse mantenere turpi promesse e, in vece di condannare i delitti, vi facesse plauso con l'imporre che si debba scontare la convenuta mercede. Aggiungasi inoltre che talora, e il prova ciascheduno, nell'atto che si è in procinto di compiere un delitto può sopraggiungere il pentimento, consigliato e dai sentimenti di umanità e dalla ragione, che potrebbe persuadere non venirne perciò niun vantaggio; il che sarebbe invano, se il delinquente avesse certezza di acquistare il diritto a conseguire la pattuita mercede. *Trad.*

un altro disposto a commettere un delitto o apportare altrui qualche danno, mediante una promessa ne lo distorna: questo, io credo non essere per conto alcuno obbligato a serbare la fede. Imperciocchè colui che si attenta di fare o a me o ad altri ingiusta violenza non è dissimile dall'ingiusto aggressore, contro il quale fu insegnato essermi tutto ciò lecito senza di cui non mi viene di allontanare l'ingiuria. Manifestamente dunque appare per diritto naturale essere concesso ingannare con questa innocua e pietosa frode e deludere con vana speranza colui al quale nello stato naturale e la forza e la morte istessa era permesso apportare, e per tal modo schivare l'ingiuria, impedire a lui il delitto, e salvargli anche la vita: giacchè io allontanai l'ingiuria che su me o su altri cadeva, con minor danno dell'aggressore, giusta il dettato della legge naturale (1).

---

(1) Alcuni però credono che quantunque, per provedere alla propria salvezza, ognuno debba far uso di quei mezzi che siano atti ad allontanare una ingiuria presente, non si debba però ciò fare senza i debiti avvedimenti. Quindi soggiungono che non essendo lecito commettere un male perchè ne nasca un bene e dovendosi i mali allontanare con mezzi onesti, ne viene che non è permesso in questo caso il salvarsi con un mezzo illecito, cioè con la frode. Ma ciò che più pare sia ragionevole si è che, se fosse permesso il mancare alla data fede,

Or queste cose per niun patto potendosi adattare al promettente nella prima ipotesi, ne consegue che intero rimanga il generale precetto di serbare inviolabilmente la fede.

Pare si accostassero a questa opinione i romani giureconsulti, i quali sembra abbiano avuto sentore di questa nostra distinzione intorno alle diverse cause del promettere. Essi insegnano il premio dato per una turpe cagione potersi ripetere, se la turpitudine è sola di chi riceve (1): come se

---

non basterebbe il promettere mercede a un ingiusto aggressore onde si astenesse dall'offenderne; mentre esso al certo non potrebbe essere allettato da un premio che saprebbe non aver diritto di conseguire. Pare poi che questa dottrina senta alquanto degli errori dell'Hobbes, il quale, troppo addimesticato al sistema dalla violenza, sostiene che ogni convenzione è generalmente obbligatoria, qualora si esiga da noi ciò che ne è concesso di dare e si riceva qualche bene da colui al quale si fa la promessa. Ma riceverò io un beneficio da un assassino perchè non mi toglie la vita? Dovrò io essergli grato e premiarlo perchè non commette verso di me una ingiustizia? Pare, considerando la cosa per questo verso, che l'assassino non abbia il diritto di esigere la promessa. Ma noi di troppa corta suppellettile forniti nè ci sentiamo da tanto nè osiamo entrare a decidere una controversia dubbia tuttora fra uomini grandissimi; e bastandone l'aver esposto gli argomenti che si possono addurre in favore di questa opinione, lasciamo al leggitore l'appigliarsi al parere che più gli sembrerà conveniente all'equità ed alla giustizia. *Trad.*

(1) *L.* 2 *et* 4 *Quotiens.* 2, *ff. de condict. ob turpem caus. L.* 5, § 1, *ff. de calumniat.*

alcuno promise donare a un altro; onde nè a sè nè ad un terzo mova lite, apporti ingiuria o involi qualche cosa. Se però la turpitudine sta solo per chi dà, dicono cessare il diritto di ridomanda; se riguarda e chi dà e chi riceve, la ridomanda non ha luogo, e il possessore ritiene il premio (1). Questi provedimenti favoriscono sommamente nella prima ipotesi il promessario (2), ma nell'altra (3) gli negano il diritto di esigere il premio e di ritenere il già ricevuto. Noi però solamente ricerchiamo ciò che è conveniente allo stretto diritto di natura, nè vogliam contraddire che in società si neghi validità ai patti e alle promesse fatte per una turpe causa, o si conceda la ridomanda al promettente; mentre importa assai nella repubblica a qualunque patto prevenire i delitti.

L'effetto principale della condizione valida consiste nel sospendere l'obbligazione e nel non esser valida la promessa se al patto non si soddisfa, cioè se non è vero ciò che dal promettitore supponsi per tale, o è o accaderà come si crede essere o dover

---

(1) *L. 4, § 3, l. 3, et penult., ff. de condict. ob turp. caus. cit. l. 5, § 1, ff. de calumniat.*

(2) Cioè quando alcuno con la promessa di un premio alletta un altro a delinquere.

(3) Quando cioè con una promessa alcuno deviò un'ingiuria a sè o ad un altro intentata.

accadere. Pertanto appo noi i patti aggiunti relativamente al tempo presente, passato o futuro comodamente alle condizioni si riferiscono. Imperciocchè sebbene le cose presenti e passate per sè stesse siano certe, tuttavia possono sentir di dubbio al promettitore: al che non bene posero mente i romani giureconsulti, i quali dicono essere l'obbligazione di valore allora solamente che la condizione aggiunta si riferisce a un tempo presente o futuro (1).

§ 5. *Principio generale intorno alla validità e a tutte le altre modificazioni della promessa condizionata.*

Grave affare sarebbe per me ed a' leggitori molestissimo se ad una ad una volessi annoverare le condizioni che chiamansi *casuali*, *potestative*, *miste*, *sospensive* e *risolutive*, *relative* e *negative*, indicarne gli effetti e le modificazioni, avuto riguardo ad ambo le parti dei contraenti. Può aversi per assioma che la quantità, il modo e il tempo dell'obbligazione dipendono dalla volontà, dall'animo e dall'intenzione del promettente, e quindi che debbesi ogni cosa interpretare giusta il

(1) Ved. *l.* 37, 38, 39, *ff. de reb. cred.*, *L.* 100, *ff. de verb. obligat.* § 6, *Inst. tit. eod. L.* 10 *in fin.*, *ff. de condit. Inst.* da cui è tratta la dottrina di Triboniano.

naturale senso delle parole delle quali colui che promette suole usare, onde altrui indicare la sua volontà, tolta ogni frode e doloso cavillo.

Ciò è tanto vero che se, lasciato a parte il natural senso delle parole, diversamente consti intorno al pensiero ed al consiglio del promettente, la condizione il più delle volte si ha per compiuta, sebbene non specificamente, ma per equivalente siasi fatto ciò che ella richiedeva.

§ 6. *Della promessa modale*.

La promessa *modale* dalla condizionata in ciò differisce che l' una sospende l' obbligo finchè sia la condizione eseguita, dell'altra così non cammina. La promessa modale è quella per cui alcuno dà parola coll' animo che qualche cosa o si faccia o gli si dia dal promessario. Perciò appare dall' altra parte doversi la promessa adempiere prima che il *modo* sia mandato ad effetto; mentre il modo in nulla differisce dal fine del promettente, e si dà promessa onde ottenerlo. Che se il promessario non adempie ciò di cui si è preso l'incarico, è forza restituisca checchè avea ricevuto, mentre questo esser non può fatto suo se non se annuendolo il trasferente; e questi poi amava che divenisse suo, adempiuto che fosse il modo.

§ 7. *Delle promesse estorte col timore o colla forza e delle erronee e senza espressa causa.*

Fu addimandato se vaglia la promessa privata con la forza o col timore strappata; e molti opinarono affermativamente (1) in quanto al promettitore, il quale è tenuto a prestare ciò che promise, sebbene asseriscano nello stesso tempo il promessario non avere il diritto di richiederlo ed essere obbligato a sciogliere il promettitore (2). Ciò

(1) I primi che sostennero la promessa con forza o con timore estorta essere valevole furono i romani giureconsulti, i quali stabilirono essere valido, e questo per sommo diritto, ciò che si fece a cagione di timore; benchè questa rigidezza venisse dalla equità del pretore moderata. Vedi *l.* 21, § 5, *ff. Quod metus causa gest.*, *l.* 22, *ff. de rit. nupt.*, § 1, *Inst. de exception.* La loro autorità fu cagione che quegli i quali poscia intorno alla stessa cosa scrissero abbracciassero l'eguale sentenza, senza far considerazione, appoggiati all'argomento di Paolo, cioè *quia quamvis, si liberum esset, noluissem, tamen coactus volui*; *l.* 21, § 5; quasi e lo *sforzare* e il *volere* potessero in un medesimo tempo trovarsi in un uomo libero. Ma molti sonovi che contenti solo di parole s'acquietano, sebbene non possano per niun patto comprenderne la forza e il potere.

(2) Ved. Grozio *lib. II, cap.* 11, § 7, Hobbes *de cive*, *cap.* 2, § 16, ai quali tengon dietro quasi tutti gli interpreti del diritto civile e canonico.

è contro la ragione; imperciocchè per diritto naturale non si può avere niuna obbligazione a cui dall'altra parte non corrisponda un diritto. Se adunque, per confessione degli stessi autori, colui che incute spavento, non acquista niun diritto, dovranno in uno confessare non avere alcuna obbligazione quello cui fu fatta forza. Per la qual cosa il romano pretore il quale non ebbe per fermo ciò che fu fatto per timore, interpretò bensì il diritto di natura e non temperò il rigore della legge, usando equità. E in vero è a maravigliarsi perchè i nostri giuristi non addimandassero se colui che si rapiva il mio, acquistasse il diritto di tenerselo; giacchè non iscorgo qual differenza vi abbia fra chi per forza o per timore strappò una promessa, e chi le cose mie si tolse. Collo stesso diritto con cui il rapitore possiede la cosa involata, il promessario ha il mio consenso (1).

Sostiene il contrario pensare Puffendorfio, *lib. III, cap.* 6, § 9. Barbeyr. *ivi.* Lodovic. Menken. *peculiar. dissertat. de restitut. in integrum ob metum.* Questa fu pure l'opinione degli antichi; mentre Platone sostenne essere invalide le promesse strappate a forza, *de legib. lib. II.* Cicerone, *de Offic. lib. I, cap.* 10 disse non doversi stare a quelle promesse che alcuno fece o per forza o per inganno.

(1) Qui cade opportuno ciò che disse Marziale

Ma forse non sarebbe caduta niuna controversia intorno a siffatto argomento, se i sostenitori della contraria opinione avessero pienamente compresa la natura e l'indole delle azioni forzate. Colui che mal suo grado promette sebbene in qualche modo presti libero consenso, tuttavia da esterna cagione a promettere o ad eleggere è costretto e non da quell'interno principio di attività che *volontà* abbiamo appellato (1); la quale, perchè sia perfettamente libera, debbe e liberamente promettere e liberamente determinarsi alla promessa medesima. Dunque la quistione tutta riducesi a vedere se sia necessaria la volontà nel promettente a contrarre valide obbligazioni: ed è manifesto esserlo, perchè è debito naturale di chi promette, prima di dar la sua fede, con maturo pensamento dell'animo librare se la futura sua azione a sè o ad altri possa arrecare detrimento; il che non si può eseguire per certo quando ne viene fatta forza, sebbene fra due proposizioni l'una si scelga

---

lib. II. epigr. 59, parlando di un barbiere che armato dal rasoio obbliga alcuno a promettergli qualche cosa: *nec enim rogat illo tempore tonsor, latro rogat*. Osserva *l.* 6, § 7, e *l.* 85, *ff. de adquir. vel omit.t haered. l.* 116, *ff. de regul. jur.*, *l.* 1, *cod. de rescind. vendit.*

(1) Ved. il nostro diritto naturale, p. 1, c. 2, § 7.

a piacere. Dunque bisogna dire o che vengono fra loro a contrasto le leggi naturali, il che è assurdo; ovvero che niun valore è nella promessa privata con la forza o col timore estorta: il che più s'accosta al vero.

Dalle fin qui dette cose facile è sciogliere il quesito più addietro proposto (1), se il giuramento promessorio fatto per forza o per timore debbasi mantenere; giacchè se la promessa per diritto di natura non è valida, certo, come fu detto, dal giuramento non vien confermato.

Del resto quelli che dicono che se col giuramento si ratifica una promessa invalida, devesi mantenere, suppongono che colui che giura s'obblighi con Dio ad adempiere ciò che pel suo nome promise; la quale è assurda e quasi empia sentenza; perchè se alcuno sostenesse che quanto un assassino o un ladro estorse per violenti modi e ingiusti e che perciò a Dio fonte di giustizia e santità odioso debb'essere, abbia in certo qual modo a divenir giusto e a prestarsi dal promettente, perchè il nome di Dio venne interposto; io avviserei sentire siffatta dottrina di bestemmia e d'empietà. Pe-

---

(1) Cap. 8, § 9, *not.* 3. Ved. Cic. *de Off. lib. III, cap.* 18, ove elegantemente intorno a tal proposito ragiona. (Vedi ivi la nostra nota. *Trad.*)

rocchè si verrebbe così a far Dio sostenitor dell'ingiustizia in accettando in certo modo una promessa che turpissima sarebbe anche a un privato sia l'estorcerla sia l'accettarla.

In che poi differisca la forza pubblica dalla privata e perchè debbano esser fermi i patti fra le genti belligeranti lo diremo a suo luogo.

La forza però fatta o il timore incusso debbono venire o direttamente o indirettamente dal promessario. Imperciocchè se un terzo costringa un altro a promettermi qualche cosa, la promessa vale per diritto esterno, se a me è ignoto essergli stata fatta forza; perchè la legge non comanda che io faccia indagine della cagione per cui un altro è spinto o a promettere o a patteggiare (1).

Le promesse di chi è in errore sono fuor d'ogni dubbio invalide (2), quando in ispecie l'errore è, come dicono, sostanziale e fu cagione della promessa; qui

---

(1) Ved. sopra § 2 sul fin. Ad eccellenza Seneca *Controvers. lib. IV, cap.* 27 = *Nihil mea refert an tu cogaris, si non a me cogeris Meam culpam esse opportet, ut mea poena sit* =

(2) *Concord. l.* 57, *ff. de obligat et action*, *l.* 116, § 2, *ff. de regul. jur.*, *l.* 137, § 1, *ff. de verb. obligat.*, *l.* 9, *cod. de juris et fact. ignor.*, *l.* 8, *eod.*, *l.* 15, *ff. de jurisdict.*

manca la volontà efficace e il consenso del promettente, i quali abbiamo asserito essere il fondamento della obbligazione. Se però l'errore è casuale e non diede spinta al promettere, non apporta difetto, sebbene debbasi indagare l'animo e l'intenzione del promettente: imperciocchè può qualche volta accadere l'errore, che sembra accidentale, essere unica causa di contrarre un obbligo. Se l'errore è invincibile e per esso ne venne danno al promessario, la promessa non vale e deesi rifare il danno.

Che non si conceda niuna azione al promessario onde esigere il promessogli, se non fu espressa la cagione per cui ciò fu fatto, appartiene del tutto al civile; perocchè ognuno è libero e a proprio talento può il suo in altri trasportare, e su un semplice patto, come sopra avvisammo (1), e sul mutuo consenso si appoggia l'obbligazione.

§ 8. *Se si possano promettere le cose altrui.*

Appartiene pure al civile il non esser lecito tirare in un contratto le cose al-

(1) Ved sopra not. 2, al § 2, cap. 9 e *l.* 1, 3 e 4, *ff. de condict. sine causa.*

trui (1). Nel diritto naturale non è inutile il contratto sul fatto d'altrui. Imperciocchè se ciò con maturo consiglio prometti, è lo stesso che promettere di voler porre ogni cura perchè quel terzo voglia fare o dare ciò che tu hai promesso; il che se trascuri, dal diritto naturale sei obbligato a mantenere la promessa, e se vi sia apposta una pena, devi pagarla.

Ciò che si disse intorno a un'altrui opera deesi pure intendere di una cosa altrui; mentre colui che la promise promise ancora di nulla tralasciare onde venga in sua podestà. Se però la promessa è gratuita, il promessore non è obbligato a prestare l'equivalente (2), fuorchè ciò abbia indicato

(1) Ved *l.* 3, *Instit., tit. de inutilib. stip. l.* 38 *et l.* 83, *ff. de verbor. obligat., l.* 3, *cod. Ne uxor pro marit.* Però nella già accennata legge 83 si rinviene la formola di promettere una cosa altrui, come se spontaneamente si promette *habere licere*, o *per haeredem non fieri quominus fiat.* Nel primo caso il promessore proponsi di fare ogni diligenza onde un terzo venga ad avere una cosa; nell'altro di procurare che l'erede non incontri impedimento: i quali patti diconsi utili.

(2) Wolfio sostenne il contrario *jur. nat. p.* 3, § 658, che però venne confutato solidamente da Wattel *Quest. de droit natur. pag.* 107 (*).

(*) Sostengono i seguaci della contraria opinione che se prometti ciò che non è tuo, e perchè tieni possa divenirlo, e quindi ti obblighi a far sì che egli divenga tale e per conseguenza a spendere ciò

o con dolo e colpa abbia fatto sì che non potesse la cosa cadere in sua mano.

---

che è necessario onde conseguire il tuo intento. Per la qual cosa se vi è a dubitare che non ti possa succedere di acquistare la cosa che hai promessa ad un altro, ti obblighi tacitamente a dare l'equivalente che avresti speso, onde procurartela. Adducono quindi per esempio che se Tizio mi vuol vendere un libro solamente per una lira, ed io prometto di darlo a te, perchè quegli me lo vuol vendere, ne viene che io mi obblighi a spendere una lira per procurarti il libro; e quindi è lo stesso, che se io mi obbligassi di darti una lira. Che se accadesse che Tizio cangiasse voglia e più non mi volesse vendere il libro, di modo che io con questo prezzo non potessi più comperarlo, essi dicono che non è a dubitarsi essere io obbligato a dare a te l'equivalente. Ma essi non distinsero bene le cose nè badarono che simil sentenza non è del pari sempre giusta; ed io posso prometterti un libro senza che mi obblighi di dartene l'equivalente prezzo; poichè sarebbe cosa ingiusta che per un favore che io fossi vago di usarti me ne dovesse venire obbligo o anche un danno, dovendoti dare il prezzo del dono che ti promisi: e solo io credo che si debba tenere la loro sentenza o allorchè, come dice il nostro autore, il promessore studiosamente indicasse di darne l'equivalente o con dolo facesse in modo che la cosa non avesse a venire in sua proprietà, od anche allorchè si può legittimamente presumere od è manifesto che era mente del promettente di farti un beneficio col dono o dartelo a titolo di mercede o di grazia; mentre in questo caso il prezzo è lo scopo principale della promessa. *Trad.*

§ 9. *Conseguenze procedenti dalla natura della promessa.*

Benchè l'alienazione di una cosa promessa sia illecita, è però valida; ma si deve risarcire i danni che il promessario sostenne per l'alienazione. Conciossiachè il promessore trasferì in altri il diritto alla cosa promessa, non il dominio di quella; e quindi colui che si propose di dare ad un altro la cosa sua, ritiene sempre il dominio e, se gli piace, lo trasferisce, nè il promissario ha il diritto di rivendicarla (1).

Se la cosa promessa perisce senza *dolo* o *colpa* del promessore, il debito di risponderne svanisce, nè il promissario può richiederne l'equivalente, non avendo altro diritto fuor di quello che lo stesso promessore volle in lui trasferire; nè si presume colui che si obbligò per una cosa, averlo fatto anche del di lei valore, se ciò manifestamente non fu accennato.

---

(1) Il promissario ha però il diritto all' *id quod interest*, cioè al risarcimento d' ogni danno, interesse e spesa che dovette sostenere dal non essere stata alienata la cosa. *Concord. tit. ff., et cod. de litigiosis.* Ved. *Tit. ff. Quae in fraudem creditorum alien.* In quello si può rivendicare la cosa anche dal compratore, se non fu ignota la frode ad entrambi.

Tutte le esposte regole per gli individui, valgono pure se si tratta di una persona collettizia, cioè formata di più individui fra i quali si contragga obbligazione, che i giureconsulti chiamano correi nel *promettere*, nell'*accreditare*, nello *stipulare*. Se più si fanno mallevadori di ciò che ciascuno dei promettenti debbe per sua parte, l'obbligazione di ciascun di essi dicesi *solidale*.

Fu detto esser necessaria l'accettazione perchè l'obbligo contratto abbia valore; il che sempre si presume nelle promesse gratuite, non però nelle onerose, nelle quali il promessario deve qualche cosa contribuire al promettente: allora non ha luogo la presunzione, ma si deve dar segno di volere accettare. Pertanto si può mover dubbio se valga la promessa avanti che venga in mezzo l'accettazione del promessore. È reputo esser valida, se sia aperto il promettente così avere deliberato. Nulla può impedire che alcuno prometta qualche cosa col patto che sia valida la promessa se viene accolta prima ancora che l'accettazione gli sia nota; nello stesso modo che alcuno può promettere a un altro con la condizione che non sorta effetto la promessa se prima non venga al promessore notizia ch'ella sia accettata.

Se dunque il promettente chiaramente

fe' nota la sua volontà, la promessa vale secondo la prima ipotesi, sebbene venga accettata dopo la di lui morte; perchè tale fu il volere di chi promise: nella seconda così non accade.

Ma soventi fiate avviene che quegli che promette non esprime chiaramente il suo volere e, fatta una promessa in generale, non fa cenno alcuno di futura morte: e quindi hanno luogo di molte presunzioni, le quali vogliansi giudicare a norma delle particolari circostanze nè vanno soggette a regole generali.

Ei però sembra certo che supponendosi nelle promesse gratuite, come nelle donazioni, l'accettazione, deesi credere che il beneficante volesse la sua promessa fosse valida appena accettata, prima ancora che a lui fosse significata l'accettazione.

Nè osta quello che oppongono alcuni (1), il consenso del promettente esser necessario non solo quando la promessa ha principio, ma quando è consumata; il che succede con la accettazione. Poichè, dato anche ciò, a buon diritto si presume avere, nel compier l'atto, prestato il proprio consenso chi promise un benefizio a persona

(1) Ved. Cocc. *ad Grot. lib. II, cap.* 2, § 25, Barbeyr. ivi, Puffend. *lib. III, c.* 6, § 15.

assente, ch' egli sapea di certo dover essere accettato, nè in caso di morte rivocò punto o la promessa, o il dono; essendo questo in lui indizio sufficiente di perseverante e ferma volontà.

Avendo poi ciascuno l'arbitrio di usare a suo piacere delle proprie cose, non so come non si possa in altri trasferire un diritto col patto che così sia tosto che quegli che vi ha interesse l'accetti; se previde che ei non sarebbe per rifiutarlo, l' atto di promessa inchiude in certo modo pure il consenso dell' accettazione e può dirsi essere stato il consenso di chi promette in certo modo contemporaneo all'accettazione del promessario. Però confessiamo potersi appena dimostrare essere necessario alla validità d'una obbligazione il sincrono consenso dei contraenti; perocchè la validità d'una promessa non debb' essere misurata dalla sottigliezza del diritto romano, ma soltanto dalla espressa o legittimamente presunta volontà del promettitore (1).

Per la qual cosa poco importa la tua vo-

(1) Pare che i Romani non siano d'accordo nelle *l.* 26, 27, 58, *ff. Mandati* § 10. *Inst. tit. eod.*, nelle quali è sciolto il mandato, se intero è ancora quando accade la morte di colui che lo impone, sebbene il procuratore, se ignorando questa morte, eseguì il suo officio, abbia l' azione del mandato

lontà con espresse parole o manifesti segni rendere aperta ad un presente che accetta, ovvero ad un assente per mezzo di lettere o di procuratore. Se il procuratore promette giusta i limiti del mandato, prometti e ti obblighi tu stesso; perchè il mandatario in certo modo fa le veci di una lettera animato, nè v' ha differenza alcuna fra il suo ed il tuo consenso. Ciò che si disse della promessa, vuolsi pure intendere dell' accettazione.

È dubbio poi intorno all' accettazione se, ove sia fatta per altri, obblighi il promessore; vietando specialmente le leggi romane lo stipulare per altri (1). Noi secondo il diritto di natura diciamo valere la promessa e l' accettante poter trasferire il suo diritto in altrui, se quegli pure accetti, cosicchè nel tempo postovi di mezzo non sia più dato al promessore rivocare la sua promessa. Qui è bene richiamarsi alla memoria

---

contro gli eredi. Vedi il testo elegantissimo nella *l.* 9, § 1, *ff. de jure dot.*, ove Ulpiano pare sentisse l' equità naturale, la quale però non potè svolgere dalle ambagi del diritto romano.

(1) § 4 *et* 19 *Inst. tit. de inutil. stipulat.*, *l.* 126, § 2, *ff. eod.*, *l.* 3, *Cod. de contr. et committ. stipulat.* Se però giova per private ragioni all' accettante, la stipulazione è utile e il promessore è obbligato. § 20 *inst. tit. eod* Ved. Enrico Cocc. *dissert. de jure tertii* § 16 *et* 21.

il principio generale: che la validità della promessa devesi misurare dalla volontà di chi promette. Perciocchè chi mi dà fede di voler dare qualche cosa ad un terzo, se fia che io accetti la promessa, intende di obbligarsi daddovero e mi concede il diritto di astringervelo, se l'altro pure vi annuisca. E perchè dunque non dovrà esso serbare la data fede? Nondimeno potrà chi accetta per un altro rinunciare al diritto, senza ingiuria di colui a cui fu fatta la promessa, prima ch'egli ancora vi acconsenta (1).

Le promesse di questa fatta non differiscono dalle condizionate; la condizione poi vale, se quegli cui importa accetta la promessa.

§ 10. *Intorno ai patti ed alle convenzioni.*

La promessa è adunque la base dell'obbligo contratto; e se tu stesso non ti sei imposto qualche peso con espresso o almeno

(1) Non si deve però dir lo stesso se colui che accetta per un altro sia scelto dallo stesso promessore soltanto come ministro dell'accettazione: imperciocchè non può nel tempo di mezzo rinunciare alla promessa; mentre il promettente non pose in lui nessun diritto, ma volle soltanto l'accettazione del ministro si abbia come l'accettazione della persona assente a cui fu promesso, sino a che non apparisca il contrario. Ved. Groz. *lib. II, cap.* 2, § 18, *n.* 2.

con tacito consenso, null'altro devi adempiere che i naturali offici: perocchè gli obblighi che i romani giureconsulti (1) dicono contrarsi, sia per fatto sia per maleficio o quasi maleficio sia per quasi contratto, o sono del tutto naturali e scaturiscono dai doveri verso noi e verso gli altri o emanano da una tacita promessa (2), come per le cose che si diranno si potrà conoscere.

La promessa da una parte, l'accettazione dall'altra o sia le reciproche promesse ed accettazioni diconsi *patti*: i quali assai differiscono dalle semplici convenzioni; perchè i patti racchiudono promesse, non così le convenzioni (3). Convengono gli uomini tra loro quando determinano la volontà a fare o non fare una cosa e in ciò perfettamente s'accordano. Però da questa mutua determinazione della volontà e da questo mutuo consenso non nasce nessuna perfetta obbligazione; poichè se io determinai di fare o

(1) Ved. *Instit., tit. de obligat. quib mod., de obligat. quae quasi ex contr. et quasi ex delict. etc.*

(2) Ved. *l.* 2 3 *et* 4 *pr., ff. de pactis.*

(3) Concorda la definizione della convenzione nella *l.* 1, *ff. de pactis* = *Conventionis nomen generale etc. Nam sicut convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, in unam sententiam decurrunt.*

non fare una cosa che tu vuoi o no fare, non hai per questo il diritto di sforzarmi ad adempierla o no. Se il venditore viene disputando con chi vuol comperare intorno al prezzo di una cosa, e se dopo molte parole questi si determina di averla al prezzo che il padrone desiderava, convennero fra loro intorno al valore; ma però da ciò non nasce niun obbligo nè al venditore di dargli la cosa posta in vendita nè al compratore di farne acquisto, se non vi concorre il consenso implicito o esplicito l'una delle parti. In una parola, se vogliamo analizzare le azioni umane riducendole ai loro semplici elementi, facilmente ne verrà fatto di comprendere che le condizioni allora soltanto seco apportano obbligazione quando contengono promessa e, giusta la nostra definizione, diventano patti.

§ 11. *Conseguenze.*

I patti adunque altro non sono che un mutuo consentimento nella stessa promessa e perciò in sè contenendo una promessa devono religiosamente essere osservati (1); e il loro valore con la stessa lance si misura che quello delle promesse.

---

(1) *Concord. l.* 1, *ff. de pactis, l.* 11, § 1, *ff. de act. empt. et vend. l.* 1. *pr. de pecun. constit.*

Consentaneo adunque al diritto naturale non è il negar che faceva il diritto romano la forza d'obbligare ai semplici patti, come il negar che facevasi dal pretore se non la forza, almeno l'azione (1).

Nè è naturale che i patti debbano distinguersi dai contratti (2).

Essendo i patti, come le promesse, gratuiti od onerosi, le mutue prestazioni che si stabiliscono per patti riguardar si possono siccome condizioni di mutue promesse; ma dalle condizionate differiscono, perchè obbligano coloro che ammisero i patti ad adempiere le condizioni, perchè così promisero. Non così i promettenti; imperciocchè le condizioni potestative si lasciano all'arbitrio dell'una o dell'altra delle parti.

Siccome la promessa obbliga dal punto che fu accettata, così i patti con mutuo consenso fermati obbligano anche senza scrittura (3).

---

(1) Ved. sopra not. 2, § 2.

(2) *Discord. l. 7, § 1, ff. de pactis.*

(3) I giureconsulti fecero molte divisioni dei patti, come in espressi, taciti, personali, reali, misti, obbligatorj, liberatorj, unilaterali, bilaterali, privati, pubblici ecc. Questi tutti appena sono di qualche utile nel nostro diritto; ove la natura, la quantità e la durata dell'obbligazione che nasce dai patti sono dedotte da ciò che si è stabilito e dalla volontà dei contraenti, avuto niun riguardo al diritto positivo.

CAPO XI.

DELLE AZIONI BENEFICHE E DELLE PERMUTATORIE: OVE DEL VALORE DELLE COSE E DEL DANARO.

§ 1. *Doveri dell'uomo intorno alla beneficenza.*

Abbiamo disopra insegnato doversi a vicenda fra gli uomini comunicare le cose e le opere, anche gratuitamente, se gli obblighi verso noi stessi il permettono. Questo di sua natura scaturisce dagli offici verso gli altri, la cui felicità ne è dovere di procurare.

Quindi ne viene l'obbligo a tutti gli uomini di prestare beneficio; al che tutte le regole possonsi ridurre con le quali più sopra abbiamo gli offici della umanità ponderati (1).

Allorchè per noi si dice beneficenza, vogliamo intendere un'abitudine dell'animo o sia una perpetua e costante volontà di promovere la felicità dell'uman genere, giusta il comandamento della legge di natura (2).

(1) Ved. cap. 7, § 2, e seg.

(2) Se a ciascun uomo fosse dato provedere da per sè stesso a tutti i suoi bisogni, sarebbe inutile che la natura avesse posto nel suo cuore il senti-

Gli atti che quindi ne derivano e che chiamansi *beneficj* sono gratuiti nè debbono aver altro principio che il sentimento d'officiosità, non avuto riguardo all'utilità propria. Se usi altrui cortesia o per ostentazione o per tenere quasi schiavo colui che hai be-

---

mento di beneficenza. Ma questo essere, specialmente in società, trovasi circondato da un infinito numero di bisogni, ai quali soventi volte non può dar soddisfacimento senza implorare l'altrui beneficenza. E quale è mai nell'uomo la cagione di questa beneficenza? Essa è la stessa che ne commove al vedere infelice un essere sensibile al par di noi, ne trasporta verso di lui e con esso quasi ne identifica: è quel sentimento che porta il più rustico selvaggio a trarre dal periglio un suo simile, cioè la pietà; che il sommo ginevrino diceva essere il primo sentimento che tocchi il cuore dell'uomo secondo l'ordine della natura; quello che in società ne porta a garantire e difendere l'infelice, onde renderlo capace di prendere ad imprestito da un altro, ricevere e restituire un deposito; quello che ne conduce a soccorrere quei miseri che o per l'età o per fatale sciagura della mente sono incapaci di amministrare le proprie faccende, assumendone in loro vece la cura. Gli effetti della beneficenza adunque hanno origine da quell'istinto istesso che ne conduce a seguire il bene, a fuggire il male e che la mano della providenza ha impresso in tutti i cuori, nello stesso modo che vi ha collocato il gusto del bello e la ripugnanza al brutto; istinto che nell'uomo isolato non è che un sentimento rozzo e grossolano, ma che nell'uomo incivilito si sviluppa, si perfeziona e diviene il fondamento di quasi tutti gli umani contratti e il fonte delle più belle virtù sociali. *Trad.*

neficato, sei con te stesso e nôn con altri liberale e appena meriti che ti siano riferite grazie. Soventi in vero fannosi querele intorno al vizio dell'ingratitudine; ma il più delle volte io reputo doversi ascrivere questo vizio alla vanità piuttosto, alla jattanza ed all'animo perverso del donatore, che a colpa di quello a cui favore venne il beneficio. Non può accadere che non si ami colui dal quale si è amato: se sei benefico perchè ami altri e non te stesso, a vicenda sarai amato e l'animo di chi colmasti di benefizj avrai sempre a te per gratitudine congiunto. E questo è naturale dovere del beneficato; a cui quello si aggiunge di anteporre agli altri il benefattore nel prestare gli offici di umanità: imperciocchè con lui si è congiunto e pel comune vincolo di natura e e per uno speciale formato dal beneficio; e ognora da un natural impulso viensi spinto a sapergli buon grado, se non si è spoglio d'ogni affettuoso sentimento. Giacchè, come abbiam detto, non havvi alcuno che non ponga amore a colui dal quale è amato (1).

---

(1) Quindi fu appresso tutte le genti l'ingratitudine per vizio esecrabilissimo tenuta; perciocchè quegli cui la cortesia non potè rendere umano, è aperto per niun modo potersi emendare e sul retto sentiero ridurre. Acconciamente Cicerone *de Offic. lib. II, cap.* 18.: *Omnes . . . immemorem*

Il diritto però che trae origine da questa obbligazione è imperfetto (1).

§ 2. *Delle donazioni.*

Fra le azioni benefiche è di uso frequentissimo la *donazione* la quale è il trasferimento gratuito di una cosa nostra nel dominio altrui e, compiendosi per la volontà presente, abbisogna dell'accettazione (2). La volontà adunque del donante e l'accettazione compiono la donazione (3), senza che

---

beneficii oderunt, eamque injuriam deterrenda liberalitate sibi etiam fieri, eumque qui faciat communem hostem tenuiorum putant. Ved. Senec. *de Benef. lib. III, cap.* 7. Marc. Aurel. Anton. *lib IX*, § 42

(1) Ved. Groz *lib. II, cap.* 20 ed ivi i comment. Boeclero *dissert. III, ad comment. Grot. append. loc.* nella quale si richiede se fu dalle leggi concessa *azione* a un ingrato, o se si debba concedere. Nel discutere siffatta quistione quell'uomo eruditissimo fa piuttosto uso di retoriche declamazioni che di filosofici argomenti.

(2) *Concord. L.* 10 *et* 19, § 2, *ff. de donation. L.* 69 *et* 156, *ff. de reg. jur. L.* 55, *ff. de obligat. et action. L.* 18, *ff. de reb. cred. L.* 8, § 3, *ff. de bon. libert.*

(3) Presso i Romani sì nell'antico che nel nuovo diritto la donazione vien compita con nudi patti. Ved. § 2 *Instit. tit, de donat, L.* 35, § 5, *cod. eod.* E generalmente nel diritto antico si argomenta essersi permessa la donazione senza la tradizione, perchè nella semplice donazione potevano

vi occorra la tradizione; imperciocchè dopo quest'atto il dominio è passato in altri e il donatario quindi può richiamare la cosa propria (1).

§ 3. *Conseguenze dedotte dalla natura della donazione.*

Essendo la donazione un atto puramente gratuito, è assurdo che il donatore esiga qualche ricompensa da quello a cui usò cortesia, perchè non sarebbe allora un dono, ma un contratto oneroso (2); e noi soste-

ripetersi le cose donate e non ancora trasferite; mentre qualche volta si concedeva il beneficio al donatore, o sia l'eccezione della competenza, la quale dopo la tradizione della cosa donata sarebbe stata affatto inutile. Ved. § 38, *Instit. tit. de action. L.* 12, *ff. de donat. L.* 19, 1, *ff. de re judicat.*

(1) Non si dà civilmente al donatario il diritto di rivendicare, ma un'azione secondo i patti e le condizioni, giusta la *L.* 35, *cod. de donat.* simile a quella che si ha su una cosa comperata, essendo del pari al donatore che al venditore imposto l'obbligo della tradizione.

(2) Siccome le donazioni sono liberalità naturali che si esercitano in società, così l'esigere ricompensa da chi ricevette un nostro dono, toglie il carattere della donazione. Ciò dicasi anche di quelle donazioni che si chiamano rimuneratorie, nelle quali non v' ha donazione riguardo alla totalità, come anche avvisa il nostro codice art. 942, ma soltanto riguardo al valore eccedente. In questi argomenti, che molto si accostano alla pratica civile e che

niamo, che sebbene debbasi amare il benefattore ed essergli grato, tuttavia il diritto che a lui viene dal beneficio. è imperfetto. Pertanto la donazione non può rivocarsi, benchè quegli cui fu fatta sia ingrato; ed è falso per questa cagione venirne al donatore ingiuria e danno (1).

---

vennero dal nostro autore trattati molto alla sfuggita, aggiungerò alcuna nota di più, all'uopo arrecando con le leggi romane le disposizioni della nostra legislazione.

(1) *Discord. L.* 9 *et ult cod. de revoc donat.* § 2, *Instit. tit. de donat* Ove se il donatario usasse ingratitudine, è rivocata la donazione, affinchè coloro che le proprie cose in altri riposero non soffran da alcuno ingiuria e danno. Ved. sopra *cap.* 7, § 4, (*).

(*) Certamente non v'ha vizio più odioso e, per fatalità, più comune della ingratitudine. Essa attira l'odio di tutta la società, scoraggia l'animo benfatto di coloro che prodigano la beneficenza e affievolisce il commercio dei mutui doveri che per legge di natura gli uomini vicendevolmente debbonsi prestare. Checchè ne dicano parecchi giureconsulti, la voce dell'umanità altamente riclama contro gli ingrati. Perchè dovranno andarne impuniti? Non pare egli che si voglia con ciò alimentare in società questo vizio? Il diritto romano tanto riputato (forse anco oltre il dovere) e pressochè tutti i migliori codici delle moderne nazioni concessero azione contro gli ingrati. Certo non vuolsi intendere per ingratitudine un lieve errore commesso dal donatario verso il suo benefattore " ma per grave ingratitudine intendesi, siccome " dice il nostro codice § 948, un' offesa tale nel

È però revocabile la donazione fatta per cagione di morte, perchè in nulla differisce dalla promessa condizionata; purchè però il presentimento di morte sia la vera causa della donazione: imperciocchè ricordata puramente dal donatore la morte, non ne seguirebbe essere il dono revocabile (1).

Fu addimandato se una donazione rimuneratoria fatta a cagione di morte si possa rivocare; e si stette per l'affermativa. Giacchè quantunque imponga la natura doversi ai benefizj con benefizj corrispondere, è tuttavia imperfetto il diritto di esigerli. E dipendendo della volontà del moribondo se ami esser grato e in qual tempo e per qual cagione voglia altrui usare cortesia, non iscorgo perchè non possa appor condizione che si revochi il dono se gli ritorna la pristina salute (2).

" corpo, nell' onore, nella libertà o nelle sostanze, " per la quale si possa *ex officio* o sopra istante " della parte offesa procedere contro il donatario, " secondo le leggi penali ". Può essere pure revocabile la donazione, allorchè il donatario non soddisfa a tutti i pesi che gli furono imposti; e si può rivocare anche allorquando il donante fosse ridotto all' indigenza ed in altre parecchie circostanze, che si possono consultare e nel diritto romano e al capitolo 18 *del codice universale austriaco*. *Trad.*

(1) *Concord L.* 42, § 1 *in fin., ff. de mort. causa donat. L.* 27, *ff. eod.*

(2) *Discord. L.* 34, *ff. de donat.* Al parere dei

Essendo la donazione fatta per cagione di morte, sospesa finchè rimane vivo il donatore nè potendo sortire effetto se non dopo ch'egli sia uscito di vita, essa svanisce se il donatario prima del donatore si muoia (1); mentre non presumesi che colui il quale un beneficio volle conferire a una certa persona, volesse ancora che a' suoi eredi passasse, fuorchè espressamente non l'abbia significato.

§ 4. *Delle virtù che provengono dalla beneficenza.*

Colui che è cortese del suo verso altri, è *liberale*; chi lo è dell'opera, *benefico*; quegli che dall'altrui miseria e sventura viene

---

giureconsulti, appoggiati alla sentenza di Paolo. Del resto se la ricompensa si deve ad un altro dietro un diritto perfetto, non è allora donazione, ma mercede e non si può rivocare. Ved. *L.* 8 *et* 27, *ff. eod.* L' insinuazione delle donazioni o l'iscrizione che si fa di esse sui pubblici registri, se eccedono le cinquecento monete d' oro, il beneficio di competenza e la revoca di esse per la sopravvenienza di figli sono cose che appartengono al diritto civile, non da disapprovarsi, ma che però non hanno niun fondamento nel diritto di natura. Ved. *L.* 12, *ff. eod. L.* 28, 173, *ff. de regul. jur. L.* 8, *cod. de revoc. donat.*

(1) *Concord. L.* 23, 29 *et ult. ff. de mort. causa donat.*

commosso e per quanto è in suo potere presta soccorso, dicesi *misericordioso*. Gli uomini pertanto sono dalla natura obbligati ad operare liberalmente, ad esser benefici, e misericordiosi, purchè la cortesia loro non pongano in chi ne è indegno, nè mettano in non cale i doveri verso sè o verso gli altri, sien essi naturali ovver contratti.

La *commiserazione* differisce dalla *misericordia* in ciò che l'una per lo più è mera sensazione, o sia ha la sorgente nell'appetito sensitivo, l' altra in vece nella ragione, e sempre quindi va col sentimento del dovere congiunta. Quindi è proprio pressochè di tutti gli uomini commiserare un percosso dalla disgrazia, ma appena accade che v'abbia un solo misericordioso e lo soccorra.

§ 5. *Intorno al prezzo delle cose e delle opere ed alla moneta.*

Non tutti però possono nè debbono alienare gratuitamente le loro cose ed opere. Essendo poi necessaria la comunicazione delle opere e delle cose, se non puoi o non devi dare il tuo in dono, farai permuta di esso con la cosa di chi te lo richiede o quella d'altri.

Commutare altro non è che ricevere l' e-

quivalente di ciò che porgi altrui; mentre se più gli dai di quel che ricevi, gli dai qualche cosa gratuitamente; il che è contro l'ipotesi. Pertanto non v'ha commutazione senza il paragone di una cosa con un'altra; il quale non può farsi se prima non si statuisce una certa relazione fra una cosa ed un'altra o d'una cosa ed un'opera e ad esse non si attribuisca una quantità morale, cosicchè si possa l'una all'altra porre in confronto e stabilire un'uguaglianza di valore fra di esse.

Siffatta quantità, checchè alcuni ne dicano, non è dalla legge naturale prescritta (1), ma dall'arbitrio e dal consenso dipende dei contraenti e dicesi *prezzo* (2). Forse si sa-

---

(1) Hannovi di molti che insegnano definirsi dalla natura, almeno virtualmente, com'essi dicono, il prezzo delle cose. Ved. Groz. *lib. II, cap* 12, § 12. Puffend. *lib. V, cap* 1, § 10, Tizio *ad Grot. l.* 1. Tomas. *dissert. de pretio rer. negat.* Gundling. *Jus nat et gent. cap* 23, § 1 e seg., i quali non a torto rigettano la sentenza di Grozio e di Puffendorfio. Imperciocchè confondono i primi il valor naturale delle cose col prezzo o astratto o comparativo: giacchè chi permuta può naturalmente attribuire alla cosa sua il prezzo che più gli aggrada, parlisi dell'astratto o del comparativo; dovendosi lasciare al suo giudizio, giusta la naturale libertà, il fissare quanta utilità trar voglia dalla cosa che con permuta viene ad acquistare.

(2) All'uopo Seneca. *De benef. lib. VI, cap.* 15 = *Quid interest quanti sunt, cum de pretio inter*

rebbe posto modo alle controversie intorno a questa cosa, se i nostri giuristi avessero disgiunta la stima naturale delle cose, di cui più addietro abbiam parlato (1), dalla stima comparativa; la quale certo alla naturale libertà devesi per giudizio di ciascheduno concedere. Da questa stima comparativa si ha il *prezzo*, di cui qui imprendiamo a parlare.

Ma sebbene facilmente gli uomini potessero fra loro convenire intorno al prezzo delle cose permutabili, era tuttavia difficile che quando tu tenevi ciò che io desiderava, al contrario io avessi quello che a te piacesse di accettare. Era pertanto a scegliersi un'altra sostanza che misura comune divenisse e prezzo di tutte le cose e in certo modo potesse rappresentare ogni valore e avesse tale credito presso il pubblico e sì costante che con l'eguaglianza della quantità potesse vincere le difficoltà delle permutazioni (2).

Questa materia fu detta danaro; dal cui

---

ementem et vendentem convenerit? Pretium cujusque rei pro tempore est. Cum bene ista laudaveris, tanti sunt, quanto pluris venire non possunt. = Ved. *lib.* 63, *ff. ad l. falcid. L.* 33, *ff. ad L. Aquil.*

(1) *Cap.* 7, § 6.

(2) *Concord. L.* 1, *ff. de contr. empt.*

officio e natura è facile argomentare dover essere tale che difficilmente si consumi, con agevolezza si trasporti ove più piaccia, si possa custodire e dividere in varie parti, e che per la sua rarità facile troppo non sia il procacciarla. Imperciocchè se fosse più vile, le di lui parti, quantunque molte, giammai non sarebbero state bastanti a rappresentare il prezzo delle cose rarissime. Esso però è onninamente arbitrario; e nulla impedisce che, in vece di oro e di argento, per consenso di quelli che l'adoprano, si componga di un'altra materia.

Dipendendo il prezzo comparativo delle cose dall'arbitrio de' permutanti, appena viene regolato dalla legge naturale. Che se la natura impone qualche cosa, il fa in ciò che coloro cui è sovrabbondanza di cose necessarie al sostenimento della vita queste coi fatti o con le opere di color che han bisogno permutino, per modo che ognuno con la continua fatica ed industria possa procurarsi le cose che gli sono di necessità. Se ciò non accadesse, dire si dovrebbe essere stati introdotti i dominj non senza ingiuria di molti. La legge naturale non stabilì altro principio intorno al prezzo delle cose, in fuori di questo; e tutto ciò che i nostri scrittori di diritto a questo proposito abbondantemente raccolgono riferir si debbe

o allo stato civile, cioè alla politica, ovvero alla consuetudine (1).

Tutto si può permutare, e le cose e le opere e i diritti; quindi lo stesso uso del danaro, il quale può riferirsi ai diritti; perocchè non è egli forse l'uso del danaro qualche cosa di stimabile? Ciò amai accennare, onde pongasi fine alle dissensioni di coloro presso cui più l'autorità che la ragione ha valore; perocchè se l'uso di un fondo fruttifero ha qualche prezzo e può permutarsi, e perchè non l'uso altresì del danaro, mercè il quale l'uso del fondo si procaccia? Ma di ciò più a lungo altrove.

§ 6. *Dovere degli uomini nel ricercare e nello spendere il danaro.*

Introdotti i dominj, viene per necessità distrutta l'eguaglianza di fortuna; la quale

(1) Presso noi la quistione è intorno al prezzo solamente comparativo. Del rimanente il prezzo astratto, il cui fondamento è di trarre qualche utilità o vera o apparente o fittizia dalla cosa di cui si tratta, viene giustamente divisato secondo il numero di coloro i quali sono vaghi di avere la stessa cosa e dalla difficoltà di procacciarla. Alcuni distinguono il prezzo comparativo in volgare ed eminente: se fassi relazione di una cosa ad un'altra o ad un'opera, questo il dicono prezzo *volgare*; se di una cosa al danaro, *eminente*. Tale distinzione è di niun uso, perciocchè anche il danaro si annovera tra le cose.

in una maniera miglior lustro acquista dopo il ritrovamento del danaro; giacchè esso si può serbare rimanendone intatta la sostanza: in vece i frutti naturali e industriali se si voglian serbare vengono a corrompersi. Quindi furono le *dovizie*, la *povertà*, l'*indigenza*, la *mendicità* nomi sconosciuti nella primitiva comunanza de' beni (1).

Sostenendo pertanto il danaro la funzione di tutte le cose (2), e dovendo ciascuno, non posti in trascuranza i naturali officj, procacciarsi quanto può i beni di fortuna, è mestieri di fare inchiesta anche del danaro, che è il rappresentante di tutti i beni: per quanto però è in nostro potere, avvertimmo; giacchè nessuno è a ciò obbligato oltre la facoltà fisica e morale. La involontaria mancanza pertanto del danaro non ne deve apportare molestia alcuna; il che pure abbiamo insegnato (3),

(1) Dicesi *dovizioso* colui che ha più del bisogno, cioè che soddisfatto alla necessità, al piacere ed al decoro della vita, tuttavia qualche cosa ancora gli rimane: *povero* quegli che dall'avere ed operare suo solo si procaccia il bisognevole al sostentamento della vita; *indigente* quegli cui manca qualche cosa delle necessarie; l'estremo grado di povertà è la *mendicità*, per cui alcuno non ha come procacciarsi le cose puramente necessarie per condurre la vita.

(2) *Concord. L.* 2, § 1, *ff. de reb. cred.*

(3) *Cap. VI*, § *ult.*

ognuno deve esser pago della sua fortuna, e in ciò specialmente è riposta la *continenza* e la *moderazione*, cui è contrario vizio *l'avidità di possedere*, per la quale alcuno desidera avere più che gli venga fatto.

Nello spendere il danaro la natura impone di non farlo se non per procurare la tua o l'altrui felicità. E dicendo noi felicità, intendiamo la vera e schietta, non già l'apparente o finta.

Se alcuno così il suo spendere governi che gli riesca riporre onde riparare anche a una futura indigenza, dicesi *parco*; chi opera al contrario, *prodigo*; chi pone in non cale i doveri verso sè e gli altri onde risparmiar il peculio, è *avaro*.

La profusione delle ricchezze per sola ostentazione costituisce il *lusso*. Colui il segue che per inutili comodi dilapida il danaro, soltanto per esser creduto dovizioso. Perciò il lusso dalla naturale legge è vietato (1).

---

(1) Concessa questa definizione del lusso, appena si può dimandare se qualche volta sia utile in società; giacchè ciò che secondo la natura assolutamente è vizioso e quindi turpe e disonesto, è sempre pernicioso nella repubblica. Fu tuttavia fiera e lunga lite fra i politici intorno al lusso, sostenendo altri aver esso sempre cagionato e cagionar tuttavia danno

Abbi però cura di non confondere il lusso con la *magnificenza*; perchè a colui cui è tanto ampio patrimonio che possa ai doveri verso sè e verso gli altri soddisfare non è vietato spendere le sue dovizie anche in ciò che al decoro appartiene, se ciò senza of-

---

e ruina alla repubblica, altri esser manifesto indizio di ricchezza e certo incremento della comune utilità. Forse fu la sentenza di ambo i partiti giustissima, secondo la diversa significazione in che pigliasi il *lusso*, il quale non presenta alcuna determinata idea, nè da tutti egualmente si definisce. Certo però si è che, se la terra feconda maggiori frutti somministri di quello siano necessari a sostenere gli utili ordini dei cittadini, i quali alle arti necessarie, al reggimento, all'amministrazione, alla difesa della città sono vôlti, quelle arti è pur forza s'introducano le quali ne porgono diporto ed innocuo piacere. Perocchè mentre nuovi artefici consumano i frutti sovrabbondanti della terra cresce la popolazione, e perciò le forze della repubblica, e più gioconda quindi rendesi la vita d'ogni cittadino. Concessa la suindicata ipotesi dell'abbondanza dei frutti, tutta la controversia si riduce a ricercare se l'esercizio delle arti piacevoli nella società apporti detrimento alle utili e necessarie, e se il lusso, checchè si senta intorno al significato di tal parola, sia contrario al pubblico bene. Or se esso è contrario, arreca danno; se no, utilità alla repubblica. Io avvisai doversi queste cose accennare, le quali più alla politica che al diritto pubblico appartengono, affinchè si comprenda il lusso da noi più addietro definito essere sempre e turpe ed inonesto; mentre è difficile che ciò che per sola ostentazione si profonde possa ridondare a vantaggio della repubblica, nè meglio e più onestamente volgersi a ben comune.

fendere la pubblica utilità gli accada di eseguire.

§ 7. *Dei contratti benefici obbligatorj; dove del comodato.*

I contratti nel diritto naturale non differiscono dai patti, mentre da entrambi nasce un diritto perfetto. Noi però non iscostandoci dalla volgare maniera di parlare, chiameremo *contratti* que' patti o taciti o espressi che da ambe le parti producono una perfetta obbligazione (1).

Fra i contratti benefici ottiene il primo luogo il *comodato*, per cui il padrone presta ad un altro qualche cosa per usarne gratuitamente (2), onde poi la restituisca nella stessa specie; e dallo stesso padrone viene prescritto il modo di usarne, la quantità e il termine (3).

---

(1) I romani giureconsulti fecero moltiplici divisioni de' contratti, cioè *monopleuri*, *dipleuri*, *misti*, *nominati*, *innominati*, *verbali*, *reali*, *per lettere*, *consensuali*, *di buona fede*, *di stretto diritto*, i quali tutti però son compresi nella nostra semplice divisione.

(2) *Concord.* § 2, *Inst. tit. quib. mod. re, etc.*

(3) Il comodato partecipa alcun poco della donazione: poichè esso contiene un atto di semplice beneficio, e il comodante del pari che il donante danno le cose loro a titolo gratuito; e in ciò solo

La volontà adunque del comodante forma la misura del diritto del comodatario. Che se questi non la segue, offende il benefattore ed è obbligato alla riparazione. Per lo che nulla quasi avrebbesi a dire intorno a simil contratto, se gli uomini sempre facessero manifesta la loro volontà. Ma siccome a chi richiede sovente concedesi il comodato senza apporvi niuna convenzione, si dà campo alle presunzioni, e richiedesi primieramente a chi appartenga il danno, se la cosa conceduta si deteriori o perisca (1).

---

differisce dalla donazione, che in questa il donante trasferisce la proprietà della cosa propria nel donatario, laddove nel comodato non è già la cosa medesima che il comodante concede, ma l'uso di essa soltanto. Egli conserva la proprietà della cosa che dà ad imprestito, e il comodatario si obbliga dal canto suo a restituirgliela; ciò che non succede nella donazione. *Trad.*

(1) In quanto al termine della restituzione della cosa comodata, se esso è convenuto fra le parti, dovrà il comodatario restituirla come prima sia trascorso: che se in vece questo termine non fu per niun modo stabilito, il comodatario non è obbligato a restituire la cosa concessagli se non dopo il tempo che gli era necessario onde farne quell'uso per cui richiese che gli venisse concessa *Leg.* 1, § 1. *Leg.* 3, § 4 e 5, *ff. de commodat.* Ved. § 973 *Cod. civ. univers. austr.* Il comodante non può pretendere prima la restituzione della cosa sua: conciossiachè sebbene egli avesse potuto senza ingiustizia non prestarla, quando però acconsentì alle richieste fattegli e la concesse al comodatario per un

Sebbene il più delle volte il comodato sia ordinato al solo vantaggio del comodatario, pure talora, può riuscire vantaggioso e pel solo comodante e per entrambi (1). Nel primo caso se il deterioramento viene necessariamente dall' uso che ti fu concesso dal padrone, tu non sarai tenuto ad alcuna indennizzazione, perchè in ciò si reputa anche il padrone convenisse (2). Se poi la cosa deperisce per inevitabile sventura, io penso doversi distinguere: se la sciagura sia tale per cui la cosa comodata sarebbe venuta a perdimento anche presso il suo padrone; come se un cavallo comodato cadesse in malattia perchè i servi che lo

---

uso determinato, è obbligato a lasciargliela per il tempo necessario: altrimenti verrebbe ad ingannare il comodatario, che contò sopra questo prestito; mentre avrebbe potuto, se gli fosse stato dapprima negato, prendere altro partito onde riparare ai propri bisogni: e questa è la dottrina di Paolo nella *L.* 17, § 3, *ff. Commodati*. Alcuni credono poi che il comodante non possa ripetere la cosa propria prima del tempo stabilito, nemmeno s'egli ne abbisognasse; sebbene saviamente distingua il Puffendorfio che se questo bisogno fosse urgente ed imprevisto, ei possa essere autorizzato a richiamarla: imperciocchè non si deve mai presumere che alcuno voglia esser compiacente verso altri con proprio danno. *Trad.*

(1) *Concord. L.* 5, § 10, *L.* 10, § 1, *L.* 12, *pr. ff. Commodati vel contra.*

(2) *Concord. dicta*, *L.* 10 *et ult.*

soglion custodire l'abbandonarono, senza colpa veruna del comodatario: allora la ragione naturale insegna non essere esso a nulla tenuto. Ma, se quello presso il suo padrone non sarebbe perito, il comodatario è risponsabile dell'avvenimento al padrone il quale non mai si presume nel far gratuitamente un beneficio aver voluto pigliar sopra di sè un pericolo, sebbene inevitabile. Quindi il comodatario deve prestare il danno incontrato pei ladri, per incontro di nemici, insidie di corsari, naufragio, incendio, ruina. Imperciocchè siccome la cosa sarebbe perita se fosse stata sua, non havvi ragione per cui il comodante ne debba sostenere il danno, piuttosto che colui alla disposizione del quale, per unica sua utilità, trovavasi la cosa comodata (1).

---

(1) Sono elegantissimi i testi delle romane leggi su cui si può questa nostra decisione appoggiare. *L.* 7, *ff. testament. quemadmod. aper.* = *Est iniquum damnosum cuique esse officium suum* = *L.* 61, § 5, *ff. de furtis* = *Multo . . . . aequius est nemini officium suum, quod ejus cum quo contraxerit non etiam sui commodi causa susceperit, damnosum esse.* = Trascurati però questi principj della ragion naturale, diversamente i romani giureconsulti la sentirono; presso i quali generalmente il deperimento della cosa è a danno del padrone e, se non vi cade colpa o dolo, il comodatario non presta il caso o l'infortunio, fuorchè ogni pericolo avesse dichiarato di guarentire. Ved.

Però in secondo luogo se alcuno solo per compiacere al comodante prese con sè qualche cosa, non è tenuto a prestare il danno accidentale giacchè non è presumibile che abbia inteso rispondere dell'infortunio colui che, per così dire, presta l'opera sua al comodante e non ne trae utilità veruna: anzi non è neppur tenuto, almeno per esterno diritto, a render ragione della colpa, dovendo il comodante imputare a sè stesso se, conoscendolo, volle far scelta d'un uomo trascurato per fare il suo comodo o il suo vantaggio (1).

Ma in terzo luogo se per cagione d'ambo le parti la cosa fu comodata, come nel caso della legge decimottava (2), quei che riceve non è tenuto a soddisfare altra colpa fuori di quella che abbiamo detto approssimarsi al dolo, per la ragione addotta nel secondo caso.

A cui il danno appartenga emerso da una cosa viziosa che, sapendolo, il padrone ad altri diede a comodato, a cui s'aspettino le spese straordinarie fatte per la medesima, e le altre particolarità di simil fatta che ri-

§ 2, *Instit. tit. quib mod. re contr. obligat. L.* 18, *pr. et L.* 5, § 4, *ff. Commodati*, *L.* 23, *ff. de regulis juris.*

(1) *Concord. d. L.* 5, § 10, *ff. eod.*

(2) *ff. Commodati vel contra.*

guardano questo genere di contratto, non si dura fatica ad argomentarle dall'esposte regole dei doveri (1).

§ 8. *Del mutuo e del precario*.

Il *mutuo* è quasi in tutto eguale al comodato e solo ne differisce in ciò che concedesi in esso gratuitamente una cosa non da restituirsi la stessa in ispecie, ma da consumarsi con l'uso (2) e da adoprarsi così che non in ispecie, ma nello stesso genere, quantità e qualità venga nel tempo stabilito restituita. Per lo che è di mestieri e la translazione del dominio e la tradizione; dopo di che la cosa mutuata passa in potere dell'acquirente (3); il quale sopra di sè piglia ogni colpa e accidente (4); perocchè la cosa mutuata non differisce dalla propria.

---

(1) Ved. *c. L.* 18, § 2 e 3, *L.* 17, § 3, *in fin. L. penult. ff. eod.*

(2) Il costitutivo però o carattere del mutuo non si deduce dalla qualità o natura della cosa, ma dalla volontà de' contraenti; imperciocchè una medesima cosa si può dare e a mutuo e a comodato, purchè sia fungibile e si consumi con l'usarne. *Concord. L.* 3, § 6, *ff. Commod.*

(3) *L.* 1, § 2, *ff de obligat. et action.*

(4) *Concord.* § 2, *Instit*, *tit. eod. L.* 11, *cod. Si certum petat. L. infra cit.* § 4.

Se pertanto poni mente alle conseguenze che dalla natura delle cose fungibili e dalla traslazione del dominio facilmente si possono dedurre, potrai con le medesime regole e il comodato e il mutuo misurare. Ciò è tanto vero che quasi tutte le genti con un solo vocabolo nominano questi due contratti, e presso i latini dicesi *comodato* tanto ciò che si dava a mutuo e da consumare, quanto quello che concedevasi a semplice uso (1).

Appena faccio parola intorno al *precario*; il qual dicesi ciò che qualche volta, a preghiera d'alcuno, si concede da usare fino a tanto che chi lo diede il permette (2); e

(1) Cicerone *act.* 6, *in Verrem*, = *Publice commodasti tritici modios sexaginta milia.* =

(2) La distinzione del precario data dall'autore è la stessa che dà Ulpiano nella *leg.* 1, *ff. de precario.* Il precario poi, come lo stesso Ulpiano pensa nella citata legge § 1, differisce dalla donazione *eo quod qui donat, sic dat ne recipiat: at qui precario concedit sic dat quasi tunc recepturus cum sibi libuerit precarium solvere.* Egli è poi secondo il diritto naturale che il precario sia concesso soltanto per quel tempo che vuole colui che concede e che possa esser rivocato ad ogni cenno del concedente: e al proposito dice lo stesso Ulpiano nella *L.* 2, § 2, citato titolo: *Est . . . . natura aequum tandiu te liberalitate mea uti quamdiu ego velim, et ut possim revocare cum mutavero voluntatem.* Differisce poi anche il precario dal mutuo, secondo il diritto romano, perchè questo era posto

quindi differisce dal comodato sol perchè in questo non si stabilisce il tempo di usarne; nel resto è a lui affatto eguale (1).

---

tra i contratti nominati e produceva in conseguenza da una parte e dall'altra delle obbligazioni civili; all' opposto il precario non era un contratto nominato ed anzi, giusta l'opinione di parecchi giureconsulti, esso non era in tutto nè contratto nè quasi contratto. Colui che avea accordato precariamente l' uso della cosa, non aveva in suo favore, per farsela restituire, che dei rimedi pretorj, come quello che si chiamava *interdictum de precario*. Vedi ciò che dice Paolo nella *leg.* 14, § *de precar.* Ma aveano anche, oltre questo rimedio, una azione detta *praescriptis verbis*; *L.* 2, § 2, e *L.* 19, § 2, *ff.* nello stesso citato titolo Questa però non era un' azione *utile*, cioè che avea il suo fondamento che nella pura equità e giurisdizione pretoria. Ed è perciò che il comodatario ed il mutuatario sono tenuti anche verso il comodante ed il mutuante *de levissima culpa*, essendo essi obbligati civilmente di restituire la cosa e di averne tutta la cura. Ed all' opposto nel precario, giusta le leggi romane, quegli a cui l'uso di una cosa è precariamente accordato, non contraendo alcuna obbligazione civile, e quegli che glie l' ha data non avendo che rimedi pretorj; l' unico scopo de' quali è d' impedire la sua mala fede, egli non è tenuto che *de dolo et de lata culpa quae dolo comparatur*. Tuttociò va inteso però secondo il romano diritto e non già secondo le nostre leggi vigenti. *Trad.*

(1) *Discord L.* 8, § 3, *ff. de precario, et L.* 23, *pr. ff. de regul. jur.*; ove chi richiese il precario presta non la colpa, ma il solo dolo; mentre il comodatario e l'uno e l'altro si assume: nè a torto Ulpiano insegna quando dice: *cum totum hoc ex liberalitate descendat ejus qui precario*

§ 9. *Del deposito.*

Se alcuno ti richiede che tu custodisca qualche cosa da lui depositata presso te, e tu ciò gratuitamente prometti di fare (1), ne viene un contratto benefico che si appella *deposito*, in forza del quale, la custodia delle altrui cose, che verso l'universale degli uomini è un debito imperfetto, diventa perfetto e quindi produce una perfetta obbligazione (2).

Il dominio adunque rimane presso il de-

---

concessit, et satis sit si dolus tantum praestetur. Ma non veggo perchè simil ragione non valga anche nel comodato, se in ispecie la cosa si concede per unico piacere del comodatario. Dicono poi colui che ha il precario *possedere* la cosa; non così del comodatario *L.* 4, § 1, *L.* 15, § 4, *L. ff. ult. de precario, L.* 8, *et* 9, *ff.*: il che appena si può concepire; mentre il precario e il comodato non differiscono fra loro che nella prescrizione del tempo; e non comprendo per qual ragione da una sola modificazione di durata ne possa venire una differenza di *possessione*.

(1) Se si aggiunge la mercede non dicesi deposito, ma locazione.

(2) La principale obbligazione che il depositario s'addossa verso il deponente nel contratto di deposito è di custodire la cosa come buon padre di famiglia e di restituirla al termine stabilito. Questa è l'unica e principale; mentre le obbligazioni del deponente non sono che incidenti: e perciò il deposito è un contratto bilaterale imperfetto. *Trad.*

ponente, e colui che ricevette non è oltre il suo potere obbligato e si reputa non aver promesso niun'altra diligenza nel custodire la cosa, fuor di quella che suole nel serbare le cose proprie, nè ad altro è tenuto. Per lo che se la cosa è depositata presso un negligente e perisce, la colpa è piuttosto del deponente che del depositario (1); il quale deesi lagnare di sè stesso se il proprio commise da custodire ad un trascurato amico.

Con maggior ragione il depositario non è garante del caso o dell'infortunio; purchè nè è padrone della cosa, nè dee supporsi essersi fatto mallevadore d'ogni pericolo (2);

---

(1) *Concord.* § 13. *Inst. quib. mod. re contr.* = *Sed is* (*depositarius*) *ex eo solo tenetur si quid dolo commiserit : culpae autem nomine, idest desidiae ac negligentiae, non tenetur.* = Doveasi però aggiungere, purchè l' infingardaggine e negligenza sia naturale; giacchè se l' amico usa men diligenza che nel custodire il suo, per naturale diritto è obbligato a soddisfare il danno per titolo di colpa. Sul che vedi *L.* 1, § 5, *ff. de oblig. et action.*; ove poichè Caio giureconsulto stabilì essere il depositario sicuro se per negligenza venne a perdere la cosa affidata in custodia, aggiunge = *magnam tamen negligentiam placuit in doli crimine cadere.*

(2) *Concord. L.* 1, § 35 *et* 47, *ff. De positi. L.* 20, *ff. cod. L.* 1, *cod. depositi, et argum. L.* 12, *ed. eod.*

fuorchè per avventura la cosa non sia stata depositata per compiacere al depositario; come a cagion d'esempio se alcuno mi ricerca che qualche cosa appo lui deponga ond'ei possa usarne al bisogno. Allora è tenuto a soddisfare anche pel caso; giacchè il deposito si cambia in comodato e, se è di cosa fungibile, in mutuo (1).

Lo stesso dicasi se ritardi la restituzione del deposito; mentre dopo un colpevole indugio a diritto l'infortunio a te si appone (2).

---

(1) La semplice offerta però del deponente di usare della cosa depositata non produce un contratto di comodato o di mutuo, quantunque il depositario si fosse mostrato grato all'offerta ed avesse aggiunto che se ne prevalerebbe al caso. Soltanto dal momento in cui questi può dimostrare di aver incominciato a far uso della cosa cessa il contratto di deposito, siccome pensa il Zeiller nei Commentarj al § 959 del *cod. civ univers. austr.* Il depositario poi che abusa della cosa depositata si rende in pari tempo colpevole di un delitto o di una grave trasgressione di polizia, secondo il nostro *codice penale part. I*, § 163 *e seg. e part. II*, § 211 *e segg.* Trad.

(2) Il § 326 del *cod. univers. austr.* ritiene per possessore di mala fede colui che procrastinasse la restituzione del deposito, e quindi che si debbano attribuire a suo conto tutti i danni da qualunque causa prodotti. Anche prima del tempo statuito può il deponente richiedere il suo deposito, e il depositario è tenuto all'immediata restituzione; laddove il depositario in vece non può di sua libera volontà restituire il deposito prima del tempo convenuto.

Ricercano alcuni se nel pericolo comune puramente fortuito debbasi trarre in salvo la cosa mia o la depositata (1). Io reputo non essere tenuto, almeno generalmente e per diritto esterno, a preferire la depositata alla mia; perchè avendone soltanto promesso la stessa custodia che delle cose mie nè non essendo possibile, secondo l'ipotesi, che ad un tempo e il mio e il depositato conservi, ad infortunio vuolsi attribuire e non già a colpa, se il debito verso me viene a collisione col debito verso un altro, e mi libera dall'obbligazione: il che più apertamente apparirà ove terremo discorso intorno al diritto di necessità. Tanto è vero ciò, che se nel comune pericolo, per salvare alcune cose preziose depositate, trascuri le tue, il deponente è per diritto di natura tenuto a rifarti i danni (2).

---

§ 962, *cod. univ. austr.* Se però non vi è determinato tempo alcuno, il depositario può quando più gli aggrada restituire il deposito, purchè però questa restituzione non arrechi danno al deponente e sia cessata la causa per cui il deposito fu fatto. *Trad.*

(1) Ved. Thomas. *Dissert. de culparum praestat in contractib.* § 44 e Barbeyr. *ad Puffend. lib. V, cap.* 4, § 7, *not.* 8.

(2) Il nostro codice § 963 dà il diritto al depositario di farsi indennizzare dei danni sofferti per la cosa depositata, delle riparazioni ed anche delle cose proprie che avesse perdute per conservare l'oggetto più prezioso dato in deposito. *Trad.*

Non è poi mestieri di provare l'obbligo di restituire la cosa depositata tosto che sia dal padrone richiamata e quello di rifare le spese che utilmente furono fatte per conservarla: giacchè essi emanano dai generali doveri degli uomini (1).

§ 10. *Del mandato.*

I contratti benefici che finora abbiamo annoverati aggiransi intorno alle cose; il *mandato* (2) in vece risguarda i fatti e formasi per mutuo consenso. Se alcuno dà a un altro facoltà di fare in suo nome qualche cosa, e questi o tacitamente o espressamente promette fare gratuitamente (3) ciò

---

(1) *Concord.* § 3, *Instit. tit. quib. mod. re contr. L.* 12, § 3, *ff. depositi*, *L.* 8, *in fin. L.* 23, *ff. eod.*

(2) La parola *mandato* viene da *manu data*; conciossiachè in siffatti contratti quello cui davasi l'incumbenza di trarre a termine un affare soleva con la sua mano stringere quella di colui che glielo affidava, onde così comprovargli che gli dava ed obbligava la sua parola di condurre meglio che per lui si poteva l'affidatagli incumbenza, essendo fra gli antichi la mano il simbolo della data fede, *symbolum fidei datae.* Trad.

(3) *L.* 6, *pr. L.* 7, *ff. mandat. l.* 1, *cod. eod* (*)

(*) In forza di questa legge poteva il mandatario ricevere dal mandante rimunerazione, senza cangiare la natura del contratto. Generalmente però il

che gli s'impone, dicesi contratto di *mandato*. La mente del mandante esser deve di volere che l'altro perfettamente a lui si obblighi: perocchè se o raccomanda o prega o dà consiglio, non si tiene che abbia imposto mandato nè che acquisti perciò un diritto perfetto (1).

Da ciò nasce che, non potendo volere il procuratore se non ciò che piacque al mandante, quegli deve religiosamente custodire i confini del suo officio; che se li oltrepassi, e non obbliga il mandante ed è tenuto a prestare l'indennizzazione (2) a misura di quanto eccedette. Se però è commessa l'esecuzione del mandato al senno ed alla libertà del procuratore, egli deve ogni sua azione comporre sicchè torni a vantaggio del mandante, la medesima diligenza adoperando che suole usare nelle sue faccende; imperciocchè ciò promise allorchè

---

mandato di sua natura era gratuito; perchè se v'interveniva mercede, era una locazione di opere *L.* 1., § *ult. L.* 36, § 1 *in fin. ff. mandati.* Perciò il contratto di mandato è riposto fra quelli che si dicono *misti*, i quali ora sono onerosi, ora gratuiti. Sono i mandati poi o *generali* o *speciali*, secondo che si affida a qualcuno l'amministrazione o di tutti o soltanto di alcuni affari. *Trad.*

(1) *Concord. L.* 2, § 6, *ff. mandati, L.* 47, *pr. ff. de reg. jur.*

(2) *Concord.* § 8, *Inst. tit. de mandat. L.* 4, *et* 33, *ff. eod. L.* 1, § 4, *ff. de verb. obligat.*

si propose di far qualche cosa in vece di un altro (1): ond'è che, come abbiamo nel deposito avvertito, deve soddisfare il dolo e la colpa.

Del resto se fra i confini del suo dovere utilmente conduca i negozi a lui affidati, le cose operate reputansi approvate dal mandante, avendosi, per la natura del contratto, come una la sua con la volontà del procuratore. Il mandante adunque indennizzerà il procuratore di ciò che sostenne per compiere l'affare (2); mentre colui che per una cosa particolare dà incumbenza ad un altro, intendesi pure averlo incaricato di eseguire tutte quelle cose senza le quali non viene di ottenere quella prima, nè tiensi il mandatario avere altro gratuitamente promesso che di porre l'opera sua. Per la qual cosa al mandante s'appartiene soddisfare il caso e la sventura e il danno ancora, se alcuno ne incorse chi condusse i suoi affari (3).

---

(1) *Concord. L.* 8, § *ult. mandati, L.* 11 *et* 21 *cod. eod.*

(2) *Concord. L.* 12, § 9, *L.* 20, 26, § 6 *et* 7, *L.* 27, § 4 *et argum. L.* 10, § 10, *ff. mandati, L.* 61, § 5, *ff. de furtis.*

(3) Questa restrizione deesi prendere dalla *leg.* 26, § 6, *ff. eod.*, sebbene Puffendorfio sia d'altro parere, cui Barbeyr. emendò, *lib.* 5, *cap.* 4, § 4, *not.* 2, 3 e 4.

La intera dottrina sul mandato è basata su queste regole; tutti gli altri uffici poi e del mandante e del procuratore facilmente deduconsi dai canoni della giustizia universale.

Qual siavi diritto se alcuno ebbe dispendio onde eseguire un turpe mandato, si può rilevare da quanto abbiam detto circa la promessa fatta per turpe cagione (1).

Fu pure addimandato se ciò che fu mandato in forma specifica si possa per equivalente dal procuratore eseguire. Fu già osservato ogni procuratore dover operare secondo la volontà e l'utilità di chi gli affidò le proprie incumbenze. Se pertanto dalla sostanza del mandato manifestamente appaia essersi qualche cosa commesso specificamente, perchè il mandante credeva non potere soddisfare il suo desiderio con altro più utile modo, sarà permesso adempiere il mandato per equivalente, qualora si conosca farsi per tal via il desiderio dell'amico e torni a vantaggio di lui (2). Siffatta quistione si risolve nell'interpretare la mente e il desiderio del mandante; i quali

(1) *Discord. L.* 6, § 3, *L.* 22, § 6, *c.* 7, *Instit. cod. L* 26. *ff. de verb. obligat.*

(2) *Concord. L* 5, § *ult. L.* 46. *l. ult. ff. mandati.* Gellio ne assicura essere stata questa un tempo famosa quistione, *lib. I, cap.* 3.

se apertamente non sono espressi, gioverà eseguire la commissione in forma specifica.

§ 11. *Della sicurtà.*

Ponsi fra i contratti benefici anche la *sicurtà*, per la quale alcuno gratuitamente si assume d'adempiere per un altro un' obbligazione (1) che questi ha contratta od è per contrarre con un terzo, se per avventura non può corrispondergli quanto gli debbe.

Non estinguesi perciò l'obbligazione nel reo principale, e il fideiussore entra a rispondere del debito.

Dalla natura di questa gratuita promessa segue essere obbligato anche il mallevadore, se il reo non soddisfa il debitor principale; imperciocchè ciò soltanto basta per la sicurezza del credito (2), nè si presume il beneficio andar oltre il bisogno di chi lo richiede. Il beneficio pertanto della *escussione* va d'accordo con l'equità naturale; e lodevol-

(1) Sotto il qual nome ogni obbligazione si comprende naturale, civile, contratta, reale, personale, ecc.; giacchè il fideiussore può garantire ogni obbligazione. *L.* 1, *ff. de fideiuss. L.* 8, § 1 *et* 6, *L.* 16, § 3, *ff. eod.* § 1, *Inst. h. t.*

(2) Dicesi creditore colui al quale per alcuna cagione qualche cosa è dovuta. *L.* 10, 11 *e* 12, *ff. de verb. signif.*

mente da Giustiniano fu emendato il diritto antico (1).

Stando però la condizione, il mallevadore è obbligato a pagare, e perciò gli viene il diritto poi di costringere il debitore a rifargli il danno che per sua colpa a lui ne torpò (2).

Dar si ponno e uno e più fideiussori. Se sono molti, l'obbligazione di ciascheduno e fra loro e verso il creditore dipende dal loro espresso volere: perocchè se ognuno in solido separatamente si fece garante, tutti ad uno ad uno sono tenuti a soddisfare l'intero debito, nè perchè solidalmente uno paga, acquista alcun diritto contro i confideiussori, anzi tutti pel pagamento di uno si tolgono d'obbligo; mentre nella ipotesi il fideiussore nulla promise a' suoi compagni.

---

(1) Ved. *L.* 2, 3, 5, 19, 21, 23, 28. *cod. de fidejussor. authent. praesente, cod. eod. Novell.* 4, *cap.* 1, *collat.* 1, *tit.* 4. Dal diritto civile giudiziario viene a' mallevadori negato questo diritto *L.* 1. *ff. iudicat. solv.* Parimenti se il reo principale fuggì, nè si abbiano i suoi beni. *Nov. supr. cit. cap.* 1.

(2) Presso i Romani, se il mallevadore avea pagato pel reo, onde ricuperare il suo, aveva contro di lui un giudizio di mandato e perchè la malleverìa era tenuta quasi un mandato e perchè a richiamare i suoi diritti erano quivi a ciascuno prescritte solenni azioni e formole. Ved. § 6. *Inst. tit. de fideiuss. L.* 10, *cod. mandati.*

Se però molti insieme uniti diedero fede pel debitore, allora tutti insieme presi rappresentano la persona di lui e sono obbligati quindi in parte eguale; imperocchè se una persona morale deve ad un altro, il debito è forza si divida fra quanti sono quelli che la compongono, cosicchè se uno soltanto pagasse in solido, questi avrebbe il diritto verso tutti gli altri per la parte che gli compete.

In quanto poi s'aspetta al creditore, gli è diritto richiedere il debito da qualunque confideiussore se non tutti sono in grado di pagare o ricusano di soddisfare per la lor porzione; mentre tutti presi insieme, giusta l'ipotesi, sono obbligati verso il creditore, ed è chiaro doversi adempiere l'obbligo dalla persona collettizia, fuorchè altrimenti ed espressamente siasi prima statuito. Del resto sarebbe contro la ragione che per la pluralità de' mallevadori, i quali presero sopra di sè il carico di soddisfare a un debito, si avesse a rendere più acerba la condizione del creditore, di modo che se uno d'essi non fosse abile a pagare, dovesse quegli assumersi il pericolo. Perocchè l'obbligo che a ciascuno è addossato di estinguere il debito per quanto gli spetta non riguarda il creditore, ma i fideiussori fra di loro.

Il beneficio della *divisione* introdotto da

Adriano è giustissimo nella seconda ipotesi, quando cioè i confideiussori si obbligano di soddisfare il debito; ma non conviene, col diritto naturale nella prima, cioè allorchè ciascuno si obbliga in solido e separatamente (1).

Dal diritto romano è concesso un altro beneficio al mallevadore che in solido paga, cioè che per finzione di diritto sia posto nel luogo del creditore e faccia uso del potere di questo, onde ripetere da' confideiussori la parte che gli è devoluta; mentre si presume non essere il creditore stato soddisfatto, ma avere venduto il nome del debitore: intorno al qual beneficio vuolsi lo

(1) Ved. § 4. *Inst. tit. de fideiussor. l.* 3, 26 29, 31 *cod. eod.* Deesi però avvertire non essere giusto che se dopo essersi agitata una lite gli altri mancassero al pagamento, ciò apporti danno non al fideiussore, che in quel tempo nel quale dovea pagare oppose eccezione, ma al creditore. Quando il creditore conviene in solido con uno dei confideiussori, usa del suo diritto verso colui che è obbligato a soddisfarlo, giusta la natura della promessa; e quindi a niun patto si può sottoporlo a pena. È adunque giusto che, a norma della seconda ipotesi, da ciascuno richiegga la parte loro spettante: ma se ciò trascura e da uno soltanto richiede tutto il debito solidale, e in questo mezzo qualche confideiussore divenga inabile a pagare, non è conforme al diritto naturale che abbia a incoglier danno piuttosto a lui che alla persona morale rappresentante il debitore ossia ai confideiussori.

stesso dire che intorno a quello della divisione fu detto (1).

Per la fideiussione non si estingue l'obbligazione del reo principale, per quella tacita condizione che avvisai in questo contratto sottintendersi: si estingue però per l'*espromissione*, che è un contratto per cui alcuno piglia sopra di sè un altrui debito e viene quindi dal creditore riconosciuto come debitor principale (2).

Fatta l'accettazione, cessa l'obbligazione del reo principale. Ed essendosi condotto l'affare fra il creditore e l'espromissore, nè può quegli rivolgersi al primo reo, nè l'altro, fuorchè non si faccia un nuovo patto, deve essere indennizzato da lui almeno per esterno diritto Giacchè per interno, essendo ingiusto che si rivolga in altrui danno un suo beneficio, se appaia l'espromittente aver preso sopra di sè il debito dell'amico, onde sottrarlo dall'imminente pericolo, con la

---

(1) Ved. *L.* 17, 36, 39, 41, § 1, *ff. de fideiussor. L.* 11, *cod. eod.*

(2) *Concord. l. ult. ff. de senat. consult. macedonian. l.* 2, *cod. eod. l.* 37, § 4, *ff. de oper. libert. l.* 7, § 8, *ff. de dol. mal. L.* 64, § 4, *ff. Solut. matrim.* Qualche volta però presso i romani giureconsulti il fideiussore men propriamente sembra esser chiamato espromissore, come nel § 41, *Inst., tit. de rer. divis. et in l.* 4, § 3, *ff. de rer. judicat.*

mente però che gli presti l'indennizzazione, è chiaro doversi liberarlo dalla obbligazione contratta. Ma che accadrebbe se l'espromissore divenisse impotente al pagamento, e la espromissione fosse gratuita? Io tengo fermo essere obbligato il reo principale a soddisfare il creditore.

§ 12. *Delle permute.*

Queste cose rettamente procedono se alcuno ama di prestare o dare gratuitamente ad altrui. Ma se o non vuole o non può, alla legge naturale, dalla quale ne viene imposto di comunicarci a vicenda o le cose o le opere, come poco prima insegnammo, si uniforma a quel modo che può e a chi il richiede dell'opere o delle cose sue impone di retribuirgli altrettanto.

Quindi ebbero origine le permute, contratto il più semplice ed il più antico (1) e fondamento di tutti gli altri che fra gli uomini si stabiliscono. Giacchè tutti i contratti sono permute; ond'è che nel diritto natu-

---

(1) Ved. § 2. *Inst. tit. de empt. vendit. tacit. de morib. German cap.* 5. = *Interiores simplicius et antiquius permutatione mercium utuntur.* = Omero *Iliad., lib.* 6, *v.* 235, descrive Glauco e Diomede che tra loro cambiano le armi.

rale sono di niun uso i contratti *innominati* (1).

Tosto che adunque due persone l'attuale volontà dichiarano di trasferirsi fra loro il dominio delle cose da concambiare, ecco che pel mutuo consenso il contratto si stabilisce, nè è necessaria la tradizione al trasferimento del dominio (2), ma solo alla esecuzione del contratto (3).

Essendo adunque la permuta un contratto consensuale, dal volere dei contraenti dipende lo stabilire l'equivalente delle cose cambiabili,

---

(1) L'origine della compra e della vendita, se vorrassi riguardare alle cognizioni che ancor ne rimangono delle più antiche nazioni, incominciò dalle permute; giacchè nè aveasi fra i primi uomini danaro, ned' era distinta la merce dal prezzo, ma ciascheduno a norma dei tempi permutava le cose inutili con le utili, accadendo spesse volte che quello di cui alcuni aveano in copia, ad altri mancasse. Quindi sono innumerevoli gli esempi presso gli antichi storici e poeti sul cangiar il vino, il ferro, le pelli, gli armenti, gli schiavi, ec. *Trad.*

(2) Ved. *cap.* 9. § 11.

(3) Dai Romani tenevasi la permuta come un contratto informe ed apparteneva agli innominati: per lo che ove da ambe le parti non fosse seguita la tradizione, non si costituiva obbligazione veruna dal semplice consenso; giacchè presso loro col consenso si perfezionavano solo i contratti nominati, come di compra, vendita, locazione ec., quasi che il nudo nome e non la volontà e la mutua promessa ed accettazione de' contraenti partorisca obbligazione. Pertanto se uno dei permutanti avea eseguita

e tutti i cambj pel diritto di natura sono eguali, se non vi occorse timore, inganno o dolo. L'eguaglianza suppone il paragone, e questo non si può instituire fuorchè dai contraenti, non essendo dalla legge naturale posto un prezzo alle cose. Per la qual cosa quello che i contraenti hanno fra lor stabilito si deve osservare. Pertanto è giustissima la pratica introdotta dal diritto civile (1) che la lesione enorme rescinda le permute, essendo dalle leggi o dalle consuetudini determinato il valor delle cose (2).

---

la tradizione, non gli era facoltà di far sì che l'altro mantenesse la data fede, ma soltanto gli era concesso che gli fosse restituito il suo, come se non avesse avuto luogo verun patto. *L.* 1, § 2, 3 e 4, *ff. de rer permut. L.* 4 *in fin et L.* 7, *cod. eod.*

(1) *L.* 2, *cod. de rescind. vendit. L.* 3 *in fine cod. eod.* Dicesi enorme lesione allorchè non si è contribuito neppure la metà del vero prezzo.

(2) I giureconsulti Coccej, padre e figlio, portarono opinione che, avuto niun riguardo al prezzo che corrisponde al valore della cosa, si debba tenere giusto qualunque prezzo convenuto fra i contraenti, sebbene ecceda il valore della cosa posta in vendita; *illud pretium quod partes constituunt, natura licitum est.* Ma pare che in siffatta proposizione quei giureconsulti si allontanassero dalla equità naturale. Essa prescrive che il valore della cosa corrisponda al valore del danaro che si paga onde procacciarla; e questo prezzo soltanto forma la giustizia del contratto: onde chiaramente appare che, essendo il prezzo la misura del valore della cosa, se per avventura esso non corrisponde al

Perchè quelli che instituiscono un cambio non si crede volessero dar nulla gratuita-

---

valore della medesima, si allontana dalle regole di equità, e il contratto diviene ingiusto. Nè si dica che la volontà dei contraenti formi il diritto di vendere le cose a qualunque prezzo. Quanto sovvertirebbe questa sentenza i principj dell'equità! Qual largo campo non aprirebbe all'ingordigia e all'avarizia degli uomini tristi? Nè vale che si creda avervi concorso il consenso dei contraenti. Esso si trova anche nei contratti ove sia occorso inganno o dolo; e pure questi si rescindono, nè si deve credere che alcuno liberamente voglia a sua posta consentire ad un aperto suo danno. Se poi si ammettesse l'opinione de' Coccej, che la natura non istabilì alcun prezzo alle cose e che quindi sia lecito quel prezzo qualunque che i contraenti stabilirono, ne verrebbe che dovrebbe esser lecita per natura anche l'enorme lesione nel prezzo, purchè vi abbiano annuito i contraenti: ciò che Cocceio padre negò protestando non essere lecita la lesione enorme; modificazione che però non ammetteva il figlio. Ma essi persistevano in questa loro opinione perchè forse non badavano che quantunque la natura non abbia fissato alcun prezzo alle cose, altamente però impone agli uomini di non apportare danno ad alcuno. Come seguiranno gli uomini questa legge se non se col seguire le misure, gli ordini che la società ha posto per frenare l'insaziabile ingordigia degli uni, per garantire i diritti reciprochi degli altri, e perchè da ciò ne sortisse l'eguaglianza? Se adunque a niuno è lecito allontanarsi dalle misure dell'ordine sociale, se quest'ordine ha per regola imposto che ne' contratti permutatorj si conservi l'eguaglianza, se questa eguaglianza fra il valore della cosa e il prezzo si determina dall'uso e dall'opinione comune, ne

mente, se non dichiararono il contrario con manifesti ed indubitati indizj; e quindi a ciò si appoggia la scissione dei contratti ove sia enorme lesione, dolo od errore.

§ 13. *Della compra e vendita.*

Introdotto il prezzo eminente delle cose, o sia il danaro, riesce più facile e le cose e le opere e i diritti con esso cambiare. Queste permute eseguite mercè il danaro vennero da' giureconsulti con diversi nomi indicate: come la permuta della cosa col danaro dicesi *compra* o *vendita*, quella delle opere o dei diritti, *locazione*, *conduzione*, *usura*, *cambio* ec., delle quali tutte terrem parola.

La compra e la vendita adunque è un contratto oneroso pel quale uno dà una cosa, e l'altro gli corrisponde il danaro, mercè di cui il prezzo di quella è determinato. Ove fu intorno al prezzo convenuto e il

---

viene che chi si allontanerà da siffatta misura, opererà contro le regole del giusto e dell'onesto.

Vuolsi avere pertanto somma cura nel determinare il prezzo delle cose poste in vendita, onde conservare questa eguaglianza, intrinseca ad ogni sorta di contratti permutatorj; e giova ripetere ciò che avvertiva sagacemente il Genovesi, che questo prezzo deve esser determinato *in ragion composta, diretta de' bisogni, reciproca dei generi.* Trad.

compratore è pronto a dar subito il danaro, il contratto è compiuto (1) e il dominio della cosa venduta passa nel compratore, purchè essa possa essere certa e definita nella specie (2), quantità e qualità, sebbene non ne sia seguita la tradizione (3).

---

(1) *Concord. l.* 1, 19, 34, § 6, 35, § 5, 6, 7, *ff. de contrahend. empt. Inst. tit. de empt. vendit. in princ.*

(2) Se alcuno comperi qualche cosa composta di numero, peso e misura, e non comperi tutta la massa, ma una sola parte di essa, la quale allora soltanto si possa dire certa quando sia enumerata, misurata e ben ponderata, prima di questa enumerazione peso e misura ec. la compera non si può dire perfetta, non essendo ancora certa la cosa venduta o comperata o non se ne conoscendo la quantità e qualità. Altro è comperare tutto l'olio che nelle tue botti od otri si racchiude, altro da tutta la di lui massa prenderne cento misure; giacchè infino a tanto che l'olio non è misurato, e quasi posto a parte, non si ha certa cognizione della cosa comperata, e quindi non può essere perfetto il contratto. *Concord. l.* 8, *ff. de pericul. et commod. rei vend. l.* 18 *e l.* 35, § 5, *ff. de contrahend empt.*

(3) *Discord.* § 3 *in fin. Inst. tit. eod. l.* 40, *ff. de action. empt. et vend. l.* 27 *cod. de rei vind.* Perocchè presso i romani giureconsulti, come abbiamo accennato, i dominj vengono trasferiti solo per tradizione ed usucapione, non già per nudi patti. *L.* 20, *cod. de pactis. l.* 3, *cod. de his qui a non dom. man. sunt* (*).

(*) L'equità naturale adunque, il comodo della società, la fermezza dei contratti richiedono che sia abolita la sentenza = *traditionibus et non pactis*

Essendo però in arbitrio del venditore richiederne tosto il prezzo o porre in mezzo

---

dominia rerum transferuntur. = Diffatti allorchè due persone insieme convennero l'una di vendere, l'altra di comperare una cosa per un prezzo determinato, la vendita si tiene come eseguita e il consenso dei contraenti la rende perfetta; la consegna della cosa poi e il pagamento del prezzo, nel che è riposta l'escussione del contratto, derivano è vero dall' obbligazione che fu contratta, ma non sono però quelli che ne formano gli elementi principali. Chi acconsentì ad un patto e promise di eseguirlo, non può senza ledere l'equità e la giustizia venir meno nella data fede. Conciossiachè se i contratti furono solo inventati per agevolare il commercio e se il commercio il fu per la necessità di cangiare ciò che abbiamo di soverchio e procurarci ciò che ne abbisogna onde soddisfare alle necessità della vita ed ai bisogni naturali non meno che a quelli di comodo e di lusso, è facile il conoscere quanto sia necessario e giovevole all'accrescimento del commercio che il solo consenso delle parti contraenti debba rendere perfetta una vendita. Chi non vede quanti inciampi sarebbero posti alle vendite, se per renderle perfette si richiedesse la tradizione materiale delle cose? Come spesso non si darebbe campo ai cavilli ed alle ingiustizie e per tal modo verrebbe meno la buona fede, sarebbe inceppato il commercio, che è uno delle prime e necessarie funzioni economiche, l'anima degli stati, il sostegno e la ricchezza delle nazioni? E qui è pur meritevole che si ricordi in proposito la sentenza di quel moderno giureconsulto francese: *che in cotal guisa la volontà dell' uomo, fiancheggiata da tutta la potenza della legge, valica tutte le distanze, vince ogni ostacolo, fassi in ogni luogo [illegible]te come la legge stessa.* Trad.

qualche tempo o rimanere sulla fede del compratore o stabilire quanto gli piace intorno a ciò, se di subito il prezzo non viene scontato, chiamasi quel contratto compera e vendita per finzione di diritto, essendo piuttosto un contratto misto di pegno e di mutuo: mentre si tiene come pagato il danaro e conceduto a mutuo al compratore, onde a tempo definito lo restituisca. Ciò facilmente si comprende se si osservi che il dare una cosa contro danaro non è lo stesso che permutarla col diritto di esigerne il prezzo.

Le permute di simil fatta, benchè fra loro diverse, per la povertà della lingua furono sulle prime comunemente con lo stesso nome addimandate e promiscuamente dette compre e vendite; ma poscia i giureconsulti usarono degli stessi nomi onde indicare le cose per loro natura diverse (1). Si trasfe-

(1) Non havvi presso i romani giureconsulti definizione propriamente detta della compera e vendita, e niuna in fatto poteva esservene: imperciocchè sotto il nome di compera e vendita intendonsi i contratti appartenenti bensì allo stesso genere, ma diversi nella specie; i quali tutti non è possibile il chiamare con una sola appellazione. Tutti nondimeno gli antichi giureconsulti credettero utilissimo il ridurre a certe classi quelle azioni degli uomini e in ispecie le permute fra loro istituite a reciproco vantaggio, e quindi prescrivere ad esse determinate regole di giustizia; quasi che si possano dis-

risce però il dominio anche in queste permute tosto che sia certo che il venditore non abbia dubitato della sicurezza del pagamento del prezzo, quantunque da farsi in appresso.

---

tribuire in classi le azioni degli uomini libere e variabili all'infinito. Per la qual cosa spesso più con le parole che con le cose si danno regole alla giustizia. Non so se più sarebbe tornato di vantaggio dare leggi universali soltanto alle permute, costituite le quali fosse facile rinvenire le obbligazioni e i diritti de' contraenti come prima ne venisse a cognizione la loro mente; e dove si scontrasse perplessità di parole, s'avesse a scegliere dietro le regole d'una ragionevole interpretazione. Per questo modo tutte le quistioni occasionate dai contratti si ridurrebbero a cercare che i contraenti fra loro siansi promesse, quai diritti s'abbiano a vicenda trasmessi e quali obblighi imposti. Ma secondo le regole del romano diritto, cui teniam dietro, accadde di spesso cavillosamente piuttosto ricercare a qual classe appartenga quella umana azione o contratto di cui si tratta, e non ciò che sia giusto od ingiusto. Hannosi di molti esempi di ciò nel romano codice ed in ispecie nelle Pandette. In queste di rado si cerca ciò che sia giusto, o naturalmente o civilmente, nella proposta quistione, ma in vece quale azione si competa al chiedente per la cosa a lui dovuta, o sia a qual classe appartenga quell'atto di cui si tratta. Ed avvegnachè, investigata l'azione, facilmente il giusto si manifesti, tuttavia è forza il confessare non aver gran fatta pensato all'utilità degli uomini coloro i quali insegnarono doversi investigare la divina giustizia ed equità (la quale si presenta a tutti spontaneamente) col soccorso di tutte queste formole intralciate e degli avviluppati giri de' giudizj.

§ 14. *Conseguenze da trarsi dalla natura della compera e vendita.*

I.° Ciò che merita qualche prezzo si può vendere (1).

II.° Perfezionandosi il contratto col consenso, la compra e vendita naturalmente è nulla se cade presunzione essere da una delle parti mancato il consenso (2).

III.° Se debbasi manifestare i vizj della cosa o in vendita che non cadono sotto gli occhi e che fanno sì che essa non abbia quell'uso che gli si conviene e quindi sono molesti al compratore appena che si scoprono, ne può dubitare solamente colui che ignora le regole dell'universale giustizia e i doveri degli uomini verso gli altri. Non è lecito apportare altrui molestia, non è lecito porger altrui cagione di errore; e sarà permesso

(1) Quindi si vendono e le cose e i diritti e i beni presenti e futuri. *Concord. l.* 8, § 1 *et* 34, *ff. de contr. empt. tot. tit. ff. de eod. De haered. vel action. vend.*

(2) A questa regola si appoggia l'azione redibitoria concessa a coloro che comperarono una cosa viziosa o morbosa inverso al venditore il quale non avvertì il compratore del vizio o del male che pativa la cosa posta in vendita. Ved. *tot. tit. ff. de aedilit. edict. et redhibit.* Perocchè si presume che non avrebbe fatta compera se avesse conosciuti i difetti.

nella compra e vendita ingannare (1)? Che anzi io sono di parere che sebbene non si possa dubitare avere il compratore nello stabilire il prezzo della cosa riguardato a que' difetti che corrono alla vista, tuttavia, se appaia aver esso fatto ciò con negligenza e premura nè aver esso posto mente ad alcun vizio esterno, pur sia dovere del venditore il fargliele manifesto. E qual uomo onesto vorrà trar vantaggio dall'altrui negligenza e trascuratezza (2)? Io non insegno già ciò che devesi utilmente stabilire per l'utilità del com-

---

(1) *Discord. L.* 16, § 4, *ff. de minor. XXV ann. L.* 22, § 3, *ff. Locati. L.* 8, *circa medium. Cod. de rescind. vendit.*; nelle quali viene stabilito solamente quanto al prezzo potersi i contraenti aggirare nella compera e vendita; alla qual licenza pose freno Giustiniano *cit. leg.* 2, *cod. cod.* Del resto nell'allegato titolo è stabilito doversi dal venditore manifestare i vizi interni della cosa in vendita (*tit. de aedilit. edict.*) non solamente intorno ai servi ed ai giumenti, di cui in ispecie parla il succennato testo, ma ancora delle cose immobili *L. Etiam in fundo* 49, *ff. cod.* Che anzi fu apposta una pena al semplice silenzio; perocchè secondo le XII Tavole bastando prestare quelle cose che si fossero promesse, le quali se alcuno le avesse dissimulate dovea sostenere doppia pena, poscia si stabilì che di quanto eravi di vizioso nel fondo, se il venditore lo sapea, ove non lo avesse espresso, dovesse riparare il danno.

(2) *Discord. L.* 43, § 3. *ff. de contr. empt. L.* 1, § 6, *ff. de aedilit. edict.*

mercio e per iscansare i litigi nella società: diviso le regole del giusto e dell'onesto. Imperciocchè altrimenti dispongono le leggi rispetto alle astuzie, altrimenti i filosofi: le leggi, per quanto vi si possono opporre; i filosofi, per quanto la ragione e l'equità il permettono (1).

IV.° Dandosi compimento alla compra e vendita col mutuo consenso, i contraenti possono aggiungere qualunque patto al loro contratto. I giureconsulti diedero propri nomi ai patti più usitati che soglionsi aggiungere alla compra e vendita, cioè *addizione in tempo* (2), *legge commissoria* (3),

---

(1) Ved. Ciceron. *de Offic. lib. III, cap.* 17 e *cap.* 12 e *segg*, ove espone gli argomenti di Antipatro e di Diogene, che in questa controversia si possono da una parte e dall'altra riportare = *Quid ais?* dice Antipatro: *tu cum hominibus consulere debeas et servire humanae societati, eaque lege natus sis et habeas principia naturae quibus parere et quae sequi debeas ut utilitas tua communis utilitas sit, vicissimque communis utilitas tua sit, celabis homines quod iis adsit commoditatis et copiae? . . . . Quid enim est aliud erranti viam non monstrare, si hoc non est emptorem pati ruere et per errorem in maximam fraudem incurrere?* =

(2) Se i contraenti pattuiscono che fra certo tempo, capitata miglior condizione, sia concesso sciogliere il contratto. *ff. de in diem.*

(3) Che se fra determinato tempo non si paghi il prezzo, si abbia la cosa come non comperata. *Tit. ff. de leg. commiss.*

patto protimiseo (1), *o sia ritratto, retrovendita, ec.* (2).

V.° Tosto che al contratto fu data l'ultima perfezione e il dominio è passato nel compratore, a lui appartengono i pericoli, gli emolumenti che dalla cosa acquistata hanno origine; nè importa se siasi fatta la tradizione al compratore, oppure la cosa rimanga presso il venditore con tacita o espressa volontà del compratore (3) quasi

(1) Che qualora il compratore venda di nuovo, anteponga agli altri il primo venditore. *L.* 75, *ff. de contr. empt.*

(2) Che al venditore sia permesso o nello stesso giorno o dopo determinato spazio, quanto più gli piace, riscattare la cosa venduta, o al medesimo prezzo che l'avea prima ceduta o di quanto sarà accresciuta al tempo della ricupera. *L.* 2, *cod. de pactis inter empt. et vendit. L.* 7, § 1, *ff. de distract. pign. et hypoth. L.* 13. *ff. de pignorat. act.* Nondimeno è da avvertire che la compra e vendita a cui si aggiunsero questi patti, il più delle volte vien fatta regolarmente sotto condizione, come essi dicono, *risolutiva*, e quindi il dominio è trasferito nel compratore. Deesi però indagare la volontà dei contraenti; mentre può accadere che un patto talvolta sospenda il compimento della compera, e in questo tempo il dominio della cosa sia presso il venditore. Tal caso è nella *leg.* 2, *ff. De in diem adict. et L.* 4, § 5, *ff. eod.*

(3) Giacchè se il venditore trascurò di far la tradizione, e passò molto tempo, a lui si ascrive la colpa e il caso. *Concord. L.* 1, *ff. de act. empt. et vend. L.* 11, § 9, *ff. eod. L.* 4.

pegno o deposito, mentre fu già accennato non esser necessaria la tradizione pel passaggio del dominio: e in ciò appunto andarono errati i romani giureconsulti (1).

---

(1) Questo errore fu cagione che essi formassero intorno alla compera e vendita regole fra di loro ripugnanti e manifestamente contrarie; imperciocchè insegnano I. regolarmente la cosa deperire a danno del padrone; II. il dominio della cosa venduta e non ancora data a cui si conveniva essere presso al venditore; III. e tuttavia il pericolo di essa appartenere non al venditore, ma al compratore, sebbene non sia ancora a lui consegnata. La quale contrarietà di regole onde in qualche modo conciliare, gli interpreti del romano diritto posero mano a sottili e difficili distinzioni fra il padrone che è creditore della cosa di cui si tratta e quello che è debitore della medesima, come per cagione di legato, di stipulazione, di vendita: ed asseriscono nel primo caso perire la cosa a danno del padrone, non così nell' altro; perchè se essa venne a tal partito senza colpa di lui, colui che deve pagarla, sebben padrone, per la perdita di essa ne è sciolto, e quindi ciò accade non a suo svantaggio, ma a quello dell'avversario. Ma uopo è avvertire quella distinzione essere, giusta il linguaggio delle scuole, una petizione di principio; conciossiachè si suppone che tanto l'erede, quanto colui che qualche cosa promise per solenne contratto, ritenga il dominio della cosa promessa o legata finchè venga traslocata; il che è falso. Il legato altro non è che una donazione del testatore, la cui accettazione fu trasferita fino dopo la di lui morte: dunque appena ch' egli uscì di vita, la donazione ottiene il suo fine, e il dominio della cosa legata, in quanto che è facoltà morale, vien trasportato nel legatario; nel che in qualche maniera anche i giurecon-

VI.° Dovendosi i danni riparare da chi colposamente li produsse, naturalmente la

---

sulti convengono, insegnando che appena passato il testatore ad altra vita si compie, se è puro, il legato anche prima che venga accettata la eredità e puossi dal legatario trasmettere a' suoi eredi. *L. Si post diem 5 princ. et § 1, ff. Quando dies legat. L. un. § 5, cod. de caduc. tollend.* Si aggiunga l'erede essere una persona morale che può considerarsi come soggetto capace degli obblighi e dei diritti che appartenevano al testatore. Trovandosi perciò fra le obbligazioni del testatore quella che la donazione fosse e irrevocabile e valida dopo la sua morte, appena venisse accettata, e nelle donazioni presumendosi l'accettazione, l'erede non tiensi come padrone della cosa legata ma come semplice depositario cui è ingiunto dal testatore il peso di restituire la cosa al suo padrone. Dunque è falso nel caso riportato non deperire la cosa a svantaggio del padrone: e pertanto l'erede pel deperimento della cosa legata è libero d'ogni dovere, non perchè ei sia egualmente padrone e debitore della cosa, non perchè debitore di una certa cosa o specie, ma perchè in sostanza egli non è padrone, ma semplice depositario della cosa, di cui spetta al legatario il dominio appena il testatore cade fra' trapassati. Dicasi lo stesso di colui che è debitore a cagione di una convenzione: mentre si suppone il dominio della cosa promessa, stipulato il contratto, essere presso il promettente finchè sia eseguita la tradizione; il che insegnammo esser falso. Deesi adunque stabilire essere consentanea alla ragione ed alla verità quella regola del diritto la quale insegna i pericoli e i comodi della cosa appartenere al padrone di essa; e quindi falsa esser quella la quale insegna che la cosa venduta e non ancora trasferita è nel dominio del venditore, come conseguenza tratta dal falso principio che per trasferire il do-

evizione deesi prestare dal venditore, cioè prestare ciò che il venditore o espressamente o tacitamente per la natura del contratto promise al compratore. Se pertanto nella cosa o in parte, o in tutto racchiudonsi diritti altrui, il compratore ha diritto verso il venditore d'essere indennizzato (1): dicesi poi *evincersi* una cosa allorchè un terzo ripete come proprio sulla cosa comperata un diritto che il venditore promise di trasferire in chi fece acquisto di essa.

Questa regola vale in ogni permuta onerosa, ma non ne' contratti benefici; poichè colui che fa un dono pone nel donatario quel dominio che ha (2), fuorchè se la donazione tenga luogo di compenso, mentre allora veste il carattere di contratto oneroso.

---

minio sia necessaria la tradizione. Forse conviene allo stato, onde promovere l'utilità del commercio e scansare le frodi, che nella collisione di due persone le quali comperarono in buona fede la stessa cosa il diritto s'appartenga non a chi prima ne fece mercato, ma a chi la comperò ed arrecolla seco. Non vuolsi disapprovar quelle leggi che ciò stabiliscono presso molte genti: ma noi, siccome più volte abbiamo annunziato, veniamo altrui insegnando la giustizia naturale e non le usanze nella repubblica introdotte. Ved. *L.* 4, § 4, *ff. de Publician. in rem. action. L.* 31, § 2, *ff. de action. empt. et vend.*

(1) *Concord. L.* 1, *ff. de evict. L.* 6, *cod. eod L.* 11, § 1, *ff. de act. empt. et vend*

(2) *Concord. L.* 2, *cod. de eviction. L.* 18, § *ult. ff. de donation.*

§ 15. *Della vicendevole vendita delle cose.*

Se fra due cose ne sia venduta una da sceglierai dal compratore o dal venditore, si dimanda a cui appartenga il pericolo di essa prima della scelta. Tal questione fu messa in campo nelle romane leggi, e fu statuito che il pericolo della prima cosa al venditore, quello della seconda al compratore appartenga, cosicchè se ambe vengano a perdersi prima dell'elezione, devesi scontare nulladimeno il prezzo, sia il compratore oppure il venditore quel che ha fatta la scelta = *Se la compera si fece nel seguente modo*, dice il giureconsulto Paolo: *io ho comperato Stico o Panfilo*; *è in potere del venditore di dare qual dei due egli voglia, non altrimenti che nelle stipulazioni. Ma allorchè uno di essi abbia cessato di vivere, si dee dare quello che rimane; e quindi il primo perisce a danno del venditore e il secondo rimane al compratore: ed ove entrambi sieno periti, nulladimeno si deve dare il prezzo; perciocchè uno restava a rischio del compratore. Lo stesso dovrebbesi dire, sebbene il compratore avesse avuto arbitrio di scegliere quello che gli piaceva.* = (1)

(1) Ved. *L.* 24, § 6, *ff. de contr. empt.*

A me sembra essersi i Romani discostati dalla giustizia naturale. E prima vuolsi osservare che questo contratto s'avvicina di molto alla compera ed alla vendita, ma in fatto non è una vera vendita o compera neppure secondo i principj dello stesso romano diritto: perocchè la cosa da vendersi (per usar le parole degli scolastici) deve essere in certa essenza, qualità e quantità (1). Ma nella legge proposta sebbene sian certe la qualità e quantità, non è però certa l'essenza, o sia la sustanza dedotta nella compera; e quindi questo contratto si riduce alla permuta di prezzo col diritto di astringere il venditore a scegliere e consegnare uno fra i servi e darlo a chi il comperò, se ciò fu lasciato a suo arbitrio, o col diritto che il padrone de' servi permetta che il compratore faccia scelta di quello che più gli piace e lo sottoponga al suo dominio, se gli fece arbitrio di tôrre il servo che gli piacea.

Se il contratto riportato dalle romane leggi riducasi a questi semplici elementi, apparirà chiaro che nella prima ipotesi il venditore dovea scegliere o l'uno o l'altro de' servi, nella seconda il compratore far suo quello che più gli aggradiva. Il contratto adunque

(1) *L. 8, ff. de pericul. et commod.*

è in certo modo condizionato, il quale rimane disciolto non sussistendo la condizione; imperciocchè non si presume aver voluto il compratore addossarsi il pericolo per cui venisse a rendersi impossibile la scelta di uno dei servi e la susseguente tradizione.

Se adunque uno de' servi nella prima ipotesi morì, essendo stato dallo stesso venditore fatta la scelta ed elezione del servo da cedersi al compratore, quegli che rimane vive a pericolo del compratore. Che se ambi parimenti e nello stesso tempo per naufragio, ruina, fuga perirono prima che il venditore facesse scelta di quello che a lui si dovesse dare, entrambi perirono con danno del venditore. Per la qual cosa il contratto è affatto sciolto quando la scelta de' servi, che è resa impossibile, fu la condizione necessaria e il fondamento del contratto.

Nella seconda ipotesi poi, avendo il compratore impropriamente detto permutato il danaro col diritto di far scelta fra due servi, e od uno o tutti e due essendo periti, il contratto è per sè stesso nullo; mentre più non rimane la condizione e affatto è rovesciato il fondamento della promessa fatta dal compratore.

Sembra pertanto intorno alla proposta quistione non aver portato retto giudizio

quel giureconsulto, la cui decisione viene a contrasto con le naturali regole della giustizia e co' ricevuti principj del diritto romano. Imperciocchè questi insegnano nulla essere la compera della cosa venduta sotto condizione, se venne meno la condizione (1), nè essere perfetta la vendita di quelle cose la cui qualità o sostanza viene determinata dalla attuale elezione (2) prima che venga fatta la scelta. Sembrava pertanto, per l'egual ragione, non essere perfetta la compera e vendita de' servi prima che il compratore ne avesse eletto dei due alcuno; e quindi se uno od ambi morissero, il contratto essere sciolto pel fatto e non per volontà de' contraenti, e non aver per questa cagione nè l'uno nè l'altro incontrato debito alcuno.

§ 16. *Della locazione e conduzione.*

Non andarono errati i romani giureconsulti quando asserirono la *locazione* e *conduzione* avvicinarsi alla compera e vendita (3). Imperciocchè quasi hanno le stesse regole; se pel prezzo si trasferisce la merce,

(1) *L.* 8, *ff. de pericul. et commod.*
(2) Ved. *L*, 35, § 5 e segg. e principalmente § 6, *ff. de contr. empt.*
(3) *Inst. h. t. L.* 2, *cod. eod.*

per la cosa o l'opera o il diritto alienato in perpetuo, l'uso solamente di essi trasferiscassi per un tempo determinato (1). E perciò la locazione e conduzione è un contratto oneroso nel quale una parte presta ad uso le cose o le opere, l'altra dà la mercede, e quindi si permuta il danaro o piuttosto il diritto di esigerlo con un'opera o coll' uso di una cosa altrui.

Se risguardar si voglia alla natura di questo contratto ed accuratamente considerare ciò che a vicenda i contraenti si promettono, con facilità ne verranno conosciuti gli obblighi e i diritti sì del locatore che del conduttore. Noi soltanto accenneremo alcuna di quelle cose che sono meno ovvie in tale argomento.

I.° Se per lo stesso uso conceduto al conduttore la cosa locata patisca deterioramento, ciò accade con pericolo del padrone, mentre egli stesso ritiensi avere in questo acconsentito, ed al conduttore soltanto si appone la colpa ed il dolo (2).

---

(1) Per la qual cosa devesi anche in questo luogo dal locatore prestare l'evizione, *L.* 9, *L* 15, § 1, *et* 8, *L.* 25, § 2, *ff. locat.* e al conduttore scoprire i vizi della cosa locata; pei quali se venisse a sostenerne danno per colpa o dolo del locatore, gliene dovrebbe questi prestare l'indennità. *L.* 19, § 1, *L.* 45, § 1, *ff. eod.*

(2) *Concord. L.* 8, *cod. de locat. L.* 9, § 4, *ff. eod. L.* 23, *ff. de regul. jur.*

II.° Permutandosi l'uso della cosa col diritto di esigere la mercede, naturalmente ne segue competere al locatore contro il conduttore che non isborsa il prezzo quel diritto che vedemmo generalmente competere al creditore contro il debitore (1).

III.° Siccome niuno può suo malgrado essere spogliato de' suoi diritti, così neppure è lecito di togliere ad alcuno l'uso della cosa locata, sotto il pretesto di venderla o di ripararla, ove non sia d'uopo, o perchè il locatore voglia egli stesso servirsene (2).

---

(1) *Discord. L. 2, et 4, ff. in quibus caus. pign. vel hypoth. L. 7, cod. L. 3 et 5, cod. de locat.* Le quali leggi risguardanti sì i fondi rustici che gli urbani obbligano a pegno del locatore i frutti che da questi derivano, e stabiliscono che su di essi abbia il diritto d' anteriorità.

(2) Per la qual cagione Giustiniano deviò dalla natural giustizia quando stabilì per tal causa doversi rompere la locazione *L. 3 et 9, cod. de locat.* Imperciocchè sebbene il locatore sia padrone della cosa a lui locata, tuttavia avendone per certo tempo alienato l' uso, non può questo a lui ritornare, nè di nuovo essere alienato senza lesione del conduttore. Quindi il venditore trasferisce nel compratore con la cosa locata quei diritti ch' egli ha su questa, ma non già l' uso, o sia diritto di usarne, ch' egli più non tiene (*).

(*) Alcuni interpreti del diritto naturale portarono contraria opinione, sostenendo che se il locatore o venda od abbia per sè bisogno della cosa

IV.° Se senza dolo o colpa del conduttore la cosa locata, per infortunio o per una forza irresistibile, perda l'uso pel quale fu locata, la conduzione o per sè stessa è nulla, o almeno è sospesa, nè può costringersi l'inquilino o abitatore a scontare la mercede o la pensione fuorchè a norma dell'uso ch'ei ne potè fare (1). Imperciocchè il locatore deve prestare quell'uso che, giusta la ipotesi, venne a mancare. Nè è ingiusto che il locatore perda la mercede, come colui che se non avesse locato il fondo,

---

locata, il conduttore debba restituirla; perchè ciò si deve sottintendere nel contratto, se il locatore non ha espressamente rinunziato a questo diritto. Ma dall'altra parte la ragione del nostro autore pare che abbia maggior peso. La giustizia naturale è troppo sovente involta fra simili controversie, spesso superflue, talora dannose, che amano d'introdurvi i di lei cultori; e gli uomini certo devon saper buon grado alle civili instituzioni che con certe regole fissano la vagante giustizia. Intorno al nostro proposito quindi le moderne legislazioni stabilirono che il diritto del conduttore debba essere inscritto sui pubblici libri e debba perderlo soltanto se nol fece, ove il locatore vendesse il suo podere, avendo sempre però il diritto di esigere dal locatore il pieno soddisfacimento pel danno emergente e pel lucro cessante; ciò che contro ogni equità qualche giureconsulto voleva negare. Concordano gli articoli del nostro Cod. Univ. Austr. 1095, 1120 e segg. *Trad.*

(1) *Concord. L.* 8 *et* 18, *cod. de locat. L.* 15, § 4, *ff. eod.*

nell'ipotesi non ne avrebbe tratto nessun vantaggio (1).

---

(1) *Concord. L. 25, § 6, L. 15 et 2, ff. eod.* Sono però di diverso parere talora gl'interpreti del diritto civile, perchè accade sovente che simili contratti contengono sorte; dei quali altrove parleremo (*).

(*) Tali sono gli affitti i quali sono locazioni di fondi fruttiferi o per natura o per coltura e si distinguono dalla locazione in ciò che nella locazione di una casa o di un edificio il locatore fa uso di ciò che gli vien locato, mentre negli affitti dei poderi ne ignora le rendite. Per siffatta incertezza, la quale contiene sorte, si scorge che i danni che possono venire per una grandine, per una sterilità, per un' inondazione se il fondo è vicino ad un fiume, od altri che si possono prevedere, non dovranno essere indennizzati dal locatore col diminuire la mercede; mentre altrimenti succede, se questi danni furono cagionati da una guerra, da un incendio o da altri impreveduti infortunj. Il sig. Domat saviamente distinse, se l'affitto fu per un anno solo o per più: e nel primo caso sostiene che se l'affittuario nulla raccolga o per caso fortuito od anche per fatto umano, non è tenuto a pagare l'affitto o il può ripetere se lo ha già sborsato; giacchè dice essere conforme alla giustizia che se il locatore si assicura la pensione, anche il conduttore debba assicurarsi l'usufrutto. Diversamente accade di un affitto di parecchi anni: perchè se in alcuni di questi per sventura nulla si avesse a raccogliere, rimane sempre la speranza di dare a questi danni un compenso con le abbondanti raccolte che in seguito si potessero fare. Il summentovato giureconsulto sostiene che se una serie di crudeli disgrazie premesse in tutto il periodo l'affittuario, esso ha diritto a chiedere una diminuzione del prezzo del suo affitto. Simili casi accadono soventi

V.° Non è del pari così facile il divisare a chi appartenga di sostenere il danno ed il pericolo nell'opera locata. Noi abbiamo stabiliti i principj che seguono, mercè dei quali possonsi scoprire e i diritti e le obbligazioni de' contraenti, avuto sempre però riguardo alla volontà o espressa o presunta di entrambi; poichè il loro consenso è la misura dell'obbligazione e del diritto. I. l'imperizia di un artefice a diritto gli si appone a colpa, e quindi il danno per essa prodotto deesi da lui riparare (1). II.° Colui presso il quale è il dominio al tempo della locazione o perfezionato il lavoro, deve prestare il caso. III.° Per la qual cosa se il contratto più alla compera e vendita s'approssima che non alla locazione e conduzione, il pericolo il più delle volte si terrà rilevato dall'artefice, come spesso interviene a coloro che o prendono in ap-

---

nel fòro, e le leggi civili e l'equità dei giudici, sentendo l'alto impulso della beneficenza universale, il più delle volte alleggeriscono, dividendo i danni col locatore, la sventura di un probo ed attento agricoltore, cui fu crudele la fortuna e che senza questo sollievo sarebbe astretto a trarre una misera e squallida vita, frutto infelice dei sudori che spargeva sul campo onde alimentare i suoi simili. *Trad.*

(1) *Concord. L.* 132, *ff. de regul. jur. L.* 9, § 5, *L.* 13, *L.* 25, § 7, *ff. locat.*

palto o pigliano ad affitto un lavoro col patto di darlo compito o a piedi o a misura o alla rinfusa, finchè venga provata (1).

§ 17. *Della società.*

La *società* è un contratto oneroso per cui due o più persone arrecano in comunione le opere o cose, onde si dividan tra loro il vantaggio ed il danno che ne proviene (2). Questo contratto a diritto deesi distinguere da quell'altro per cui le parti pongono fra di loro di ridurre insieme i lor beni sì presenti che futuri e a vicenda comunicarli, il quale impropriamente dicesi *società universale*, e meglio chiamerebbesi comunanza di tutte le fortune. Se adunque formisi questa società universale, come dicesi di tutti i beni, di subito si comunicano le cose sì presenti che future dei soci, e perciò l'eredità, il legato oppure ciò che è donato ad un socio o da lui s'acquista per

(1) *Concord. L.* 36, 37, 51, § 1, *ff. eod.*

(2) Deve quindi il guadagno e il danno nella società essere comune; perchè una società che mettesse tutta la perdita da una parte e tutto il guadagno dall'altra sarebbe nulla; ed Aristone in proposito riferisce che Cassio diceva simile società essere leonina: *hanc societatem leoninam solitam appellare.* Trad.

qualsiasi altra causa (1), viene pure acquistato dalla comunione, e ciascun socio nella cosa comune ha un indiviso dominio per la propria parte. Del pari per la natura del contratto e i pesi e i danni che avvengono a cagione di un sol socio senza di lui colpa o dolo, hannosi a riparare in comunione. Pertanto se uno fu colpito da pena per un delitto o contrasse un debito, e il danaro non fu versato nel comune tesoro, la società non è tenuta per il socio (2).

Non avendo il socio nell'accennata ipotesi nulla di proprio, a lui compete il diritto di avere ciò che è di mestieri onde adempire le perfette e naturali obbligazioni verso sè e verso gli altri: con siffatta condizione s'intende essersi egli posto in società, ed essersi riservato quel diritto cui non gli è lecito rinunziare (3). Le spese però non necessarie o illecite, come ciò che il socio profuse nel giuoco o nel seguire la venere volgivaga o quegli altri dispendj che solo provengono da dolo o colpa di lui, a lui e non alla società voglionsi attribuire (4). Ma intorno alla comunanza delle cose, altrove abbiamo ragionato e più innanzi ne tratteremo più estesamente.

(1) *Concord. L.* 3 *et* 73, *ff. pro socio.*
(2) *L.* 52 *et L.* 82, *ff. eod.*
(3) *L.* 68, *ff. eod.*
(4) *Concord. L.* 59, § 1, *L.* 73, *ff. eod.*

Per ciò che appartiene alla società propriamente detta, che abbiamo poco addietro definita e che a condurre qualche negozio si contrae onde porre in comune ciò che da esso ricavasi, questa si forma col mutuo consenso e si scioglie col mutuo dissenso (1). Per la qual cosa appena convennero i contraenti d'instituire la società è d'uopo arrechino una simbolica promessa, e se la tardanza di un socio produsse in ciò qualche danno, egli lo deve riparare: nè è lecito ad un socio rinunziare intempestivamente alla società, se è interesse della medesima che fuor di tempo essa non venga sciolta; imperciocchè ciascuno dei socj non deve già aver riguardo a ciò che

---

(1) Non v'ha nulla di più naturale che lo sciogliere le obbligazioni nello stesso modo con cui si sono formate. Che cosa debba poi accadere se un socio solo si vuole intempestivamente ritirare dalla società, è facile il raccoglierlo dalla seguente legge 63, § 3, *ff. pro socio. Diximus dissensu solvi societatem, hoc ita si omnes dissentiant. Quid ergo si unus renunciet? Cassius scripsit eum qui renuntiavit societati, a re quidem liberare. Quod utique observandum est si dolo malo renuntiatio facta sit; veluti si cum omnium bonorum societatem inissemus, deinde cum evenisset uni haereditas, propter hoc renuntiavit. Ideoque si quidem damnum attulerit haereditas, hoc ad eum qui renuntiavit pertinebit; commodum autem communicare cogetur actione pro socio.* Trad.

importa al suo privato interesse, ma bensì a quello della società intera (1). Reputo superfluo esporre gli altri diritti e doveri dei socj, mentre con facilità possono argomentarsi parte dalla natura dei contratti e dalla speciale volontà dei socj, parte dalle regole della giustizia universale.

Bisogna però porre attenta considerazione che se non si fece niuna convenzione speciale intorno alla divisione dell' utile e del danno, la naturale equità richiede che il lucro dividasi a norma dell' utilità che alcuno o con l' opera o con le cose apportò alla società. Nulla importa però che l' uno col danaro e l' altro con l' opera vi concorra; mentre la cosa egualmente che l' opera e viene pareggiata al danaro, e talvolta è più atta del danaro stesso a procacciare guadagno. A questa regola deesi pur mirare nella divisione de' danni. Pertanto nel modo che le parti furono poste insieme è forza che e il lucro e il danno sian divisi (2).

---

(1) *Concord. L.* 4 *et* 65, *ff. eod.*

(2) Ved. § 1 *et* 2, *Inst. h. t. L.* 29 *pr. L.* 30, *ff. eod.*

§ 18. *Del contratto di usura.*

Arreca in vero meraviglia che il contratto di usura sia stato fra gli uomini introdotto quasi con l'invenzione del danaro, e dai costumi e dalle leggi comprovato, e il veder fra i sacerdoti della sapienza, della giustizia e della religione esser disputa se sia lecito o no.

Ciò credo forse accadere perchè e gli antichi non distinsero il mutuo da questo contratto, e i moderni tuttora non lo sanno ben separare. Perocchè che il mutuo sia gratuito, ciò dipende dalla volontà del mutuante: ma se non ama prestare altrui gratuitamente una cosa fungibile, chi mai, salva la naturale libertà, ve lo può costringere? Se per l'uso della cosa fungibile ei vuole da chi la richiede un compenso, e questi vi annuisce, qual norma di natural giustizia viene violata? Adunque l'usura, cioè ciò che si esige per l'uso di una cosa fungibile, sia danaro od altro, è lecita per diritto naturale (1) e nello stato di natura dipende dalla

(1) Tuttavia di molti argomenti adduconsi contro l'usura, i quali non è qui di mestieri il riportare, perchè da chiarissimi scrittori e per ingegno e per dottrina e per probità illustri già esposti e confutati, onde appena rimane luogo a dubitare intorno

volontà dei contraenti. Non è da me il far ricerca quello che fu stabilito intorno a ciò nell'antico codice de' giudei e nel nuovo dei cristiani; quantunque alcuni portassero opinione l'usura non essere stata mai assolutamente vietata nel vecchio o nel nuovo Testamento (1).

Nello stato civile però ov'è definito il prezzo delle cose l'usura ha de' confini determinati dietro il profitto e di chi dà e di chi accetta il danaro: vien ponderato cioè quanto di lucro perderebbero e qual danno verrebbero a sostenere i contraenti, l'uno se non potesse conseguire l'uso della cosa

---

alla giustizia naturale dell'usura. Ved. Grot. *lib. II, cap.* 12, § 20 e segg. Puffend. *lib. V, cap.* 7, § 10, e i loro interpreti, che quasi tutti si attennero alla medesima opinione. Vedi oltre Bynkersockio, Tommasio, Salmasio, Bovalio, l'egregio trattato di Gherardo Noodzio *de foenere et usuris* e ciò che di recente scrisse intorno a simile argomento il Genovesi nella sua *Economia Civile, tom.* 2, *cap.* 13, *pag.* 148.

(1) Vedi gli scrittori succitati. Genovesi *Theolog. christian., lib. IV, cap.* 5, § 14. Forse intorno a siffatta cosa non si sarebbe messa quistione, se Aristotile, cui poi seguitarono nelle seguenti età e i filosofi e i teologi, non avesse asserito l'usura venire a contrasto con la natura e con l'ufficio del danaro. Ved. *lib.* 1, *Politicor. cap.* 6 e 7. Un secolo prima sarebbe stato delitto il deviare dalla sentenza di tanto filosofo. Ved. Enr. Cocceio *Disput. de anatocismo* § 5 *et seqq.*

fungibile, l'altro se di questo fosse privo. Da ciò ne viene che in società l'usura cresce e diminuisce presso le diverse genti in ragione del lucro che la maggior parte di esse o dai frutti della terra o dal commercio trae; e quindi il più delle volte si ha una media proporzionale aritmetica dell'usura fra il lucro che si trae dalla coltura della terra e quello che si ricava dall'industria e dal commercio (1).

Del resto siccome l'interesse tanto di colui che dà, quanto di colui che riceve la cosa fungibile, può essere suscettivo di aumento o di diminuzione, se questa o quella si misuri con una progressione aritmetica, può avvenire che a te niente importi l'esser privo dell'uso del tuo danaro, ad altri poco o nulla il conseguirlo: allora le usure sono illecite per diritto interno. Ognuno è obbligato di prestare altrui gli uffici di umanità, se ciò può senza trascurare i propri doveri; e siccome nella ipotesi a te non importa di esser privo dell'uso del danaro, il volgere un ufficio d'umanità in profitto è lo stesso che spogliarsi dell'umanità.

(1) Ved. Dav. Hume *Essays and treat., vol. 1, p. 2, Ess. 3, of interest.* Quasi dovunque però è prescritto il termine alle legittime usure, e non mancano popoli presso cui si permette e l'ottavo e il nono e il centesimo persino di usura.

Da qui forse scaturì l'odio e l'esecrazione contro gli usurai. Perocchè colui che non abbisognando di usure per adempiere le obbligazioni naturali, tuttavia, per cupidigia d'avere, dall'altrui bisogno vuol trarre vantaggio, debbesi dire aver soffocato ogni sentimento d'umanità almeno per interno diritto; perocchè per esterno non v'ha niuno che lo possa costringere a prestare un beneficio senza ledere la libertà naturale e que' diritti che emanano dal dominio.

Questo nefando genere di usura meritamente è dalle divine leggi vietato, le quali non solamente l'esterna, ma pur anco l'interna giustizia degli uomini riguardano, ed a cui non mirano quasi mai le leggi civili. Però sebbene soltanto il diritto naturale io esponga, sebbene non abbia in animo di contrariare giammai le sentenze de' teologi, giudico però doversi notare che i nostri principj intorno all'usura in nulla scostansi dalla loro dottrina. Imperciocchè se presso di loro qualora, non avuto riguardo al mutuo, ma al danno emergente ed al lucro cessante o al pericolo di perdere il capitale, si esige qualche cosa di valutabile e corrispondente, cessa affatto ogni ombra d'usura e i contratti di simil fatta sono leciti e danno luogo ad azione, essi condannano il nome e non la cosa. E noi pure abbiamo stabilito il mu-

tuo dover essere gratuito, nè potersi da esso trar vantaggio se non si cangi in un contratto di diversa natura.

Essendo permesso il contratto di usura, lo deve essere pure quello di *anatocismo* (1), nel quale gli usurai convengono intorno dell' usura (2).

§ 19. *Della permutazione delle monete e del cambio.*

Quasi con la stessa regola la giustizia della *permutazione delle monete* e del *cambio* si misura; ma in ciò specialmente questi contratti differiscono dall' usura, che le merci le quali al collibista o a colui che esercita il cambio si danno, sono non solamente l' usura della cosa fungibile, ma ancora il prezzo del-

(1) Dicesi anatocismo dalle parole τόκος, e ἀνὰ quasi iterata usura, o sia usura rinnovata; onde dicesi ἀνατοκία, e παλιντοκία. Presso Cicerone *epist. ad Atticum, lib.* 5, *epist. ult.* sulla fine si rileva essere stata allora permessa l'usura centesima coll'anatocismo ad ogni anno. Ciò fu abrogato da Giustiniano. Vedi la nota seg.

(2) È vietato dal diritto romano convertire l' usura in capitale *L.* 28, *cod. de usuris. L.* 26, § 1, *ff. de condict. indeb. L.* 27, *ff. de re judicata. L.* 29, *de usuris et fruct.* Alcuni però eccettuano il caso in cui si deve l'usura dell'usura. Ved. *L.* 54, *ff. de administr. et peric. tutor.* e la soprallod. dissert. d'Enr. Cocc. *de anatocismo, sect.* 2.

l' opera, e quindi e il *collibo* e il cambio vanno accosto alla locazione ed alla conduzione.

Il collibista poi, che dicesi anche trapezita e mensario e nummulario, è quegli che dalla permuta del danaro, col danaro di un altro genere trae vantaggio, come p. e. colui che permuta una moneta d' oro con una d' argento, una peregrina o straniera con la paesana, la non ricevuta o l' abrogata con quella che è in corso ed è sincera. Questo contratto non è per nulla contrario al diritto di natura, se pongasi modo alla mercede, se si riguardi al valore intrinseco o estrinseco giusta la diversità del contratto e affatto si tolga ogni frode e dolo. Poichè devesi e computare l' opera del cambista ed apprezzare quanto a lui importi avere in punto il danaro onde permutarlo con quello che è vietato ovver men raro. Imperciocchè il danaro, in quanto è un corpo od un ammasso d'oro o d'argento coniato si compra e si vende e si può avere come una merce; onde colui che la moneta d' argento permuta con quella d'oro, non differisce da colui che per prezzo compera una merce. Quindi si ha in luogo di merce, p. e., una moneta d'oro e la moneta d' argento tien luogo del prezzo col quale si compera la moneta d'oro.

Quelli poi che esercitano il cambio, per fissa mercede prendono l'incumbenza di

trasportare il danaro da un luogo all' altro o, ciò che è lo stesso, promettono di far sì che il danaro a lor numerato o da numerarsi sia in un certo luogo e in un certo giorno pagato o al numeratore stesso o ad un terzo (1). Tutto ciò si fa per mezzo di lettere che diconsi *cambiali*, affatto ignote agli antichi, per le quali con tanta facilità e prestezza si esercita il commercio con tutte le genti del mondo, quasi fossero membri di una sola grande società. Queste lettere vengono consegnate al numerante, il quale con tal mezzo permuta il suo danaro con l'azione di poterlo esigere in certo luogo e tempo o da sè o per mezzo altrui.

Il cambio è un contratto composto di molti semplici contratti, già da noi mentovati, e più contraenti intervengono a celebrarlo. Il primo è chi enumera o promette di enumerare il danaro da restituirsi a lui o ad un altro in un luogo stabilito; il secondo chi l'accetta e promette di porre ogni cura onde altrove sia pagato o restituito; il terzo è quello a cui ingiungesi il pagamento o la restituzione, dandosi per lui le cambiali, le quali esibisce il quarto, che è quegli a cui

(1) Qui si definisce il cambio semplicemente e qual fu introdotto dapprincipio fra gli uomini e segnatamente tra i mercanti, onde trarne utile. Prese quindi varie forme, come or ora diremo.

devesi fare il pagamento o la restituzione nel luogo convenuto. Il primo si chiama *rimettente*, il secondo *traente*, il terzo *trattario*, il quarto *presentante*, *creditore* o *possessore delle lettere* o *cambiali*. Un solo però può rappresentare doppia persona; come per esempio il rimettente talvolta può essere presentante, il traente, rimettente ec.

§ 20. *Conseguenze dalla natura del cambio.*

I.° Se il trattario accettò il mandato in forza del patto è obbligato al pagamento; se lo ricusa o, venuto il giorno, non l'eseguì, quasi dovunque è stabilito che fra certo tempo il presentante protesti i danni e l'interesse e quindi le lettere di cambio unite alla protesta rimetta con la maggior sollecitudine possibile al mandante ossia traente: tralasciata la qual solennità non avrebbe più regresso contro di colui che pel primo ordinò il pagamento; poichè di tal danaro il creditore è il possessore della lettera. Il che è secondo il diritto civile; imperciocchè dalla natura del contratto, se non ha luogo la soluzione della promessa; lo scrittore della lettera di cambio è obbligato naturalmente alla restituzione.

II.° Del resto ognuno può ricusare la soluzione del mandato. Per la qual cosa se il

trattario ricusa, un terzo può assumere il mandato e pagarlo; il che fatto, questi è considerato qual procuratore degli affari di colui che ordinò il pagamento (1).

III.° Equivalendo le lettere cambiali al mandato, possonsi rivocare dal mandante (2) e prima e dopo l'accettazione; e perciò non devesi pagare il danaro dalle lettere indicato innanzi che venga il giorno del pagamento, fuorchè appaia chiaramente il mandante essersi obbligato a non rivocare il suo rescritto (3).

---

(1) Concord. *L.* 39, *ff. de negot. gest. pr. Inst. tit. quib. mod. tollit. obligat.* Tali accettazioni diconsi *ad onore*.

(2) Non però dal mandatario o sia dall'accettante dopo l'accettazione, per mezzo della quale promette di pagare ed a ciò si obbliga e divien debitore del presentante; non potendo nessuno sciogliersi da una sua obbligazione.

(3) Nella pratica ciò asseriscono potersi presumere se le lettere sono scritte con la formola = All' ordine S. P. = la cui forza dicono essere che l'azione di esigere per lettere si possa cedere, vendere ed in qualunque altro modo trasferire dal possessore delle lettere, occorrendovi l' interesse o sia *la valuta della lettera*. Se adunque il presentante o il possessore della lettera altrui la cede o in qualunque modo in altri la trasferisce mediante prezzo, il traente non ha più facoltà di rivocare il mandato, e tutta la bisogna passa fra il cessionario, che chiamano *giratario*, e l' accettante, il quale se vuole pagare il creditore innanzi il tempo indicato dalle lettere, non fa ingiuria a nessuno.

IV.° Mà siccome tutti i contratti possono facilmente ridursi alla permuta, il contratto di cambio si può tenere come una permuta del danaro lontano col presente, ossia come

Ved. Ansald. *de mercat. Disc.* 2, *n.* 37. De Luc. *de camb. in supplem. Disc.* 33. Casareg. *Cambist. istr. cap.* 3, *n.* 68. Se tale è la forza della formola summentovata, il contratto fra il rimettente e il traente è di compera e vendita delle lettere di cambio, o sia dell'azione di esigere. Quindi se il venditore si rimise alla fede del compratore, e questi diede fondo alle merci, il primo venditore non ha verun diritto di rivendicar la cosa venduta, e, in questa ipotesi, d'impedire il pagamento promesso dal mandatario, o sia accettante. Sonovi alcuni che affermano essere tale la forza di quella formola che, se trasferiscansi in altri le cambiali, il traente non può rivocare il mandato: negano però ciò potersi dedurre dalla compera e vendita, ma dicono doversi piuttosto derivare dalla sicurtà o sia dal costituto, quasichè il traente con quella clausula siasi obbligato di pagare al giratario il suo credito se il trattario o non è abile al pagamento o il ricusa; e questa tacita promessa ed obbligazione la vogliono inclusa nella formola = All' ordine =. Questa promessa poi e obbligazione, o, se meglio piace, sicurtà e costituto, la chiamano *avvallo del cambio*. Checchè vogliasi stabilire intorno al giusto significato della formola, della quale s' ignora l' origine, certo è però, che in pratica si presuma essersi il traente obbligato per quella formola a non rivocare il mandato, a diritto potrà il trattario pagare il giratario prima anche che scada il giorno del pagamento, e gli si dovrà prestare l' indennizzazione dal traente senza alcuna eccezione. Ved. l'elegante opuscolo di Giuseppe Ghio: *Della clausula* ALL' ORDINE.

una compera e vendita del danaro lontano, pel prezzo del danaro presente; e le cambiali che dannosi al compratore sono come mezzi di cui il venditore si serve onde dare al compratore il danaro lontano.

V.° Essendo il danaro lontano, una merce in vendita, il prezzo di lui si aumenta e diminuisce, come suole accadere di tutte le altre cose. Se hassi gran copia di danaro lontano, e molti lo voglion vendere e pochi comperarlo, quel danaro diminuisce di prezzo, e cresce il cambio (1). Se al contrario si diminuisce questo, si aumenta il prezzo del danaro lontano.

VI.° Anche in questo contratto deesi prestare l'evizione dal venditore per qualunque causa il danaro lontano venduto, senza colpa del compratore non sia pagato; come se il trattario non accettasse il mandato e, venuto il giorno del pagamento, non fosse più in grado di farlo. Dico senza colpa del compratore; imperocchè se il rimettente o compratore frappose ritardo e trascurò di presentare le cambiali al trattario onde le

---

(1) Il cambio in questo luogo significa non lo stesso contratto, ma quella mercede che dassi da colui, cui preme permutare il danaro assente col presente, o il presente altrove traslocare, ed a colui si paga che o dà il presente, o si assume l'incarico di altrove trasportarlo.

accettasse, e da siffatto colpevole ritardo ne fosse per avventura proceduto qualche danno, è chiaro esser questo imputabile al rimettente e doversi da lui scontare.

VII.° Arrecando le cambiali seco un diritto di esigere una certa quantità di danaro lontano, nulla impedisce che il loro padrone e possessore per qualunque titolo in altri le trasferisca; e quindi queste lettere si possono considerare come mercanzia da potersi comprare e vendere come qualsiasi altra (1). Se alcuno pertanto cede e

---

(1) Coloro che esercitano il cambio appena intendono queste astratte sottigliezze e metafisiche ambagi. Presso di essi le cambiali tengonsi come merci, le quali si comprano e vendono nel modo istesso con cui tutti i negozianti esercitano la mercatura, cioè onde trarre vantaggio dalla nuova vendita delle merci comperate, e in ciò differiscono che questi ultimi permutano il danaro con le cose, quelli in vece il danaro presente con l'assente, il quale pagato nel luogo stabilito al procuratore o giratario del rimettente, ed ivi fatta presente, si cambia di nuovo con altro danaro lontano fin tanto che percorso un lungo o breve giro, colà d'onde la prima volta uscì ritorni il più delle volte con qualche frutto o lucro. Dico: il più delle volte; imperocchè può accadere che colui che compera il danaro di un assente, se ne abbisogni troppo presto e intempestivamente a sè lo richiami, ne riceva danno, come accade a quei mercatanti che a tempo non opportuno vendono la mercanzia. Onde ciò più chiaramente si comprenda è opportuno arrecare un esempio di quella che dicesi *operazione*

vende mediante presso il suo diritto guadagno, e anch'esso dovrà prestare l'evizione,

---

di cambio. Mevio livornese prende una cambiale per la somma di 1000 lire tornesi, le quali densi esigere a Parigi, e paga allo scrittore della cambiale o sia datore 115 soldi mon. fioren. (una pezza) per 100 soldi tornesi (cinque lire tornesi). Il compratore fe' acquisto della cambiale per sè o per un amico. Se per l'amico, gliela rimette all'egual prezzo dalla compera e ritiene per sè la sola mercede dell'opera sua, cioè la metà ovver la terza parte del danaro per ogni cento (mezzo o tre quarti per 100). Se la cambiale è per sè e vuole ricuperare il danaro che scontò, allora è forza che la venda o la mandi a colui che deve fare il pagamento, scegliendo un amico, che dicesi giratario (*) a cui deesi dal trattario soddisfare il pagamento. Se vende la cambiale, e cangiatasi la condizione de' tempi per 99 soldi tornesi ne prenda 115 livornesi, prende l'usura onciale (a 1 per 100), se dai cento soldi tornesi per 115 livornesi, non trae nessun guadagno (cambia alla pari), se più di cento, sostiene svantaggio. Se poi la cambiale la manda al giratario a Parigi, onde ne esiga il prezzo, il giratario si tiene una piccola porzione della somma esatta, quasi mercede dell' opera sua (mezzo per 100 per sua provvisione), il rimanente si restituisce al girante cioè 995 lire tornesi. Per far questo, compera p. e. nella stessa città una nuova cambiale la quale contenga l'ordine di pagare esattamente il contenuto a Livorno, o sia, che è lo stesso, permuta il danaro assente e da pagarsi a Livorno coll'esatto

(*) Avvertiamo i nostri leggitori che la definizione data dall'A. è erronea. Il giratario non è nè un amico, nè un mandatario del possessore della cambiale, ma un vero compratore della cambiale stessa. *Trad.*

e se esso non può pagare, il secondo compratore avrà il regresso contro il primo venditore, o sia traente se non per diritto proprio, per quello almeno del primo compratore, dal quale intendonsi trasferiti nel secondo compratore insieme con le lettere tutti i diritti a lui competenti; mentre il secondo compratore, che abbiam chiamato giratario, succede al primo compratore o sia rimettente. Pertanto se il secondo al

---

e presente a Parigi. Riputandosi da meno il danaro assente d'ordinario che il presente, supponi 115 soldi livornesi essere stati da lui comperati per 98 soldi tornesi. Dunque per lire 995 che deve restituire all'amico di Livorno, deve acquistare e comperare una cambiale della somma di pezze 203, 1, 3, la quale gira allo stesso suo amico. Egli poi esige la somma segnata nella cambiale e quindi guadagna un'usura più che onciale (pezze 3, 1, 3); imperciocchè nel principio di quel negozio aveva soltanto adoperato dugento pezze. Le cambiali talvolta percorrono un lunghissimo giro prima che al compratore di esse o rimettente ritorni il danaro o sia il prezzo della compera; è però sempre la stessa cosa che è posta in giro, sebben moltiplice, tutti i composti negozi dei cambi facilmente si riducono a quel semplice che di sopra abbiamo accennato. Le altre cose voglionsi apprendere dalla pratica dei mercatanti e dall'uso del fôro Queste cose opportuno credetti di aggiungere, onde con maggior facilità si giudichi degli obblighi e dei diritti de' cambisti; il che del tutto è impossibile quando pienamente non si comprenda come trattisi questo genere di negozio.

terzo, questi al quarto, e così di seguito cedano e vendano le lettere o ne trasferiscano il dominio per qualunque altro titolo oneroso, l'ultimo giratario ha a sè obbligati tutti i venditori o cedenti, che chiamansi *giranti* o *indossanti*, e fino lo stesso traente o autore della lettera. La cessione certo non cangia l'obbligazione; e quindi tutti i diritti e le azioni che per continua serie di cessioni appartenevano ai giranti o cedenti si trasferiscono nell'ultimo cessionario.

§ 21. *Del contratto estimatorio, esercitatorio, institorio e del constituto.*

Il contratto *estimatorio* è quello per cui una cosa mobile od immobile da altri stimata e venduta per un certo prezzo si trasferisce col patto che o all'ordine di chi la diede o ad un tempo prestabilito si restituisca o il prezzo, o la cosa istessa intatta.

Secondo la natura del contratto, colui cui fu affidata una cosa da vendere per un certo prezzo, se ne trasse di più volse a suo vantaggio quel che sorpassa la stima; se di meno, ne sostiene danno e paga il prezzo stabilito.

Dovendo di via regolare prestare il pericolo della cosa da vendersi colui presso di cui ne è il dominio, se nasce quistione

intorno a ciò, deesi fare inchiesta se fu il dominio trasferito in colui che prese l'incarico di vendere la cosa stimata: mentre in questo contratto non è necessario sia nell'acquirente trasferito il dominio, ma soltanto il diritto di vendere. Se il dominio fu trasportato, il pericolo è a danno di chi accetta; se altrimenti, di chi dà. Pare poi che a sè tacitamente il pericolo addossasse colui che espressamente promise di restituire o la cosa consegnatagli o il prezzo di essa; il che pure sembra succedere allorquando colui il quale offre di vendere al possessore della condizione la cosa da vendersi per trarne guadagno, mentre si presume a diritto ch' egli avrà pensato al pericolo. Questa presunzione certo non ha luogo quando il venditore accetta la condizione offertagli dal possessore; giacchè non è apertamente manifesto se il faccia con animo di lucrare o prenda la cosa da vendere onde soddisfare il desiderio dell'amico; nel qual caso non si tiene che abbia voluto anco assumersi il pericolo della cosa da vendersi (1).

---

(1) S'accórdano in ciò anche i Romani, i quali distinguono se chi diede ne richiedesse colui che accettò o viceversa. Nel primo caso il pericolo si appone a chi dà, nel secondo a chi riceve. Se in vece entrambi nulla domandarono e soltanto con-

Gli agenti e maestri di nave per sè stessi non differiscono dai procuratori. Agli uni è affidata la cura delle cose di terra, agli altri quelle di mare, e in essi si suppongono trasmessi dal padrone tutti quei diritti che sono necessari onde condurre utilmente l'impegno loro affidato, fuorchè il preponente abbia a sè riservato espressamente qualche cosa; ad essi appartiene la cura delle botteghe e delle fabbriche, vendere e comperare le mercanzie, o esercitare qualunque negozio; ad essi la quotidiana cura dell'intera nave. Entrambi obbligano e il preponente e l'artista nello stabilire un negozio, purchè a ciò siano incaricati e non oltrepassino i confini del mandato (1). Secondo

---

vennero di vendere la cosa, quegli che ricevette deve prestare il dolo e la colpa, ma non il caso. Ved. *L.* 17, § 1, *ff. de prescript. verb. L.* 11, *ff. de reb. cred. L.* 34, *pr. ff. mandati*. Pare però che stabilisca il contrario la *L.* 1, § 1, *ff. de aestimator*, ove Ulpiano asserisce che *aestimatio periculum facit ejus qui suscepit*. Differendo poi questo contratto dalla vendita del mandato dalla locazione, conduzione, i giureconsulsi lo posero fra i contratti innominati di buona fede, onde ne nasce un' azione civile estimatoria e di buona fede.

(1) *Concord.* § 2, *Instit. tit. Quod cum eo qui in alien. potest. L.* 1, § 2, *ff. de exercit. act. L.* 7, *ff. de institor. act.* Le azioni di simil fatta in ciò però differiscono che la prima si esercita anche contro l'artista, se alcuno fece contratto non solo col maestro, ma col suo agente o vicario, e

i contratti di questo modo le cose passano e in società e in locazione e conduzione, se o cogli agenti o maestri di nave si convenne o di una certa mercede o di un guadagno proveniente dalla navigazione o dal negozio.

Del resto, operando tanto gli agenti quanto i maestri di nave, come procuratori in tutte quelle cose che appartengono al negozio cui sono preposti, obbligano non sè stessi, ma il padrone, fuorchè col contraente avessero studiosamente espresso il contrario. Per la qual cosa dal loro contratto concedesi una valida azione al preponente affinchè obblighi il compratore a scontar il prezzo, il venditore alla consegna delle cose vendute (1), anzi a rivendicare all'esercitatore o institore le cose già consegnate; imperciocchè il procuratore non per sè acquista il dominio naturalmente delle cose

ciò anche malgrado il volere dell' esercitatore *L.* 1, § 6, *L* 4 *et ult. ff. de exercit.* il che è stabilito pel vantaggio dei naviganti, l'altra in vece non si ha che contro coloro i quali contrassero coll'agente di quella cosa al cui governo fu preposto.

(1) Dal diritto romano non si concede al preponente azione per un contratto fatto da un agente, al padrone di nave per uno fatto dal maestro, fuorchè in sussidio; quando cioè quello che a lui si deve per l'esercizio della nave o di un negozio non può dal maestro o dall'agente conseguire. *L.* 1, § 18, *ff. de exercit. L.* 1 *et* 2, *ff. de institor.*

comperate, ma pel mandante (1), se non solo col mandato altrui comperò la cosa, ma ancora col prezzo del mandante; il che a diritto si presume, se il mandato fu il primo, e se pose la cosa comperata fra i conti del preponente, quantunque nel fare il contratto non avesse dichiarato di averla comperata sotto nome d'institore.

Appena faccio parola del *costituto*, differendo esso appena dalla semplice promessa, dal nudo patto e dalla sicurtà. Il costituto si contrae da colui che promette di adempiere un altrui o una propria, sia civile sia contratta, precedente obbligazione e di pagare ciò che per cagione di essa deve ad un'altro. Se l'obbligazione è propria e anche naturale, il costituente in certo modo

---

(1) *Concord. L.* 13, § 26, *ff. de act. empt. et vend. L.* 13, *ff. de acquir. rer. dom. L.* 13, *ff. de donation.* § *penult. instit. tit. Per quae personas*. Non vanno però in ciò d'accordo, perchè le stesse leggi romane suppongono alcuno non potere acquistare un dominio se prima non sia fatta la tradizione, e quindi la cosa acquistata per mezzo di un procuratore, secondo quel diritto, non passava prima nel dominio del mandante, se quegli non gliene faceva la tradizione *L.* 2, *ff. de his qui a non domin. L* 59, *ff. de acquir. rer. dom.* Ma nel capo IX, § 6, abbiamo già dimostrato non essere necessaria la tradizione per la traslazione del dominio e doversi quindi emendare la dottrina dei giureconsulti.

conferma la già contratta e coll'intercedente promessa mette più al sicuro la precedente obbligazione; se è un'obbligazione altrui, il costituente appena differisce per diritto naturale dal fideiussore (1).

Confermando adunque il costituto una precedente obbligazione, se questa, o propria od altrui, sia nulla ed invalida, per mezzo del costituto non acquista valore, nè l'erronea confessione nuoce al costituente; imperciocchè questo contratto suppone un

(1) Differisce però presso i Romani, bastando nel costituto solamente il consenso espresso per un nunzio o per lettere sì fra i presenti che fra gli assenti, laddove nella sicurtà richiedevasi la solennità delle parole e la presenza del mallevadore. *L.* 14 *e* 15, *ff. de pecun. constitut. Hoc edicto,* dice Ulpiano (*nempe de constituta pecunia*) *praetor favet naturali aequitati, qui constituta ex consensu facto custodit: quoniam grave est fidem fallere L.* 1, *ff eod.* Ma non era meglio lasciar da banda tutte siffatte cavillazioni ed ambagi del diritto e concedere ai nudi patti fermezza ed azione? Imperciocchè se nella repubblica hannovi leggi che dalla naturale equità si scostino senza pubblico svantaggio, io porto fermo parere esse doversi togliere piuttosto che temperare particolarmente dai magistrati. Ma quantunque il costituente per un debito altrui, secondo le sottigliezze del diritto romano, differisca dalla sicurtà, tuttavia se molti si costituirono, godono del beneficio della divisione. *L. ult. cod. de pecun. const.* Nè dubito punto che ad essi, siccome al fideiussore, debbasi dare il beneficio di cedere le azioni e l'escussione.

debito (1): in una parola, al costituto tutte quelle regole si possono attribuire che abbiam di sopra annoverate intorno a' patti ed alle sicurtà.

§ 22. *Dei contratti di sorte.*

Potendosi permutare, comperare e vendere tutto ciò che è apprezzabile, ne segue dal diritto naturale esser permesso la compera e vendita di quelle cose che probabilmente potranno esistere, quindi il diritto di acquistare un'altrui cosa che probabilmente può esistere certo merita qualche prezzo. Questo diritto comodamente si dice la speranza su qualche cosa la cui esistenza dipende dal dubbio evento della sorte o sia della fortuna.

Sotto nome di una cosa futura o che può esistere intendesi in questo luogo non solamente un ente fisico, ma anche un astratto, cioè non solo le cose, ma ben anco le loro modificazioni.

I contratti pertanto che contengono fortuna sono quelli in cui cangiasi il diritto ad una cosa qualunque che non si è certo se esisterà con una certa o col danaro (2).

(1) *Concord. L.* 5, § *L. ult. ff. eod. L.* 2, *cod. eod.*

(2) Si ha un esempio di questo contratto nella

Se riguardi il diritto di natura, questi contratti sono affatto leciti, qualunque prezzo si dia alla futura speranza, purchè non vi sia errore, frode o dolo. Stabilito il prezzo delle cose, presumendosi l'eguaglianza nelle permute, saranno leciti tai contratti quando fra il prezzo della speranza e la probabilità dell'esistenza di una cosa si mantenga, per quanto sia possibile, l'eguaglianza; mentre la probabilità facilmente può calcolarsi.

È d'uopo qui si riferiscano tutte quelle disposizioni le quali onde fomentare la virtù e l'industria sono stabilite quai premj ai vincitori. Tali sono coloro che sfidansi nel correre, nel saltare, nella lotta ec. (1); la vittoria quindi la cui esistenza è incerta si compra, si vende a vicenda e si cambia col premio.

L'esistenza di una cosa futura o devesi all'altrui industria o all'industria e alla fortuna insieme o alla fortuna soltanto. Statuito il prezzo delle cose, è certo i contratti di questo modo non essere per sè stessi illeciti, mentre si hanno d'ambo le

L. 11, § *ult. in fin. ff. de action. empt. et vend.*, quando cioè comperiamo dal pescatore il getto futuro di una rete o gli uccelli che cadranno negli inganni del cacciatore o una pantera ne' lacci del medesimo.

(1) Ved. *L.* 2, *ff. de aleator.*

parti gareggianti pari industria e pari probabilità. La giustizia di tutti i giuochi dipende da queste regole, le quali noi in questo luogo vorremo considerare siccome contratti, e non già come irritamenti d'avarizia e fonti d'inutile dispendio di tempo (1). Imperciocchè i giuocatori soventi fiate violano gli offici verso sè e verso gli altri, ma i collusori, cioè quelli che giuocano per diporto, non fanno ingiuria.

Lo stesso dicasi della sorte di estrazione, di divisione, di attribuzione. Imperciocchè gli uomini possono transigere e pattuire intorno alle cose presenti e future e commettere alla fortuna la cosa controversa e dubbia, in fine obbligarsi sotto una condizione la cui esistenza dipenda dal dubbio e dagli incerti eventi della sorte (2).

---

(1) Ved. Barbeyr. *Traité du jeu. Amsterdam* 1737. Il qual libro suscitò non piccole quistioni intorno alla moralità e giustizia de' giuochi in ispecie con Pietro Gioncurzio *Lettre sur le jeu de hazard*, e Giovanni De la Placette, la cui difesa scrisse lo stesso Babeyr. nel *Discours sur la nature du sort.*, posto alla fine della traduzione francese delle Orazioni di Noodzio de *jure summi imper. et libert. conscient.* Intorno allo stesso argomento scrisse Angelo Rocca vescovo tagastense nel libro *de vetito alearum ludo*, che puoi consultare. Ved. Dan. Omeisio *De contractibus qui aleam contin. ad* Sam. Puffend. *lib.* 1, *De offic. hom. et civ., cap.* 15, § 13.

(2) Ved. Jo. Tesmar. *Disp. De sorte*, nella quale

su d'una che è già perita; ed è ciò il fondamento dell'obbligazione. Ma se nè l'uno nè l'altro sapeva qual fortuna avessero avuto le merci e han fatto contratto di assicurazione nel tempo che la nave o era già sommersa o in porto erasi tratta, qual diritto fia mai ne sorta? E in questo caso ancora dicesi non poter cadere il contratto di assicurazione, mancandovi la sorte o sia l'incerto evento di una cosa futura, il quale sembra essere necessario alla sostanza del contratto (1).

È difettoso il contratto ben anco se le mercanzie di cui si asserisce esser la nave carica o non esistono o non son tanto apprezzabili quanto il loro padrone le disse. Imperciocchè se le merci venissero a perire dovrebbe prestare una vera e non un'apparente indennità; mentre credesi essersi soltanto per la vera obbligato. Lo stesso dir non si deve della mercede o del premio se per avventura la mercanzia fu di

(1) Ma se due persone pongano fra loro che l'uno presti il danno, se dappoi si scopra esser la nave ita a mal fine, e l'altro ottengasi la mercede, se essa salva si ridusse in porto, io opino il patto esser valido, perchè non differisce dalla scommessa, se la nave al tempo della convenzione era perita od era salva. Ved. Enr. Cocc. *Exercit. curios. disput.* 86, § 17 *e segg.* Perez. *ad cod., tit. de naufrag. n.* 23.

minor prezzo di quello che il padrone aveala giudicata. Avendosi per vero contro l'offerente nei contratti ciò che seriamente e pienamente da ambo le parti venne pronunziato, se fu già dato premio agli assicuratori, non si dà luogo al richiamo, escludendo ogni contrario argomento la presunzione della veracità in chi asserisce: fuorchè l'assicurato non avesse ricercata per avventura guarentigia di merci o cose non esistenti, ma che dovevano esistere; conciossiachè se non sono esistite, svanisce il pericolo e quindi vien meno il fondamento del contratto. Come per es. se alcuno si assunse l'assicurazione di merci da caricarsi e fu costretto a desistere da una forza maggiore, deve restituire il premio già concessogli, fuorchè i contraenti non avessero prima diversamente tra lor convenuto (1).

Del rimanente l'assicuratore in questo contratto è garante di tutte le sventure, le

(1) Presso noi nella formola dell'istrumento di cui fanno uso i mercanti intorno a questa sorte, si stabilisce: *E non caricando gli assicuratori, debbono tenersi mezzo per 100 ed il resto rendere ai detti assicurati.* Sappiamo che i primi capitoli dell'assicurazione furono composti dai Fiorentini nell'anno 1529, come ne viene osservato da un contratto di Giuliano Silvestro, notaro fiorentino. Vedi i *Statuti* presso Targa, *Ponderaz. marittim.*

quali possono estrinsecamente succedere senza colpa o dolo dell' assicurato (1) e di quelle che accadono per cagione della navigazione e quelle che in generale si attribuiscono a sventura e non a colpa.

Siccome poi si contrae assicurazione onde trasportare delle merci, presumesi dall'assicurato permesso tutto ciò senza cui non si potrebbe condurre a termine o la navigazione, o il viaggio terrestre. Fu pertanto addimandato qual diritto si avrebbe se le mercanzie che sopra un sol naviglio sono assicurate, vengono gittate in un' altra, ove per sciagura della tempesta periscono. Io son di parere anche in questo caso dovere gli assicuratori rifarne il danno, quantunque si possa legittimamente presumere aver avuto l'assenso di traslocare la mercanzia;

(1) Conciossiachè colui che il pericolo a sè addossò di una navigazione o di un terrestre viaggio, sembra aver eccettuato il danno o lo svantaggio, il quale può originare dalla stessa intrinseca natura delle cose, il che non vuolsi attribuire nè a sventura nè a pericolo di navigazione, come se il vino diventi acido e il frumento si corrompa per riscaldamento, cc. È tuttavia savio partito, onde togliere i litigi, che nell'istromento di assicurazione si definisca ciò che s'intenda sotto il nome di pericolo e caso fortuito; il che e presso noi e presso molte altre nazioni tiensi in usanza di fare. Ved. Jo. Werlhoff; *de instrum. assicurat.* vulgo *polizza. Lips.* 1736.

come se ciò fu eseguito onde trarla in salvo, e la nuova nave al pari bene costrutta non dimorò quanto era necessario in porto e fatto traslocamento salpò di presente; mentre il maestro della nave pare verso gli assicuratori avere utilmente adoperato, perchè in siffatto modo allontanò il pericolo di perdere la mercanzia (1).

§ 24. *Della moneta trajettizia e quasi trajettizia e bodemerio.*

Contiene in sè sorte anche il contratto *trajettizio* e *quasi trajettizio*, che chiamasi dai Tedeschi *bodemerio*. Il danaro trajettizio dicesi l'usura nautica, la quale si paga dal creditore onde sian tratti salvi d'ogni pericolo oltremare o danari o merci od altre sostanze (2): quasi trajettizio poi è quel vantaggio che si trae nel traslocare o danari

(1) È bene però il patteggiare nell'istrumento d'assicurazione anche sulla concessione di tal facoltà col padrone della nave, mediante la clausula = di potere le merci in ogni porto che si tocca trasfondere da un naviglio all'altro = come in qualche luogo è in uso. Ved. Stracch. *de assicurat. Gloss. VIII*, *n.* 3 e segg. Stypmann. *Jus marit. p.* 4, *cap.* 7, *n.* 290 *e segg.*

(2) *L.* 1, 5 *et* 7, *ff. de naut. foen.* Presso i Romani era concessa in questi contratti la centesima usura se la nave era salva; ma se periva non pagavasi nulla. Ved. *cit. L.* 5 *e L* 1, *e ult. cod. eod.*

o cose con viaggio terrestre salve dall'incontro de' nemici o de' masnadieri, il qual contratto rare volte succede dopo che cominciaronsi ad usare l'assicurazione e le cambiali, con che i mercatanti meglio e più utilmente a sè stessi provvedono nel tragitto dei danari e delle merci.

Il contratto bodemerio è quello per cui il maestro della nave o il padrone, costretto da necessità, prende da un altro del danaro a mutuo onde serbar la nave e la dà in pegno al mutuante, sicchè poi navighi a pericolo di lui, e perciò promette più grave usura (1). Se la nave è salva, il maestro o il padrone presta il capitale coll'usura; se perisce, non deve nulla (2). Questo contratto in ciò solamente differisce dal danaro trajettizio od

---

(1) Dicesi *bodemerio* dalla parola tedesca *boden*, la quale significa la parte più bassa o il fondo di qualunque cosa, e si prende pel fondo della nave ossia carina quasi *Schiffs-boden*: presso noi si dice = che si considera come la nave intera su corpo e noli =.

(2) Le convenzioni bodemerie si accostano a quelle ricordate dalla *Leg.* 5, *ff. de naut. foen.*, e che contengono il prezzo del pericolo ossia la sorte; come se io avessi dato a richiesta di un pescatore molto di danaro affinchè, se avesse fatta buona pesca, me li rendesse, o ad un' atleta onde si presentasse ad esercitare le sue forze, col patto che se avesse vinto me li rendesse con le usure, se no, non mi dovesse nulla, ed altre simili convenzioni.

usura nautica, perchè la nave è data in ispecie in pegno al creditore; nelle altre cose sì perfettamente con quello conviene che presso molti appena questi due contratti sono distinti (1).

Pel diritto di natura essendo il piloto o il maestro della nave obbligato a contrarre quegli utili negozi che gli si propongono, allora soltanto gli è concesso di contrarre *bodemerio* quando questa è l'unica via di salvamento; imperciocchè se potesse con minori spese e più piccole usure por riparo ad un'indigenza presente, farebbe contro il dovere stipulando gravi contratti senza cagione. Per la qual cosa, onde i mercanti potessero provvedere a sè stessi, quasi dovunque fu da' marittimi statuti definito ove e quando il maestro della nave possa contrarre *bodemerio* (2) e in qual occasione e per quanto danaro possa dare la nave in pegno.

---

(1) Ved. Enr. Cocc. *Exercit. curios. disp.* 63. Il principale effetto del bodemerio è posto nel privilegio di esigere, così che, venduta la nave, colui che diede qualche cosa sotto la guarentigia della nave ha il primo diritto e va innanzi tutti sul danaro che si scosse per la vendita di quella, perchè mise in salvo la causa del pegno. Ved. Stipmann. *Jus marit. p.* 4, *cap.* 5, *n.* 136. *Concord. L.* 6, *ff. qui potior. in pignor.*

(2) Ved. *Constitut. Hanseat. marit. tit.* 6, *art.* 2, Grot. *ad jurispr. bat. lib. III, cap.* 11 *et seqq.* Stipmann. supra *n.* 39 *et seqq.*

§ 23. *Dell' assicurazione.*

In questo luogo si può comodamente anche riferire *l'assicurazione*, contratto frequentissimo fra i mercanti nel quale uno

---

si chiamano ad esame i giudizj della sorte e si riducono alla norma del diritto naturale (*).

(*) Nei contratti di sorte si enumerano specialmente il *giuoco* e la *scommessa*. Giustiniano per reprimere l'abuso del giuoco ebbe ricorso ad un mezzo apparentemente sicuro, come si hà nella seguente legge: *victum in aleae casu non posse conveniri et, si solverit, habere repetitionem, tam ipsum quam haeredes ejus adversus victorem et ejus haeredes, idque perpetuo, etiam post triginta annos. Quod si vel ipse vel haeredes repetere neglexerint, liceat cuique volenti et praecipue civitatis in qua id factum est primati vel defensori repetere et in opera civitatis impendere.* Eppure gli uomini sono talmente inclinati a questi giuochi di sorte che è difficile lo sviarli. Gioverà il sentire ciò che racconta Tacito dei Germani: *aleam, quod mirere, sobrii inter seria exercent tanta lucrandi perdendique temeritate ut, cum omnia defecerint, extremo et novissimo jactu de libertate et corpore contendant.* Contratti di sorte sono pure il prestito a tutto rischio, il contratto vitalizio ed altri. Ma sebbene alcuni credono che questi contratti non sieno suscettibili di alcuna rescissione per qualunque lesione in essi vi sia, l'equità naturale, la quale permette che si possa contrarre su una cosa dubbia, non concede che si possa egualmente fare un contratto di sorte su una che per non aver quasi pari probabilità da ambe le parti, non è più dubbia e contiene quindi lesione. *Trad.*

promette l'indennità del pericolo delle merci o cose altrui, l'altro gli corrisponde una certa mercede, quasi prezzo del pericolo (1).

Pericolo si dice un caso fortuito per cui una cosa deperisce o vien deteriorata; il caso poi è quello (2) che non può prevedersi.

Dalla natura di questo contratto ne viene ch'esso è vizioso se uno dei contraenti che ricevette delle merci onde trasportarle, per es. per mare, avea notizia essere di già quelle in salvo, o se l'altro sapeva di certo quelle esser perite; imperciocchè si contrae su di una cosa che deve essere e non già

(1) Abbiamo definito il contratto di assicurazione nella sua generalità, giusta l'indole del diritto pubblico universale, il quale imprendemmo a rischiarare; si contrae poi per lo più il contratto di assicurazione per mercanzie da trasportarsi ò per terra o per mare. Intorno al che la discorrono specialmente Stipmanno Churichio, Santerna, Stracca, Scaccia, Tesauro, Ansaldo ec., i quali scrissero lunghi trattati intorno a questo contratto. Nulla poi osta che possano essere oggetto dell'assicurazione le altrui merci poste in terra e anche sotto alla custodia del lor padrone. Imperciocchè può chicchessia per certa mercede garantire una cosa dal pericolo d'incendio, ruina, latrocinio e simili.

(2) *Concord. L.* 33 *in fin. ff. de regul. jur. tot. tit. ff. de pericul. et commod. rei vend. L.* 4, *cod. de pericul. tutor. L.* 2, *ff. Quod met. caus. gest.*

Se per raccogliere dei frutti della comune cosa sostenne qualche dispendio qualora l'altro non paghi per la propria parte di ciò che fu speso, si arricchisce con danno altrui; mentre nell' ipotesi egli dovrebbe percepire i frutti, dedottene le spese a proporzione. A che qui rivocare il presunto consenso dei socj? Perchè dar luogo a delle finzioni, quando spontaneamente dalle generali leggi di giustizia provengono tutte le obbligazioni che si deducono da un presunto consenso? Ciò desideriamo pure s'intenda di tutti gli altri quasi-contratti (1).

Del resto bisogna in questo luogo osservare che si possono fra gli uomini, oltre gli accennati, instituire infiniti altri contratti misti, i quali constano di altri semplici, e che qualor si riducano ai loro elementi o sia semplici atti onde compongonsi, vanno soggetti alle stesse regole: fra le quali tengono il primo luogo questi che formi diritto qualunque patto convenuto fra contraenti; che sia rimossa dai contratti qualunque frode o dolo; che nello stato civile

---

(1) Ved. tutto il *tit. instit. de obligat. quae quasi etc.*, ove tutti quelli che non sono obbligati nè per un contratto nè per un maleficio, diconsi esserlo per un quasi contratto, quasichè non abbiavi niuna naturale obbligazione, ove non vi occorra il consenso o espresso o tacito dell'obbligato.

si conservi più che sia possibile l'eguaglianza, se manifestamente non appaia che i contraenti si vollero da essa allontanare. A questa regola si appoggiano le rescissioni civili dei contratti per enorme lesione, della quale abbiam parlato. Perocchè ei giova che colui a cui è affidata la cura della pubblica salute, reprima la frode e ponga un freno all'esterno diritto pel quale ognuno può fare uso ed abuso delle proprie cose.

CAPO XII.

DEL DIRITTO SOPRA UN'ALTRUI COSA: OVE DEL PEGNO, DELLE SERVITU', DELL'ENFITEUSI, DEL CENSO E DEL FEUDO.

§ 1. *Del pegno e dell'ipoteca.*

Il creditore talvolta ne' solenni contratti che più addietro abbiamo annoverati con più forte legame stringe la dubbia obbligata fede degli uomini e richiede che, oltre questa, gli si porga qualche cosa apprezzevole la quale o pareggi e sorpassi il valore della cosa contratta, la quale il debitore a lui deve consegnare con patto che trascorso il tempo stabilito e non pagato il debito, sia al creditore facoltà di venderla e procacciarne il prezzo, onde trarne il suo

vantaggio. Questo diritto costituito dal debitore in una cosa dicesi *pegno* o *ipoteca*; pegno se ciò che dassi dal debitore per sicurtà è una cosa mobile e vien fatta la tradizione, ipoteca in vece se è immobile, la cui detenzione non passa materialmente in mano al creditore (1).

Se riguardi al diritto naturale, il creditore naturalmente ha il pegno e l'ipoteca nei beni del debitore, o li possedesse nel tempo della contratta obbligazione o li procurasse dappoi, siano corporali od incorporali; e quindi se trascura d'uscir di debito, il creditore per diritto naturale ha facoltà d'invaderli (2). Perocchè avendo ognuno

---

(1) Diconsi però promiscuamente oppignorate sì le cose mobili che le immobili: nè ciò a torto; imperciocchè ciò che significa presso i Latini pegno è lo stesso che appo i Greci ipoteca, e giustamente tanto le cose mobili che immobili nominansi ὑποτεθείμενα. Ved. § 7, *inst. de act.* *L.* 5, § 1, *ff. de pign. et hypoth.* *L.* 2, § 2, *ff. de pign. act.* *L.* 238, § 2, *ff. de verb. signif.*

(2) Per diritto civile non è al creditore concesso togliere un pegno a suo arbitrio o acquistare il possesso di un podere con autorità di ipoteca; il che utilmente è stabilito per togliere ogni contesa. Ved. *L.* 3, *cod. de pign. et hypoth.* *L.* 11, *ff. de pign. act.* Dee invocar l'opera del magistrato colui che vuole conseguire ed esigere un debito: mentre nella repubblica nessuno da sè stesso si fa regolarmente giustizia *L.* 5, *ff. de acquir. possess.* *L.* 2, § 18, *ff. de vi bonor. rupt.* *L.* 7, 8, *ff. ad leg. jul. de vi priv.* *L.* 13, *ff. Quod met.*

l'obbligo di dare a ciascheduno il proprio, è agli altri il relativo diritto concesso di procurarsi ad ogni patto checchè gli compete. Pertanto quando vengan meno i mezzi più miti nè sia possibile conseguire la cosa dovuta, appena hassi a dubitare se io possa anche per forza lecitamente appropriarmi l'equivalente ad essa. Giacchè nulli sarebbero tutti i diritti perfetti o naturali o ipotetici e contratti, se fosse dalle leggi di natura vietato il conseguirli. Pertanto ove non mi vien fatto di avere il mio o ciò che mi si deve per debito, lecitamente ne prendo altrettanto; il che è lo stesso per istima morale (1).

Può venire però dubbio qual diritto debbasi stabilire se molti concorrano ad un tempo stesso contro i beni del debitore, onde adempiere i loro diritti, e chi abbia maggior diritto sul pegno e sulla ipoteca se il debitore non è in grado di pagar tutti. Nella proposta quistione si suppone il concorso dei creditori contemporaneo: imperciocchè se tutti questi per avventura riposino sulla fede del debitore, e alcuno di essi cerchi ciò che gli è dovuto e, as-

(1) Su questo principio s' appoggia il compenso di diritti presso le genti detto di *rappresaglia*, di cui a suo luogo parleremo.

Nello stato naturale adunque è affatto inutile l'ipoteca convenzionale, ma nel civile utilissima; mentre essa vince la naturale, secondo l'ordine in ciascun luogo dalle leggi definito.

Lo stesso non vuolsi dire del pegno che vien dato al creditore per sicurezza del debito, affinchè lo venda se nello stabilito tempo non estinguesi il debito. Perocchè il contratto è tanto più utile quanto è più preziosa la cosa; mentre colui che diede credito senza pegno, spera d'esser pagato, ma quello che col pegno ne è certo. Pertanto nel

---

ferenza dei creditori anteriori di diverso titolo *L.* 24, § 2, *ff. eod. L.* 8, *ff. Depositi*. Il che è affatto ingiusto. Perciocchè coi beni adunque del pubblico banchiere dennosi prima soddisfare quei debiti ch' egli contrasse come privata persona giusta la maggioranza introdotta dalle leggi del luogo; quindi pagare i creditori di danaro depositato primamente col deposito istesso, se esiste, poi coi beni che sopravanzano al datore; e questi pure esauriti, è giusto che la repubblica stessa indennizzi i deponenti; giacchè meritamente e a diritto ad essa vengono imputati la frode e il dolo di un tristo ministro. Si possono più abbondantemente dal Digesto e dal codice conoscere le altre cause per cui tacitamente, secondo l'autorità delle leggi romane, si contrae ipoteca, siccome quelle che appartengono al diritto di natura. Laonde nè eguali privilegi si concedono ai creditori presso tutte le genti, nè le ipoteche legali son ovunque le stesse. Ved. *Tot. lib. ff. Qui potior. in pign. et hypoth. Tit. de reb. auct. jud. possid. et relat. Tit. in cod.*

contratto oppignoratizio il creditore permuta col debitore il diritto di esigere il debito con quello di vendere una cosa certa in un divisato tempo.

§ 2. *Conseguenze provenienti dalla natura del pegno.*

I.° Il creditore adunque altro diritto non ha nel pegno, fuorchè quello di venderlo qualora non sia soddisfatto (1) e di serbarlo e custodirlo nel tempo posto in mezzo presso di sè, ma non d'adoperarlo (2).

II.° Trasferendo il debitore il diritto di vendere, diritto che appartiene al solo padrone, può dare in pegno soltanto le sue proprie, non le altrui, fuorchè il padrone espressamente o tacitamente non vi acconsenta (3).

---

(1) *Concord. L.* 4, *ff. de pign. act. L.* 9, *et* 14, *cod. de distract. pign.*

(2) Se il creditore usa del pegno, fassi reo di furto. *L.* 54, *ff. de furtis.*

(3) Ved. *L.* 17 *et* 26, § 1, *ff. de pign. et hypoth. L.* 3 *et* 5, *cod. Si aliena res pignor. data sit.* Per la qual cosa si concede dal diritto civile contro l'oppignorante l'azione di dolo, e al doloso simulatore si applica la pena dello stellionato *L.* 36, § 1, *ff. de pign. act.* È però lecito dare un'altrui cosa, sotto condizione se sia per diventar del debitore. Ved. *L. cit.* 17, *ff. de pign. et* 5, *cod. Si aliena etc.* Hannovi certe cose che sebbene proprie, secondo il diritto civile, date in pegno od

III.° La detenzione della cosa oppignorata è presso il creditore, il dominio presso il debitore, il quale esso può trasferire in altro, salvo però il diritto del creditore; questi poi può altrui cedere e vendere il diritto al pegno per la ragione che per diritto naturale è concesso alienare e cedere altrui i nostri diritti (1), riservata però la facoltà al debitore di riscattare il suo pegno e tutti gli altri diritti che a lui competono verso il primo detentore del pegno,

---

in ipoteca, non possono esser obbligate, come le vesti, il letto, gl' istrumenti di campagna, i buoi, l'aratro, il salario de' soldati, i doni dei principi ec., i quali tacitamente si tengono come sotto l' ipoteca dei beni generali *L.* 7, *ff. de pign. et hypoth. L.* 1 7 8, *cod. Quae res pign.* Imperciocchè le leggi presumono non essere credibile che il debitore abbia date specialmente quelle cose in pegno, ma che voglia mantenerle sotto le convenzioni dei patti generali: la quale presunzione benchè forse riesca utile al bene della repubblica, non ha appoggio veruno nel diritto di natura ove è a tutti concesso adoperare e abusare delle cose proprie siccome gli talenta. Per la qual cosa quella supposizione non tiensi dovunque come legittima, e tutte le cose eccettuate utilmente si possono oppignorare.

(1) Ved. *L.* 3, *ff. Quae res pign. L.* 11, § 4, 16, *ff. Qui potior. in pign. L.* 22, *cod. de pign.*, quindi le surrogazioni, e le successioni in luogo del creditore, concessi o dalla autorità del giudice o dalla prescrizione delle leggi sono dalla naturale equità confermati ogni volta che la successione giova a colui che paga e non arreca ingiuria ad alcuno. Ved. *Tot. tit. cod. de his qui in pr. cred. loc. succed. et LL supr. cit.*

IV.° Il pegno perisce a danno del debitore, presso cui è il dominio, e a lui si appartiene ciò che quello seco trae di comodo o d' incomodo senza colpa del creditore (1).

V.° Se viene data in pegno una cosa fruttifera o che si possa coll'accessione aumentare, ciò che si aggiunge alla cosa dopo oppignorata si ritiene; imperciocchè portando il pegno seco il diritto di vendere, sovente di queste non potrei far uso, se fosse vietato di alienare con la cosa ciò che vi si aggiunse (2).

VI.° Fu richiesto se, trascorso il tempo del pagamento, il creditore debba rendere avvisato il debitore della vicina vendita del pegno: ed io sono per l'affermativa; poichè imponendo la legge naturale che nell'esecuzione del suo diritto non tanto debbasi evitare il danno altrui, ma il pericolo perfino di apportarlo, e non essendo ben noto se il debitore voglia pagare il pegno senza interporre ulteriormente tempo o ami meglio venderlo egli stesso, è giusto che venga dal creditore avvisato e perchè non cada

---

(1) *Concord.* § *ult. Instit., tit. quib. mod. re contr. obligat. L.* 5 *e* 6 *Cod. de pign. act. L.* 21, § 2, *ff. de pign. et hypoth.*

(2) *Concord. L.* 13 *et* 29, § 1 *et* 2, *ff. de pign. et hipoth. L.* 16 18 21, *ff. de pign. act.*

sospetto su lui di mala fede e perchè non apporti svantaggio al debitore (1).

VII.° Ciò che abbiamo insegnato intorno al pegno propriamente detto, si può ben anco tenere per l'ipoteca sì convenzionale che legale.

VIII.° Essendo lecite le usure (2), non è da dubitarsi lo sia pure l'*anticresi*, o sia patto che si aggiunge a un pegno fruttifero, per cui il creditore abbia i frutti in luogo dell'usure finchè il pegno non sia sciolto (3); se i frutti non oltrepassano la misura del lecito interesse (4), stabilito il

---

(1) Il creditore per propria autorità poteva presso i Romani alienare il pegno, fuorchè non si fosse altrimenti convenuto; *L. 4 ff. de pign. act. L. 3 et 9, cod. de distract. pignor*: giacchè allora se il creditore alienava, accusavasi di furto, tranne se si fosse intimato al debitore di pagare, e questi avesse tardato. Ma presso quasi tutte le nazioni nella vendita dei pegni si ha ricorso alla equità naturale per cui il giudice con la propria autorità, dietro molte solennità, pone il più delle volte all'asta la cosa data in pegno e la aggiudica al maggiore offerente. La disposizione poi di Giustiniano *L. ult. cod. de jure domin. impetr.* quasi in niun luogo è seguita; mentre, per costume delle genti, si ammettono all'asta anche gli stessi creditori ipotecari, ad istanza dei quali si vende il pegno.

(2) Ved. *cap. XI*, § 18.

(3) Ved. *l.* 11, § 1, *ff. de pign. et hypoth.*

(4) Se sono maggiori è giusto se ne restituisca il superfluo, fuorchè legittimamente non si possa dubitare avere altrimenti convenuto i contraenti per l'in-

prezzo delle cose, io non iscorgo differenza fra l'usura e l'anticresi.

IX.° Richiesero alcuni se nel contratto di pegno a cui si aggiunse l'anticresi, proposto il pagamento dal debitore, debbasi accettare e restituire il pegno: e si avvisò non doversi fare se il creditore dal pegno fruttifero tanto frutto non ne tragga, quanto è il valore delle usure. Ciò deesi credere seguire per la natura del contratto, fuorchè alcuno non voglia che simil contratto sia affatto illusorio.

X.° Formando la libera volontà dei contraenti legge ai contratti, possono essi al pegno aggiungere qualunque onesta e lecita condizione, come: che il deperimento del pegno liberi il debitore (1); che al creditore con la pensione o coi frutti si sconti il credito (2); che se nel tempo stabilito non si paghi, il creditore possieda la cosa col diritto di compratore, ove però venga col giusto prezzo stimata (3); che il creditore non possa vendere il pegno (4); che

---

certa raccolta dei frutti. Ved *L.* 1 2 3, *cod. de pign. act.* *L.* 1, *cod. de distract. pign.* *L.* 17, *cod. de usuris.*

(1) Ved. *L.* 6, *cod. de pign. act.*

(2) *L.* 20, *ff. de pign. et hypoth.*

(3) *L.* 16, § 9, *ff. eod.* *L.* 1, *cod. de pact. pign.*

(4) *L.* 4, *in fin. ff. de pign. act.*

al pegno vada unito il patto commissorio; cioè che se il debitore non soddisfaccia entro certo tempo il debito, il pegno sia proprio del creditore: cose tutte che sebbene vietate dal diritto romano (1), tuttavia è manifesto essere permesse per esterno diritto di natura, ognuno potendo a suo talento usare delle proprie cose. Per diritto interno però e stabilito il prezzo delle cose, il pegno deve pareggiare il debito nel valore.

§ 3. *Delle servitù.*

Se ognuno può lecitamente trasferire il dominio delle proprie cose, potrà ben anco alienarne parte o sia cedere altrui un'azione positiva o negativa che a lui, siccome a padrone, si conviene. Le cessioni di simil fatta diconsi *servitù*, le quali si prescrivono per altrui vantaggio e quindi si possono tutte tenere siccome personali (2).

---

(1) Ved. *L. ult. cod. de pact. pign. et de leg. commiss. in pign. rescind.*

(2) Le servitù furono presso i Romani divise in personali e reali: le prime quando la cosa serve la persona, le seconde allorchè la cosa serve alla cosa. È però manifesto dirsi impropriamente che la cosa serve alla cosa e attribuire diritti che sono in facoltà morali, a cose fisiche ed inanimate. Le servitù pertanto altro non sono che diritti posti nelle cose altrui, in forza dei quali il padrone è obbli-

Le servitù possono moltiplicarsi in ragione de' vantaggi e degli emolumenti che dal dominio provengono; e quindi la sola volontà del trasferente misura i diritti trasferiti o sia la prescritta servitù; cosicchè se la somma dei vantaggi ch'io trar posso dal dominio d'una cosa mia è eguale a cento, le servitù imposte per serie aritmetica possono crescere a tal numero che a me non rimanga che il nudo dominio, spoglio d'ogni utilità.

I romani giureconsulti tuttavia numerarono frequentissime servitù e loro diedero nomi certi (1) e determinata quantità di diritto; il che sebbene sia forse utile nella società, onde pervenire le liti, appartiene però affatto al civile, siccome è concesso a

gato a permettere che un altro faccia nel suo podere ciò che per diritto di dominio potrebbe impedire, o s'impone obbligo di non far quello che in forza dello stesso diritto poteva fare. Tutte adunque le servitù son personali, avendo esse per soggetto un'azione umana negativa o positiva.

(1) Come l'usufrutto, l'uso, l'abituazione, le opere legate per testamento si aggiunsero alle servitù personali; reali in vece le servitù di conficcare travi in un muro o sporgerle in fuori, di non aprire una finestra, di non innalzare troppo un edificio, di non togliere la luce di prospetto, di stillicidio, di cloaca, di fiume, di mandar fuori il fumo, a cui si aggiunsero le servitù prediali rustiche di strada, atto, via, acquedotto, fonte, pascere d'armenti, ec.; delle quali si parla a lungo nel libro settimo ed ottavo delle Pandette.

tutti i legislatori e imporre diverso significato ai vocaboli e divisare diversa quantità al diritto.

Noi, siccome sogliamo, indicheremo quelle cose che nelle romane leggi sembrano più allontanarsi dal diritto di natura; poichè le altre affatto dipendono dalla volontà dei contraenti (1).

§ 3. *Del diritto di scavare i metalli nel fondo del fruttuario.*

L' usufrutto abbiam già detto essere, secondo l'opinione de' romani, il diritto di usare e godere delle cose altrui, salva la loro sostanza (2); dalla natura del qual diritto segue che il fruttuario non può usare di una cosa altrui se non come si trova, e quindi è lui vietato l'immutare sostanzialmente la cosa ed il deteriorarla e, finito l'usufrutto, deve restituirla al padrone nel pristino stato.

---

(1) Le servitù, come tutte le altre prestazioni, si costituiscono con patti, mutue promesse ed accettazioni, brevemente dal consenso del padrone; dal quale debbonsi derivare tutti i diritti del dominio. Diremo poi nel diritto delle genti se la prescrizione e l'usucapione valga ad indurre servitù.

(2) *Concord. L.* 1, *ff. de usufr. et quemad. pr. Instit., tit. eod. L.* 5, *pr. ff. Si usufruct. petat.*

Se alcuno con accuratezza porrà mente alla cosa, di leggieri sentirà il fruttuario non potere stabilire miniere d'oro, come di marmo, o trarre qualsiasi altro oggetto che nel sen della terra si nasconda; sì perchè i metalli e i fossili non sono frutti del fondo, non nascendo come gli altri p. e. le biade dalla campagna, i feti dal gregge, il fieno dal prato, ma, una volta scavati, o non più o forse soltanto dopo lungo intervallo di tempo si riproducono, e quindi appartengono non ai frutti, ma alla sostanza del fondo; e perchè questi scavamenti non potendo instituirsi se non si dirompa in ampie profonde caverne la terra, viene perciò cangiato tutto l'aspetto e la sostanza del fondo, e quindi differisce d'assai del fondo intatto, e nella restituzione non vi può essere l'identità: mentre il fruttuario deve raccogliere i frutti senza cangiare la sostanza della cosa.

Diversa opinione però tengono parecchi giureconsulti, e affermano doversi annoverare nei frutti i metalli e tutte le altre cose di simil genere che si traggono dalle viscere della terra (1). Noi non neghiamo che dalle leggi civili vengano annoverati

(1) *L.* 9, § 3, *L.* 13, § 5, *L.* 59, § 1, *ff. de usufr. et quemadm.*

fra i diritti del fruttuario quegli di raccogliere i fossili; ma teniamo però ciò non procedere dalla natura istessa dell'usufrutto ed esser contrario a tutte le regole de' giureconsulti. Imperciocchè dicono essi il fruttuario non aver facoltà di tagliare le annose piante o il bosco non ceduo (1), perchè il fondo verrebbe deteriorato. Ma e non accaderebbe lo stesso se da esso venissero cavate cento mila libbre in peso d'oro e d'argento che nelle viscere della terra era nascosto, come se cinque o sei arbori annosi venissero schiantati? Sostengono il fruttuario nè una selva in un prato nè un podere di diporto in altro modo poter cangiare, perchè non deve deteriorare la proprietà (2). Ma non succede forse lo stesso qualora vengono ricercate le vene dei metalli e quindi scavate, cangiato affatto l'aspetto del fondo? Ciò sentì lo stesso Ulpiano; e, poco consentaneo a sè stesso, negò simil diritto al fruttuario se le miniere d'oro, le lapidicine o le raccolte di altri fossili corrompono per avventura l'aria de' campi o richiedono grande apparato di lavoratori, cui non possa il proprie-

(1) *L.* 10, 11, 12, 19, *ff. eod.*
(2) *L.* 7 *in fin. L.* 8, 10, 13, § 4, 7, 8, *L.* 15, § 3, 5, *ff. eod.*

tario sostenere (1). Dissi che poco a sè fu consentaneo Ulpiano; imperciocchè se i fossili appartengono al fruttuario, li può per proprio diritto raccogliere, benchè ne torni qualche danno al proprietario, mentre il danno che emerge dall'esercizio di un diritto perfetto non viene imputato a chi lo eseguisce.

Ma se venisse concesso ad usufrutto un fondo i cui frutti principali fossero una lapidicina o una miniera già principiata, non è dubbio queste annoverarsi tra i frutti (2); mentre si presume che colui il qual diede l'usufrutto abbia acconsentito anche nel deterioramento, nello stesso modo che credesi annuire colui al deterioramento necessario che ne viene agli arbori fruttiferi dal volgere di molte stagioni.

Non è poi naturale che se il fruttuario venga a morte prima di raccogliere i frutti già pendenti, questi tutti al proprietario appartengano (3). Noi avvisiamo doversi far

---

(1) *L.* 13, § 5 *et* 6, *ff. eod.*

(2) *Concord. L.* 9, § 2, *ff. eod.*

(3) *L.* 25, § 1 *in fin. ff. de usur. et fruct. L.* 13 *in fin. ff. Quib. mod. usufr. L.* 8 *in fin. ff. de ann. legat.* Il diritto sassonico stabilisce affatto il contrario, e comanda che se i campi sono già seminati o la vigna potata vivente il fruttuario, i frutti appartengano ai di lui eredi. Ved. Huber. *Praelect. cap.* 8. Wernher *Elem. jur. nat. et gent. cap.* 14, § 42.

distinzione fra i frutti naturali ed industriali; e i primi sosteniamo appartenere al proprietario, a cui appartengono tutti i diritti che dal dominio hanno origine, appena spirato il diritto del fruttuario; gli altri parte devonsi agli eredi del fruttario in ragione della coltura ed opera postavi, parte al padrone pel prezzo del fondo secondo il tempo che è passato mentre; in certo modo esistono i frutti altrui nel proprio podere. Perocchè debbonsi i frutti pendenti tenere siccome frutti non del fondo, ma dell'industria del fruttuario; e se il proprietario tutti se li appropriasse verrebbe ad involare il prezzo dell'opera altrui e con danno di altri a sè apporterebbe vantaggio (1).

---

(1) Alcuni asseriscono che questa legge romana intorno ai frutti pendenti e dal fruttuario non raccolti non esser affatto senza ragione; imperciocchè imponevasi all'erede del legato usufruttuario che si guardasse dal cogliere i frutti, benchè maturi, se estinto il legato li avesse ancora ritrovati pendenti, *L. 27, ff. de usufruct. et quemadmod.* Fu dunque giusto che restituisse anche i maturi e pendenti. Ma simile argomento non ha, a mio giudizio, gran valore. E che sarebbe accaduto se il fruttuario avesse avuto il fondo dopo raccolta la messe e fosse morto dopo il seminamento e simili altri dispendj? Ma aggiungono i frutti intendersi dal diritto romano quelli che rimangono, dedotte le spese, e quindi doversi restituire agli eredi del fruttuario ciò che fu speso per la cultura della campagna, e perciò ad essi non farsi ingiuria alcuna.

§ 5. *Del diritto del padrone verso il fruttuario.*

Obbligo essendo del fruttuario di usare e godere delle cose, salva la loro sostanza, onde restituisca al proprietario medesimo ciò che gli fu consegnato, ne viene il relativo diritto nel proprietario di costringere quello a non deteriorare con colpa e dolo la sua proprietà. La natura non prescrive certi confini a questo diritto, e hannosi per leciti tutti quegli atti, senza di cui al proprietario non viene di ottenere quel fine, purchè faccia uso del proprio diritto col minor detrimento del fruttuario. Quindi appartengono al civile quelle leggi per ordine delle quali finisce l'usufrutto, non facendone uso per certo modo o tempo o usandone con danno della sostanza fruttifera, e sono piuttosto penali che naturali (1).

Il che è falso: perocchè essendo stata mente del testatore che il fruttuario traesse qualche vantaggio dal fondo legato mentre viveva, se solamente viene rifatto il dispendio ch'ebbe per preparare la messe e coltivare i campi, non solo l'usufruttuario non trae verun vantaggio dall'usufrutto, ma gliene viene danno; mentre col danaro adoperato poteva altrimenti procurare a sè vantaggio, del quale a torto i suoi eredi sono privati.

(1) Per antico diritto perivano tutte le servitù

§ 6. *Dell' enfiteusi.*

Due diritti essenziali tiene il proprietario, cioè quello di alienare e quello d'immutare la sostanza del proprio podere. Se egli anche una parte di questi diritti ponga nel fruttuario, come se gli dà facoltà d'immutare il fondo o anche di alienare con certa legge, dal semplice usufrutto ne nasce un distinto diritto, il quale può essere tanto

presso i Romani non usandone per due anni. Giustiniano pose emenda a questo breve deperimento, ed impose che si perdessero i diritti all'usufrutto ed a tutte le servitù, trascurandoli per dieci anni fra i presenti, e venti fra gli assenti. Ved. § 3. *Instit. tit. de usufr. L.* 14 *et* 28, *ff. Quib. mod. usufr. amit. L.* 10 *ff. quemadmod. servit. amit. L.* 13 *et ult. Cod. de servit. et aqua.* Convengono però alla naturale equità quelle leggi, le quali impongono, che il fruttuario o l'usuario (che si tengono per eguali) non abbiano riguardo di abusare della volontà di un uomo onesto, e condotta a termine la servitù restituiscano la cosa nella stessa specie. *L.* 1, *pr. L.* 5, *ff. Usufruct. quemadmod. caveat.* Per il che permetter si deve al proprietario d'instituire un inventario, onde venuto il tempo della restituzione si sappia la qualità, la quantità e la specie delle cose date in usufrutto, e di richiedere dall'usufruttuario valenti mallevadori i quali garantiscano dell'intatta restituzione, affinchè il proprietario non venga meno nel proprio diritto per malizia o non curanza del fruttuario. *L.* 5, § 1, *L.* 13, *ff. de usufr. et quemadmod.*

diverso e vario, quanto il padrone in favore del fruttuario può modificare quegli essenziali diritti che sono inerenti alla sua proprietà. Ond'è che il diritto del fruttuario si misura con la sola volontà del padrone trasferente.

Tuttavia prevalse la consuetudine che se alcuno dà una sua cosa o in perpetuo o per lungo tempo ad usufrutto con la facoltà di cangiarne la sostanza o anche di alienare, con patto che gli si paghi un annuo canone per riconoscere il dominio, il diritto che nasce da questa concessione al possessore chiamasi *enfiteusi*; e se in vece dell'annuo canone il proprietario vuole gli si prestino servigi, nè si possa alienare senza suo consenso, dicesi *feudo* (1); dei quali, come siam usi, esporremo i principj generali.

(1) Il diritto che ha base in una cosa altrui dicesi *utile dominio*, perchè quasi tutti i vantaggi che traggonsi dal dominio vengono dal proprietario in altri trasferiti; il diritto poi che a sè riservò il padrone a riguardo della proprietà, dicesi *diretto dominio*. Enfiteusi è greca parola che in latino significa piantagione o innestamento, perchè forse da principio non trovandosi chi volesse coltivare campi sterili e poco fruttiferi, si concedettero ai coltivatori mediante lievissima pensione, affinchè li recassero con le piantagioni e con la coltura in miglior stato e più utili. Venne poscia in uso di concedere ad enfiteusi anche i più fecondi campi, anzi anche i poderi urbani, o perchè vicini a diroccarsi venissero di nuovo

§ 7. *Conseguenze dedotte dalla natura del diritto enfiteutico.*

I.° Dandosi il canone o la pensione per riconoscere il dominio, la quantità di quello è stabilita dal trasferente nè è mestieri si misuri dai frutti che si traggono dal fondo enfiteutico; e quindi se talvolta accadesse che non si avessero dal fondo frutti di sorta alcuna o per sterilità od innondazione, devesi il canone tuttavia pagare per esterno diritto (1). Dissi: per esterno diritto; imperciocchè se questo canone sia in qualche modo in proporzione dei vantaggi che trae l'enfiteuta del fondo, e questo per una forza irreparabile venne o diminuito o reso infruttuoso, l'equità naturale richiede che il padrone rilasci parte del canone, e quindi il contratto di molto s'accosta alla locazione

---

edificati, o migliori si rendessero, quantunque non suscettibili di miglioramento per via di piantagioni simile altra' cultura. Ved. *Authent. Si quas ruinas. Cod. de sacrosanct. eccles. novell.* 120, *cap.* 1, § *ult. et cap.* 6, § 2.

(1) *Concord. L.* 1, *de jur. emphiteut.* Ove quei danni che sopravengono per fortuito caso si attribuiscono non al padrone, ma all' enfiteuta, fuorchè *non ne fosse uscita tanta ruina che sia del tutto la cosa istessa perduta.* Ved. § 3. *Instit. de locat. et conduct. L.* 15, § 2, *e* 4, *L.* 25, § 6, *ff. locat. conduct.*

e conduzione. Che anzi se un campo tributario o enfiteuticario a tale fu ridotto, senza dolo o colpa del possessore (1), che coi frutti più al canone non corrisponda, avrà l'enfiteuta il diritto di rompere il contratto e restituire al padrone l'utile dominio, essendo a chicchessia permesso rinunciare a un utile conferitogli. Se per colpa dell'enfiteuta perì il campo o divenne infecondo, non potrà questi esimersi dal pagamento del canone o sciogliere il contratto, tranne che non prestasse l'indennità al proprietario; mentre è giusto che colui che apportò altrui un danno vi ponga anche riparo.

II.º Al diretto padrone rimane il solo diritto ch'egli bramò mantenersi, cioè di esigere il canone, ma non quello però di spogliare l'enfiteuta del diritto concessogli, se tardò nel pagare il canone (2), fuorchè ciò

(1) È poi del diritto civile e men che giusto che chi ottenne dal fisco un fondo enfiteuticario non sia sciolto dal canone, sebben sia pronto a rilasciare l'enfiteusi. *L.* 3, *cod. de fundo patrim. L.* 7, *ff. de aqua et aquae pluv. L.* 65, *ff. de usufr. et quemad. L.* 205, *ff. de reg. jur.*

(2) Secondo le leggi romane, se l'enfiteuta trascuri per tre anni di pagare, decade dal suo diritto. *L.* 2, *cod. de jur. emphyt. Novell.* 7, *cap.* 3, § 2, Nè si ammetteva dal diritto romano la purgazione del ritardo. *Argum. Tit. ff. de leg. commiss. L.* 23, *ff. de recept. qui arbitr. recept. L.* 23, *ff. de*

nel contratto non venisse espressamente convenuto.

III.° Se l'enfiteuta riduca alla peggio la proprietà, lede il diretto padrone, a cui parte di quella appartiene. Deve pertanto pagare ciò che gli si aspetta e il padrone ha il diritto di costringere l'enfiteuta ad astenersi dal deteriorare il fondo, ma non però di privarlo del suo diritto; perchè ciò appartiene alla penale e civile giustizia (1).

---

obligat. L. 36, ff. de condict. indebit. Però le più eque ammisero quasi dovunque la purgazione di una mediocre dilazione.

(1) Oltre essere consentaneo alle regole dell'equità naturale che l'enfiteuta indennizzi il proprietario di quanto danno ha sofferto pel deterioramento del fondo enfiteutico cagionato per sua colpa, il sig. prof. Martignoni sostiene che questo è un legittimo titolo per la rescissione del contratto. L'enfiteuta col violare per la sua parte le condizioni apposte, libera il proprietario dalla data fede; mentre per diritto naturale ove una delle parti manchi alle leggi che si sono poste nella convenzione abbiamo osservato che anche dietro i principj del nostro autore rimane all'altra la facoltà di esigere l'osservanza o di recedere dall'assunta obbligazione. Così dicasi pure del ritardamento o della non prestazione del canone convenuto. Gli offici di umanità però esigono che non si usi troppo rigore nell'esercizio de' propri diritti; e perciò si vogliono le summentovate cose intendere senza un soverchio rigore e non senza avere ben ponderate tutte le diverse circostanze che diedero luogo a simile mancamento. *Trad.*

IV.° Essendo il dominio un utile diritto dell'enfiteuta, è certo che in altri il può trasferire, salvi però i diritti diretti del padrone.

V.° Tutte le altre cose che in mezzo arrecar si potrebbero intorno al laudemio, al consenso del padrone nell'alienare il fondo enfiteutico, alla cinquantesima parte del prezzo che a lui deesi pagare dal compratore, al diritto di prelazione dipendono o dalla volontà dei contraenti o dalle civili costituzioni, le quali possono essere variabili secondo la volontà de' legislatori (1).

§ 8. *Del diritto di censo e superficiario.*

Costituisce un diritto anche nella propria cosa colui che concede altrui la facoltà di percepire annui frutti da un suo fruttifero podere o di tenere in questo un edificio. Il primo dicesi *censo* (2), il quale è

---

(1) Ved. tutto il *tit. cod. de jure emphyteut.* et *ff. si ager vectigal.* ed ivi i comment.

(2) Il significato del censo presso i latini e gli antichi giureconsulti è affatto diverso. Mentre presso loro null'altro era il censo che la descrizione e la stima dei beni secondo le persone; e perciò accadeva che non solo si sapesse quante fossero le facoltà di ciascuno, ma che anche vi si potessero imporre tributi e gabelle. Ved. *Tot. tit. ff. de censibus.*

lecito nello stato civile comperare e vendere, se i frutti che se ne traggono non sorpassino la lecita usura: l'altro poi chiamasi diritto *di superficie*, il quale alcuni sostengono perdersi affatto (1) se dai fondamenti l'edificio rovini o sia incendiato: il che mi sembra contrario al vero; mentre in ciò consistendo quel diritto che un altro abbia un edificio in un suolo altrui, non iscorgo perchè abbruciato o caduto non lo si possa di nuovo edificare.

§ 9. *Del feudo.*

All'enfiteusi si accosta il *feudo* e in ciò solamente discordano che nel primo si concede un diritto, mediante annua pensione, nell'altro con la condizione di una mutua fedeltà. Quindi il feudo si può non disconvenevolmente definire un diritto di usare e godere di un fondo altrui o in perpetuo o per certo tempo che il padrone concede per beneficio, a patto che colui il quale accetta gli presti la sua fede e servitù (2).

(1) Ved. Puffend. *lib. IV, cap.* 8, § 4, ed ivi Barbeyrac. *not.* 3.

(2) Ved. Cuiac. *lib. I, feud. tit.* 1. Molte opinioni furono dagli scrittori arrecate intorno all'origine dei feudi ed all'etimologia di tal parola, le quali il nostro instituto non permette di quivi ar-

Questo contratto varia nei nomi (1), ma nella sostanza è eguale all'enfiteusi; il rimanente dipende dalla volontà dei contraenti, dalla consuetudine e dalle leggi particolari delle città e quindi non va soggetto alle immutabili leggi della natura.

---

recare. Fra i molti si possono consultare Gifanio *de feudis, cap.* 2, *n.* 4, Rittershus. *de feudis, lib. I, cap.* 1, *n.* 2, e segg. Vulteio *de feud. lib. I, cap.* 1, Alteserra *de origin. et stat. feud. cap.* 1, Du Cange con le aggiunte de' monaci benedettini *verb. Feudum, tom.* 3, *Gloss. med. et infim. latinitat.* È d'uopo quivi però osservare che sebbene dapprincipio si istituissero feudi soltanto sulle cose immobili, prevalse di poi il costume di stabilirli anche sulle mobili e su quelle cose che si paragonano al suolo, come quelle sono che i feudalisti chiamano feudi *soldati*, o sia *camera* e *cavene*, che dannosi in diritto per un annuo tributo; camere diconsi allorchè si dà al vassallo un' annua quantità di danaro tratto dall'erario del padrone; cavene poi quando lo stipendio si trae dalle cave, celle o dalle vettovaglie del padrone, come una parte di annona, di vino, di frumento ec., le quali diconsi *soldate*, quasichè siano costituite nel diritto di esigere la mercede (*soldo*).

(1) Colui che prende il feudo dicesi *vassallo*, *milite*, *beneficiato*, *devoto*, *uomo*, *fedele*, *infeudato*; quello in vece che il dà *signore* e talora *seniore*. Ved. *lib.* 1, *feud. tit.* 1 *in fin.* I beni soggetti a feudo diconsi *feudali*, quelli in vece che sono sciolti da ogni vincolo e liberi da ogni clientela chiamansi *allodi* o *alaudii*. Il feudo poi talora significa il diritto costituito in una cosa altrui e talora la stessa cosa posta sotto un altrui diritto. *Lib.* 2, *Feud*, *tit.* 26, § 1, *et tit.* 27. I nomi però non cangiano la cosa, e quasi dovunque il feudo viene all'enfiteusi paragonato.

Imperciocchè ciò che i giureconsulti chiamano *naturale* e *sostanziale* del feudo, come l'utile dominio e la fedeltà nel vassallo, il dominio diretto e la mutua fede nel padrone, non sono talmente dalla natura del contratto definiti che non possano variare a seconda dei costumi delle genti e della volontà di chi contrae; mentre la fedeltà contiene già il servigio, genericamente però, non in ispecie e, come dicesi, tassativo (1).

(1) Di qui le diverse denominazioni dei feudi secondo la varietà delle leggi, delle consuetudini e della volontà dei contraenti. Diconsi feudi *ligi*, ove il vassallo presta servigio contro tutti; *non ligi* se eccettuasi qualche persona; *franchi* quando basta in genere la sola fedeltà al padrone; *non franchi* quando, oltre la fedeltà, si prestano le ordinarie servitù. Havvi poi il feudo *perpetuo*, che si trasmette ai discendenti; il *temporale*, che ha fine con la morte del vassallo; l'*ereditario*, quando coll'eredità del vassallo passa in qualunque straniero; *il non ereditario*, se ai soli agnati si può trasmettere secondo il *patto* o *divisamento* del primo aquirente; il *proprio*, l'*improprio*, il *nobile*, l'*ignobile*, il *reale*, il *non reale* e tutti gli altri di simil fatta, dai quali appare manifestamente doversi i mutui obblighi sì del padrone che del vassallo dedurre o dalla consuetudine d'ogni provincia o dalla volontà de' contraenti. Lo stesso dir si vuole intorno alla investitura ed alle di lei solennità, dei laudemj ec, che sono diversi secondo la diversità della curia del diretto padrone ove il vassallo viene investito ed ove esso si dichiara feudista. *Lib. II, Feud. tit.* 23. E sebbene vi siano alcuni feudi nei

Quelle cose che sembrano scaturire dalla natura del contratto le verremo or ora accennando.

I.° Se si cangi il padrone od il vassallo, devesi rinnovare il contratto feudale (1), fuorchè espressamente non si fosse il contrario stabilito. Imperciocchè essendo la fedeltà un obbligo personale nè potendosi in altri trasmettere a talento del trasferente, il successore non può contrarre obbligo se non promettendolo.

II.° Non havvi alcuno che metta in dubbio potersi dare dal vassallo in subfeudo ad un altro la cosa feudale, salvi però i diritti del padrone; mentre chiunque ha un utile dominio in una cosa altrui con parte di proprietà, può in altri trasferirlo con quelle condizioni però intorno a cui le parti furon d'accordo (2).

---

quali sono in certo modo definiti i servigi, come quelli di *guardia*, di *gastaldìa*, di *avvocazia*, pure la maniera e il tempo delle servitù vengono determinati dalla consuetudine e dai costumi.

(1) *Concord. lib. II, Feud. tit.* 24, e *tit.* 40. S'innova con la petizione d' investitura la quale si fa secondo il modo e il tempo stabilito dalla consuetudine o dalle leggi della provincia del padrone infeudante, fuorchè intorno a questa cosa nella prima investitura non siasi trattato.

(2) *Concord. lib. I, Feud. tit.* 1, *pr. tit.* 7, 15, 16, 17, *lib. II, tit.* 10. Se però non si dà in subfeudo, ma si aliena, bisogna che vi concorra il

III.° Dovendosi prestare mutua fede, non è lecito al vassallo rinunciare il feudo al padrone, se la rinunzia apporti danno a quest'ultimo, come di non porgergli quei servizj di cui ha bisogno o da nemico contro lui operare ec. (1). Che se danno alcuno al padrone non ne emerga, io son d'avviso che si possa rinunciarvi; mentre la fedeltà non è che una condizione, la quale se alcuno non può adempiere e rinunzia quindi al beneficio per tal cagione conferitogli, non fa ingiuria a nessuno.

IV.° Da ciò risulta che tanto il vassallo che il signore naturalmente cadono dal loro

---

consenso del padrone come nell' enfitensi, giusta le leggi di Lotario e Federico, *Lib. I, Feud. tit.* 13, *pr. lib*, 2, *tit.* 44, 52, 56. Ed allora se è un feudo antico che si trasmette ai successori secondo il provedimento del primo acquirente, l'alienazione ha luogo fino a tanto che è vivo l'alienante *lib. II, Feud. tit.* 26, § 5, *tit.* 34, § 2, *tit.* 52, 55. Non fu però in alcuni luoghi ricevuta la costituzione di Lotario e Federico e vengono alienati i feudi senza il consenso del padrone, almeno finchè vive l'alienante, se sono antichi, pagandosi al padrone i soli laudemj. Ved Rosenthal. *de feudis cap.* 9, *Conclus.* 58. Gudelin. *de feud. p.* 4, *cap.* 2, *num.* 16. Matt. *de auction. lib. II, cap.* 4, *num.* 16, *pr. et num.* 27, *in fin.*

(1) *Discord. lib* 2, *feud. tit.* 14 *et* 38 *in fin.* Ove concedesi al vassallo, ancorchè il padrone nol voglia e il contrasti, rinunciare il feudo o semplicemente o per investirne un agnato vicino a succedere.

diritto, se non adempiono i patti o commettono *fellonìa*. Dicesi fellonia poi un'azione positiva o negativa contraria alle obbligazioni nel contratto feudale definite (1). Imperciocchè se alcuno non manda ad effetto i patti, si presume aver rinunciato a quel diritto che dall'esecuzion di questi gli veniva. Tuttavia, affinchè abbia luogo una tacita rinuncia di simil fatta è mestieri che la violazione di fedeltà sia e non lieve e costante; mentre non si può presumere come tacita rinunsia una colpa lieve, se in ispecie vi fu di subito posto riparo.

V.° Se però a titolo di fellonia viene privato alcuno di un feudo, non se ne toglie il diritto ai successori; giacchè loro non si può imputare una colpa altrui, nè quindi per un fatto altrui togliere un diritto acquistato. Venuto a morte adunque il vassallo infedele, vuole il diritto naturale che il feudo si restituisca ai successori (2).

(1) Le azioni in genere che contengono fellonia, vengono annoverate nel *lib. I, Feud. tit.* 5, 17, 21, *et lib.* 2, *tit* 24, 54, 57. Ved. Rosenthal. *de feud. cap.* 10, *conclus.* 16. Rittershus. *de Feud. lib. II, cap.* 5. Intorno poi alla fellonia del signore Ved. *lib. II, Feud. tit.* 6, *tit.* 26, § 5 *verb. Domino committente*, *et tit.* 47.

(2) *Discord. lib. II, Feud. tit.* 26. § 5. *verb. Si vassallus culpam, e tit.* 31. Ove affatto si esclu-

CAPO XIII.

IN QUALI MANIERE SI TOLGANO LE CONTRATTE OBBLIGAZIONI.

§ 1. *Delle soluzioni e liberazioni.*

Fu già per noi osservato i patti ed i contratti aver avuto principio affinchè ognuno perfetto rendesse quel dovere che imperfettamente gli conveniva e provedesse ai futuri bisogni della vita o per mezzo della beneficenza altrui o per mutue prestazioni.

Chiunque pertanto incontrò una perfetta obbligazione, per niun altro mezzo può da essa sciogliersi se non col pienamente adempiere ciò a che si è obbligato; e se poste si sono mutue prestazioni fra i contraenti, libera non è la loro fede se entrambi non mantengano compiutamente e in ogni sua parte ciò che promisero. Possono però i contraenti, senza che siasi nulla prestato di ciò che fu promesso, liberarsi dal vincolo

---

dono dal feudo i figli ed i discendenti del vassallo delinquente. Presso molte nazioni però fu l'equità del diritto naturale ravvivata, ed, estinto il vassallo, s'impose di ritornare ogni cosa intatta ai di lui successori. Ved. Gio. Papon. *lib. VIII, tit.* 3. *Arrest.* 17. Charond. *Respons, lib. II, cap.* 16.

contratto; mentre è giusto che ciò che per mutuo consenso si stringe, per mutuo dissenso si possa sciogliere (1), e ognuno ha facoltà rinunciare ad un diritto che per mezzo di un contratto acquistò.

Del resto se non intervenne questa rinuncia, per altro modo non si estingue la contratta obbligazione che col soddisfare al proprio debito; il che si chiama *soluzione* (2), e produce liberazione se in tutto sia perfetta e non solamente contenga la prestazione della cosa dovuta, ma adempia in tutta l'estensione le annesse formalità. Perocchè il debito è un non so che di collettivo che racchiude non solamente la sostanza della cosa dovuta, ma i modi ancora con cui deesi prestare, dei quali se ne tralasci alcuno, non puoi dire d'aver prestato ciò che dovevi.

---

(1) *Concord.* § 4. *Inst. tit. quib. mod. toll. oblig. L.* 35, *ff. de reg. jur.* In questo luogo intendesi il consenso sì espresso che tacito; mentre colui che in un contratto contenente mutue prestazioni, le quali abbiamo altrove insegnato tener luogo di condizione, non adempie i patti, tacitamente scioglie l'altro dalla contratta obbligazione, quantunque sia in arbitrio di questi stabilire se voglia costringere l'altra parte ad effettuare la condizione o ritirarsi dal contratto. Ved. *tom.* 1, *cap. XI*, § 11.

(2) *Pr. Inst. tit. eod.*

Pertanto rettamente non si dà una parte pel tutto, una per un'altra cosa (1), a malgrado del creditore (2), toltone il caso che fosse perita la cosa che si doveva, nel qual caso, imponendolo la necessità, si paga il prezzo della cosa (3). In ciò però reputo doversi distinguere se o per forza maggiore e sventura o per colpa del debitore cessò la cosa di esistere: nel primo caso penso doversi pagare il nudo e semplice prezzo di lei, secondo la decisione di un uomo dab-

---

(1) *Concord. L.* 41, § 1, *ff. de usuris.* La legge 21, *ff. de reb. cred.* piuttosto appartiene all'umanità che allo stretto diritto.

(2) *L.* 16 *cod. de solut. L.* 2, § 1, *ff. de reb. cred.*

(3) *Concord.* § 4. *Inst. de legat. et L.* 26, § *ult. L.* 71, § 3, *ff. eod.* 1. *Tot. tit. ff. de condict. triticar. Authent. Hoc nisi, cod.. de solut.* A questo principio si appoggiano le *prestazioni in soldo*, le quali la sola necessità permette; imperciocchè se non può accadere che il debitore presti quanto promise, è costretto il creditore di accettare l'equivalente, il che si ha come lo stesso per istima morale. Per il che e le cose e i diritti e le opere stesse si danno in pagamento, se altro al debitore non rimane; giacchè sovente abbiam detto le opere, introdotti i dominj, paragonarsi alle cose. Accettate poi dal creditore le cose per pagamento, il debitore è sciolto da ogni obbligo, nè all'uno nè all'altro è concesso ricercare i primi diritti; mentre fatta la dazione e l'accettazione del pagamento, è manifesto essere cessato ogni diritto e obbligazione per reciproco consenso.

bene, nell'altro poi la naturale equità richiede che quegli il quale colposamente operò indennizzi il creditore di ciò che ebbe a perdere e gli rifaccia anche il danno che oltre il semplice valore della cosa dovette sostenere (1).

Ma se si deve una cosa fungibile in genere, e nulla si disse della qualità, si è richiesto qual diritto si abbia. E la migliore sentenza fu doversi dare la cosa di mezzana qualità secondo la presunta volontà dei contraenti: giacchè colui che si obbliga di dare ad un altro una quantità di frumento, olio o vino, credesi aver inteso di quella qualità che comunemente si adopera in quel luogo, e non già della più vile e della peggiore (2).

(1) Sembra discordare la *l.* 3, *ff. de condict. tritic.*

(2) Ei pare che nè con la ragione nè con la verità convenga la dottrina dei Romani, i quali fanno distinzione fra il genere che si deve per ultima volontà e quello dovuto per un contratto; il primo avvisano doversi prestare almeno di mediocre bontà, l'altro potérlosi anche di vilissima specie. Ved. *L.* 37 *e* 110, *ff. de legat.* 1, *L. ult.* § 1 *in fin. C. Commun. de legat. L.* 52, *ff. Mandat. L.* 4, *ff. de trit. vin. vel oleo legat.* Imperciocchè in ambo i casi il debitore deve operare secondo la presunta altrui volontà. Ma gl' interpreti per avventura non colsero bene l'opinione dei Romani: mentre allorchè asseriscono all' erede, o al debitore essere libero dare quel genere che più gli piace di olio o di fru-

§ 2. *Del tempo di pagare.*

Devesi pure nell'obbligo aver riguardo al tempo prestabilito e pagare soltanto quando esso scade nè prima nè dopo (1). Se però fu aggiunto un giorno per favorire il debitore, è legittimo il pagamento fatto prima di esso, potendo ciascuno rinunciare a' suoi diritti e ai suoi vantaggi (2): se poi consti essersi definito il giorno per favorire il creditore, non si può pagar prima, fuorchè il creditore nol consenta, nessuno potendo togliere altrui un diritto positivo o negativo. Se il debitore però sia pronto a pagare prima che venga il tempo, niuna cagione avendo il creditore di ricusarlo, ed essendo dalla legge naturale vietato temerariamente e senza cagione operare, è tenuto ad accettare il pagamento anche prima del giorno stabilito.

Ma se puramente si deve, senza restri-

---

mento al legatario o al creditore, non intesero che da quel genere con cui vuole pagare scegliesse la più abbietta e vile specie, ma solamente che fra i generi potesse scegliere l'infimo e con questo pagare una specie di mezzana qualità.

(1) *Concord.* § 2, *Inst. t. de verb. oblig. L.* 15, *ff. de ann. legat.*

(2) *Concord. L.* 38, § 16, *L.* 41, *ff. de verb. obligat. L.* 70, *ff. de solut.*

zione di tempo, in ogni tempo il creditore ha diritto di richiedere il suo debito, e il debitore di pagarlo: poichè l'essersi fra i contraenti stabilito che il creditore possa chiedere il suo debito quando gli piaccia non vieta che anche il debitore si possa liberare dalla sua obbligazione in qualunque tempo; mentre l'una condizione non esclude l'altra, nè è giusto vincolar i contraenti oltre la propria volontà.

Che se il pagamento è lasciato all'arbitrio del debitore, il creditore non può esigere il suo debito prima della morte del debitore; mentre nulla essendo lasciato al suo arbitrio, nulla può valere la sua volontà. Il debitore perciò e l'obbligazione e il peso di pagare trasmette all'erede, il quale dopo la di lui morte tosto si può chiamare in giudizio.

§ 3. *Intorno al luogo del pagamento.*

Si applichi intorno al luogo ciò che abbiamo già accennato intorno al tempo. Se non si è stabilito luogo, pare doversi fare il pagamento ove si è contratta l'obbligazione (1): perocchè si presume i contraenti

(1) *Concord. L.* 3, *ff. de reb. auct. jud. poss. L.* 19, § 2, *de jud. L.* 21, *ff. de obligat. et action.*

ciò aver voluto che fra gli uomini il più delle volte suol accadere. Ma se, stabilito il luogo, il debitore vuol altrove pagare ed è pronto ad indennizzare il creditore di quanto deve spendere per avere il pagamento altrove e non nel luogo convenuto, vien tolta ogni ingiustizia, per la ragione che or ora abbiamo addotta intorno al pagamento fatto prima del tempo stabilito.

§ 4. *A chi e da chi si debba pagare.*

Essendo il pagamento la prestazione di ciò che si deve, soltanto s'ha a fare a colui col quale abbiam contratta obbligazione e che dicesi creditore, od a colui che esso impose di pagare, come ad un aggiunto, ad un procuratore cui siasi fatto un mandato speciale o affidata l'amministrazione di tutti i negozj (1), a un tutore, a un curatore, a un cessionario, insomma a tutti coloro che legittimamente rappresentano il creditore.

Ma sebbene regolarmente paghi colui che è in debito nè altrimenti si liberi dalla contratta obbligazione, pure non avendo il creditore altro diritto che di esigere il credito, chiunque o spontaneamente o per

(1) *Concord. L.* 12, *L.* 34, § 3 *e* 4, *L.* 86, *ff. de solut.*

ordine del debitore paga, libera il debito (1).

Si può però mover dubbio se colui che senza ordine altrui paga un debito acquisti un diritto perfetto contro il debitore, onde gli restituisca ciò che pagò per lui. A noi sembra che a lui non venga per tal pagamento alcun diritto almeno esternamente; perchè traendo origine tutti i diritti ipotetici da un' obbligazione contratta, nè incontrandosi questa senza promettere o tacitamente o espressamente, chi pagò non può avere alcun diritto contro un debitore il quale è certo non avergli promesso nulla (2).

Ma se apertamente appaia essere stata la mente di chi pagò non di fare una donazione, ma di provedere alla fama ed all' utilità dell'amico, e soddisfece il creditore, che per niun patto voleva rimettersi (3), l' equità naturale richiede si restituisca il dispendio sostenuto, secondo quello che abbiamo di sopra insegnato intorno all'espromissione ed a colui che accetta una lettera cambiale *ad onore* (4).

---

(1) *Concord. L.* 28, 40, 53, *ff. cod. pr. Instit. quib. mod. toll. oblig.*

(2) Ved. *L.* 5, *cod. de solut.*

(3) Ved. *L.* 22 e 23, *cod. mandat.*, con le quali si è repressa l'avarizia dei compratori delle liti, i quali procurano in sè trasferire i debiti litigiosi.

(4) *Tom.* 1, *cap. XI.*

§ 5. *Della mora e sua giustificazione.*

Se giunto il tempo del pagamento colui che si era obbligato il trascura, lo si può costringere a diritto anche colla forza. Non devesi però ricorrere a questa prima che siasi interpellato il debitore se per suo dolo o colpa ricusò o trascurò di pagare. Perocchè da quel punto il creditore manifestamente dichiara abbisognare della cosa a lui dovuta e da siffatto ritardo a lui venirne danno (1). Da qui la *mora* dicesi contratta, e porta seco l'obbligo di prestare indennità al creditore. Nello stato di natura spetta al creditore lo stimare il danno; nel civile o pagansi per la mora legittime usure o il compenso rimettesi alla decisione di un uomo dabbene.

La mora poi viene purgata e cessano le usure tosto che il debitore offre in realtà il pagamento. Dico in realtà: imperciocchè se è di cosa mobile, è d'uopo sia in pronto e posta dinanzi al creditore; se d'immobile, l'offerta verbale tien luogo di soluzione, purchè però la cosa sia dal debitore posta in tale stato che il creditore possa e conseguirne il possesso e acquistarne il dominio senza ostacolo veruno.

---

(1) *Concord. L.* 105, *ff. de solut.*

Interposta un' oblazione reale, dicesi fatto il pagamento e il debitore è sciolto dalla contratta obbligazione, benchè il creditore ricusi di accettarla; mentre deve imputare a sè stesso se più a lungo vuol esser privo della cosa propria. Per lo che il debitore lascia in deposito la cosa offerta anche con pericolo del creditore, purchè abbia tutto ciò compito che era in debito di fare giusta l'obbligo contratto.

Quindi nella repubblica, onde scansare i litigi, quasi dovunque prevalsero le leggi romane, le quali impongono ai debitori che, ove il creditore non accetti il pagamento, depongano il danaro dovuto ed offerto numerato e specificato solennemente in pubblico, a pericolo del creditore (1), fattagli facoltà di acquistarlo.

Di qui viensi ben anche a comprendere perchè il deposito, onde sorta pieno effetto il pagamento, debba essere intero, libero e sciolto, nè involto da niuna estrinseca condizione (2); giacchè intendendosi fatto in realtà il pagamento qualora la cosa

---

(1) *L.* 18, *ff. de constit. pecun. L.* 2, *L.* 6, *L.* 19, *cod. de usuris*

(2) *L.* 6, *cod. de distract. pign. L.* 41, § 1, *ff. de usuris. L.* 122, *ff. de verb. obligat. L.* 2, *cod. debit. vendit. pign. L.* 2. *cod. de fideiussor. L* 12, *cod. de compensat. L.* 25, § 14, *ff. fam. ercisc.*

da prestarsi o sia passata in potere del creditore o a tal condizione sia ridotta che il creditore possa sovra essa esercitare tutti i diritti del dominio; se il deposito contiene qualche estrinseca condizione, ingiustamente viene al padrone impedito di usare ed abusare della cosa sua, quindi non intendesi fatto il pagamento nè purgata la mora. Dicesi poi condizione estrinseca quella che il creditore è obbligato di adempiere prima che accetti il pagamento, senza che o lo imponga la legge o vi abbia concorso la di lui tacita o manifesta promessa.

Del resto non riuscendo tale il pagamento senza l'alienazione (1), il dominio del deposito è presso del creditore; quindi se si corrompe o perisce o porge frutti, succede a carico di lui. Nè osta essere necessaria la volontà onde acquistare un dominio, nè potersi trasferire diritti in altrui suo malgrado: perocchè chi nel contratto dichiarò il giorno del pagamento, intendesi avere in uno manifestata la sua volontà che, caduto il giorno, avrebbe acquistato il dominio di ciò che si dovea pagargli o prestargli; la qual volontà con altrui danno non è per-

(1) Ved. Cujacio *lib. X, ff. salv.* Julian. *ad L.* 19, *ff. de reb. cred.* § *Si pupillus, op. tom.* 8, *pag.* 51.

messo cangiare; mentre colui che con un altro pattui di liberarsi in un certo giorno da una contratta obbligazione, l'altro espressamente o tacitamente acconsentendovi, acquistò il diritto a sciogliersene di fatto; diritto che non può a lui tôrre il creditore senza ingiustizia.

Fatto il pagamento estinguesi l'obbligazione principale e quindi svaniscono tutte le accessorie, come le sicurtà, i pegni, le espromissioni (1).

§ 6. *Della quitanza e del patto liberatorio.*

In fino ad ora abbiam parlato intorno alla naturale prestazione del debito. È liberato però il debitore se colui al quale ei deve rinunzi onninamente al suo diritto, o liberi in qualunque modo il debitore dalla contratta obbligazione.

I giureconsulti diedero particolari nomi ai più frequenti modi di liberare il debitore senza la naturale prestazione del debito e vi aggiunsero varie regole di diritto. A noi è sufficiente averle indicate e definite; poichè gli obblighi e i diritti dei contraenti dipendono dalla loro volontà e facilmente

(1) *Concord. pr. Inst. Quib. mod. toll. oblig. L. 41, ff. de solut.*

si possono misurare con le regole che abbiamo già date.

Pertanto si libera il creditore anche con la quitanza, col patto liberatorio, con la confusione, compensazione, innovazione e delegazione.

La *quitanza* è una dichiarazione con cui il creditore attesta aver sè per ricevuto ciò che un altro doveva pagargli: il *patto liberatorio* poi è parimente una dichiarazione per cui il creditore si obbliga a non ricercar più oltre in avvenire quel che un altro gli dovea. Per sua natura e in quanto alla sostanza l'una appena dall'altra differisce; mentre in ambe il creditore rimette il suo diritto e promette non volere che il debitore più oltre presti ciò a cui era tenuto (1).

(1) I romani giureconsulti però, i quali più spesso fermansi sulle parole che sulla natura delle cose, ponevano una massima differenza fra la quitanza e il patto liberatorio. Imperciocchè non mai si poteva passare a quella senza solenne stipulazione. Per la qual cosa se l'obbligazione non era verbale, ma contratta per un'altra cagione, non poteva estinguersi con la quitanza, fuorchè prima non fosse per innovazione ridotta a stipulazione al quale scopo fu emessa la stipulazione aquiliana *L.* 8, § 3, *L.* 18, § 1, *ff. de acceptilat. L. ult. cod. eod.* § 1 e 2 *Inst. Quib. mod. toll. oblig.* Le quali sottilità però di diritto tutte furono tolte dopo che fu concessa la forza obbligatoria anche ai semplici patti.

Se il debitore accetta, l'atto è già compito e la liberazione è perfetta o in tutto o in parte, siccome piace al creditore che offre la condizione; nello stesso mezzo vengono tolte le obbligazioni accessorie o in tutto o in parte, siccome nel pagamento abbiamo avvisato accadere (1).

§ 7. *Della confusione e compensazione.*

Havvi anche un certo immaginario pagamento (2) che i giureconsulti dicono *confusione*, e dassi quando nella stessa persona si unisce il diritto dello stipulante e del promettente, come se il creditore accettasse l'eredità del debitore o viceversa; imperciocchè nessuno potendo essere obbligato per una stessa cosa con sè stesso, la precedente obbligazione si estingue per la parte almeno nella quale si succede, per cui sono sciolte ancora le obbligazioni accessorie, come di sicurtà e di pegno (3), nessuno esser potendo nello stesso mezzo e debitore e creditore di sè stesso: poichè l'erede rappresenta il testatore e si forma quasi una

(1) *Concord. L.* 9, 13, 17, *ff. de acceptilat.*
(2) Ved. *L. penult. in fin. e L.* 95, § 2, *ff. eod.*
(3) *L.* 5 e 6 *cod. de haeredit. action. L.* 7, *cod. de pactis L.* 21, § 5, *L.* 38, § 1, *ff. de fidejussor. L.* 73 e 95, § 2, *ff. de solut.*

persona morale, soggetto dei diritti e degli obblighi che appartenevano al testatore. Se pertanto il testatore aveva verso l'erede o un obbligo o un credito, rappresentando questi la persona del testatore, e l'uno e l'altro svaniscono, non potendo l'erede essere debitore verso sè stesso. Si confonde adunque l'obbligazione se il creditore accetti l'eredità del debitore, e viceversa; o meglio l'obbligazione vien tolta in forza di pagamento (1); perchè si presume che il creditore coll'adire alla eredità si paghi coi danari del debitore: il che più manifestamente verrà in chiaro più sotto ove tratteremo dell'eredità.

L'obbligazione parimenti per sua natura si estingue, se colui cui io debbo dare qualche cosa in ispecie divenga debitore verso di me della specie istessa. Dall'istante che incominciano ed esser debitori entrambi, le obbligazioni per diritto si distruggono e si *compensano*; quindi son liberati i mallevadori e i pegni (2), e cessano le usure, sebbene siano esse poste al debito principale

(1) Ved. *L.* 50, *ff. de fidejussor. L.* 71, *eod. L.* 12, § 1 *infin. ff. de liberat. legat.* Ved. Cuiacio *in lib.* 37 *Quaest. Papin. ad cit. L.* 50.

(2) *Concord. L.* 4, *ff. de compensat. L.* 12, *eod. cod.*

e non all' altro (1). Giacchè colui che incomincia ad esser debitore della stessa cosa e non paga, rettamente si presume accettare in pagamento ciò che deve egli stesso (2), e quindi il compenso fa le veci del pagamento (3). Pertanto se il debito non è lo stesso in tutti i modi, a niun patto si può compensare. Non si può pertanto compensare il genere con la specie (4); ciò che devesi di presente con ciò che s'ha a dare in tempo avvenire; un debito liquido con uno che non è tale; dicesi poi liquido quello che si appoggia a un diritto manifesto ed è certo ed indubitato (5). Per la qual cosa quando chiaramente non consti se qualche

---

(1) *Concord. L.* 11 *e* 12, *ff. eod. L.* 4 *e* 5, *cod. eod. L.* 7, *cod. de solution.* Presso i Romani però nelle cose soltanto di buona fede alcuno era sicuro; in quelle poi di stretto diritto valeva solo l'opposta eccezione di dolo malo.

(2) Per il che può il creditore rinunciare alla compensazione e pagare o richiesto o spontaneamente, onde intero conservare il diritto del credito *Lib.* 1, § 4, *ff. de contr. tut. et util. action.*

(3) *Concord. L.* 4, *cod. de compensat. L.* 4, *ff. Qui pot. in pign. L.* 19, *ff. de liberal. caus.*

(4) *L.* 10, § 2, *L.* 11 *e* 12, *ff. de compens. L.* 4 *e* 8 *cod. eod.*; perciocchè come abbiamo avvisato l'uno non può soddisfare per l'altro *L.* 51, *ff. de legat.* 1, *L. ult.* § 1, *in fin. cod. de compens. L. penult. cod. Depositi.*

(5) § 30 *Inst. de act. L. ult.* § 1, *cod. de compens.*

cosa ti debbe il creditore, o non sappia la quantità che ti deve, e venne il tempo del pagamento, a torto cerchi di compensare un debito incerto e futuro con un presente e certo, mentre essendo il compenso quasi il pagamento, è fuor di ragione che tu debba quel debito soddisfare intorno alla cui esistenza pende dubbio tuttora.

Con lo stesso argomento vien dimostrato il compenso o questo immaginario pagamento non poter succedere che fra il debitore e il creditore. Ciò adunque che tu devi a me come persona singolare, non puoi compensare mio malgrado con quello che io debbo a te come persona morale. Imperciocchè l'attuale prestazione non scioglie a questo patto i debiti, ma piuttosto si permuta col diritto di esigere altrettanto dal debitore del creditore, il che è aperto non potersi eseguire se il creditore non vi consente. Pertanto se teco abbia affari a proprio nome un tutore, un procuratore, un agente, un socio, non può assoggettarsi a compenso con ciò che ti deve il pupillo, il mandante, il preponente, la società (1).

---

(1) Fuorchè però la società non fosse universale di tutti i beni; nel qual caso e i diritti e le obbligazioni di presente si comunicano alla società ed ai socj. Ved. *tom.* 1, *cap.* 11, § 17; con questa re-

§ 8. *Dell'innovazione.*

Alcuno si libera da un obbligo contratto anche coll'*innovazione*: essa è poi la permuta d'un'obbligazione contratta in un'obbligazione d'altro genere o modo (1), concorrendovi il consenso del debitore e del creditore. Se pertanto pattuisci col debitore che quanto ti doveva per una compera ti debba per mutuo, come se per cento zecchini ti porga in vece una certa parte del suo gregge o ti presti molte volte l'opera sua diurna, dirai di aver fatta innovazione; giacchè il debitore permutò l'obbligazione precedente con un'altra che s'impone, e tu cangiasti il diritto di esigere cento con quello di pretendere una parte del gregge o l'opera del debitore.

---

stituzione avviso doversi interpretare la sentenza di Papiniano nella *l.* 10, *ff. de duob. reis. constituent.*

(1) Come p. e. se si trasfonde un'obbligazione pura in una condizionata, una semplice in una alternativa; imperciocchè sebbene sia permesso lo stipulare in forza della precedente obbligazione, pure essendo al promissore concesso dare una cosa per un'altra, devesi dire quasi essersi fatta innovazione, il che sembra pure accennare la legge 44, § *ult. ff. de obligat. et action.*, quantunque alcuni portassero opinione non potersi commettere innovazione per il patto alla prima obbligazione apposto; intorno alla qual cosa è inutile ogni disputa, purchè chiaramente si sappia la volontà dei contraenti.

§ 9. *Conseguenze provenienti dalla natura dell'innovazione.*

I.° L'innovazione viene determinata dal consenso del creditore e del debitore, ed offerta la condizione e accettata, si estingue l'obbligazione antecedente ed una nuova ne emerge dal consenso de' contraenti.

II.° Essendo necessario per questo contratto il consenso del creditore, può validamente contrarre innovazione soltanto questi o chi lo rappresenta legittimamente nell' amministrazione dei beni e si tiene in luogo di padrone (1).

III.° Estinguendo l'innovazione il precedente obbligo principale, svaniscono ancora tutti gli accessorj (2), i quali erano talmente al principale uniti che sciolto quello, essi pure s'intendono liberati e tolti; fuorchè altrimenti non avessero i contraenti convenuto. Imperciocchè può accadere che la prima obbligazione si cangi in una se-

(1) Non però un aggiunto al pagamento, non un procuratore, fuorchè non abbia un mandato speciale e sia constituito *liberamente* e affidata gli sia l'amministrazione di tutti i beni. Ved. *L.* 10, *ff. de solut. L.* 10, *L.* 20, § 1 *e L. ult.* § 1, *ff. de novation.*

(2) *Concord. L.* 15 *e* 18, *ff. eod.*

conda, annuendo le parti, le quali però pattuiscano entrambe ciò aver fatto senza animo d'innovare, cosicchè rimangono tuttavia intatte le obbligazioni e i privilegi, se al primo credito dalle leggi ne erano concessi, e formerà diritto ciò che i contraenti avranno fra loro determinato.

IV.° Per la qual cosa se aggiungesi qualche cosa ad una prima obbligazione per consenso del debitore e creditore senza che quella sia distrutta, non intendesi fatta innovazione; come se si proroghi il tempo del pagamento e vi sieno unite sicurtà, pegni o usure ec. (1), sussiste la precedente obbligazione.

V.° Per la ragion contraria formando legge ai contratti la volontà dei contraenti, non è di necessità si esprima l'innovazione, purchè appaia perfettamente da quello che i contraenti operarono aver essi l'animo avuto e la volontà d'innovare (2).

VI.° Compiuta l'innovazione, siccome

(1) Non cangiata però la cagione del debito. Ved. L. 44, § 1, *ff. de administr. et perio. tutor.*

(2) *Discord. L. ult. cod. de novat.* § *penult. in fine Institut. Quib. mod. toll. oblig*, dove devesi esprimere l'innovazione; quantunque nel fôro sia invalsa l'opinione di molti anche da congetture e presunzioni potersi argomentare innovazione e quindi doversi temperare con l'equità la legge di Cesare.

III.° Non differendo per sè stesso il delegato dall' espromessore, nulla importa se sia debitore al delegante; poichè a tutti per diritto di natura è fatto arbitrio d' imporsi a suo talento una nuova obbligazione. Ma se alcuno promise al creditore di pagare un altrui debito, riputando di dovere altrettanto al delegante, e poscia riconosce d' avere errato e di non dovergli nulla, potrà egli forse ritirarsi dalla promessa o ridomandare ciò che avea pagato? Io son di parere non potersi; perocchè quantunque la promessa di un errante sia invalida allorchè un errore ne fu cagione, pure altrove abbiamo detto dover io rifare il danno altrui apportato per cagione d' un mio errore vincibile (1). Siccome colui adunque che con l'opinione di un suo debito soffri

---

ff. de dot. mal., eum facultatibus labi, tui lucri gratia adfirmasti mihi idoneum esse, merito adversus te, cum mei decipiendi gratia alium falso laudasti, de dolo judicium dandum est. Ved. *l.* 20 e 38, *ff. cod.* Da ciò accade nella pratica che nella delegazione il creditore pattuisca per lo più col delegante affinchè paghi ciò che a man salva del delegato avere non poteva: nel qual caso appena vi è delegazione, e ciò che si è fra il creditore e il debitore operato, più si accosta ad un' *assegnazione*, o sia mandato di pagare, purchè il primo debitore non è liberato se non dopo eseguito il pagamento.

(1) Ved. *Tom.* 1, *cap.* 10, § 5.

d'essere delegato, se non mantiene la promessa, arreca un danno irreparabile al creditore, a cui non è dato nè ritornare al primo debitore nè essere dal suo delegato soddisfatto; in siffatta collisione credesi giusto che piuttosto sostenga danno colui che ne fu cagione e che poteva e doveva con diligenza esaminare i suoi conti, che non colui che, seguendo la fede del delegato, nè poteva nè doveva conoscere se un errore aveva prestata cagione alla promessa (1). Il delegato però potrà ripetere l'indebito pagamento dal delegante.

CAPO XIV.

Dell'interpretazione.

Abbiamo soventi fiate ripetuto doversi conservare religiosamente la fede nei contratti, de' quali fin qui abbiamo parlato. Ma siccome i contraenti manifestano il loro pensiero specialmente con le parole e in queste nulla v'ha di fermo e d'immobile o per la povertà della lingua o per difetto di chi ne fa uso, accade spessissimo che nasca qui-

(1) *Concord. L.* 44, *ff. de condict. indebit. L.* 12 *e* 13, *ff. de novat. L.* 5, § 5, *ff. de dol. mal. et metus except.*

stione intorno alla quantità ed alla durata della promessa, il giudicar la quale riesce talora di somma difficoltà.

Pertanto non avendo diritto nè il promissore nè il promissario di applicare alle parole il senso che loro piace; perocchè con questo l'uno potrebbe liberarsi quando gli aggrada dall' obbligazione, l'altro estenderla oltre la volontà del promessore, affinchè l'obbligazione non riesca nulla e la cosa sortisca il suo effetto, si presume i contraenti abbiano acconsentito che l' insorta contesa venga con quelle regole giudicata le quali ognuno di necessità deve ammettere, quelle cioè che s'accordano con la retta ragione e si possono dimostrare. Uopo è perciò vengano qui per noi additate le regole dell' interpretazione.

Regola I.

Le parole voglionsi intendere giusta il comune e volgare significato, da cui non deesi recedere fuorchè argomenti fortissimi non persuadano aver i contraenti voluto allontanarsi dal comune uso e significato delle parole (1).

Imperciocchè essendo entrambi i con-

(1) Ved. Grozio, *lib. II, cap.* 16.

traenti tenuti a parlar il vero e chiaramente esporre il proprio sentimento, nè ciò altrimenti far potendosi che con le parole le quali comunemente s'intendono secondo il loro senso volgare, ne segue entrambi a questo modo avere dovuto usare delle parole, e quindi è giusto che a queste quel senso si dia che la comune richiede; giacchè i contraenti erano obbligati a dare questo senso alle parole (1).

Corollarj.

I.° Se col volgere del tempo è cangiato il significato delle parole, deesi ricercare quale ne era il comune quando si fece il contratto.

II.° Sono quindi vietate e assolutamente inammissibili nei contratti le restrizioni mentali, siccome quelle che sono contrarie alla veracità ed all'obbligo di esprimersi chiaramente e ad evidenza; due principj che abbiam già detto essere di debito seguire nelle promesse (2).

---

(1) Ved. Giust. Heming. Boemero: Dell'interpretazione da farsi contro di lui che dovea più chiaramente parlare.

(2) Ved. gli esempi di questa ignominiosa scaltrezza presso il Grozio *l. c.* e presso Puffendorfio *de jur. nat. et gent. lib. V, cap.* 12.

III.° Essendo quasi a tutte le arti comune l'usare proprie parole, le quali non si possono dir pubbliche e volgari, debbesi ricercare la spiegazione de' vocaboli tecnici dagli instrutti in quell' arte.

IV.° Se si hanno manifeste congetture che i contraenti non vollero stare al volgare significato delle parole, l'interpretazione deesi uniformare alla loro volontà.

Regola II.

Quando accada che in un contratto o in una legge siavi omonimia o amfibologia, cioè che o una sola parola o un complesso di molte possano aver diversi significati, a quello ci dobbiamo appigliare il qual sembra più acconcio all' oggetto di cui si tratta.

Nella fede si deve riguardare non la tua parola, ma il tuo sentimento; e quindi deesi investigare la volontà dei contraenti. Supponendosi pertanto che ognuno prima di scegliere esterni segni avesse in mente già le idee a cui quelli corrispondono, nella scelta delle parole credesi di quelle essersi fatto uso le quali più accomodatamente rappresentano le idee del soggetto intorno a cui si tratta: dunque se una sola parola o l'unione di molte hanno diverso significato, quello si deve scegliere che più atto sembri al bisogno.

Corollario.

I cavilli adunque, o sia le interpretazioni di detti e di fatti che non hanno rapporto veruno coll'argomento in quistione e danno sentore d'interprete di mala fede, e dennosi interamente sbandire.

Regola III.

Non si ammette l'interpretazione che induca o un manifesto assurdo (1) o nullità di atto.

Essendo dovere di tutti gli uomini di operare rettamente per quanto è da loro e nulla temerariamente intraprendere, deesi presumere per niun modo i contraenti o aver voluto ciò che è assurdo, cioè seco trae un effetto contrario alla ragione (2), o avere consentito a una cosa che per niun modo poteva succedere.

Regola IV.

Se prima si è fatto uso di parole oscure, poscia intorno alla stessa cosa se ne ebbero

---

(1) Ved. *L.* 19, *ff. de legib. L.* 3, *ff. de reb. dub.*
(2) Ved. *L.* 13, § 2, *ff. de excusat.*

di chiare e manifeste, deesi per tal modo l'interpretazione instituire che le oscure abbiano spiegazione per le manifeste.

Ove chiaramente appaia la volontà dei contraenti, non cade sospetto averla essi cangiata, fuorchè manifestamente non lo abbiano indicato: ma nella ipotesi in qualche luogo è aperto il lor volere, e quindi si presume aver lo stesso voluto anche quando oscuramente si sono espressi.

Corollario.

Da ciò segue essere assurdo il voler giudicare da qualche parte e non da tutto il contesto delle parole dei contraenti o della legge (1).

Regola V.

Se appare la ragione che mosse la volontà del contraente o del legislatore, ogni cosa è per tal modo da interpretarsi che con quella convenga (2).

Questo si può avere come un assioma; mentre è affatto contrario alla ragione che uno abbia voluto ciò che è contrario al motivo dalla volontà.

---

(1) *Concord. L.* 24, *ff. de legib.*
(2) *Concord. L.* 18, *ff. eod.*

Corollarj.

I.° Se furono molti i motivi che mossero la volontà, bisogna osservare se tutti insieme oppur separatamente determinarono; e di esso questo deesi regolare l' interpretazione.

II.° Se le parole hanno un più stretto od ampio significato, vuolsi di quelle far scelta che più si accordano alla volontà.

III.° Quindi se sia aperto il consiglio e la volontà del legislatore o del contraente, il senso delle parole deesi interpretare in quel modo che qualunque di loro avrebbe fatto se alle emergenti circostanze avesse badato (1); mentre nessuno può con lo scritto accennare tutte le cose, e scrive convenevolmente colui il quale procura che le une mercè le altre s' intendano. Per il che in frode della legge e del contratto opera colui che con parole il senso del contratto o della legge imbarazza (2).

Ma quantunque l'interpretazione debba corrispondere alla mente, al consiglio dei contraenti, tuttavia se qualche cosa ne nasca dappoi che sia contraria alla legge na-

(1) Ved. *L.* 10, *ff. de confirmat. tutor.*
(2) Ved. *L.* 29 *e* 30, *ff. de legib.*

turale, deesi affatto tralasciare; mentre si presume nessuno aver voluto ciò che contraria la naturale equità.

V.° Se pertanto venga a collisione un patto od una legge coi precetti di natura, deesi osservare la legge naturale anche contro l'aperto significato delle parole, rettamente presumendosi che così pure avrebbe fatto o il legislatore o il promettente se ne avesse avuto sentore (1).

Regola VI.

La celebre regola che impone di interpretare il senso delle parole strettamente nelle cose odiose ed estensivamente nelle favorevoli, non ha nè validi principj nè è utile.

Avendosi nei contratti a mantenere inviolabilmente la data fede, è officio dell'interprete dedurre la mente e il volere dei contraenti non da una estrinseca regola, cui per avventura chi diè la sua fede non

(1) Dunque colui che promise di rendere una cosa depositata non la renderà se sappia essere di un altro; e se anche il padrone la richiegga non la renderà al padrone furibondo se per la restituzione del deposito possa venir danno o pericolo sia a lui sia ad altri. Perocchè il depositario si presume avere in questo caso fatta eccezione quando si obbligò alla restituzione. Ved. *L.* 31, *ff. Depositi.* Grozio *l. c.* § 27.

pose pensiero, ma dall'intero contesto dello scritto, dalla materia e dalle cose aderenti. Tostochè i contraenti convennero nello stesso parere, voglionsi fra loro tenere eguali tutte le cose, nè vuolsi apporre a gravezza di alcuno ciò che egli stesso promise di buona voglia. Quindi nei contratti nulla per sè avvi nè di odioso, nè di favorevole. Ciò vuolsi pure intendere delle leggi, le quali, avendo per oggetto la pubblica salute e la comune felicità, denno tutte sempre ed essere e credersi favorevoli; e tale essendo pure il fine delle leggi penali, non iscorgo perchè debbansi dire odiose. Che se mai qualche legge sia odiosa di fatto, cioè tale che contrarii la pubblica utilità, deesi piuttosto o temperare o abrogare che usarvi una troppo ristrettiva interpretazione.

Non valendo adunque nè nei contratti nè nelle leggi civili quella volgare distinzione in favorevoli ed odiose, cade insieme la ricevuta opinione di cui trattiamo, la quale dopo gl'interpreti del diritto romano seguirono e Grozio e tutti i coltivatori del nostro diritto. Nè pare che essi accuratamente abbian definito ciò che è favorevole e ciò che è odioso, nè che abbian posto mente l'interpretazione estensiva e restrittiva in qualche contratto o legge più dal manifesto parere di chi parlava o dalla consuetudine, che non da quella regola, aver tratta origine.

Non essendovi perciò nulla di per sè stesso e astrattamente favorevole o odioso; cosicchè soventissime volte ciò che ad uno porta utilità, ad un altro può arrecare incomodo, nè seguirebbe per quella regola ancora che e uno stesso contratto e una legge si dovesse dire nello stesso tempo e favorevole e odiosa e interpretare estensivamente o restrittivamente secondo le persone a cui si riferissero; il che è affatto assurdo. Per la qual cosa con accuratezza devesi fare esaminare la mente dei contraenti o del legislatore e secondo questa ogni cosa interpretare, sia poi ciò che si tratta o odioso, come essi dicono, o favorevole (1).

Regola VII.

Nella collisione dei patti che alcuno contrae sulla stessa cosa con diverse persone dennosi anteporre i primi agli altri (2).

Nessuno potendosi obbligare oltre la morale facoltà, non si può fare in modo che alcuno sia obbligato a prestare in un certo

(1) Ved. Christian. Thomas. *Appendic. ad lib. II, Instit. jurispr. divin.*, ove si propone la quistione intorno alla divisione delle favorevoli ed odiose. Barbeyr. ad *Puffend. lib. V, cap.* 12, § 12.

(2) Lo stesso vuolsi intendere delle leggi. *L.* 4, *ff. de constitution. princip. L.* 26, *ff. de legib.*

tempo ad uno ciò che nel tempo istesso dà ad altri; quindi allorchè il contraente si obbligò col secondo, è forza dovesse eccettuare il caso di collisione. È poi tenuto a dare al primo e non al secondo ciò che promise, perchè, fatta col primo obbligazione perfetta, non potea col secondo farla che sotto condizione.

Regola VIII.

Se collidansi le prestazioni di due cose che alcuno allo stesso promise, deve dargli quella che sembra più utile al promessario. Colui che a sè obbliga un altro, mira alla propria utilità; presumesi quindi che il promessario nella collisione, avrà voluto gli si desse ciò che meglio gli tornasse ad utilità.

Regola IX.

Nell'interpretare i contratti vuolsi aver piuttosto riguardo alle parole di chi riceve la condizione che di chi l'offre.

Perocchè niuno obbligandosi oltre la propria volontà, le parole del promissario definiscono la quantità della obbligazione e non già quelle di colui che esibì la condizione.

CAPO XV.

DELLA SOCIETA' IN GENERE E DELL'AUTORITA' PRIVATA.

§ 1. *Origine, natura e leggi della società in genere.*

I.° Fin ora abbiamo considerati gli uomini in quanto della stessa natura e quindi degli stessi obblighi e diritti sono forniti, ed abbiamo insegnata la prima ed universal legge dalla natura data al genere umano, affinchè ognuno procuri la propria felicità ed a suo potere promova quella degli altri.

II.° Frattanto prendiamo per vero ciò che addietro abbiam più volte accennato e dimostreremo ampiamente dappoi, che gli uomini presi singolarmente non possono con le proprie forze procacciarsi una perfetta felicità nè operare giusta le leggi della natura, se a vicenda non si comunichino l'opera loro. La natura diede agli uomini ingegno, intelletto, provvidenza, industria, diede fecondità alla terra sulla quale abitano, col cui soccorso possono provvedere e ai bisogni e ai piaceri della vita. Tuttavia nè gli uomini potuto avrebbero progredire oltre la natura dei bruti, nè to-

gliere alla terra quella rozza, disordinata ed orrida forma e castigare e frenare la sua troppo lussureggiante fecondità, nè ridurla a quella ridente e leggiadra forma di cui risplende, se gli uomini con mutui offici non avessero a vicenda fomentati ed eccitati questi occulti semi della ragione e della perfettibilità e con l'unione delle forze prescritta legge alla soverchia fecondità del suolo ed agli altri elementi. Sono pure il più delle volte effetto dell'opera dell'uomo tutte quelle cose inanimate ed animate che servono a custodire la loro vita, coltivarla, ornarla e conservarla, le quali non avremmo tuttora se concorse non vi fossero l'industria e l'arte di molti uomini uniti da una sociale alleanza. Tutto aspro, orrido, incolto sarebbe senza la fatica e la mano degli uomini. Perocchè nostri sono gli abiti, i tetti, le città, le bestie ammansate e ridotte sotto il giogo; nostri i frumenti e la raccolta e la conservazione dei dolci frutti; nostri gli acquedotti, il governo dei fiumi, l'irrigazione dei campi, le dighe opposte all'impeto dei flutti, la fusione e i lavori di metallo, gli asili marittimi, l'esportazione, l'introduzione della mercanzia, in una parola la numerosa schiera delle arti tutte, senza di cui non solo non sarebbe dato agli uomini incivilirsi e perfezionarsi, ma neppure conservare la

propria vita. Tali cose non è concesso il fare se, instituite le società, molti non pongano in comune e le opere e le forze e con mutuo consenso non diano certe leggi e per amministrare le opere e per dividere il lavoro e per trarne quindi i frutti.

III.° Quindi ebber forma le società sì private che pubbliche; quindi gli uomini comineiarono ad essere spogliati della loro naturale eguaglianza: il che però non poteva accadere se non vi occorreva un patto o quasi patto. Giacchè chi mai può acquistare un diritto particolare verso un altro che il nega e lo ricusa?

IV.° Ov' è ineguaglianza adunque, ivi è d'uopo sia stato di mezzo un patto o un quasi patto: anzi la stessa società in un certo modo è un patto per cui molti pongono fra loro di recare insieme le forze comuni onde conseguire qualche fine.

V.° Per il che quale fu fra i soci l'accordo, tale è d'uopo sia il diritto. Formato il patto sociale è perfetta la mutua obbligazione dei soci, la quantità di questa e dalla volontà loro dee misurarsi e dal fine della società.

§ 2. *Intorno alla necessità delle leggi nella società.*

I.° Se la quantità dell'obbligo deesi misurare dalla volontà de' contraenti e dal fine della società, ne viene che debbasi e questa manifestamente dichiarare e fare scelta de' mezzi che sembrino più acconci a conseguire il fine. Perocchè essendo indeterminato il patto generale di riunire le forze perciò, non essendo appieno conosciute le obbligazioni dei singoli soci, e moltiplici potendo essere i mezzi che a norma delle condizioni del luogo e del tempo possono produrre il bene che la società si è proposto, manifestamente appare doversi divisare le obbligazioni di tutti particolarmente: il che dalla naturale equità si argomenta non potersi eseguire senza l'unanime consenso.

II.° Se gli obblighi e i diritti dei soci tutti saranno eguali, eguale sarà la società; se diversamente, ineguale.

III.° Ciò che dall'unanime consenso dei soci fu stabilito dicesi legge della società; la quale meritamente ottima e sapientissima appellerassi qualora promova il bene comune della società, che è riposto nel progredire continuo di essa a quel fine pel quale venne instituita.

IV.° Il consenso dei soci forma le leggi; esso le abroga o le modera: quindi niuno può cangiar voglia senza offendere un altro.

V.° Le leggi adunque si possono tenere come mutue promesse dei singoli verso tutti, e quindi ove non sieno rivocate impongono obbligo perfetto. Perocchè ognuno promette di unire le proprie forze e di adoperare i mezzi i quali guidano a conseguire il fine della società; i mezzi poi sono le leggi.

VI.° Benchè corra a tutti obbligo perfetto di conservare le leggi, tuttavia non essendo l'obbligazione interna e naturale talvolta bastante onde costringere a fare o non fare (1), la società avrà il diritto di spingere o eccitare e con premj e con pene i soci a commettere od omettere le azioni dalle leggi divisate. Colui che diede promessa di attenersi alle leggi, intese pure di sopportare la pena ove le violasse. Quindi la società universale ha diritto di punire i violatori delle leggi, ed obbligo di porgere i promessi premi. Chiunque avrà con accuratezza ponderato che cosa richiegga la promessa di ciascuno verso tutti, facilmente comprenderà dal patto emanare il diritto di punire, nello stesso modo che da esso scaturiscono tutti i diritti particolari.

---

(1) Ved. *tom.* 1, *cap.* *V*, § 1.

VII.° Essendo le leggi il mezzo onde conseguire il fine che la società si propose, è irragionevole e contro l'indole e natura di lei che vi sia qualche socio il quale in nulla cooperi con le sue forze a raggiungere questo fine; mentre colui che o richiede o soffre d'essere annoverato fra i soci si argomenta tacitamente avere acconsentito alla custodia delle leggi sociali.

§ 3. *Della volontà della società: suffragi e lor valore.*

I.° Ciò che i soci per unanime consenso vollero facilmente s'intende ciò volesse la società, la quale è una persona morale formata dai singoli individui. Quindi dirassi la società aver qualche cosa voluto allorchè in ciò annuirono tutti quelli che formavano la persona morale.

II.° Questa volontà di ciascheduno dicesi voto o suffragio. Perciò nella società eguale è d'uopo che tutti dieno il proprio voto, onde consti della volontà di essa, e che il parere di uno valga quanto quello di un altro; mentre non si cura il sapere degl'individui, ma la loro volontà. Questo hanno nella società valore, fuorchè altrimenti non abbiano i soci fra loro statuito; mentre talvolta il voto tanto si stima, quanto vale a promovere il bene della repubblica.

III.° Ma essendo difficile che tutti nell'egual parere si accordino, è mestieri che la società istessa stabilisca qual numero di voti si debba tenere pel voto generale, o sia per la volontà della società, in quelle importanti faccende su cui cade il deliberare e che richieggono essere definite. La qual cosa posta, giusta il patto coloro che dissentono tengonsi esternamente come consenzienti, quantunque, avuto riguardo al diritto interno, le azioni si attribuiscano a chi le operò. Se pertanto fu deliberato si riputasse come il volere di tutti la maggioranza dei voti, dicesi aver la società determinato ciò che volle la maggior parte dei soci.

IV.° Apprezzandosi egualmente la voce di tutti, caduti pari i voti, la cosa intorno a cui erano richiesti rimane indecisa e nel primo stato (1). Per la qual cosa è forza la

(1) Se adunque sonovi dodici giudici, e sei pronunciano l'accusato come reo, sei innocente, il presente reo si assolve e si restituisce al pristino stato in cui era innanzi il giudizio. Questa legge, consentanea all'equità naturale ed alla retta ragione, cioè che, dati pari voti, vinca il reo, dai nostri giureconsulti, dicesi *calcolo di Minerva*. Il nome di questa legge fu dedotto dalla favola di Oreste; il quale trattando e difendendo innanzi all'Areopago il parricidio da lui commesso, invocò il patrocinio di Minerva, la quale, vincendo di un suffragio i giudici che lo condannavano quelli che lo assolvevano, aggiunse il suo voto a questi, e

società determini in qual modo debbasi la generale volontà presumere se pari riescano i voti, e la cosa di cui si tratta abbisogni di scioglimento, e ciò che sarà conchiuso fra i soci formerà diritto.

V.° Se adunque si deve tenere per la volontà generale la maggioranza dei voti e quindi ch'essa prevalga, cade quistione in qual modo debbansi i voti annoverare, affinchè si abbia certezza della pluralità. È meraviglia quanto abbian disputato i giuspubblicisti intorno a simil cosa. Noi siamo d'avviso doversi distinguere fra le quistioni di fatto, le quali possono avere un esito solo, e le quistioni di diritto, che possono averne diversi.

Oreste a parità di voti venne liberato. Ved. Euripide nell'*Oreste* e nell'*Elettra*, Eschilo nelle *Furie*. Minerva presso lo stesso Euripide nell'*Ifigenia in Tauride*, dice che quella legge dovea perpetuamente durare, *vers.* 1268.

Καί τοῖσι λοιποῖς ὁ δὲ νόμος τεθήσεται
Νικᾶν ἴσαις ψήφοισι τὸν φεύγοντ' ἀεί

Et ceteris lex ista promulgabitur
Ut usque paribus calculis vincat reus.

Ved. Enr. Cocceio *Dissert. de eo quod justum est circa numerum suffragiorum* tra le *Exercit. curios. vol.* 2, *dissert.* 36, Boeclero *Dissert. de calculo Minervae.*, Gabr. Scherdero *Dissert. de origin. jur. suffrag. inter. dissert. vol.* 2, *pag.* 732. I chiosatori di Grozio *lib. II, cap.* 5, § 17 e segg.

E in quanto alle prime pensiamo doversi congiungere insieme quei voti che sono tra loro eguali; imperocchè in materia di fatto quelli che deliberano devono o convenire o discordare tra loro.

Ma nelle quistioni di diritto o morali, nelle quali intendesi essere una gradazione, quantità e misura, enumerare tutti i pareri non voglionsi egualmente, cosicchè i più che egualmente pensano debbano vincere gli altri; ma piuttosto debbonsi tutte le sentenze unire in ciò che hanno di comune, e tenere per la volontà generale ciò in cui parve la maggior parte consentire. Imperciocchè non richiedesi qual sentenza separatamente presa abbia più suffragi, ma quale sia la volontà della maggior parte. Dicesi parte poi in questo caso non quella che vince tutte le altre parti separatamente prese, ma quella che è maggiore relativamente ai singoli componenti; al che nessuno, per quanto io sappia, ha finora pensato. Eppure da ciò dipende il retto scioglimento della proposta quistione. Spiegheremo con un esempio questa cosa piuttosto oscura ed alquanto complicata. Diansi nove giudici a giudicare un reo, e tengasi valida la sentenza portata dal maggior numero di essi. Esaminata questi nove giudici ogni cosa, tre opinarono di condannarlo a morte, due

all'esilio, due in danari, gli altri due lo assolsero (1). Ora la maggior parte dei giudici in qual pena sarà convenuta? Forse in quella di morte? Ma sei donarono al reo la vita, e verrebbe in questo caso condannato contro la pluralità dei voti, cadrebbe a morte contro il diritto ed il lecito Se adunque quei sei suffragi hanno di comune il serbare i giorni del reo, la morte devesi escludere.

Quelli che riputarono potersi a diritto il reo condannare a morte, molto più stimeranno minor pena l'esilio; chè se il reo, secondo il loro parere, merita una maggior pena, molto più, per certo, ne meriterà una minore, mentre il progredire da una più mite a una più severa condanna non è concesso: tre adunque implicitamente, due esplicitamente il condannarono all'esilio: dunque se si congiungono le sentenze in ciò che hanno di comune, il reo a pluralità di voti verrà mandato in esilio (2).

---

(1) Non diversa quistione si espone da Aulo Gellio *nelle Notti attiche lib. IX, cap.* 15 la quale ei chiama ἄπορον o sia inesplicabile.

(2) Wolf. *P. VII. jur. nat. cap.* 1, § 88. Ved. Grot. *lib. II, cap.* 5, § 19. Il quale si accosta al nostro parere. Enrico Cocceio *cit. Dissert. de eo quod. just. est. etc.* sostiene la medesima opinione, ma però non la affranca di solide ragioni. Puffendorfio *lib. VIII, cap.* 2, § 18 trascrive la dottrina di

Quelli che seguono diversa opinione e dicono doversi solamente unirè que' voti che sono eguali nel genere e nella specie, e giusta la pluralità dei suffragi decidere per lo stesso parere, e asseriscono cosa affatto contraria alla ragione naturale e caddero in

---

Grozio, ed ove da essa si allontanò sembra cadesse in errore. Non è pertanto conveniente alla retta ragione la sentenza del giureconsulto nella *L.* 27, § 2, *ff. de receptis qui arb. recept.*, ove di tre arbitri uno ne condanna quindici, l'altro dieci e l'altro cinque, si domanda qual parere si dovrà seguire: e Giuliano dice esser duopo attenersi all'ultimo, mentre tutti convennero in questa quantità, il che è falso. Imperciocchè ogni sentenza avendone due altre non consenzienti nella identità e facendosi luogo alla presunzione, devesi quella somma scegliere che meno si scosta dal parere di ciascheduno. Quindi se si scelga la terza, come insegna quel giureconsulto, la prima le è lontana di dieci, se in vece la seconda, tanto la prima quanto la terza gli sono distanti in egual quantità; onde si presume la maggior parte degli arbitri aver meglio voluto il dieci che il cinque. A ciò si aggiunga che se vorrannosi riguardare le sentenze in ciò che hanno di comune, chiaramente apparirà due arbitri aver escluso il cinque e quindi avere acconsentito nella maggior parte; onde la terza sentenza non dovrassi giammai eleggere: e siccome colui che vuole il quindici molto meglio si sarebbe appigliato al dieci, è d'uopo attenersi alla seconda. Nè penso doversi trattar la cosa di nuovo e meglio aver essi voluto il cinque, mentre pubblicati i suffragi è facile il conoscere due arbitri o sia la maggior parte di essi aver esclusa la terza somma.

questo errore perchè accuratamente non osservarono in questi casi richiedersi non quale sia la sentenza che presa separatamente da sola ha più voti, come addietro avvisava, ma qual sia la volontà della società intera. Perocchè nella superiore ipotesi il reo dovrebbe condannarsi a morte: il che del tutto è sragionevole; mentre quelli che il condannano sono in maggior numero comparativamente a quelli che presi separatamente son di parere diverso, non già a tutti quelli che conservano la vita al reo.

§ 4. *Conseguenze dedotte dai nostri principj sulla società in genere.*

I.° Il disegno e l'oggetto generale di tutte le società è il mutuo soccorso degli uomini, affinchè, unite le forze, si ottenga qualche cosa onde procurare od accrescere la felicità.

II.° Ma gli uomini per diritto di natura debbonsi a vicenda prestare officî di umanità o sia mutuo soccorso; dunque la natura istessa costituisce la società fra tutti gli uomini.

Ma siccome gli officî di umanità sono obblighi imperfetti, furono formate speciali società degli uomini, instituite separatamente particolari comunità, e formati dei

patti onde perfetti divenissero i doveri e per forza si potessero ripetere.

IV.° Componendosi la volontà della società dai particolari pareri degl'individui che la costituiscono e questi essendo gli uomini, alla società non a torto si applicano tutte le leggi naturali come ad una particolare persona, in quanto però il comportano l'oggetto della riunione e i patti speciali dei soci: chè se niun patto vi occorse, con altro vincolo gli uomini non si possono costringere fuorchè con la naturale obbligazione.

V.° La suprema legge adunque di tutte le società, giusta la legge naturale, è quella di procurare la perfezione di sè stessa: la perfezione poi della società è riposta in ciò che a niuno vengan meno i mezzi onde conseguire il fine proposto. Questi mezzi non si possono ottenere se le forze dei soci non bastano ad ottenere il fine; quindi sarà dovere di ciascuno procurare ogni giorno di rendervisi più atto ed utile.

VI.° Dunque ogni società per sè stessa, come persona morale, al pari di tutti gli uomini posti fuori d'ogni comunione, gode della naturale libertà: che anzi tutte le azioni dei soci presi separatamente le quali non si riferiscono all'oggetto della società sono libere, nè gl'individui devono agl'individui

o a tutta la società nulla più di quello che è consentaneo al fine e quindi stabilito da espresse leggi e mutue promesse (1).

VII.° La società si forma pel mutuo consenso, e pel mutuo dissenso si scioglie. Ella cessa eziandio più per fatto naturale che per dissenso dei soci, se per avventura tutti questi periscano o a tal numero si riducano che più non bastino a conseguire il fine.

VIII.° Ma può alcuno particolarmente abbandonare la società? Nol può, se il fa a svantaggio di essa, anzi opera contro la convenzione. Se non ne venga danno alla società, è ad ognuno concesso, anche senza averne richiesta o consultata la società istessa; fuorchè diversamente le leggi a ciò non abbiano provveduto.

IX.° Fu addimandato se un socio il quale senza colpa a tale è ridotto che a lui non

(1) Chiunque da sè intende che su questi generali principj si fondano i diritti e doveri dei sudditi e di chi comanda nella società stabiliti; il che facilmente potrei in molti luoghi con esempi dimostrare: mi astengo però dal farlo, onde non frammischiar ciò che a diversi trattati appartiene. Chiunque però si fa a regolare o trattare o giudicare i pubblici affari d'uopo è che a lungo e maturamente mediti questi nostri teoremi sulla società in genere e li penetri bene ed approfondisca, se non vuol cadere in turpi errori, non senza ruina e sventura di molti individui.

solamente niun utile dalla società, ma ne torni anche svantaggio, vi possa lecitamente rinunciare: e noi il crediamo permesso; mentre nell'ipotesi o naturalmente è d'uopo sia sciolta quella società che più non è utile, o gli altri tutti siansi ritirati dal patto di prestare mutuo soccorso verso di lui; nel qual caso egli pure è liberato dalla sua obbligazione (1).

X.° Con lo stesso argomento si dimostra essere alla società permesso di scacciare un socio il quale non vuol prestare ciò a cui è tenuto verso la società.

§ 5. *Dell' impero.*

Dal primo patto adunque della società, cioè dal consenso o espresso o tacito o almeno presunto, è nato un diritto particolare di tutti verso ciascuno. L'impero pertanto, o sia il diritto di determinare le azioni degli uomini liberi giusta la sentenza di uno o più, devesi derivare dal consenso; imperciocchè tutti gli uomini sono eguali, fuorchè spontaneamente della loro eguaglianza non siensi spogliati ed abbiano imposta a sè stessi la servitù.

---

(1) Ved. sopra *cap. XIII*, § 1, *nota* 1, *e tom.* 1, *cap. XI*, § 17.

§ 6. *Conseguenze provenienti dalla natura dell' impero.*

I.° Dalla società nacque l'impero; niuna società può essere se non per l'utilità dei soci; quindi niuno impero può essere che non abbia per meta il vantaggio di tutti (1).

II.° Dalla società sortì l'impero, dal consenso la società; dunque niuno impero se non se sopra chi vi acconsente.

III.° Dalla società scaturì l'impero; dunque le azioni soltanto che alla società si riferiscono vanno soggette a lui; le altre sono libere.

IV.° Il consenso confermò l'impero; dunque la podestà dell'imperante sarà quanta i sudditi in lui ne trasmisero. Il resto avrassi quando tratteremo del diritto pubblico.

---

(1) A meraviglia Cic. *Off. lib. I, cap.* 4, il quale ciò fra i primi doveri di natura in certo modo annovera. *Huic veri videndi cupiditati adjuncta est appetitio quaedam principatus, ut nemini parere animus bene a natura informatus velit nisi praecipienti aut docenti aut utilitatis causa juste et legitime imperanti.*

CAPO XVI.

DELLA SOCIETÀ CONIUGALE, PATERNA ED ERILE.

§ 1. *Della società coniugale.*

La società più antica e la più semplice di tutte è la coniugale; mentre il maschio e la femmina da un certo cieco e forte impeto sono trasportati alla scambievole unione e quindi alla procreazione dei figli; questo impeto poi lo pose in essi la natura e l'autore di essa Iddio, affine di rimettere il genere umano esausto (1).

L'obbligazione adunque negli uomini a propagare i figli è naturale, con loro nata ed universale (2); mentre ad essa sono gli

---

(1) Non a torto perciò i romani giureconsulti fra i primi precetti di natura collocano il matrimonio, *L.* 1, *ff. de just. et jur. Cum sit hoc commune animantium ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso conjugio est, proxima in liberis; deinde una domus, communia omnia.* Cic. *de Offic. lib. I, cap.* 17.

(2) Ipotetica però, non assoluta. Imperciocchè tal peso non s'impone a colui le cui facoltà fisiche e morali non sono atte a ciò soddisfare giusta il precetto della natura. Cosicchè se non puoi amministrare le faccende domestiche, alimentare ed educare i figli, come ad uomo si conviene, se la fortuna amica non ti offre una femmina che sia de-

uomini trascinati da un intimo senso di dolore e dalle lusinghe del piacere: la ragione naturale la comprova, la quale dall'istessa conformazione del corpo e dalla volontà di Dio deduce l'obbligo naturale (1).

Questo debito, naturale, come tutti gli altri, è governato dallo intelletto e dalla ragione (2); e in ciò principalmente l'uomo differisce da tutti gli altri animali. La propagazione della specie è lo scopo e l'oggetto della medesima passione: laonde qualsivoglia foggia di soddisfare al naturale bisogno che non sia diretta almeno implicitamente alla procreazione della specie è per legge naturale vietata. Se fosse altrimenti, vano affatto sa-

---

gna d'esserti compagna in ogni evento e nel cammino della vita, non solamente sei libero dalla obbligazione, ma ti si vieta di contrarre questa società, il che nella ipotesi faresti con dispendio della propria felicità e danno della futura prole. Lo stesso intender si deve se sciolto dalle maritali e domestiche cure puoi essere di maggior vantaggio al genere umano: mentre più volte abbiamo detto la felicità della società universale e il bene di tutto il genere umano essere la misura del lecito e dell'illecito. Ad una tal classe quelli appartengono i quali, seguendo i divini consigli, scelsero di condurre una vita celibe onde con maggior diligenza e libertà attendere ai sacerdotali e religiosi doveri dai quali ne vengono innumerevoli beni alla repubblica.

(1) Ved. *tom.* 1, *cap.* 5, § 1.

(2) Ved. luogo cit. § 1 e specialmente l'articolo: Tutto quello ec.

rebbe il sapientissimo consiglio di chi creò gli uomini, inutile il mirabile artifizio degli organi per la cui opera si pone riparo ai danni della morte, inutile la stessa creazione dell' uomo; mentre una sola età tutto trarrebbe a fine il genere umano.

§ 2. *Conseguenze che emanano dalla natura della società coniugale.*

I.° Imposta la propagazione dei figli, questi nati, tosto verrebbero a perire senza la cura dei parenti. Quindi l'educazione o sia l'obbligo dei parenti verso i figli di curarli ed alimentarli fino che tocchino quell'età in cui possano per le proprie forze sostenere la vita e perfezionare sè stessi viene spontaneamente dal dovere di propagare la specie, e l'uno è nell' altro racchiuso. Ciò che persuade la ragione, lo conferma la natura, la quale eccita e spinge i parenti con una certa interna forza che precede i dettami della ragione a prestar cura ed alimento al corpo dei figli e a porger loro soccorso fino a che ne hanno bisogno (1).

(1) Si ripone a dritto fra i primi ed ingeniti desiderj dell' uomo l'amore per i figli, checchè ne dicano coloro i quali insegnano tutto doversi riferire all' amore di sè stesso. Qui non ho pensiero di trascrivere ciò che altrove ho detto. Appena questa

II.° Se questa educazione è di dovere e a ciò l'opera si richiegga di entrambi i genitori, entrambo del pari vi sono obbligati. La lunga infanzia dell'uomo, nel qual tempo il numero dei figli si accresce, l'educazione che loro si porge, la quale non solo consiste nella cura della persona, ma nella perfezione dell'animo, sembrano richiedere che entrambi i parenti pongano l'opera loro comune.

III.° La natura adunque affidò a questa coppia l'educazione della umana prole e quindi vietò i promiscui giacimenti e la venere vulgivaga; imperciocchè incerto essendo il padre alla futura prole, verrebbe meno l'opera sua, la quale abbiam detto essere necessaria onde alimentarla ed educarla.

IV.° È perciò contraria alla legge di natura la poliandria, o sia i promiscui congiungimenti delle femmine cogli uomini (1). A ciò si aggiunga che per certissimo esperi-

---

paradosso merita d'essere ribattuto; mentre l'intimo senso di ciascuno e fino gli animali privi di ragione conoscono la falsità di questa opinione. Ma quanto non può una preconcetta o favorita opinione, tosto che a lei s'appigli un uomo di felice ingegno! Ved. Elvezio *espr. disc.* 4, *cap.* 10.

(1) *Concord. Auth. Hodie cod. de repud. argum. L.* 6, § 1, *L. Stuprum* 34, *ff. ad leg. jul. de adulter.*

mento è aperto le femmine comuni a più uomini difficilmente poter concepire; onde i congiungimenti di simil fatta sono contrari al fine sapientissimo della natura, nè rettamente pensava Platone allorchè nella sua Repubblica voleva la comunione delle mogli (1).

Sembra pure che dal diritto naturale si allontanasse Licurgo (2) il quale nelle sue leggi permise che i cittadini talvolta concedessero agli altri le proprie mogli o che avessero in podestà i figli d'un uomo valoroso e di virtù fregiato, o che un altro si procurasse un figlio da un'ingenua e preclarissima donna. Si può dubitare se questo costume si possa così governare con le leggi

(1) *De repub. lib. V.* Il filosofo pensa gli uomini dovere amministrare le pubbliche cose e non le private, e quindi i figli nati dalle mogli comuni doversi educare in pubblico quasi non fossero figli dei cittadini, ma della repubblica. Vedi ciò che sopra abbiam detto intorno alla comunanza dei beni, *tom. I, cap.* 8, *not* 1. Imperciocchè ciò che si stabilisce contro i primi ed ingeniti desiderj della natura, ciò che del tutto è contrario ai naturali innocui affetti dell'animo, dai quali siamo incitati alla benevolenza, all'industria, alla fatica, è sempre nella repubblica pernicioso: onde i naturali affetti reggere si debbono dalle istruzioni civili e convertire al bene generale della comunità, e non affatto estinguere.

(2) Ved. Plutarco nella di lui vita, Senofonte *de republ. Lacedaem. cap.* 1, § 7.

e temperare che non sia contrario all'oggetto dell'unione fra il maschio e la femmina. D'uopo è però confessare nascere da ciò un incomodo grandissimo; perchè alla prole quasi del tutto mancherebbe l'opera materna, della quale è certo abbisognare i figli pubescenti in ispecie nella tenera età.

V.° Pare fuor d'ogni dubbio non potersi avere certo padre nè educazione dei figli consentaneamente alla legge naturale, se non è fra il maschio e la femmina una costante consuetudine di vita e famigliarità, almeno finchè la futura prole abbisogna dell'opera dei parenti (1).

---

(1) Da ciò si conosce l'utilità almeno, se non la necessità che il matrimonio sia contratto a norma di quelle leggi che han vigore pressochè ovunque e che impongono una vita indivisibile. Con questo modo la legge di natura venne dal sapientissimo fondatore della religione condotta per così dire a perfezione. Nulla è più conveniente alla ragione, nulla più giovevole alla nuova famiglia, alla repubblica quanto che la società coniugale sia contratta per lungo tempo anzi in perpetuo; e perchè i figli abbisognano dei parenti anche dopo la infecondità del padre o della madre o di tutti e due, e perchè non può essere niuna sincera affezione ed amicizia fra coloro che si uniscono in società solo per certo tempo e unicamente per procreare dei figli, mentre la sincera amicizia fra le anime ben nate desidera la perpetuità. Se la società coniugale si sciogliesse dopo la generazione dei figli, nè alla coniuge fosse

VI.° È quindi manifesto l'uman genere non potersi nè propagare nè educare come conviene all'umana natura, se non per la società d'ambo i sessi, il cui scopo è la propagazione dei figli e l'educazion loro. Presso di noi questa società dicesi *matrimonio.*

VII.° Fu richiesto se la natura comandi la società di una sola femmina coll'uomo. A noi sembra la poligamia non essere assolutamente contraria al diritto di natura. Imperciocchè non è facile ad evidenza mostrare che, formata questa società, non si possano procreare i figli nè attentamente ed onestamente educarli. La ragione naturale vieta la poligamia se contraria il fine del matrimonio; noi però crediamo ciò assolutamente non succedere: la proibizione adunque è ipotetica e non assoluta, come sono quasi tutte quelle cose che dal diritto naturale vengono vietate. Imperciocchè, se poche ne eccettui, tutte quelle cose che diciamo illecite, per lo più il sono ipoteticamente, cioè in quanto e all'uman genere

speranza di vivere gli ultimi giorni della sua vita in seno alla famiglia e a coloro cui col proprio sangue diede vita ed alimento, qual sarebbe l'uso coniugale, se non se un vilissimo commercio del corpo della donna? Il che niuno v'ha che non senta essere contrario alla prosperità ed alla educazione dei figli.

ed all'universale società degli uomini apportano danno; in certe opportunità però di luogo e di tempo sono lecite, vale a dire quando sembra richiedere la pubblica utilità degli uomini, la quale è la legge suprema (1). Se a ciò avessero badato i giuspubblicisti, forse presso di loro sarebbe ca-

---

(1) Ciò pure conferma l' istoria e antica e recente del genere umano. Perocchè sappiamo essere presso molte nazioni concessa la poligamia senza danno della civile ed umana società; il che non sarebbe accaduto se quella assolutamente fosse contraria al diritto di natura. Mentre quelle cose che sono di tal sorta non solo non possono sussistere con la società degli uomini, ma neppure con la loro conservazione. Ognuno conosce prima della legge giudaica essere stata ai Giudei da Dio, invisibile loro monarca, permessa la poligamia, e uomini santissimi avere avute ad un tempo di molte mogli. Ved. Grozio *lib. II, cap.* 5, § 9. Molti argomenti poi s'arrecano contro la poligamia, che giova qui riferire, mentre i più sono insulsi e vani, e più sentono della scuola, che della retta ragione. Chi fosse vago di spendere il tempo fra queste bagattelle, si riporti agli scritti che intorno alla poligamia furono pubblicati dall'anno 1670 fino al 1717, i quali sono ricordati da Buddeo nella Biblioteca istorica del diritto di natura, e da Meister. *Biblioth. jur. nat. et gent., tom. III, pag.* 6 *e segg.* Primamente si sostenne la contesa con argomenti attinti dalla ragione e dalla storia; poi, fatta maggior lite e riscaldati gli animi, si fece la guerra, come suole accadere fra i filosofi, se a Dio piace, e i letterati del nostro secolo, con insulti, maldicenze e contumelie.

duta minor controversia intorno alla poligamia; mentre con facilità avrebbero scorto dovere essa proibirsi con pubbliche leggi, perchè contraria, se non all'assoluto forse, per lo più all'ipotetico diritto naturale e quindi all'oggetto del matrimonio, siccome è in costume presso le più morigerate nazioni (1).

VIII.° La ragione naturale adunque persuade doversi preferire in genere la monogamia; mentre ad essa ne spinge la natura, la quale degli altri animali, i cui figli hanno d'uopo delle cure di ambo i genitori, congiunge soltanto un maschio ed una femmina, e nella specie umana quasi in numero eguale procura che nascano i maschi e le femmine. La poligamia adunque in genere è vietata e dal diritto e dal fatto naturale (2).

IX.° L'oggetto della società coniugale è la procreazione ed educazione dei figli: senza padre certo e senza la mutua amicizia tra i coniugi e l'amore per la procreata fami-

(1) Ved. *L.* 1, *ff. de his qui not. infam. L.* 2, *cod. de incest. nupt. L.* 18, *cod. ad leg. Jul. de adulter.*

(2) Il precetto evangelico adunque intorno la monogamia fra i seguaci della divina religione è l'interpretazione e il perfezionamento della legge naturale.

glia, o è nulla o è difficile l'educazione. Dunque la prima legge della società è il mutuo diritto sulle persone dei coniugi e ciò in ispecial modo. Se la femmina sostiene che, fuori del proprio sposo, un altro uomo venga con essa ad amplessi amorosi, il padre è già incerto; l'uomo poi non può agognare ad un'altra femmina senza scapito della mutua amicizia e delle domestiche cure. Senza questa legge pare che la società coniugale non istarebbe, nè potrebbe succedere d'avere l'educazione dei figli giusta gl'insegnamenti delle leggi.

X.° La poligamia, quando sia permessa, modera pel consenso dei contraenti la legge, non la sopprime interamente.

XI.° Il concubito adunque con una persona estranea, senza il permesso o malgrado dell'altro coniuge, il che dicesi adulterio, e offende il diritto coniugale ed è da natura vietato, la quale niun altro congiungimento permette fuorchè il coniugale (1).

---

(1) Da qui nasce l'infamia dello stupro e della fornicazione. Imperciocchè se prendi piacere soltanto per dare sfogo alla libidine o con una libera ed onesta femmina o con una già corrotta e che pone a mercato la propria persona, violi sempre le accennate leggi di natura, la quale ti spinge con continui stimoli a porre adempimento all'opera quasi divina della procreazione degli uomini e non già

XII.° Ogni società si forma col consenso; onde con questo si contrae e si compie anche la coniugale (1). Qui è d'uopo si riferiscano gli sponsali, i quali sono il patto di contrarre la società coniugale e che si misurano nel diritto di natura con le regole delle mutue promesse che già abbiamo altrove insegnato (2).

§ 3. *Mutui doveri dei coniugi.*

L'educazione dei figli è l'oggetto della società coniugale; all'educazione non è concesso dar compimento senza sollecitudine e dispendio; dunque entrambi i coniugi è mestieri in comune arrechino e i beni e le opere, fuorchè altrimenti non avessero fra

---

a saziare una vile e sordida foia. Quindi è anche certo esser dalla legge naturale comandata la castità e la pudicizia coniugale. È *casto* colui che giammai non si diparte dalla data fede nel matrimonio, *pudico* quello che dagli illeciti giacimenti si astenne nè all'altrui libidine giammai commise il corpo.

(1) *Concord. L.* 30, *ff. de reg. jur. L.* 15, *ff. de condit. et demonstr. L.* 1, 2, 3, 4 *ult. ff. de sponsal.*

(2) Come pure moltissime cause, se quelle eccettui che alla religione ed alle leggi civili devonsi riferire, per le quali gli sponsali si sciolgono nella repubblica, e renderebbero vana qualunque altra promessa, e che si appoggiano ai già posti principj intorno alla validità delle promesse in generale Ved. tutto il *Tit. ff. de sponsal.*

loro convenuto. La società di tutte le fortune dei beni e delle opere la quale segue naturalmente il matrimonio può essere temperata o da patti privati o dalle leggi civili (1); ma migliori di tutte sono quelle leggi per opera delle quali il vincolo di questa società vieppiù si stringe, e non quelle che, favorendo il solo impero del marito, fanno sì che la moglie introdotta nelle case maritali altro non sia che una femmina straniera la quale porse il suo

---

(1) Alcuni asseriscono che nell'antico diritto romano i beni della moglie venivano per tal modo nel dominio del marito che essa nulla avesse di proprio. Heinec. *Antiquit. rom. lib. I, tit.* 10, § 6, *e* 7, *lib. II, tit.* 9, § 4, *e lib. III, tit.* 10, § 6. Secondo il nuovo diritto l'uomo ha nelle cose dotali il dominio che chiamasi civile o sia l'usufrutto. *L.* 7, § *ult. L.* 75, *ff. de jure dot. L.* 30, *cod. eod. L.* 21, § 4, *ff. ad municipal. et de incol.* Ma non mancarono nazioni però che, seguendo la naturale equità con le leggi civili, posero la comunanza dei beni fra il marito e la moglie. Ved. Voet. *ad tit. ff. de rit. nupt. n.* 55 e *segg.* Wesel. *de connub. societ.*: che anzi non erano riprovate dalle posteriori leggi romane quelle generose mogli le quali col consorte confondevano i paterni beni e con esso quasi socio e partecipe li godevano, *lib.* 6, § *ult. ff. de aliment. vel cib. legat. L.* 32, § 24 *e L.* 26, *ff. de donat. inter vir. et uxor.* Non era però legittima presso i latini la pattuita società di tutti i beni; imperciocchè mercè il diritto civile distinguevansi i beni del marito e della moglie. *V. la nota seguente.*

corpo all'uomo onde produrre dei figli e servire ai piaceri di lui.

I.° Del resto, se con espresse condizioni altrimenti non siasi stabilito, naturalmente entrambi i coniugi tutte le cose è d'uopo mettano in comune onde ottenere perfetta educazione della prole; mentre ciò hanno di comune tutte le società che ogni socio s'ingegni di far ciò che è necessario ed utile onde giungere a quella meta che la riunione si propose. Appartiene adunque al diritto civile la disposizione che se i frutti del patrimonio e dell'industria non sieno bastevoli ad alimentare ed educare i figli, in ciò si adoprino i beni paterni e non i materni per la propria parte (1).

II.° Da questa perfetta consuetudine della vita dei coniugi e comunanza dei beni e delle opere il più delle volte ad educar i figli necessarie siegue essere dalla natura vietati tutti quei congiungimenti i

---

(1) I beni delle donne in Roma si distinguevano in *dotali, parafernali* e *recettizi*: i primi appartenevano quanto alla sostanza sempre alla moglie; i secondi ad essa pure quanto alla sostanza ed ai frutti, concessane al marito la semplice amministrazione; gli ultimi la moglie in pieno diritto per sè riteneva per modo che non andavano soggetti alla amministrazione nè alla podestà del marito. *L.* 8, 9, *L. ult cod. de pactis.* Ved. tutto il *tit. ff. de fundo dotal.*

quali non racchiudano questa mutua premura (1).

III.° Richiedendo un coniuge l'opera dell'altro ed un amichevole accordo nell'educazione dei figli, ne viene che la natura impone all'uno di promovere per quanto gli è dato la felicità dell'altro. Se tutti gli uomini sono congiunti dal vincolo di sì

---

(1) Sono tali i matrimoni che chiamansi irregolari e più si accostano al concubinato che allo stabile e fermo nodo coniugale. A questi è d'uopo riferire il patto per cui l'uomo conviene con la femmina affinchè gli generi un figlio od una figlia, esclusa la consuetudine della vita e senza aver avuto comune alloggiamento, o che la femmina, procreati dei figli, parta con essi dalle case maritali, avutane la mercede per l'educazione di quelli, o li lasci al padre per educare, seco solo arrecando essa il guiderdone. Tal genere di matrimonio è usitato presso gli orientali, che il chiamano a *Thalac*. Ved. Wolf. *Jus. nat. p.* 8, *cap.* 2, § 479. Ma così non sembra dal diritto naturale allontanarsi il matrimonio chiamato alla *morganatica*, presso i Tedeschi ed i Brabantesi usitatissimo. Esso si contrae da un uomo con una femmina di diversa condizione, col patto *che nè essa nè i suoi figli di più non abbiano de' paterni beni di quello che si e stabilito nel tempo degli sponsali, come dieci lire, o quanto a lui è piaciuto di darle allorchè essa gli porse la mano di sposa*. Se ne parla *lib. II, feud. tit.* 29, *de vocis etymo*. Ved. Henr. Cocc. *de lege morganatica sect.* 2, tra le *Exercit. curios., disput.* 93, *tom* 1. Du Cange *Glossar. med. et infim. latinit.* voce *morganegibu*. Ved. Jo. Henr. Wolfarti *tract. jurid. de matrim. ad morganat.*

dolce obbligazione, quanto più il saranno i coniugi, le cui cose prospere e contrarie, per la natura della società, son poste in comune! L'amore coniugale quindi è ordinato dalla natura, senza di cui non accadrebbe di ottenere il fine del matrimonio, nè potrebbero gli sposi menare una vita tranquilla e beata. Il che piacesse al cielo ben ponderassero coloro i quali sbadatamente e alla cieca incontrano questo sacro legame! Ad agitar le famiglie non sorgerebbero le querele, i litigi, le private discordie, fonti di stragi alla patria ed ai cittadini.

IV.° Se tutti i doveri devonsi dedurre dalla stessa natura degli uomini, chi fia neghi la stessa natura imporre alle madri di nutrire i figli col proprio latte e di non privarli dell'alimento formato del solito e conosciuto sangue? Lo stesso sangue è nelle poppe che già era nell'utero, e che, mercè maraviglioso artifizio della provida natura, si reca nelle parti superiori preparato ad alimentare i principj della vita e a porgere ai neonati conosciuto famigliare alimento.

Ma chiudonsi le orecchie il più delle volte alle voci della natura, si spoglia il materno amore, si abbandonano i parti, e le impurissime donne procurano di inaridire ed estinguere quella santissima fonte edu-

catrice dell'umana specie, non senza pericolo del deviato e corrotto latte, quasi che, come dice Aulo Gellio (1), fossero date dalla natura le poppe alle femmine come oggetto di vaghezza e non per alimento de' figli, ma per ornamento del petto (2).

---

(1) *Noct. atticar. lib. XII, cap. 1.*

(2) Il filosofo di Ginevra nel suo *Emilio* bastantemente ha comprovato quanto giovi che le madri allattino i propri figli e quanto alla fisica salute di questi e quanto alla morale educazione; la quale se è bene incominciata non si può dubitare che debba del pari procedere a buon fine. Ma nè gli eloquenti discorsi di questo filosofo nè qualunque più incalzante ragione potrà persuadere le donne gentili del nostro secolo a seguire una pratica sì santa e sì vantaggiosa. Queste, troppo inclinate a seguire i piaceri del bel mondo, mal si possono appigliare ad un partito che impedirebbe loro di darsi pienamente in braccio ad essi. Quindi si abbandonano i dolci pegni dell'amore in braccio a compre e rozze nutrici e le madri cercano con mezzi i più obbrobriosi di disperdere quel latte che loro dava la prodiga natura a sostentamento della propria prole; latte che il più delle volte giustamente vendica le onte della natura e o lascia in una lunga infermità o trascina alla tomba queste barbare madri. Ma non è sì facile, come dissi, il persuadere le femmine ad operare in ciò diversamente, e non vuolsi quasi tutto il male loro attribuire mentre è male del secolo e specialmente dei mariti, che, solo desiando i piaceri che seco trae una sposa, sdegnano che essa allatti i propri figli, perchè co' loro vagiti tolgono il sonno o impediscono talora qualche altra più dolce cura. Perciò bisognerebbe, onde volgere su miglior via l'opinione intorno a sì importante negozio, inco-

V.° Non sembra poi natural dovere, se riguardi la società coniugale non come un sacramento (1) ma come un naturale contratto, che la moglie sia sotto la podestà del marito: questi non ha niuno imperio sulla sua compagna se non se per espresso o presunto consenso di lei (2). Nello stato civile, ove le leggi concedono al marito qualche impero sulla moglie, presumési legittimamente acconsentirvi colei che contrae società coniugale. Io non penso doversi rifiutare tai leggi civili; quelle però loderei sommamente che servissero a formar fra i coniugi più stretto il vincolo di società, d'amicizia e di amore, e non quelle che rendessero più duro ed acerbo il servaggio. Fra l'ancella ed il signore niuno amor vi può essere e quindi niuna cura alla educazione dei figli. Sonovi alcuni che a torto avvisano dalla necessità della gravidanza e del puerperio, dalla stessa struttura del corpo della donna, dalla debolezza del corpo e

---

minciare dal persuadere le figlie sul vantaggio dell'allattare la propria prole e porre negli uomini il desiderio di veder crescere in seno alla sua sposa i figli, ed allora forse a capo di qualche mezzo secolo si giungerebbe ad ottenere quello scopo invano desiderato da tanti filosofi, che le madri cioè amorose porgessero il proprio latte ai loro figli. *Trad.*

(1) Ved. *n.* 10, *not.* 2.

(2) Ved. sopra *cap.* *XV*, § 9.

dalla mente di lei potersi dimostrare essere le donne nate alla servitù, siccome quelle che di tanto nella vita abbisognano del consiglio e dell' opera altrui. Imperciocchè quantunque anche avessimo a concedere nello stato naturale i maschi in generale per le forze del corpo e dell' ingegno sovrastare alle femmine (del che si può meritamente dubitare), pure da ciò non si può dedurre niun diritto singolare degli uni sulle altre, niun imperio, il quale abbiam detto soltanto dal consenso derivare (1). Del resto pesando egualmente il parere d'ambo i con-

(1) Queste cose intendo dirle della semplice società coniugale: Perocchè se la femmina sia condotta alle case del marito, ed esso sia il capo della sua famiglia e vi dia leggi e la regga a suo talento, allora la moglie contrae in certo modo una mista società e siccome moglie e siccome formante parte della famiglia, che s' avvicina maggiormente alla civile società. Colei adunque che sostiene essere ammessa in una nuova società o tacitamente promette di accomodarsi alle leggi di chi comanda o con espressi patti modifica l' autorità del marito relativamente alla famigliare società. Posto ciò è facile comprendere le leggi romane, le quali anticamente concedevano al marito il diritto di correggere e punire la moglie fino con la morte; mentre, non ancora costituita a dovere la pubblica podestà, il marito, capo della famiglia, usava i diritti quasi di sommo imperante sopra ciascuno. Ved. *L.* 4, *ff. de his qui sui vel alien. L.* 195, § 2, *ff. de verb. signif.* Ved. Dionis. d'Alicarn. *lib. II, cap.* 4. Liv. *Lib.* 39, *cap.* 18.

jugi nell'amministrare le cose famigliari e pari essendo i voti, se discordano nell'opinare, è d'uopo pattuiscano con qual modo vogliasi dare spaccio ai negozi e a cui debbasi concedere la prerogativa. Se vuolsi considerare pacatamente e senza partito la quistione di cui si tratta, è mestieri ognuno confessi le private e le pubbliche cose richiedere che in generale piuttosto al maschio che alla femmina si conceda la prerogativa (1).

VI.° Benchè sia fra i conjugi uno strettissimo legame formato dall'amore e dalla consuetudine dalla stessa natura imposto, pure l'uno differisce dall'altro conjuge, nè a diritto le azioni di questo voglionsi im-

---

(1) Essendo la felicità dell'uman genere il fondamento della giustizia e della onestà, la legge divina e positiva nel vecchio e nuovo Testamento sapientissimamente interpretò la naturale giustizia, concedendo al marito in generale podestà ed impero sulle mogli. Gen. *cap* 3, *v.* 16, *I, ad Corinth. cap.* 14, *v.* 35 *et cap.* 11, *v.* 7, 8, 9 *ad Ephes. cap.* 5, *v.* 22. *et seqq.* Ved. *Can.* 12 *et* 14 *XXXIII. q.* 5. *Can.* 17, *ead. caus. et quaest. C.* 39, *VIII, q.* 1, *C.* 35, *XXXIII, q.* 4, *cap.* 10, *XXXIII, q.* 2. Furono però alcuni ai quali piacque l'eguaglianza nella società coniugale, sicchè asserirono doversi all'uomo niuna prerogativa concedere neppure nel suffragio; ma doversi la controversia decidere da' comuni amici, o sia da arbitri. Franc. Hutches. *A system of mor. philosoph. lib. III, cap.* 1, *n.* 7. Per certo non so se molti soscriveranno a questo parere.

putare a quello (1). Ma se la moglie abbia qualche debito contratto a cagione di educare i figli, questo vuol essere dal marito soddisfatto (2), come colui che astretto dall'obbligazione di alimentarli, ove non pagasse, avrebbe un vantaggio con danno altrui; il che è contro la legge di natura.

VII.° Sebbene poi la società coniugale sia libera, la legge di natura impone però di non scioglierla ove per questo atto ne torni danno all'oggetto per cui essa fu contratta. E però contro questa disposizione opererebbero coloro che sciogliessero la società, non educati ancora i propri figli. Ove poi i figli più non abbisognassero dell'opera dei loro genitori oppure non ne fossero nati o tutti fossero morti, se riguardi soltanto alla naturale libertà, non avrai dubbio che i coniugi per mutuo disparere possano sciogliere il contratto di società. Imperciocchè nulla è più naturale che sciogliere un'unione qualunque nella stessa maniera che fu formata. Siccome poi nelle mutue promesse colui che trasgredisce i patti libera l'altro dall'obbligo contratto, così sciogliesi pure il ma-

---

(1) Concorda tutto il *tit. cod. Ne uxor. pro marit.*

(2) Questo è il parere di tutti gli interpreti appoggiati alla legge *tit. ff. de in rem verso.*

trimonio anche malgrado l'altra parte per un adulterio, una maliziosa fuga, per un pertinace rifiuto ad adempiere i doveri maritali, per un sopraggiunto odio irreconciliabile (1) fra i soci; mentre tutte queste cose e altre di simil tempra sono direttamente contrarie all'oggetto della società coniugale. Mercè però la legge evangelica, se il connubio fu nelle debite forme validamente e legittimamente contratto, è presso noi affetto indissolubile e non si scioglie che con la morte. Conciossiachè essendo questo semplice contratto naturale innalzato dalla divina legge alla maestà di un sacramento, va soggetto anche ad altre regole, interpretar le quali appartiene ai sacerdoti della religione e non già a quelli della giustizia naturale (2).

---

(1) A questo principio s'appoggia l'imperatore Giustiniano *nov.* 114, nella quale permette il divorzio mediante il consenso delle parti. *Eos siquidem qui violento affectu odioque semel correpti fuerint perquam est difficile reconciliare.*

(2) Per la qual cosa abbiamo tralasciato tutto ciò che i nostri giureconsulti vengono arrecando intorno al divorzio ed alle legittime cagioni di lui: se fosse ciò permesso nella vecchia legge semplicemente o assolutamente; se nella nuova sia interamente vietato o solo a cagione di adulterio o se per altro motivo venisse anche nella nuova permesso. A noi è sembrato tutto ciò essere alieno da quella universale giurisprudenza che ci studiamo d'insegnare ed

VIII.° Sciolto il matrimonio è permesso all'uomo salire di presente a talamo novello (1); non così può succedere della femmina pel dubbio che possa essere incinta; ed abbiamo già detto essere necessario certo padre per l'educazione dei figli. È perciò di mestieri rimanga tanto tempo in vedovanza, quanto ne basti per mostrare non portar grave il fianco dal primo marito (2).

---

in cui non abbiamo talento d'introdurre le trattazioni della cristiana teologia. Cerchisi altrove ciò che ad un cristiano sia lecito seguendo i dettami della religione. Tace la umana ragione ove sono segnati i precetti d'Iddio ottimo massimo, se si appresentano i sacramenti instituiti da Cristo; imperciocchè ivi sono arcani e sublimi misteri che oltrepassano l'umana ragione. Colui però che sentisse vaghezza di conoscere questo argomento trattato con erudizione ed eleganza dai nostri giureconsulti, vegga Grozio *lib. II, cap.* 5, Puffend. *l. I, cap.* 1, § 21. Seldeno *Uxor. hebraic.*, Gio. Milton. *de divort.*, Bodino *de jure ed errorib. circa divort. controvers. circa jus divort.* ove insieme ritroverannosi raccolti vari opuscoli appartenenti a questo soggetto, e pubblicati in Hala 1737, Henning. Arnis *de jure connub. cap.* 6.

(1) Concorda la *L.* 9 *e* 10, *ff. de his qui not. infam.*

(2) In diritto civile è dovere di attendere finchè sia passato l'anno di lutto; e se immaturamente passò a novello marito, viene la donna tacciata d'infamia, non senza qualche pena. *L.* 1, 3, 11, § 1, 3, 4, *L.* 12, *ff. de qui not. infam. L.* 1, *cod. de secund. nupt.*

Queste cose rettamente procedono se non siano superstiti figli del primo connubio i quali abbisognino ancora delle cure paterne; se vi siano, e appaia manifestamente dover essi per le seconde nozze sostenere danno nell'educazione e nella prosperità, devonsi quelle in generale riprovare. Perocchè quantunque la società dei coniugi per la morte di uno siasi del tutto sciolta, rimane tuttavia immobile l'obbligo di alimentare, curare ed educare i figli; il qual peso, morto un coniuge, dalla legge naturale s' impone al superstite. Che se ciò non gli venisse di adempiere convenevolmente a cagione della nuova società che vuole incontrare, gl' impone di non farlo quella legge la quale a tutti impera di non addossarsi un obbligo il quale ponga impedimento ad adempiere i naturali doveri.

E sebbene nello stato civile sia permesso senza niun contrasto passare a seconde nozze, provedendo all'educazione dei primi figli in qualche modo o con la legittima tutela dei parenti o con la dativa, tuttavia è forza confessare e l'uomo e la femmina non aver sentito affatto i sentimenti dell'umanità, se tanto facilmente salirono un altro talamo, abbandonati i figli ancora tenerelli e che abbisognavano delle paterne cure e della vigilanza della madre. Perocchè quegli

procaccian loro delle matrigne, le quali è dal comune esempio comprovato essere ai figliastri infestissime; quelle poi, trascurato il dolce amore per la propria prole, la abbandonano alle cure di chi, se anche volesse perfettamente adempiere l'addossatosi impegno, non ne è in grado. Costoro non hanno quell'ingenito amore per i figli da cui viene quella perpetua sollecitudine, premura e diligenza che è aperto soltanto essere di chi li ha generati. Per la qual cosa io reputo doversi molta lode a quelle leggi civili le quali allontanano e spaventano col timore di non lievi pene dal passare a secondi voti quei coniugi superstiti i quali ebbero figli dal primo letto (1).

---

(1) L'uomo o la donna che si rimarita perde la proprietà di tutte quelle cose che per qualunque cagione acquistò in dono dal defunto coniuge e deve cederli ai figli del primo letto, ritenendone soltanto l'usufrutto *L.* 3, *Auth. Lucrum hoc L.* 5, *cod. de secun. nupt. Novell.* 2, *cap.* 2, *novell.* 22, *cap.* 32. Ciò che acquistò succedendo ab *intestato* ai figli del primo letto in quei beni che loro lasciò il predefunto genitore, è obbligato a serbare agli altri figli, se ve ne sono. *d. L.* 3, § 1, *Auth. ex testament. cod. de secund. nupt. Nov.* 22, *cap.* 46. Non può al secondo coniuge lasciare o per un atto fra i vivi o per testamento niente di più di quello abbia dato a un figlio del primo matrimonio. *L.* 6, *cod. de secund. nupt. Novell.* 22, *cap.* 27. La madre perde la tutela dei figli. *d. Novell. cap.* 40.

§ 4. Del matrimonio fra i congiunti.

È dubbia quistione e in ambo i partiti sì dagli antichi che da' recenti filosofi acremente sostenuta, se siano contrarí all'assoluto diritto di natura i matrimoni fra i consanguinei. Chiamati ad esame gli argomenti arrecati da ambe le parti, a noi è sembrato esser contrario assolutamente al diritto naturale gli sponsali fra i parenti o fra quegli che ne occupano il luogo e fra i figli e discendenti; esser proibito poi per diritto ipotetico fra i consanguinei e i collaterali i quali sono nella stessa famiglia.

In quanto alla prima decisione, sembra posta dalla natura istessa nel cuore umano una certa avversione e fuga a congiungersi coi parenti e coi figli la quale è anteriore ad ogni instituzione di società ed educazione, differendo grandemente gli affetti che la natura pose a cagion d'esempio nel padre per una sua figlia da quelli che vengono dall'impeto dell'amore e della libi-

---

Il padre se viene istituito erede e gli venga apposto un legato condizionale da prestarsi ai figli del primo letto, è tenuto alla solenne satisfazione *d. Novell. cap.* 41. *Auth. Sacramentum. cod. Quando mul. tutor. offic. lib. VI,* § 1, *cod. ad senatusconsult. Trebellian.*

dine incitati, ed al contrario assai essendo diversi quelli che naturalmente sono nel cuore d'una figlia da quelli che prodotti sono dal bollore dell'amore e dal piacere di un desiderato congiungimento, è forza che si distruggano e confondano tutti i mutui doveri che sono fra loro e si estinguano i naturali sentimenti, onde dar luogo a nuovi affetti: il che manifestamente è da natura disapprovato; mentre è contraddittorio che essa imponga esservi e non esservi fra il padre ed i figli alcuni doveri. Come mai collegar puossi il timore e la riverenza figliale col desiderio a congiungersi? Come il continuo desiderio del padre di dirigere con le parole e l'esempio l'animo della figlia alla virtù può andar unito cogli illeciti irritamenti della libidine, la quale non va mai disgiunta dall'amore e che il padre deve piuttosto reprimere che eccitare (1)? Perciò non a torto

(1) Io reputo turpitudine credere questa naturale ripugnanza di affetti essere soltanto contraria alle nozze fra gli ascendenti e discendenti, quantunque molti, con maggior sottigliezza che verità, s'avvisino aver trovate varie e forti ragioni onde persuadersi il contrario; le quali non è del nostro istituto l'esaminare partitamente. Ved. Plutarco *Quaest. rom.* 108. S. August. *de civit. Dei lib. XV, cap.* 16, Xenoph. *Memorabil. Socrat. lib. IV, cap.* 4, § 22. Grot. *lib. II, cap.* 5, § 12 *et seq.* ed ivi Cocc. senior. Wolf. *jus. nat. P.* 7, *cap.* 4, § 826. Ernest. August. Bertling. *Dissert. de gradib. prohibit. secundum jus natur.*

questi sponsali fra tutte le nazioni furono abborriti, e i romani giureconsulti stabilirono essere incesto per diritto delle genti (1).

Per ciò che riguarda i collaterali, richiedendo la natura della società coniugale e la necessità dell'educazione che il fratello almeno e la sorella vivano nella stessa famiglia, pare quindi la ragion naturale persuada non poter fra loro essere sponsali. Imperciocchè conviene che quella comunanza di vita ch'è in certo modo necessaria, sia altresì innocente e santa; il che non potrebbe per certo accadere, se fosse concesso al fratello agognare di salire il letto della sorella e vicendevolmente ad illeciti amori eccitarsi l'un l'altro. Non è possibile adunque la natura permetta una cosa che ogni santità ed onestà delle famiglie pervertirebbe, e verrebbe a trasformarle in tanti lupanari (2). Questi spon-

---

(1) *L.* 38, § 2, *ff. ad L. Jul. de adult. L.* 34 *et L. ult. ff. de Ritu Nuptiar.*

(2) A ciò si aggiunga esser di somma importanza a tutte le società degli uomini che si celebrino le nozze fuori delle famiglie, e perchè più si allarghino le amicizie, mercè le diffuse parentele, e perchè gli uomini non tralignino dalla naturale forza, altezza e dignità; il che alcuni reputano dovrebbe accadere se si propagassero nella stessa famiglia fra i cognati e i consanguinei, ad esempio di tutti gli altri animali, i quali dicono degenerate dalla prima loro bontà se

soli abbiam detto esser contrari al diritto di natura, almeno esterno ed ipotetico; mentre nella collisione dei doveri e in una necessità quasi da Dio stesso posta innanzi si deve con qualunque onesta ragione provvedere alla salute. Per tal maniera intendesi non essersi propagati per incestuosi concubiti i posteri di Adamo.

CAPO XVII.

DELLA SOCIETA' PATERNA E SERVILE.

§ 1. *Mutui doveri dei genitori e dei figli; della patria podestà.*

I.° Dalla stessa natura della società coniugale viene l'obbligo di educare la prole. Non v'ha obbligo cui non corrisponda un diritto; dunque dalla natura è concesso ai figli quello di esigere l'educazione dai parenti.

II.° Educare non è altro se non con la fatica e con l'industria ridurre i figli a tale che possano mercè le proprie forze condurre la vita a norma dei precetti naturali (1).

---

non si tolgono i maschi da altri armenti, onde procreare i figli. Ved. Michele Mosaichers nel libro intitolato *Recherch. philosoph. sur les Egypt. et les Chin.*

(1) Concordano in ciò le leggi romane, per le

VI.° Quei comandi che non tendono alla felicità e perfezione dei figli sono ingiusti e violenti e più sentono dei voleri insolenti di un tiranno che non dei placidi e tranquilli ordini di un padre.

VII.° Il diritto concesso a molte nazioni di esporre ed uccidere i neonati o tenerli quai servi ed armenti è atto barbaro e contrario onninamente all'equità naturale (1).

VIII.° Del resto essendo la società con-

---

presso molte nazioni ed in ispecie in Roma, per le quali i figli teneansi come servi: il che apertamente dà indizio non aver essi conosciuti i principj intorno all'origine del comando nè aver pur mai sospettata la perfezione della repubblica; imperocchè la patria podestà concessa con tante prerogative non può in niun modo accordarsi con la pubblica autorità e col sommo impero in una buona costituzione civile. Quegli che fu dal padre procreato è figlio e cittadino: il padre dirige il figlio e lo castiga leggermente; il sommo imperante e le leggi di lui governano e difendono il cittadino.

(1) Vedi la nota precedente. Meritano in vero esecrazione le leggi che Hobbes pubblicò intorno alla patria podestà. Presso lui il neonato dipende dall'assoluto volere della madre, perchè poteva o sconciare o, nato il figlio, ucciderlo. Nel matrimonio poi e la madre stessa e tutti i diritti di lei sono sottoposti all'uomo, perchè esso è più potente e forte della femmina, e quindi esso ha facoltà di uccidere, vendere e commettere i figli ad una perpetua servitù. Può egli immaginarsi cosa più cruda, più acerba, più stolta od inumana? *De civ. cap.* 9, § 2. *Leviath., cap.* 20, *pag.* 100.

iugale naturalmente eguale, la podestà sui figli è comune al padre ed alla madre, fuorchè altrimenti non si fosse o dai patti o dalle leggi prestabilito; giacchè i fanciulli abbisognano dell'opera, dell'industria, della diligenza e del soccorso di entrambi i genitori (1).

IX.° Essendo oggetto della podestà l'utilità dei parenti, allorchè si vorrà correggere un figlio della inobbedienza e dei vizi con qualche sentimento di dolore, è d'uopo che le pene di emenda siano lievi, non crudeli, e che non possano al corpo o alla salute dei figli apportar danno: mentre abbiam detto i genitori dover promovere la felicità della prole meglio che loro riesce; per conseguire la quale deesi aver cura di conservare la salute del corpo. In fine deesi evitare del pari l'eccesso e del rigore e della indulgenza; entrambi corrompono i figli.

---

(1) Il diritto romano non dava alla madre nessuna autorità sui figli, quantunque Ulpiano pare gliene voglia qualche poco concedere *L. 4, ff. de curatorib. furios. et aliis.* Fu però ivi saviamente stabilito che se il padre sia incerto o tale che non sia permesso di averlo secondo le leggi, il figlio segua la madre, *L. 23, ff. de stat. hom.*, e che i figli bisognosi o di padre miserabile o morto sieno alimentati dalla madre ricca. *Novell. 17, cap. 7, L. penult. et L. 5, § 4, ff. de agnosc. et alend. L. 11, cod. de jure dot.*

X.° Se la legge di natura impone di porre amore e benevolenza a tutti gli uomini, quanto più intenso dovrà essere l'amore dei figli verso quelli che lor diedero la vita, ai quali sono con strettissimi nodi di sangue e di benevolenza congiunti! Avvegnachè talora i parenti avessero usata negligenza nell'educare i figli, tuttavia innumerabili beneficj loro compartirono allorchè essi spirarono le prime aure di vita, pei quali non si potranno mai rendere grazie sufficienti. Dai beneficj dei parenti pertanto nasce la ragione dell'obbligo ai figli imposto di amarli, e prestar loro onore e stima; mentre questi doveri io reputo non potersi dedurre dal semplice avvenimento della generazione. Perciò la scelleratezza dei figli, per cui i genitori spargono tante querele, devesi ben sovente a colpa dei genitori stessi attribuire, la cui negligenza e codardia viene dai figli adulti, o tardi o tosto, scoperta non senza essere da grave dolore percossi nel profondo dell'animo. Chi vuol esser tenuto da molto è d'uopo il sia in fatto. Possono gli uomini moderare l'odio, ma movere l'amore, anche volendo, non possono: giacchè l'amore è un intimo senso o sia una modificazione interna dell'animo la quale affatto dipende dallo stato delle cose esterne verso di noi. È giusto però che i figli ben edu-

esti facciano in certo modo forza a sè stessi nè giammai vengano meno nella debita riverenza verso i genitori o loro arrechino la menoma molestia, quantunque avessero manomesse le sostanze o si fossero con essi comportati con più asprezza o rigore di quello era conveniente. Non deesi giammai spegnere la pietà filiale, se ciò riesce senza estremo danno o della famiglia o della patria, e perchè sono infiniti e grandi i benefiicj anche dai più negligenti e tristi parenti ai figli compartiti, e perchè molto importa all'universale società degli uomini che si propaghino i figli con fausti auspicj, talchè giovi l'aver generato e piaccia il generare.

§ 2. *Corollari tratti dai mutui doveri dei genitori e dei figli.*

I.° Se, come abbiam detto, i figli sono coi vincoli i più tenaci di amore e di benevolenza ai genitori congiunti, devono questi essere a tutti gli altri preferiti nel prestare gli offici di umanità (1). Perocchè me-

(1) Il che rettamente fu dalle leggi civili cangiato in obbligazione perfetta. In generale è dovere de' figli alimentare i genitori miserabili. *L. ult.* § 5, *cod. de bonis quae liberis L.* 13, § 2, *ff. de administr. et peric. tutor. L.* 5, § 1, 2, 13, 16, *ff. de agnoscend. liber.*

ritamente ingiustissima cosa è da dirsi che il padre o la madre vivano nella mendicità quando il figlio è dovizioso.

II.° Può tuttavia cader dubbio se nella collisione dei doveri debbansi i genitori anteporre alla moglie ed ai figli. Il che noi avvisiamo in generale doversi negare appoggiati ai seguenti argomenti. Nella collisione deesi preferire in genere la propria all'altrui felicità: nella collisione debbonsi conservare meglio le proprie che le cose altrui. Ora la propria felicità in generale dipende più dal conservare la sua famiglia che l'altrui; dunque nella collisione deesi preferire la famiglia propria alla paterna. Ciò che la ragione persuade, la natura conferma. Imperciocchè gli uomini ad amare i figli sono strascinati da una cieca forza; ad amare i genitori la ragione e non l'istinto ne conduce. Ed in fatto colui che instituisce una nuova famiglia promette in certo modo con un fatto naturale di anteporre i figli e la moglie a tutti gli altri nell'adempimento dei doveri; mentre abbandona la famiglia del padre nè la vuol tenere più oltre come propria. Abbiamo detto ciò essere giusto *in genere*: imperocchè in ispecie può accadere che talora il padre, se non ai figli, almeno si debba preferire alla moglie; il che pure è facile dimostrare cogli

stessi argomenti sopra i quali abbiamo stabilita la contraria opinione. Aggiungi a ciò che essendo regola universale del diritto di natura equo e giusto quello chiamarsi che alla propria patria ed alla comune degli uomini nella collisione apporta maggior vantaggio, può succedere che in una premente necessità e collisione di leggi il preferire il padre non solo alla moglie, ma ai figli stessi, sia talora esempio insigne di virtù e fortezza d'animo (1).

III.° Essendo debito del padre tutte quelle cose operare senza delle quali non può il suo figlio esser educato ed a perfezione condotto, naturalmente non gli è tolto di darlo in adozione ad altri, se ciò sia utile all'educazione e fortuna del figlio con quei patti che avranno i contraenti stabiliti. Questi però non durano oltre la pubertà del figlio istesso, della quale più avanti parleremo (2); giacchè la patria podestà non è lecito in altri trasferire oltre quel tempo che viene dalle leggi di natura stabilito. Essendo poi l'ado-

(1) Vedi più avanti *sul diritto della necessità.*

(2) Sono di contraria opinione i romani giureconsulti, presso cui il figlio rimaneva sotto la patria podestà fino alla morte del padre, se non era prima emancipato o fatto libero per favore delle leggi. Ved. *Inst. Tit. Quib. mod. jus patr. potest. solv.*

zione un atto morale, a niuno è vietato per diritto di natura di prendere un figlio od una figlia sotto i propri auspicj, purchè sia tale che possa condurre l'educazione del figlio adottivo a perfetto stato secondo i precetti della legge naturale (1).

§ 3. *Del peculio.*

Sebbene siano i parenti in dovere di alimentare ed educare a proprie spese i figli, se questi però possono da per sè stessi avere alcuna di quelle cose che devonsi loro dai parenti prestare cessa in essi l'obbligazione

(1) Discordano le leggi romane *in* § 4 *e* 9 *Inst. tit. de adopt. L.* 17, § 3, *ff. eod.* le quali proibiscono che uno possa adottare se non ha diciotto anni, o è generalmente inabile alla generazione. Del pari è vietato l'adottare ad una femmina o a chi abbia legittimi figli del primo matrimonio, fuorchè ciò non gli sia concesso con apposito rescritto del principe o altre gravi cagioni nol persuadano. La qual cosa benchè non si voglia condannare, non ha però nulla a che fare con le leggi naturali. Sono generalmente in errore coloro che opinano l'adozione imitare la natura; perchè l'adottante si tiene in luogo del padre non in quanto alla generazione, ma riguardando all' obbligo ch' egli ha di alimentare ed educare i figli, il quale venne in lui trasferito insieme alla patria podestà: onde poi dare una buona educazione, nulla si oppone o l'impotenza di generare o il sesso dell'adottante o l'esservi figli legittimi superstiti.

almeno per quelle cose che i figli possono da sè stessi provvedere (1), specialmente se la necessità il richiegga, nè l'educazione abbia a sostenerne alcun danno. Di qui emana il diritto dei genitori nelle opere dei figli sì di ossequio che di ministero; mentre le une sono di pietà, le altre di giustizia.

Per il che i beni che per avventura vennero altrimenti al figlio posto ancora sotto la patria podestà, come per testamento, donazione ec., naturalmente devono prestare l'usufrutto al padre in fino a tanto che però di essi usa pel bisogno dell'educazione; ma il dominio rimane ai figli: e il padre quindi li può amministrare, non vendere, non dare in pegno (2), fuorchè ciò tornasse a manifesta utilità dei figli; la quale sola prescrive i confini alla paterna potestà. Appartengono adunque al civile le leggi romane sì del vecchio che del nuovo codice intorno al peculio dei figli, quantunque le più recenti che furono dopo i tempi di Giulio ed Augusto emanate più si uniformino al diritto naturale (3).

---

(1) *Concord. L. 5, § 7, ff. de agnoscend. et alend.*

(2) *Concord. L. 4 e 6, cod. de bon. quae liber. L. 2, cod. de bon. matern. Nov. 22, cap. 24.*

(3) Finchè stette la romana repubblica, avendosi i figli di famiglia come servi, tutti i beni loro senza

Il diritto paterno poi nei beni dei figli cessa naturalmente come prima essi quella età abbian toccato nella quale sieno capaci di amministrarli rettamente, raccoglierne i frutti e convertirli secondo impone la natura ad uso della vita. Che anzi seguendo i comandi della natura, i genitori dovrebbero rendere i conti della loro amministrazione; dal che però conviene vengano dalla pieta figliale esentuati.

---

eccezione erano devoluti ai parenti. Venuti i Cesari e diminuita mano mano la patria potestà, i beni dei figli di famiglia furono divisi in *militari* e *pagani*. I primi, che *castrensi* e *quasi castrensi* furono detti, si lasciarono interi ai figli, onde potessero disporne a loro piacere. *Inst. Tit. pr. Quib. non est permiss. fac. test. L.* 1, § 15, *ff. de collat. L.* 2, *ff. de senatuscons. macedon.* Ved. *L.* 11, *ff. de castr. pecul. L.* 1, *cod. eod. L. ult. cod. de inoff. testam. L.* 4 e 14 *cod., de advocat. divers. jud.* Gli altri poi che dividevansi in *profettizi* e *avventizi* erano concessi in proprietà ai figli, rimanendone solo al padre l'usufrutto § 1, *Inst. Tit. Per quas person. cuique aquir. L.* 4 e 6, *cod. de bon. quae liber.* Queste disposizioni però quasi in ogni luogo vennero a dimenticanza. Imperocchè presso molte genti e tutti i beni avventizi, castrensi e quasi castrensi non al padre, ma appartengono direttamente ai figli, riservata dall'antico diritto solamente una parte della disposizione sul peculio profettizio, al quale comodamente si riduce ciò che i figli costituiti ancora nella famiglia del padre e nudriti a sue spese, lucrano dalle opere loro coi beni del padre. Tanto si cede ai parenti più per compenso degli alimenti che per antico diritto di patria podestà.

§ 4. *Quando cessi la patria podestà.*

Finisce la podestà e in uno cade ogni bisogno del paterno comando tosto che i figli pervennero alla morale pubertà, quando cioè possono rettamente le proprie azioni alle leggi naturali conformare, senza che vi occorra l'opera dei parenti (1).

La natura non stabilì certi confini alla morale e fisica pubertà, e quindi nella società dipendono dal volere dei legislatori. Presso noi la natura, non la volontà dei parenti, non le leggi emancipano i figli e li liberano dalla patria podestà; conciossiachè quando toccano gli anni della morale pubertà son divenuti uomini perfetti nè da altra legge che dalla naturale sono governati: in fine se non abbisognano i figli del soccorso paterno, è nulla la patria podestà. I figli però costituiti in proprio diritto non sono sciolti dall'ossequio, dal rispetto e dagli altri naturali doveri verso i genitori: questi sono immobili e perpetui; giacchè non v'ha gratitudine che compensi i grandi beneficj se non è perpetua.

Se alcuno tuttavia già di maturo consi-

---

(1) Questa verità non abbisogna di schiarimento e si può tenere come un corollario del § 3, *n*. 5.

glio e di bastanti forze del corpo fornito vuol pure dimorare nella famiglia del padre e nudrirsi dei beni di lui, contrae quasi una certa società il cui oggetto si è che, riunite le forze, si promova la felicità della famiglia. Il figlio già emancipato se in questa vuol rimanere, è mestieri a quelle leggi si attenga che il capo della società o sia il padre avrà poste. Che se il figlio le infranga, dai già posti principj facilmente si argomenta venire al padre il diritto di cacciarlo dalla società. La natura comanda però non si prescrivano leggi nella famiglia le quali sieno contrarie al fine della società ed alla felicità di quelli che la formano. Da ciò ne venne che nelle società siano divisati con certe leggi i mutui doveri fra i padri ed i figli che vivono nella stessa famiglia, affinchè i germi della repubblica, i quali nelle private famiglie, quasi in un semenzaio, sono chiusi e crescono, dalla pubblica autorità, protetti si sviluppino in vigorose piante che nella società poscia trasportate prestino frutti a vantaggio del bene comune.

Allorchè la figlia viene condotta a marito, affatto si toglie dalla patria podestà, e perchè gli stessi sponsali dimostrano il maturo consiglio di lei, e perchè più non abbisogna del soccorso paterno, avendo comuni i beni del marito, e perchè deve con-

durre le proprie azioni non a seconda della volontà del padre, ma giusta le leggi della società coniugale. I figli cui è defunto il padre dipendono dall'imperio della madre e non già dall'avo paterno; il che affatto appartiene al civile (1).

§ 5. Della tutela.

I.° Ma se accadesse che i figli non ancora giunti alla morale pubertà venissero di ambo i genitori orbati o per qualunque altra causa non potessero essere da essi educati, allora ha luogo la tutela. La tutela poi è un obbligo naturale di educare gli altrui figli ancora fanciulli, il quale ha origine dalla legge generale dei doveri verso gli altri. I figli impuberi privi dei genitori diconsi *pupilli*; quelli che imprendono ad educarli, *tutori*, quasi sostenitori e difensori (2). L'obbligazione naturale abbraccia tutti gli uomini, quindi l'educazione dei fanciulli giustamente spetta a tutti gli uomini (3). Se al dovere generale se ne aggiunge uno speciale, gli uomini da più stretto vincolo vengono congiunti. Tutti gli uomini sono

(1) Ved. § 3. *Inst. Tit. de patr. potest.*
(2) § 2. *Inst. Tit. de tutel.*
(3) Ved. § *pen. Inst. de Atilian. tutor. L. pr. ff. de minor.*

obbligati a prestare gli officî di umanità; ma i parenti poi generalmente in ispecial modo a ciò sono tenuti; ond'è che se i congiunti il vogliono, denno essere nella tutela preferiti, ma non possono però per diritto di natura esservi costretti (1).

II.° Siccome però niuno dev'essere impedito suo malgrado dal fare un beneficio, così se il padre morendo destinò il tutore, ed esso accettò di buona voglia la conferitagli incumbenza, cessa l'obbligazione nei congiunti e quindi il diritto alla tutela; imperciocchè si presume avere il padre abbastanza provveduto all'utilità e fortuna dei figli (2).

III.° La tutela già si è detto essere un beneficio, quindi un dovere imperfetto; perciò nello stato naturale niuno può essere forzato ad assumere la tutela. Giova però nella repubblica che ciò a cui imperfettamente si è obbligato, per comando delle leggi divenga dovere perfetto (3).

---

(1) *L.* 1, *pr. ff. de legit. tutor. L.* 6, *ff. eod. L.* 2, *cod. eod. Inst. tot. tit. de legit. agnat. tutel.* Grozio *lib. II, cap.* 22, § 12, asserisce la tutela dei figli essere per diritto di nessuno e doverlasi cedere all'occupante ed a chi vi è atto.

(2) Quindi la tutela testamentaria viene dalle leggi confermata, se però l'ultimo giudizio del defunto era perfetto. *L.* 2 *e* 3, *cod. de confirm. tut. L.* 27 *e* 31, *ff. de test. tutel.*

(3) A questa ragione vuolsi attribuire la tutela

§ 6. *Mutui doveri dei tutori e dei pupilli.*

I.° La tutela ha per oggetto l'educazione. Ma non potendovi essere educazione senza un impero almeno paterno, al tutore deve perciò competere il diritto della patria podestà sopra il pupillo, e questi è tenuto a lui di tutti quegli uffici che deve al padre.

II.° La tutela è un beneficio; dunque il tutore non è obbligato di educare il pupillo a proprie spese, ma il deve fare coi beni di lui se ne ha: che se non ne abbia, è suo dovere di anteporre a tutti gli altri il pupillo in quelle azioni per cui si prestano dei beneficj (1).

III.° Comanda la legge generale di non offendere alcuno e di perfezionare lo stato interno ed esterno di ciascuno. A tutte queste cose per ispeciale obbligazione è

---

dativa introdotta dai Romani, e che presso quasi tutte le nazioni vale tuttora; molto importa alla società che i pupilli vengano accuratamente educati e difesi dalle insidie degli scellerati. Ved. tutto il *tit. ff. de tutor. et curat.* e il *tit. Qui pet. tit. et cur.* Per la qual cosa è giusto che la tutela sia annoverata fra le pubbliche incumbenze, nè siano molti coloro che si possono liberare da questo peso.

(1) *Concord. L. 3, pr. ff. Ubi pupill. educ. L. 2, cod. de aliment. pupill. praest. L. 3, ff. de administr. et peric. tutor.*

tenuto il tutore verso i pupilli; imperciocchè egli fece con essi un vero contratto. e si presume il consenso dei pupilli in una cosa utile. Di qui la premura dei tutori intorno all' amministrazione dei beni, all'educazione ec. In una parola, la sola utilità del pupillo prescrive e definisce ciò che il tutore deve fare o non fare intorno ai beni e alla persona posta sotto la sua cura (1).

IV.° Per lo che se i tutori operino qualche cosa che non torni a vantaggio dei pupilli, è nulla per sè stessa. Se adunque fu fatto qualche contratto contenente inganno, il pupillo, divenuto maggiore, potrà rivendicare, restituitone il prezzo o l'interesse, le sue cose e i suoi diritti; se si tratta di un affare passeggiero, il tutore dovrà rifare il danno che ne è venuto (2).

---

(1) A questa regola sono appoggiate tutte quelle leggi che sono riunite in ispecie nei titoli delle Pandette *de auctor. et consens tutor., de administr. et peric. tutor., de reb. eor. qui sub tutel. etc.*, nei quali vengono divisati i particolari doveri dei tutori nei diversi casi e le pene loro ingiuste ove non conducano utilmente le faccende pupillari, le quali particolarmente vengono esposte. Queste leggi però, o sono totalmente proprie del diritto romano o dipendono della regola summentovata.

(2) Quindi presso i Romani nelle alienazioni delle cose immobili richiedevasi il decreto del giudice; la qual legge presso molte nazioni ai nostri tempi è tuttavia in vigore. Ved. *Interpr. ad tit. ff. de re-*

V.° Da ciò viene che i beni del tutore sono obbligati naturalmente al pupillo, fuorchè altrimenti non avessero le leggi stabilito intorno alla indennità dei pupilli (1).

VI.° Ciò che abbiam detto intorno ai tutori, vuolsi pure intendere dei *curatori*, i quali hanno il diritto di amministrare i beni dei minori o di coloro che per difetto della mente o del corpo non possono per sè stessi attendere ai propri negozi.

VII.° Essendo sì la tutela che la cura dalla naturale legge introdotte onde coloro che non hanno per anco maturo senno non abbiano a sostenere danno nello stato in-

---

bus eor. qui sub tutel. Pel medesimo diritto romano compete al pupillo ed agli eredi di lui l'azione diretta di tutela, il cui oggetto si è che si prestino al pupillo le proprie cose e ciò che gli si deve, o sia il danno che dovette sostenere e il vantaggio che cessò di derivargli perchè il tutore non adempì al proprio dovere, *L.* 1, *pr. ff. de tutel. et ration. distr. L.* 4 *e* 7. *cod. de arb. tutel.* Il tutore adunque è garante del dolo e della colpa lata e lieve. *L.* 1, *pr. ff. de tutel. et rat. distr. L.* 23, *ff. de regul. jur. L.* 7, *cod. arbitr. tutel.*

(1) *Concord. L. un.* § 1, *cod. de rei uxor. action. L.* 20, *cod. de administr. tutor. L.* 7, § 5 *in fin. cod. de curator. furios vel prod.* Nè vengono i loro beni liberati da una tacita ipoteca se non dopo che, condotti a termine gli affari durante la impubere età incominciati, finita la tutela abbian resi i conti. *L.* 5, § 6, *L.* 7, § 1, *ff. de administr. et pericul. tutor. L.* 13, *ff. de tutel. et rat. distr. L.* 10, *ff. de suspect. tutor.*

terno od esterno, ne siegue che le obbligazioni dei pupilli e dei minori non hanno alcun valore quando non sieno confermate dall' autorità e dal consenso dei tutori e curatori (1). Se però il lor contratto fosse vantaggioso, cessa la ragione della invalidità (2).

VIII.° Colui che non può raggiugnere il fine e l'oggetto della tutela per qualunque o fisico o morale impedimento, naturalmente viene esentuato dall' assumerla (3).

---

(1) Concorda tutto il *tit. ff. de auctorit. et consens. tutor.* Nella società però, ove l'età pupillare si estende oltre la morale pubertà, non è a dubitarsi che il pupillo possa se non civilmente, almeno naturalmente obbligarsi e ch' ei debba servare la data fede se contrasse un' obbligazione con maturo pensamento e non ingannato da frode o da cavilli; il che anche dalle leggi romane si ammette come conveniente alla naturale equità *L.* 1, § 1, *ff. de novat. L.* 44, *ff. de solut. L.* 25, § 1, *ff. Quando dies leg. ced. L.* 21, *pr. ff. ad L. Falcid.* Per la qual cosa il fideiussore validamente interviene anche pel pupillo *L.* 95, § 4, *ff. de solut. L.* 35 *de recept. qui arbitr. recept. L.* 127, *ff. de verb. obligat.*

(2) *Concord. princip. Inst. Tit. de auct. tutor. L.* 9, *pr. ff. eod,* § 9. *Instit de inutil. stip. L.* 1, § 3. *ff. de acquir. vel amitt. possess. L.* 11, *ff. de acquir. rer. dom.*

(3) Ved. *Nov.* 94, *cap.* 1, *L.* 10, § *ult. ff. de testament. tutel. L.* 4, *cod. qui dare tutor. L.* 7, § 1, *ff. de testament. tutel. L.* 1, § *penult. et ult. L. penul. ff. de tutelis, L.* 40, *pr. ff. de ex-*

IX.° Sostenendo il tutore le veci del padre, è manifesto più non abbisognare dell'opera sua al tempo che cessa la patria podestà, quando cioè il pupillo giunge alla morale pubertà.

X.° Allora è obbligato di rendere i conti della sua amministrazione (1) ed a riparare i danni per suo dolo o colpa dovette sostenere il minore, e perchè tutti gli uomini

---

eusat., ove si numerano coloro che secondo il diritto romano non possono essere tutori ai quali vogliousi aggiungere i tutori sospetti, quelli cioè che non in buona fede amministrano la tutela o si presume non poterla amministrare, e il giudicare la qual cosa nella repubblica più all'arbitrio del magistrato si appartiene che alla disposizione delle leggi.

(1) *Concord. L.* 9, *cod. abitr. tutel. L.* 1, *ff. de tutel. L.* 7, § *ult. ff. de administr. et pericul. testor. L.* 5, *ff. eod. L.* 3, § 7, *ff. de contr. tutel. et util. act.* È adunque d'accordo con la ragion naturale quella legge romana la quale impone che nulla si adoperi o si prenda delle cose pupillari prima dell'inventario o sia della descrizione di tutti i beni. *L.* 7, *pr. ff. de administr. et peric. tutor. L.* 24, *cod. eod. L. ult.* § 1, *cod. arbitr. tutel. Novell.* 91 *in epilog.* Il quale in vero è così necessario che non può esser dato al tutore, neppur dal padre, imperciocchè, dice Trifoniano, il giudice deve riguardare l'utilità dei minori e non la scrittura del testamento. *L.* 10, *ff. de confirm. tut.* E in vero in questo modo si è provveduto al vantaggio dei pupilli; mentre manifestamente appare che, tolta la necessità dell'inventario, nè si possono avere i conti nè può accadere di conoscere se fu involata o diminuita parte dei beni del minore.

sono tenuti a far ciò e perchè i tutori vi sono astretti da un vincolo speciale verso i pupilli.

XI.° Siccome niuno può farsi dovizioso con altrui svantaggio, la legge naturale ingiunge si rifacciano ai tutori tutte le spese utili (1). Tutte queste cose è d'uopo pure si tengano intorno ai curatori.

§ 7. *Della dote.*

Ciò che ad abbondanza intorno alla dote s'insegna appartiene o alle leggi civili o alle mutue promesse e ai patti che possono aggiungersi alla società coniugale. Essendo natura di questa, come abbiam già detto, di porre in comunanza tutti i beni sì dell'uomo che della donna e i frutti che ad entrambi ne possono venire, di accomunare le opere loro così artificiali che industriali come pure le spese onde sostenere, educare e perfezionare i figli, se sono costituiti diritti particolari nei beni materni, dennosi affatto riferire o ai patti o alle leggi.

Introdotti però i dominj, molto importa che i parenti dieno qualche cosa di proprio

---

(1) *Concord. L.* 1, § 4, *ff. de contr. tut. et util. act. L.* 1, *pr. et* § 4, 5 *e* 9, *ff. de tutel. et ration. distr. L.* 3, *cod. de administr. tutor.*

alla figlia che vien condotta a marito, o perchè abbia d'onde portare col coniuge i pesi del matrimonio, o perchè abbia con che sostenere la vita nel caso di morte dello sposo: dice Paolo giureconsulto molto importare alla repubblica che sieno salve le doti delle donne, mercè le quali possono andare a marito (1).

---

(1) *L. 2, ff. de iur. dot. L. 18, ff. de reb. auct. jud. possid. L. 1, ff. solut. matr.* (*).

(*) L'uso della dote venne introdotto molto tardi presso parecchie nazioni: ed in generale siffatta costumanza pare che non fosse adottata per la ragione accennata dall'autore. Sappiamo dagli storici che nelle prime nazioni conducevansi le donzelle da marito al mercato, ed i padri a quelli le concedevano in isposa che offrissero loro miglior prezzo o donativo. Da ciò ne veniva che solamente trovassero marito le belle, e quelle infelici cui la natura non avea compartiti i suoi vezzi rimanevano sconsolate e senza sposo nelle paterne case. Allora il pietoso padre prendeva il partito di darle a chi non offriva alcun dono onde averle: ma ciò non bastando ancora, col procedere degli anni, a procurare loro lo sposo, fu costretto accompagnarle con doni che esse in vece offrivano al marito. Piacque il costume: l'avarizia degli uomini il trovò necessario per sostenere i pesi del matrimonio; ed ecco aver origine la dote. Il riprovare questa costumanza sarebbe nel nostro secolo un delitto, ove la maggior parte dei matrimoni si compongono da avari genitori e da figli simili e le spose vengono apprezzate non secondo le loro virtù, ma secondo la dote. Tuttavia non so arrendermi a crederle necessarie; ed ogni buon filantropo così pure dovrebbe pensare, se in ispecie mirasse ai danni che da esse ne uscirono. *Trad.*

Ciò però nè l'uomo nè la donna ch' ei mena in isposa possono naturalmente esigere per forza; perchè essendo un dovere condizionale dei genitori, è anche imperfetto, e deesi lasciare all' arbitrio loro se vogliano dare una dote alla figlia che si marita. Che anzi è tanto lontano che la dote sia una condizione imposta dalla legge naturale, che sonovi tuttor delle nazioni presso le quali l' uomo dà un certo prezzo al padre affinchè gli conceda di sposare la di lui figlia. Deesi però dar lode alla legge civile, la quale ridusse ad una obbligazione perfetta quella che prima era imperfetta pei parenti: mentre i matrimoni concorrono alla propagazione, alla perpetuità e alla potenza della repubblica (1).

(1) Mercè il diritto romano si costringe il padre, anche suo malgrado, a dare la dote alla figlia che si marita *L. ult. cod. de dot. promiss. L.* 6, *ff. de collat. L.* 19, *ff. de rit. nuptiar.* Nello stesso modo talvolta si costringono a dare la dote alla sorella o alla consanguinea e l'avo paterno e il fratello germano e qualche volta anche la madre con le proprie sostanze *cit. L.* 6, *de collat. L.* 14, *cod. de iure dot., Argum. L.* 12, § 3 *ff. de administr. et tutor.* È però del tutto contrario alla naturale equità, che si costringa un padre anche di mediocre fortuna a porgere dote alla figlia già ricca. *L. ult. cod. de dot. promiss. L.* 69, § 4, *ff. de jure dot.* Ved. Gio. Vitt. Bandeu *Dissert. de dote filiae locuplet.*

Se pertanto una novella sposa sotto nome di dote arreca al marito i propri beni senza che vi abbia niuna convenzione, quale ne sia su di essi il diritto facilmente dalla natura della società si potrà comprendere. Se poi fra loro facciano patti intorno alla dote, o le leggi del paese qualche cosa costituiscono intorno a questa, il diritto dovrà misurarsi da quelli o da queste (1).

---

(1) Nel diritto romano è tolta la naturale comunanza dei beni fra i coniugi, la quale tuttora è in uso presso molte nazioni e al marito solamente è concesso l'usufrutto nelle cose dotali, onde sostenere i pesi del matrimonio: quindi i diritti e le obbligazioni intorno alla dote facilmente si possono misurare con quelle regole che più addietro abbiam poste allorchè fu trattato del possessore di buona fede e dell'usufrutto. Perocchè il marito in nulla differisce del fruttuario allorchè il diritto gli è concesso di usare e fruire delle cose dotali, salva la loro sostanza. Per la qual cosa se furono dati in dote o danari numerati o cose mobili stimate, è forza il pieno dominio passi nel marito; conciossiachè per niun altro modo potrebbe trar frutto dalla cosa dotale, se non avesse il diritto di cangiare una cosa per sè stessa sterile in altra fruttifera. Lo stesso dir non si può di una cosa mobile stimata; non potendosi avere la stima luogo di vendita, e dovendo dedursi ciò che i coniugi vollero dal patto dotale. Ved. *L.* 10, § 5, *L.* 14, 15, 16, 17, § 1, *L.* 25, *ff. de jure dot.* *L.* 18, *L.* 69, § 7 e 8, *ff. eod.* *L.* 11, *ff. de fund. dotal.* *L.* 50 *et pen. ff. Solut. matrim.* Quindi se, giusta il parere dei Romani, il marito si tiene come un fruttuario, verrà con facilità inteso ciò che i giu-

§. 8. *Dei testamenti.*

Esposti i mutui doveri di quelli che usano nella stessa famiglia, è d'uopo trattare dei testamenti, coi quali si provvede alla felicità e al sostentamento della famiglia.

Se vogliamo ridurci a mente quelle cose che altrove abbiam detto intorno all'origine della proprietà ed ai diritti che da essa vengono, certamente non potrà cader dubbio se sia lecito per diritto di natura il fare testamento. Imperciocchè tale è la forza e natura della proprietà che i beni i quali

---

reconsulti copiosamente insegnano nei titoli delle Pandette, *del diritto delle doti, dei patti dotali, del fondo dotale, della restituzione* della dote sciolto il matrimonio e dei beni di corredo e riservati della moglie, quelli cioè che non sono dati al marito sotto nome di dote, e quindi appare dovere essere propri della moglie. Ved. *L.* 9, § 3, *ff. de jur. dot.* Del resto, se ami attenerti al diritto di natura, essendo dato in luogo di vendita il danaro contante o la cosa estimata al marito sotto nome di dote, e quindi passando in lui il dominio della sostanza dotale, è giusto che la moglie dal giorno della dote constituita acquisti una tacita ipoteca sui beni maritali, non però in modo che sia anteposta a tutti gli altri creditori che sono e anteriori di tempo e maggiori in diritto; il che nondimeno fu stabilito dalle leggi romane. *L.* 17, § 1, *ff. de reb. auct. jud. possid. L.* 14, *ff. de jur. dot. L. ult. eod. qui pot. in pign. et hypoth.*

sono fatti di privato diritto non possono alla primitiva comunanza ritornare senza l'espresso o tacito consenso del loro padrone il quale può in altrui trasferire il suo diritto, appostegli le condizioni che gli aggradano. Se adunque vuole il proprio così in altri trasferire che l'accettazione del trasferimento si faccia dopo la sua morte, qual legge della natura con ciò violerà esso mai? Ma alcuni soggiungono: affinchè sia valida una promessa o una donazione, deve accordarvisi allo stesso tempo l'accettazione. Ma io non iscorgo perchè un uomo non possa validamente promettere e donare col patto che la promessa e la donazione sia valevole tosto che vengano accettate, anche prima che la notizia dell'accettazione pervenga al donante o promettente (1), e quindi perchè non si possa in altri trasferire un proprio dominio con la condizione che l'erede accetti il trasferimento dopo la morte; mentre ciascuno può alla traslazione delle proprie cose aggiungere i patti che più gli piacciono (2).

---

(1) Ved. sopra *P.* 1, *cap.* *X*, § 9.

(2) Coloro i quali sostengono dover essere sincrona l'accettazione col trasferimento, non arrecano niun argomento di diritto in conferma della loro sentenza; e pare poco accordarsi con sè stesso il Puffendorfio, il quale, dopo aver affermato esser

Aggiungono poi essere il testamento nullo per sè stesso, perchè non trasferisce nell'erede alcun diritto, essendo revocabile ad arbitrio di chi lo formò: il che però è falso. Quantunque la volontà sia mutabile, pure potendo accadere che non si muti, è vero che il diritto stabilito per l'erede è ipotetico, ma tuttavia si può dire diritto, mentre seco porta qualche vantaggio. Imperciocchè chiunque sebbene sappia benissimo poter accadere che sia rivocato il testamento, pure senza esser chiamato erede e acquistare almeno una speranza e un diritto, come essi dicono, eventuale. Il che in vero in molte condizioni della vita, come cosa che ha qualche prezzo, si vende e si compera e cangiasi col danaro, come più addietro abbiamo insegnato intorno ai contratti di sorte (1).

In quanto poi al testatore, l'atto per sè stesso è perfetto se quegli non cangia volontà; onde è che l'accettazione allora soltanto far si deve quando la volontà è immutabile,

---

valida la promessa o donazione che alcuno accettò dopo la morte del promettente, sostenne poi non valere i testamenti per diritto di natura, perchè la traslazione di un diritto deve essere contemporanea alla accettazione. Ved. *lib. III, cap.* 6, § 15 e *cap.* 9 § 4, *lib. IV, cap* 10, § 6, *sub fin.*

(1) Ved. *P.* 1, *cap. XI*, § 22.

cioè dopo la morte. Sembra quindi non avere rettamente giudicato coloro i quali sostengono essere contro natura che disponga delle proprie cose colui che già venne a morte; mentre egli in fatto stabilì intorno ad esse quando viveva e trasferì in altri tutti i suoi beni con la condizione che e il trasferimento potesse essere revocabile e non si accettasse finchè egli non fosse estinto (1).

L'espressa dichiarazione adunque della nostra volontà sulla traslazione del dominio dei nostri beni e su quello che vogliamo

---

(1) Ved. Coccejo *de testam. princip*. Budd. *Select. jur. nat. et gent*. Leibnitz. *Nov. method. jurisprud., lib. II, cap*. 2. Barbeyr. *ad Puffend. lib. IV, cap*. 10, § 2, i quali tutti si attengono al nostro parere. Seguirono la contraria opinione Puffend. *loc. cit*. Bynkershoek *Observ. jur. rom. lib. II, cap*. 2. Gundilingius. *Jus nat. ac gent. cap*. 20, § 52. Heinec. *Elem. jur. natur. et gen., lib. I, cap*. 10, § 286, il quale vuole solamente per patti fra i vivi potersi trasferire le nostre cose; concede però al trasferente il diritto di serbare a sè il possesso, il dominio e l'usufrutto e anche di trasferire il diritto revocabile. Io non iscorgo in qual modo una traslazione di simil fatta differisca dal testamento: poichè in quello l'accettazione è sincrona ed espressa, ma l'atto è però revocabile per confessione dello stesso Einеccio; in questo poi e l'atto è revocabile, e legittimamente si presume l'accettazione. In che cosa adunque differisce l'accettazione legittimamente presunta dalla vera ed espressa?

sia fatto dopo la nostra morte, col patto che l'accettazione sia fatta dopo la morte stessa, dicesi *testamento*.

Allora adunque il testamento ha valore quando la volontà diviene immutabile.

Purchè si conosca appieno la volontà del testatore, il testamento è valido: e quindi appartengono solamente al civile tutte le solennità dei testamenti e sono mutabili secondo i luoghi, i tempi e le condizioni. Non si può essere accertati dell'altrui volontà, se non per testimonj o per scrittura; quindi il testamento è naturalmente o nuncupativo o scritto.

§ 9. *Doveri e diritti degli eredi.*

Colui presso il quale è il dominio delle proprie cose, avuto riguardo ai diritti ed alle obbligazioni che emanano dal dominio, si può tenere come una persona morale, a cui appartengono quei diritti e quelle obbligazioni. Allorchè adunque uno in altri trasferisce il dominio delle sue cose, sveste in certo modo questa persona morale e di quella egli si veste, o sia fa le veci di quella persona che accetta il trasferimento. Questa nuova persona morale la quale rappresenta la persona del padrone trasferente in quanto ai diritti ed alle obbligazioni che emanano dal dominio

dicesi *erede*; il complesso poi delle cose traslate *eredità* (1).

§ 10. *Conseguenze provenienti dell'indole e natura dell'erede.*

I.° Erede pertanto diviene chicchessia appena accettò la traslazione in fatto od in parole (2).

II.° Rappresentando l'erede la persona del defunto solamente in quanto spetta ai beni che ha lasciati e quindi ai diritti ed alle obbligazioni che da essi ne vengono, ne siegue non appartenere alla eredità i diritti e le obbligazioni personali (3).

---

(1) *Concord. L.* 6, *ff. de reg. jur. L.* 24, e 208, *ff. de verb. sign.*

(2) Per la qual cosa e l'adire e l'amministrare l'eredità appartiene all'erede § 7, *Instit. de haered. qual. L.* 20, *pr. ff de acquir. vel amitt. haered. L.* 1, *eod. de repudiand. vel abstinend.*

(3) Fuorchè però le obbligazioni personali non si risolvano in reali; come, a cagion d'esempio, se il defunto arrecò altrui danno con suo dolo o colpa. Imperciocchè avendo il testatore errato o fatto danno ad altri per un quasi delitto, già incominciò ad essere debitore, e quindi il debito viene trasferito nell'erede. Ond'è che giustamente fu dal diritto canonico corretto l'antico romano e quasi dovunque nel fôro accettato che colui il quale fu offeso per dolo del defunto contraente o delinquente abbia l'azione in solido contro l'erede, pel rifacimento dei danni. Ved. § *in fin. Inst. de perpet. et temp.*

III.° Perchè però l'erede acquista nei beni lasciatigli tanto di diritto, quanto ne avea il defunto, se avviene che un credito altrui sia eguale alla massa ereditaria, il diritto dell'erede è nullo, come quello che da corrispondenti obblighi viene estinto. Se sono esauriti tutti i beni, la persona morale che in quanto ad essi rappresentava il defunto svanisce e cessano tutti i diritti e le obbligazioni. Naturalmente adunque niun erede è obbligato oltre le forze della eredità (1). Affinchè poi consti se tutti i diritti dell'erede sieno dagli obblighi estinti, naturalmente se la eredità ha dei debiti, deesi tesserne l'inventario, allontanato ogni sospetto di dolo o di colpa (2).

---

action. L. 1, *pr. ff. de privat. delict. L.* 111, § 1, *ff. de regul. jur.* § 9, *Instit. de leg. Aquil.*; ove pel dolo del defunto si condanna l'erede quando era già mosso piatto contro il defunto o quando pel dolo di lui ne tornò vantaggio all'erede *L.* 23, § 8, *ff. ad leg. Aquil. L. unic. cod. Ex delict. defunctor.*

(1) *Discord. L.* 119 *e* 178, § 1, *ff. de verb. signif. L.* 3, *pr. ff. ad leg. Falcid. L.* 3, *pr. ff. de bonor. possess. L.* 8, *ff. de acquir. vel amitt. haered.* Ove colui che si frammischiò nella eredità o l'accettò, talvolta non gli è più concesso di rifiutarla, ed è obbligato a pagarne tutti i debiti, anche se l'eredità non fosse a ciò bastante.

(2) Ved. *L. ult cod. de jure deliber.* Mercè la quale fu emendato l'antico diritto; poichè se, usate le solennità prescritte, l'erede enumerò con l'inven-

§ 11. *Dei doveri del testatore.*

La natura vuole che ciascuno nel trasmettere il dominio delle proprie cose il faccia come i doveri il richiedono.

La stessa legge comanda pure che sieno i figli alimentati ed educati a spese paterne e si promova il meglio possibile la loro felicità.

Se pertanto è necessaria qualche parte dei beni o per l'educazione o per promovere il ben essere dei figli, al padre è vietato dal diritto di natura il privarneli.

Di qui il diritto assoluto dei pupilli a succedere in qualche parte nei beni paterni, finchè a tale sieno venuti che possano, giusta il comando delle leggi, provvedere a sè stessi: quelli poi che già pervennero alla morale pubertà hanno un diritto imperfetto; dovendosi lasciare al giudizio del padre se l'accessione di qualche bene possa essere

---

tario tutte le cose ereditarie, è verso i creditori obbligato per quanto valgono le cose a lui devolute. Appartiene però al civile la disposizione che se l'erede trascurò di fare l'inventario, sia tenuto anche oltre le forze dell'eredità; mentre, se vuolsi seguire il diritto di natura, esausti i beni del defunto egli è liberato, tranne che per avventura a cagione di sua negligenza non ne fosse altrui venuto danno.

motivo di vera felicità ai figli. Queste cose onde pienamente si comprendano è d'uopo richiamare ciò che già abbiam detto intorno alla morale pubertà. Conciossiachè se i figli abbiano ancora bisogno del soccorso paterno nè arrivarono alla morale pubertà, è aperto non potere essi senza scelleratezza essere dai genitori privati di qualche parte dei beni (1). Nella collisione poi è debito del padre di anteporre i pupilli ai figli maggiori; mentre il bisogno di quelli è assoluto, di questi ipotetico.

Pare adunque doversi stabilire essere ai genitori dall'assoluto diritto di natura prescritto che lascino ai figli impuberi quella parte di beni che almeno sia bastante alla loro educazione: ai puberi in vece per diritto ipotetico; imperciocchè l' obbligazione è condizionata.

§ 12. *Conseguenze emergenti dai doveri del testatore.*

I.° Adunque nè i legati per sè stessi nè il diseredare i figli puberi son cose contrarie

(1) Questo è il fondamento della legittima parte ereditaria che devesi lasciare ai figli introdotta dal diritto romano. Ved. *L.* 8, § 8, *ff. de inoff. testam. Novell.* 18, *cap.* 1.

alla legge naturale, se però si facciano fra i confini da essa stabiliti (1).

II.° Queste cose con facilità si riferiscono a coloro che tengono luogo dei genitori, cioè i maggiori e gli ascendenti; mentre in essi naturalmente cade la tutela e quindi tutti i doveri paterni.

III.° Dalle cose che abbiamo di sopra insegnate intorno ai doveri dei figli e de' genitori (2), ne viene convenire alla naturale pietà, almeno per ipotetico diritto di natura, che il padre succeda nei beni del figlio, se questi viene a morte senza figli e senza moglie.

---

(1) Presso i Romani la diseredazione deve avere una causa espressa e comprovata, e le giuste cause che a questa possono condurre e per cui è tolto ai figli il mover querela intorno all'inofficioso testamento sono divisate nella *Novell.* 115, *cap.* 3. Cristiano Wolfio, *Jur. nat. P.* 8, § 985, sostiene fra gli ascendenti e discendenti essere diritto perfetto a succedere fra di loro ai mutui beni lasciati; mentre dice essere da speciale obbligazione stretti di promovere l' uno la felicità dell'altro. Ma come mai stabilire di quali fortune ognuno abbisogni onde conseguire la vera felicità? Non deesi ciò forse lasciare all' arbitrio e giudizio del testatore? Ma il Wolfio non è coerente a sè stesso mentre asserisce queste cose: imperciocchè concede e gli ascendenti e i discendenti potere nel testamento costituire dei legati; il che dovrebbe essere illecito, essendo il legato uno sminuimento della eredità, alla quale, secondo il Wolfio, gli ascendenti e i discendenti hanno un diritto perfetto.

(2) *Cap.* 17, § 2.

IV.° Per la qual cosa non è contrario all'assoluto diritto di natura il diseredare i genitori (1).

V.° La dimenticanza adunque del padre o del figlio fatto già pubere non annulla per diritto di natura il testamento (2). Ma succede il contrario, se fu lasciato un figlio minore o dal padre o da coloro che ne sostengono le veci.

VI.° Se hanno un diritto imperfetto i genitori a succedere nei beni dei figli, e i figli già puberi nella sostanza dei morti genitori, molto più avranno un diritto imperfetto i collaterali in quanto alle successioni fra di loro. La ragione naturale persuade che nella collisione si rivolgano i beneficj a coloro, i quali hanno con noi comune il vincolo di umanità e ne sono congiunti con quello speciale di parentela. Ipoteticamente adunque i collaterali devono essere agli altri preferiti, se cioè con accurata diligenza hanno adempiuto agli obblighi na-

---

(1) Discorda la *L.* 15 *pr. ff. de inoff. testam. L.* 7, § 1, *ff. Si tabulae testam. null. Novell.* 1, *pr.* § 2. Però nella citata *Novell.* 115, *cap.* 4, § 1, sono indicate le cagioni per le quali e i genitori ed i figli si possono privare della eredità.

(2). Discorda la *L.* 1, 3, e 5, *ff. de inoff. testam. Novell.* 115, *cap.* 3 e 4 *pr. L.* 7, *ff. de liber. et posthum. L.* 16, § 1 *in fin. ff. de vulg. et pupill. substit. pr. Inst. de exhaeredat. liber.*

turali, e quindi dennosi tenere anteriori a tutti gli altri.

§ 13. *Delle successioni intestate.*

A questi principj si appoggiano le *successioni intestate*, le quali tener si possono come presunti testamenti (1); perchè legittimamente non si può presumere che colui il quale morì senza far testamento volesse lasciare i suoi beni al primo occupante.

Si presume però ciascuno avere voluto eseguire legittimamente i doveri anche imperfetti, fuorchè manifestamente non appaia il contrario. La beneficenza è comandata dal diritto naturale, e siccome nel fare i beneficj quelli dobbiamo preferire che da un vincolo speciale ne sono congiunti, si presume il defunto senza testamento quelli aver voluto anteporre con cui era da uno special vincolo di obbligazione legato e quindi

(1) Bisogna in questo luogo avvertire che quasi tutti coloro i quali sostengono non potere per diritto di natura essere lecito il testamento, concedono però convenire con la legge naturale che succeda nei beni del defunto intestato colui che più era accetto al defunto istesso e cui, per così dire, la stessa affezion naturale chiama alla successione; imperciocchè, dicono, si presume aver così voluto il defunto: cosicchè credono più valere la presunta che l'espressa volontà del defunto Il che in vero e move le risa ed è contrario alla ragione.

quelli che più erangli cari. Questa cosa è ancora del tutto conveniente all'umana natura; perocchè siamo tutti spontaneamente trasportati a spargere beneficj, massimamente se i doveri di umanità verso gli altri più non vengano a collisione cogli obblighi nostri. Naturalmente poi non si può presumere che colui il quale morì non avesse una persona la quale amasse di anteporre a tutte le altre.

§ 14. *Principio generale intorno alle successioni intestate.*

Se alcuno esca di vita senza far testamento, la natura impone che succeda ne' di lui beni quei che più eragli caro e la cui felicità da speciale vincolo era astretto a promovere (1).

Ma chi darà questo giudizio, massimamente se non vi ha alcun figlio impubere, il quale solo abbiam detto avere un diritto perfetto almeno in qualche parte alla paterna eredità? E se alcuno anche per ciò sia fatto giudice, come potrà discernere l'uomo più caro al defunto e che innanzi a tutti gli altri ha diritto alla beneficenza

(1) Da ciò viene che soventi fiate dovrebbesi secondo la legge di natura anteporre a un cognato o ad un consanguineo quell'amico che ne fece infiniti favori ed a noi pose un costante amore.

di lui? È perciò di necessità che nelle società le successioni intestate sieno dirette e moderate dalle leggi, le quali non parrà si scostino punto dalla naturale equità se i legislatori presumano tutti gli uomini essere stati presti ad adempiere gli obblighi naturali ove lo avessero potuto, e quello preferiscano nella successione il quale la natura istessa comanda nella collisione doversi preferire nel prestare un beneficio. Per questa parte in ispecial modo sono eccellenti molte leggi romane intorno alle successioni intestate, dalle quali però molte nazioni almeno in parte si allontanarono (1).

§ 15. *Conseguenze dai principj posti intorno ai testamenti.*

I.° Non avendovi dunque alcuno che abbia diritto perfetto su un'altrui eredità, tranne il figlio impubere sui beni de' genitori, per diritto esterno di natura ognuno potrà a suo piacere con l'ultimo suo testamento nominare il proprio erede, con qualunque condizione, purchè non oltrepassi la morale o fisica facoltà umana (2), trasferire la pro-

(1) Ved. *Novell.* 112, *Inst. Tit. de haered. quae ab intest. defer.*
(2) Ved. *tot. Tit. ff. de condiction. Instit.*

pria eredità. Quindi è che i confini del diritto ereditario unicamente sono circoscritti dalla volontà del testatore. Le sostituzioni tanto volgari che pupillari e quasi pupillari e gli stessi fedecommessi comodamente si riferiscono ai testamenti condizionati. Tutte queste cose non ripugnano punto alla legge naturale, da cui fu introdotta la proprietà, dalla quale il diritto ne venne di trasferire in altri il dominio con quelle condizioni che più piacquero al padrone.

II.° Ciò che ho detto intorno i testamenti è d'uopo pure s'intenda dei legati. Entrambe sono donazioni gratuite e con le stesse regole vogliونsi misurare. In una parola forma diritto ciò che espressamente volle il testatore o legittamente si può presumere aver voluto.

Quando però sembri giovare al ben pubblico, nella società si possono porre certi limiti e alla volontà istessa del testatore ed alla presunzione di essa. Giacchè è cosa convenevole che il sommo imperante impedisca mercè alcune leggi che alcuno non abusi del diritto di proprietà a danno e ruina dello stato.

III.° In quanto appartiene all'erede, se questi premuore al testatore, non trasmette ai suoi successori il diritto ereditario; mentre non è dato acquistare un diritto asso-

luto senza accettazione, nè si può presumere che il testatore, il quale te nominò per erede, volesse pure lo stesso beneficio conferire a' tuoi successori.

IV.° Se però alcuno designò per erede uno che conosceva o per la immatura età o per qualche vizio dello spirito non essere atto ad accettare, devesi dire aver egli voluto che bastasse l'accettazione presunta o avere composto un testamento nullo; il che è assurdo. Ciò devesi pure intendere di chi instituì per erede o un pazzo o un fanciullo o un postumo. Dunque chiaramente appare valere questo testamento, come quello il cui valore e la cui autorità dipende dalla volontà del testatore; la quale per niun altro modo si può interpretare se non si asserisce essere stato il consiglio del testatore che per competere il trasferimento delle proprie cose si presumesse l'accettazione (1).

V.° Del resto essendo nel diritto di natura la volontà del testatore unica legge e patto nella traslazione delle proprie cose, non è necessario perchè sia valido un te-

---

(1) *Concord.* § 2 e 3 *Inst. de haered. Instituend.* § 4 *de haered. qualit.* § 26, 27, 28, *de legat. L penult. ff de legat. L.* 1, § 2. *L.* 3, § 7, *ff. de haered. instit.*

stamente instituire un erede (1). Perciò non involge contraddizione che in parte esprima la sua volontà in parte voglia che si presuma (2). Per la qual cosa non potrà alcuno solamente instituire dei legatari e non l'erede, il quale nella società al presente si presume succedere *ab intestato*. La distinzione quindi fra i testamenti ed i codicilli appartiene affatto al civile, e presso molte nazioni i diritti dei testamenti e dei codicilli son quasi confusi.

VI.° Se vengano instituiti parecchi eredi, tutti questi presi insieme rappresentano la persona del testatore in quanto ai beni di lui; onde è che se alcuno di essi non vo-

---

(1) Sono di diverso parere i Romani, presso cui il testamento ha forza per l'instituzione di un erede *L.* 10, 13, § 1, *ff. de jur. codicillor.* Il codicillo in ciò principalmente differisce dal testamento, che quello si può fare senza instituire erede, questo no. Perciò fu introdotta la *clausula codicillare*, che se il testamento non valesse per mancanza delle solennità, l'erede legittimo fosse obbligato eseguire quelle cose che erano nel testamento, come se fossero poste in un codicillo. Ved. *L. ult.* § 1, *cod. de jur. codicill. L.* 3, *in fin. ff. de testam. mil. L.* 11, *cod. de testamentar. manumiss. L.* 28, § 1, *ff. Qui testament. fac. poss. L. penult.* § *ult. ff. de legat.* 2.

(2) Generalmente i Romani vietarono che un cittadino potesse morire parte testato e parte intestato *L.* 7, *ff. de reg. jur.* Era però ciò concesso ai soldati e talora anche ai cittadini. Ved. § 5, *Instit. de haered. instit. L.* 15, § *ult. L.* 24, *ff. de inoff. testam.*

lesse o non potesse adire alla eredità, è lo stesso come se non fosse stato instituito e naturalmente la sua parte si divide fra gli altri coeredi (1); ciò pure si vuole intendere dei legatarj.

§ 16. *Della società erile.*

Dalla società ha origine l'autorità; dal consenso la società; dunque la servitù o sia la soggezione e l'obbligo di obbedire al comando altrui deve venir dal consenso, cioè da un patto (2). Questo patto è lecito ipoteticamente, cioè allorchè alcuno a tale è condotto che per niun altro mezzo può procacciarsi il necessario onde sostenere la vita, se non venda altrui l'opera sua e la ponga sotto l'altrui comando o per sempre o per tempo determinato (3). Il diritto del padrone sul servo

(1) Concorda la *L.* 59, § 3, *ff. Haeredib. Instit. L.* 2, *eod. eod. L. un.* § 10, *cod. de caduc. tollend.*

(2) La servitù presso i Romani era derivata dalla prigionia di guerra; mentre pensavano che i presi in guerra si potessero e vendere ed uccidere e molto più, come bestie, sottoporre a una perfetta servitù ed anzi al dominio. Di qui gli inumani diritti dei padroni sui servi. Quando cadrà in acconcio mostreremo la irragionevolezza di questo procedere di quelle barbare genti. Ved. § 2, 3, 4, *Inst. de jur. person.*

(3) Dalla servitù differisce il *famulato*, che è la

e gli obblighi di questo verso di lui si misurano dalla volontà dei contraenti; e quindi non v'ha alcuna giusta servitù se non è volontaria.

§ 17. *Conseguenze dalla natura della servitù.*

I.° Il diritto sulle opere del servo mercè un contratto è perfetto: colui che ha un diritto perfetto, ha pure quello di esigere per forza ciò che gli si deve, e perciò è permessa qualche forza sopra un servo negligente. Che se fosse il contrario, vano sarebbe il diritto del padrone sulle opere dei servidori; il che è contrario alla ragione.

II.° Impone la natura che ognuno faccia uso del proprio diritto senza svantaggio degli altri; e quindi è lecito sui servi usar quella forza solo che è necessaria e che il meno possibile si scosti dalla umanità.

III.° È illecito adunque il diritto di uccidere il servo (1) e perchè è contrario all'oggetto della società, cioè alla conservazione della vita, e perchè, nascendo ogni diritto particolare dal consenso, nessuno può in altri trasferire il diritto sulla propria vita che egli stesso non tiene.

---

locazione delle opere di giorno in giorno o sia la permutazione delle opere giornaliere con la mercede e gli alimenti.

(1) Discorda il § 1, *Inst. de his qui sui etc. L.* 1, §, 1, *ff. cod.*

IV.° Avvegnachè sia talora concesso uccidere i prigioni di guerra, ciò più dal diritto di necessità proviene che da quello di servitù; mentre, poste le armi dai belligeranti e messo freno alla forza, non si ha altro comando sui vinti e prigionieri che il civile. Della servitù bellica parleremo altrove; per ora basti l'asserire che niuno lecitamente può uccidere un altro, se non ve lo astringe la necessità di respingere la violenza altrui.

V.° Essendo lecito alienare un diritto acquistato, non è illecito ancora il vendere le opere a sè dovute (fuorchè nel patto della servitù altrimenti non siasi stabilito) quando il compratore succeda in luogo del padrone, seguendo i suoi diritti e le sue obbligazioni.

VI.° Se alcuno si pose sotto l'altrui assoluta servitù ed alienò tutte le opere sue, è chiaro naturalmente non poter contrarre la società coniugale, siccome colui che a niun patto può nè educare nè alimentare i figli. Se però una donna avesse concepito prima d'essersi fatta serva o, imponendolo il padrone, procurato si fosse un figlio, non è naturale che il figlio siegua la condizione della madre e sia servo (1); mentre tutti,

(1) Discorda la *L. 4, ff. de stat. hom. § 1, Instit. de jur. person. L. 7, cod. de rei vindic.*

imponendolo la natura, nascono liberi. Potrà però il padrone il quale a proprie spese alimenta il libero figlio e lo educa usar delle opere di lui finchè giunga alla pubertà e restituisca tutte le spese fatte per la sua educazione. Ciò pure scaturisce dall'autorità dei parenti, i quali se non possono educare ed alimentare un figlio senza porlo in servitù, lecitamente ciò fanno, col minimo discapito però della naturale libertà. Non essendo poi necessaria una perfetta e perpetua servitù, affinchè i parenti prendano cura all'educazione dei figli, verrebbero a ledere i diritti di questi, se li dessero in perpetua servitù, e quindi la promessa servitù sarebbe nulla. Presumesi è vero i figli acconsentire ad una servitù temporanea, ma non già a una perpetua; e non v'ha servitù alcuna se non è volontaria.

VII.° Anche la servitù dei debitori è lor malgrado, ma pure volontaria. Perocchè colui che contrasse un debito e non è atto a pagarlo, tacitamente acconsentì, non avendo nulla di proprio, di dare al creditore l'opera propria se vale di più degli alimenti. È adunque giusto che il creditore possa ridurre in servitù perpetua o temporanea il debitore a norma del suo credito.

VIII.° Colui che si sottopose a una perfetta servitù dà al padrone ciò che può

trarsi dal frutto delle opere sue, ma però rende proprie tutte quelle cose che per altro modo gli vennero, come per donazione, testamento, legato ec. (1); mentre altro non alienò che le opere proprie.

IX.° Essendo la servitù un contratto consensuale o tacito od espresso e consistendo nella mutua prestazione, se un contraente non soddisfa al proprio dovere, dà all'altro il diritto da ritirarsi dal contratto. Se il padrone pertanto incrudelisca contro il servo senza cagione e non gli porga i necessari alimenti, la legge naturale dà a questo facoltà di provvedere alla propria vita e salute il meglio che gli riesca ed anche con la fuga.

CAPO XVIII.

DEL DIRITTO DI NECESSITA'

§ 1. *Della collisione dei doveri.*

Esposti i naturali doveri verso sè e verso gli altri in quanto alle persone ed alle cose, ne rimane di aggiungere quasi per corollario qualche cosa intorno alla fortuita colli-

(1) Discorda la *L.* 3, *Inst. per quas person. cuiq. acquir. L.* 1, § 1, *ff. de his qui sui vel. alien.*

sione dei doveri, prima che progrediamo a trattare intorno ai diritti della società.

Collidersi e venire a pugna diconsi fra loro i doveri allorchè ciò che devi a un altro regolarmente qual privato così con la generale e pubblica utilità viene a cozzo che dalla imponente necessità sii costretto allontanarti dalla comune, ordinaria e consueta regola della legge e dei doveri, e quindi lecito divenga e giusto ciò che fuori dal caso di necessità non sarebbe permesso e sentirebbe d'ingiustizia.

Non deesi però credere dare talvolta la natura il diritto di violare le proprie leggi: la violazione è soltanto apparente, perchè in fatto l'una legge viene da un'altra forza e potenza estinta, e impropriamente allora dicesi che alcuno viola la legge, mentre solamente si sospendono l'autorità e l'efficacia di lei, imponendolo la stessa natura.

Che anzi le leggi naturali, come più volte abbiamo avvisato, nient'altro sono che regole utili e necessarie delle umane azioni in parecchie condizioni della vita, senza l'ordinaria osservanza delle quali nè riuscirebbe agli uomini di condurre una vita felice e sicura, nè potrebbe stare la società del genere umano. Le leggi naturali devono in ispecial modo produrre questi due effetti, onde si possano chiamare giuste e sieno

tali e producano quella interna obbligazione di cui altrove abbiamo parlato e una placida e tranquilla obbedienza al loro impero.

Ma soventi fiate vengono dei tempi nei quali quelle cose che sembrano giustissime si cambiano e divengono contrarie. Quella stessa ragion naturale pertanto che ne scopriva i fondamenti della giustizia, cioè di non nuocere nè a sè nè agli altri e di promovere la comune utilità, quella istessa, dico, ne insegna che ci dipartiamo dalla regola generale allorchè, operando secondo essa, succeda di arrecare vantaggio o a pochi o a nessuno, e in vece possiam cagionare la rovina o di molti o della universale società degli uomini, o un danno irreparabile. Quindi anche ne consiglia che, cangiati i tempi, per tal modo si cangiano i doveri che quelle cose che appartenevano alla fede, alla verità, alla giustizia, alla misericordia, alla pietà debbansi talora trascurare e non sia giusto il conservarle. Perocchè quella legge universale che ti impone di non nuocere a nessuno e ti prescrive regole comuni onde ciò ti succeda, quella stessa ti comanda di deviare dalla consueta regola se ti accorgi che il farlo sia per nuocere a coloro, all'utilità e felicità dei quali fu constituita: mentre nello scopo ed oggetto della legge la regola e la eccezione di essa si contiene.

Giova in generale alla umana società di serbare inviolata la fede, mantenere le promesse, restituire i depositi. Se alcuno però presso te depositò di sana mente la propria spada e insano poi ten richiegga, il renderla è delitto, il negargliela dovere. Importa che niuno, suo malgrado, venga privato d'un suo dominio. Questa legge generalmente è necessaria per la conservazione particolare di tutti gli uomini, per procurar la tranquillità e la pace della società universale. Ma se ti abbatti in un tempo che questa legge sia dannosa a una o più persone, di maniera che se ti astieni dall'invadere le proprietà altrui, nulla speranza a te e allo stato rimanga, l'involare per forza al suo padrone una cosa altrui è onesto e giusto anzi conveniente al comando della stessa legge, la quale concesse il dominio e il diritto singolare nelle proprie cose affinchè a tutti fosse facoltà di sostenere la propria vita. Con questo modo tu non violi la legge, ma piuttosto la interpreti in quanto che ella vien meno al vantaggio universale: chè quantunque nella legge nulla si eccettui, tuttavia molte cose, comechè non eccettuate, s'intendono tali. Ad un angusto scritto della legge si dà una diffusa interpretazione; l'eccezione poi s'intende imposta dalla legge stessa se, come poco prima avvisammo,

corrisponda all'intenzione, allo scopo ed oggetto di lei.

Sii pietoso, dice la legge naturale. Ma se il padre rivolga l'armi ribelli contro la patria, di cui a te fu commessa la difesa e la conservazione, darai forse in mano la libertà della repubblica al furibondo? Certo nol farai; e, se in niuno altro modo ti riesce di allontanare l'imminente pericolo alla tua patria, costretto dalla necessità crederai onesto ogni partito che possa provvedere alla pubblica salute.

Ma qual fia mai la regola dietro la quale possa alcuno misurare le eccezioni della legge universale e dare giudizio intorno al caso della collisione? A qual lance affidare la dubbia giustizia e pesare tutti di maniera i doveri che ne venga fatto di distinguere i più lievi dai più importanti? Questo per avventura appartiene a quelle cose che ancora nelle morali discipline rimangono a desiderarsi. Conciossiachè sebbene ciascuno comprenda doversi talora alquanto deviare dalla regola comune della ordinaria giustizia, niuno vi ha però che possa accuratamente prescrivere i confini dell'allontanarsi, oltre i quali non possa esservi giustizia. Accade talora che sia tanto grave il comune officio e sia generalmente di tanta importanza all'uman genere che,

sebbene si vegga l'allontanarsi giustissimo, poichè cangiò aspetto l'utilità, tuttavia un uomo onesto e di virtù fregiato appena pensi essergli ciò fare permesso (1), se con giusta lance pesi il futuro danno che può avvenire all'uman genere e dal permesso e dal non permesso allontanarsi della regola generale. Di rado in vero, ma pure talvolta accade che il giusto dall'ingiusto, l'onesto dall'inonesto sono da sì breve intervallo disgiunti che sebbene sii di massima acutezza d'ingegno fornito, appena ti è dato investigare i confini di entrambi; come quando la notte e il giorno sono a tal punto che tu non puoi giudicare esser nè tenebre nè luce.

---

(1) Eccoti un esempio: è permesso uccidere un pubblico inimico, anche alla sprovveduta tramandogli insidie. Ma sarà lecito in vece dopo ripetuti giuramenti di fedeltà, dopo parecchi attestati di amicizia e benevolenza, fra gli scherzi d'un banchetto e il lieto cioncar delle tazze perderlo col veleno o giacente tra le tue braccia, come fra quelle d'un amico e sicuro ucciderlo col ferro del tradimento? Rifugge il pensiero inorridito all'uomo onesto che il rivolge a tanta scelleratezza, e forse terrà fermo ciò non essergli permesso, quantunque sia questo il modo di sostenere la cadente repubblica. Torna conto per certo il togliere i pubblici inimici; ma più giustamente per avventura conviene al genere umano che da tutti abbiansi come inviolabili le sante leggi dell'amicizia e della ospitalità. In tanto conflitto di doveri, appena avrai potuto conoscere qual sia da preferire; mentre dalla sospensione di entrambi sovrasta massimo danno al genere umano.

In tanta ambiguità, seguendo l'usanza cui altrove ci siamo appigliati, verremo esponendo quei principj che più ne parranno certi, con la scorta dei quali possa un uomo onesto discernere tra la collisione dei doveri e almeno in generale intendere se questo a quello debbasi anteporre. Perocchè sebbene qualche volta può addivenire, e noi col neghiamo, che sospeso ondeggi il giudizio di un uomo probo, da ciò però non viene che non vi sieno i diritti della necessità e non vi sia alcuna eccezione alle generali leggi della natura; la quale eccezione in parecchie condizioni della vita appare chiaramente e senza punto d'ambiguità. Sonovi alcuni però i quali asseriscono essere vietato allontanarsi dalla legge comune e generale per quell'inconcusso principio e da tutti diligentemente esaminato. "*Non deesi far male perchè ne torni bene*,,. Questa sentenza è certa presso tutti, e spessissime volte ne fanno uso gli interpreti della giustizia e della onestà nel decidere perplesse e difficili questioni. Ma nel mezzo che essi non sentono dubbio alcuno su questa verità, o cadono in grandissimi e turpi errori, o abbattutisi in un difficile caso di diritto, con la scorta di essa per niun modo lor riesce di scioglierlo. Che se i cultori delle morali discipline avessero meno pre-

stato orecchio all'altrui autorità (1) e talora o potessero o volessero far uso del proprio

---

(1) Ogni qual volta noi parliam. dell' autorità, intendiamo umana e non della divina, alla quale tutti debbono ubbidire. Reputo però opportuno in questo luogo l'avvertire non doversi affatto escludere la ragione dalle cose rivelate, se di quelle in ispecie cade discorso che appartengono ai costumi e nei sacri scritti si rinvengono. Coloro che impongono doversi affatto dar bando alla ragione nel riguardare i morali precetti che ritrovansi nelle sacre pagine, cadono inavvedutamente nell'assurda ed erronea sentenza di Lutero, che con valore ed eleganza venne confutata da Melchior Cano (*de loc. theolog. lib.* 9 e 10), e insegnano precetti che se ritrovassero seguaci verrebbero malamente a travolgere tutta la morale e render potrebbero la stessa rivelazione affatto inutile ed inefficace. La divina rivelazione, la quale si riferisce alla morale, suppone gli uomini con la scorta della propria ragione, e aver conosciuto o almeno facilmente poter conoscere le leggi universali della natura, e i diritti e gli obblighi che da essa ne vengono e le eccezioni ed i fini delle leggi istesse. Nella rivelazione non vengono chiariti l'origine, la natura, la fine e i cangiamenti degli offici: il divino legislatore esorta, eccita, spinge alla virtù gli uomini e dai vizi li allontana ed aggiunge un grandissimo sprone a seguir la virtù coi premj futuri ed eterni destinati agli uomini probi e virtuosi; le virtù e i vizi poi nella Scrittura vengono divisati con comuni vocaboli, il cui significato credesi d'altronde noto agli uomini. Perciò raccomanderai a chi non ode la giustizia, l'umanità, la liberalità, la temperanza, la magnanimità, la difesa di sè stesso, la pubblica vendetta, l'adempimento dei diritti e tutto il resto di simil fatta, se coloro che ascoltano non avranno prima

giudizio, facilmente loro sarebbe venuto di conoscere essere o nullo o instabile, vago

---

conosciuto ciò che con questi nomi vogliasi intendere e quale sia l' indole, la natura, il modo e il fine di ogni virtù e diritto. Del pari indarno griderai agli uomini di astenersi *dal dolo, dalla frode, dall'avarizia, dalla crudeltà, dall' intemperanza, dalla menzogna, dal furto, dalla rapina, dall'adulterio, dall'omicidio*, se coloro che ti prestano orecchio appieno non intendono o non possono comprendere che voglian significare i nomi di questi vizi e fino dove possano giungere. Queste cose tutte hannosi nella Bibbia, come note agli uomini o facili a conoscersi con la scorta della ragione. Ora supponi non essere agli uomini concessa questa previa cognizione del bene e del male o sia di tutte le virtù e dei vizi, ed allora eccoti inutile la rivelazione. *Non ucciderai* È adunque vietato ogni omicidio? Vorrai condurti a norma le leggi, e lascierai impunito l' inimico che assale la patria? *Non ruberai*. Che cosa sono il furto, la rapina, il dominio, il possesso? Li troverai forse definiti nelle sacre scritture? Se prima non li conosci, come potrai intendere il precetto e in qual modo interpretare il fine a cui tende? Tutte queste cose non devonsi d'altronde ripetere che dalla ragione, la quale dirige giusta i dettami della comune utilità l'omicidio, il furto ed ogni altra specie d' ingiurie, e indica l' indole, la natura e il fine dei doveri generali. Se queste cose non conosci, i precetti della legge generale nient' altro conterranno che inutili ed incerte sentenze, cioè: *Non ucciderai quando è illecito*: *Non priverai alcuno del possesso del proprio mentre il possiede a diritto, cioè quando è ingiusto il privarnelo*. Di grazia badino in quali angustie spingono la morale coloro che tenendo, in certo modo, gli uomini pari alle bestie, li privano del senso

ed incerto il significato di quella sentenza; e quindi avrebbero giudicato essere essa non solamente inutile e vuota di senso, ma perniciosa ancora alla morale. Non si deve far male affinchè ne esca bene. Sarà: bisogna però prima investigare quali chiaminsi e sien mali. Se ciò non fai, la sentenza di cui trattiamo è una pura petizione di principio; mentre suppone noto ciò che è ignoto o ciò che si ricerca. Il male è illecito e da niuno deesi commettere. Ma se ciò che dicesi male in genere, si cangia ed ammette un onesto consiglio onde procurare la comune utilità degli uomini, chiamerai forse ciò male e sosterrai essere vietato, nè riputerai in questo caso doversi can-

---

e della ragione, della quale non v' ha cosa più divina e per cui abbiamo commercio col supremo facitore; mentre per opera di lei scorgiamo le conseguenze, scopriamo i principj e le cagioni delle cose, ricerchiamo le loro antecedenze e conseguenze, paragoniamo le cose tra lor simili e alle visibili aggiungiamo ed uniamo le invisibili. I precetti morali sono insegnati a noi forniti di questa forza divina. Ciò che la ragione scopriva confermò Iddio ottimo massimo con la sua autorità, ed aggiunse sapientissime leggi, le quali, come diceva nel prolegomeno, o tardi o non mai sarebbe venuto agli uomini di scoprire. Queste cose pure contenute nella morale dennosi riferire alla rivelazione; tutte le altre voglionsi ripetere dalla ragione, da questo lume divino, senza cui l' uomo non avrebbe potuto intendere i precetti rivelati nè rendersi abile a reggere le umane azioni.

giare il dover dell'uomo? Generalmente l'uccidere l'uomo è male. Ti è però concesso il farlo per incolpata difesa, onde difender te, i congiunti, la patria contro la forza privata e pubblica. Commetti un errore, se senza cagione poni la tua vita in periglio. Ma se per servire la patria magnanimo vai incontro alla sventura ed alla fortuna commetti i tuoi giorni, ti verranno infinite lodi. Non puoi senza scelleratezza apportare molestia a un uomo innocente: tuttavia dái mercede e riferisci grazie senza fine al chirurgo che ti lacera, t'abbrucia, ti mutila per salvarti la vita. Se adunque il fine per cui si fa un'azione sia onesto e volga a vantaggio del genere umano, il male si cangia in bene, e in lecito si cangia ciò che è vietato.

Che se tu replichi che il senso di cui parliamo è di comandare non essere onesto consiglio il fare ciò che se anche si conduca con onesto proponimento è un male, cadi di nuovo in una petizione di principio e pronunzi un'utile sentenza. Perocchè prima è di mestieri che tu insegni quali siano le cose illecite, quantunque commesse con onesto fine, o almeno quali sono quelle tanto turpi e scellerate nella vita che non si possono fare neppure con onesto scopo. Ciò non viene in verun modo indicato da

questa regola o sentenza. Se ricerchi ed esponi quali siano le cose assolutamente turpi ed illecite, avrai delle particolari regole di operare, ma non già una sentenza generale: se a ciò non badi, la tua regola generale si riduce a quella che le scuole chiamano *proporzione identica*, cioè: *non devi far con onesta mira ciò che è male, cioè ciò che non déi fare anche con onesta mira.*

Avvertite queste cose, stabiliamo i canoni seguenti.

§ 2. *Principj generali intorno alla collisione dei doveri.*

I.° Quanto saranno maggiori e più gravi le relazioni della legge comune alla felicità interna ed esterna del genere umano, tanto dovrà essere maggiore l'utilità e più dura la necessità da cui sii costretto allontanarti dal diritto.

II.° Essendo l'allontanarsi dalla legge comune soltanto permesso allorchè, paragonate le circostanze, chiaramente appaia potere tu apportare al genere umano maggior vantaggio se ti allontani dalla legge che se non la siegui, guàrdati dal calcolare i soli immediati effetti dell'azione; giacchè dennosi anche computare gli effetti lontani

per poter esser certo della ragionevolezza. Cosicchè è d'uopo far calcolo anche dell'esempio che nel caso emergente dal tuo allontanamento della legge può trarre un uomo probo ed onesto, in eguali circostanze con danno del genere umano; e se ti prende timore che questo possa succedere in avvenire, devi astenerti dall'allontanarti dalla legge, quantunque per avventura in quel caso sia legittimo, utile ed innocuo il farlo.

Eccotene un esempio: hai temerariamente e con imprudenza pattuito di dare a un altro una cosa la tradizione di cui arreca a te massimo danno e all'altro o piccolo o niun vantaggio. Quegli però non vuole a niun patto rescindere il contratto e da inumano chiede che tu gli tenga la data fede. Dovrai in questo caso mantenere il patto? Se peserai l'azione in sè stessa e soltanto gli immediati effetti di lei, forse riputerai a diritto potere violar il patto. Ma se vorrai riguardare agli effetti più remoti e quanto all'umana società importi che mantengano i contraenti la data fede, facilmente scorgerai essere tu obbligato a prestare ciò che nella convenzione hai promesso. Soglionsi con poco senno molte volte contrarre dei patti, e molti sarebbe facile il ritrovare in società i quali vorrebbero usare dello stesso

diritto per minime lesioni o per piccoli errori commessi nelle cose su cui cadde il contratto, e quindi si ecciterebbero un' infinità di liti, di controversie, di dispute, per tal modo che appena gli uomini potrebbero tra lor fare il menomo commercio; senza del quale a stento conservar si potrebbe l'umana società. Per la qual cosa adunque deesi mantenere la promessa fede avvegnachè altro sembri persuadere in emergenti circostanze l'utilità, almeno per iscansare quei danni maggiori che verrebbero a cadere sulla società, se fosse concesso ritirarsi da convenzioni di simil genere.

Per la stessa maniera sebbene qualche volta sia concesso con iscaltri cavilli, con simulazione e con falsi racconti aggirare il nemico, non è lecito però, fatta tregua o alleanza, violare la fede, sebbene la salute della tua patria sembri ciò necessariamente ricercare; poichè ti avvisa di non allontanarti dalla legge comune il danno irreparabile che, quantunque remoto, ne potrebbe da ciò ritornare al genere umano. Se fosse dato rompere la fede all'inimico, niun fine avrebbero le contese fra le nazioni; guerre perniciose, disperate, sanguinose non verrebbero mai a cessare se non con l'ultima ruina di una delle parti.

III.° Se ti allontani dalla legge comune

non per proprio e privato riguardo, ma per altrui e pubblica utilità, avrai un motivo al tuo operare più onesto e più forte. Apparirai diligente custode della giustizia ed esimio cultore di lei se crederai illecito allontanarti dagli ordinarj suoi precetti, anche quando il farlo, per evitare un tuo danno, non fosse nè criminoso nè inonesto: che anzi questo soverchio riguardo per avventura a serbare giustizia porgerà argomento della tua virtù e sarà cagione a te di perpetua lode. Ma se è la repubblica in periglio; se la salute della società universale è minacciata, il dovere affatto si cangia: dà bando a ogni dubbio, disprezza ogni scrupolo e anteponi la pubblica alla privata autorità; chè non ti è concesso a falsi principj di virtù e di onore di giustizia men retta immolare la pubblica salute.

Se un fiume, rotte le sponde, spezzato ogni riparo, prevedi dovere inondare e le case dei cittadini e i seminati, e ti si parano innanzi altrui travi segabili atte a frenare la forza di esso, forse ti asterrai dall'adoprarli per non ledere la privata proprietà di un cittadino? Se fai ciò, commetti un pubblico delitto, quantunque privatamente sii giusto.

IV.° Se sovrasta a te innocente un danno irreparabile, dal quale per niun modo ti

puoi sottrarre senza arrecare ad altri un danno, reparabile però, egli è chiaro esserti lecito allontanarti dalla regola comune di non ledere gli altri; mentre è il fondamento di questa violazione la comune utilità, importando alla società universale che tutti gli uomini in particolare possano serbare la propria vita coll'apportare altrui qualche danno, in ispecie poi se è reparabile. Un mio nemico, impugnata la spada, m'insegue e, superiore per la forza di corpo e per le armi, già mi sta sopra per uccidermi; abbattutomi in un cavallo, anche malgrado e con ripugnanza del suo padrone, a diritto vi balzo sopra, prendo la fuga e metto in salvo la vita. La necessità rende giusta la forza, purchè, se il posso, io rifaccia il danno apportato al padrone.

V.° Che se poi fosse imminente un egual danno inevitabile a me e ad un altro senza colpa di entrambi, ed uno pur debba perire, la legge naturale comanda che generalmente piuttosto a me che ad altri io proveda. In questa ipotesi cessa la ragione della pubblica utilità; mentre è necessario che uno cada: fuorchè molto forse non importasse che l'uno dei due vivesse o per proprio o per vantaggio della società. Conciossiachè gli è pur bello ed onesto morire per la patria e per la pubblica salvezza:

ma se in entrambi ogni cosa è pari, non v'ha dubbio alcuno, altra legge non comanda che la naturale, cioè di salvare la vita.

Pari in entrambi è manifesto essere tutte le cose, se entrambi hanno eguali obbligazioni e diritti. Perciocchè se alcuno abbia qualche diritto speciale e singolare, a qualche mezzo con cui possa salvare sè stesso, questo non gli può senza ingiuria essere da altri involato. Vince adunque quello che ha maggiori diritti, e l'altro costretto dalla necessità sarà tenuto a subire la morte; il che non di rado addiviene dappoichè fu contratta fra gli uomini la civile società.

Poste queste cose, è facile il risolvere quei problemi morali che si propongono in questi casi e che sembrano stancare l'incerta mente con dubbi: come per esempio: quando alcuno più scemo di forze siasi in un naufragio appigliato ad una tavola, se possa un altro porgli le mani addosso è salire egli stesso la tavola presagli per forza, onde con la scorta di essa isfuggire la morte; se due naufraghi nello stesso tempo appigliansi ad una tavola che non è capace a sostenerli entrambi, debba cedere l'uno all'altro, o ciascuno di essi fatta forza al compagno debba a sè stesso provvedere: o se parecchi, infranta la nave e balzati su

un battello, possano a diritto respingere gli altri che si sforzano pure di montarvi sopra: o se molti nello stesso tempo saliti in un battello che non è atto a sostenerli, tutti possano a vicenda sè stessi spingere in mare, onde alleviare la picciola nave: o se in somma carestia di cibo sia concesso uccidere uno, sia che vi acconsenta sia suo malgrado: o se in una città cinta d'assedio, in una nave (1), nella vasta solitudine delle foreste sia lecito il costringere coloro che hanno dei cibi a porli in comune, ec.

Sonovi infiniti esempi di simil fatta (2) che si possono ricordare, nei quali quasi sempre si veggion venire a collisione le leggi comuni e i doveri coi doveri aver fiero conflitto. Noi però amiamo lasciarli giudicare dal senno del leggitore, il quale se vorrà le proposte quistioni assoggettare ai nostri principj, facilmente gli verrà di spiegare quelle che sembrano dubbie: mentre non sostiene lo scopo del nostro officio il far disputa intorno a tutte le particolari controversie e tutte ad una ad una chiamarle ad esame.

Non deesi però sì alla sfuggita parlare

---

(1) Ved. *L.* 11, § 1, *ff. de leg. rhod.*

(2) Se ne possono veder molti presso Cic. *de Offic. lib. III, cap.* 23, i quali egli espone cavati dal libro dei doveri di Ecatone.

del getto delle merci onde alleviare la nave, che si riferisce al diritto di necessità; poichè l'uso di questa dottrina nel commercio marittimo può essere frequentissimo.

§ 3. *Principio generale del getto delle merci.*

Se sovrasti un pericolo alla mia ed all'altrui roba nè si possa per alcun modo deviare senza perdere le cose di uno, a me è lecito disperdere l'altrui, ad altri la mia; chè, essendo eguale il pericolo, deve esser comune anche il danno.

Dovendo nell'ipotesi perire la roba dell'uno o dell'altro, se non si getta parte di entrambi, io ne vo illeso con danno altrui, mentre fu salvato il mio; e quindi non dovendo alcuno aver vantaggio da un'altrui sventura, la naturale equità richiede che il danno per porzione sia comune.

A ciò si aggiunge che, avendo entrambi un eguale diritto d'allontanare il comune pericolo e l'obbligo istesso di salvare tanto la propria, come l'altrui sostanza, non v'ha ragione per cui uno solo debba sostenere il danno in quelle cose per la perdita delle quali si viene a salvare l'altrui. La necessità della sventura li costringe a formare quasi una società naturale, cosicchè in un

emergente pericolo senza colpa di entrambi è comune il vantaggio e il danno.

§ 4. *Conseguenze del principio generale sul getto delle merci.*

I.° Dovendosi fra due mali scegliere il minore, se bisogna perdere qualche cosa onde salvare le altre, bisogna incominciare dalle meno apprezzevoli, qualora la necessità di allontanare il pericolo lasci tempo alla scelta (1).

II.° Se il gittamento vien fatto per evitare il naufragio, il danno si divide egualmente fra tutti coloro di cui sono le merci che pel gittamento si sono salvate, e quindi è d'uopo vi contribuisca lo stesso padrone della nave (2). Quei di Rodi con-

(1) Ciò vien stabilito *in jur. maritim. Philip. II. Hispan. reg., tit. de naufrag., art.* 5: per lo che se i naviganti abbiano seco casse rinserrate, sopravvenuta burrasca debbono dire ciò che racchiudono, altrimenti quegli che concorrono a rifar loro i danni pagheranno soltanto il prezzo delle casse.

(2) Giusta il diritto di Lubecca *lib. VI, tit.* 3, *art.* 3, e il prutenico *lib. IV, tit.* 19, *art.* 2, § 2, il prezzo della nave viene stabilito dallo stesso padrone o pilota, e si lascia all'arbitrio dei contribuenti se a quel prezzo vogliono comprar la nave o così stimata lasciarla al padrone. Nell'antichissimo libro intitolato *consulatus maris*, *cap.* 93, 94, 96 il maestro di nave non contribuisce se non se

fermarono con apposite leggi questa naturale equità, a cui soscrissero volentieri tutte le nazioni e gli stessi romani.

III.° Poichè col gittar delle merci serbasi anche il pagamento dovuto al padrone della nave pel trasporto, deve pure venir in contribuzione un tal pagamento.

IV.° E siccome fra coloro le cui sostanze sono in pericolo, per legge di necessità si è quasi formata una comunione, devonsi stimare sì le merci salvate che le perdute con le stesse regole, cioè quanto avrebbero potuto valere ove fossero giunte al luogo destinato (1).

---

la metà del valore di essa. Bisogna in questo luogo avvertire presso quasi tutte le nazioni le quali esercitano il commercio e si consacrano alla navigazione esservi propri e particolari statuti coi quali si regge il diritto marittimo, parte confermati dai capi di ogni città o regno, parte presi dalle altre nazioni le quali altamente fiorirono pel commercio marittimo e per una molto estesa navigazione. Conciossiachè, oltre il *consolato di mare* scritto la prima volta in ispagnolo, i cui capitóli furono già da tutti ricevuti, havvi il diritto marittimo Visbiese o sia Wysbicese, Uliarese, Anseatico di Lubecca, d' Amburgo, ec., le cui costituzioni hanno valore presso coloro da cui sono ricevute e tengonsi in uso. Presso noi le cose marittime sono dirette dalle patrie leggi e in ispecie da quelle che furono pubblicate dall' imperatore Francesco e dal di lui sapientissimo figlio e nostro signore Piétro Leopoldo, volgendo l'anno 1769, dal *consolato di mare* e dalle leggi romane.

(1) Dissente la *L.* 2, *ff. de leg. rhod. de jact.*,

V.° Le merci contribuiscono non in ragione del peso, ma del valore; mentre deesi stimare quanto ciascuno avrebbe guadagnato sfuggendo il naufragio e non di quanto peso caricò la nave.

VI.° Fu addomandato se i naviganti debbano prestare lo scapito delle vesti, degli anelli e delle cose preziose che essi avevano nella nave. E di tutte queste cose ed altre che sono salvate non si dubita doverlo. Si può però dubitare degli stessi passeggieri; perchè non si possono stimare i corpi liberi. Ma essendo stato anche il peso della loro persona cagione per cui fossero gettate le merci, non vedo per qual causa non si possano astringere a risarcire il danno, non dico già pel prezzo della persona che non può essere stimata, ma almeno avuto riguardo al peso il quale è apprezzabile in

---

per la quale le cose perdute si estimano pel prezzo che furono comperate,. le salvate per quello che vendere si potevano. Quintino Weiths *Tract. de contrib.* prescrive questa regola: se il gittamento fu fatto dopo che la nave ha già percorso metà del suo cammino, allora le merci perdute si apprezzano per quanto potevano valere nel luogo a cui erano dirette; se prima della metà del viaggio, per quanto furono comperate. Pare che lo stesso sia stabilito nel *consolato di mare, cap.* 95; nella pratica però è diversa presso molte nazioni la stima delle merci perdute.

qualche modo relativamente alle merci e al padrone della nave. Onde poi stabilire il prezzo del peso io reputo doversi riguardare il prezzo mezzano di quelle merci le quali pagano soltanto il peso portorio o sia il navolo, e devono tanto stimarsi i corpi dei viaggiatori, quanto possono valere le merci summentovate (1).

VII.° Non presteranno il danno però nè il padrone della nave nè la ciurma nè i cibi; mentre il loro peso, siccome necessario, non fu cagione che si facesse il gittamento e a tutti d'altronde importa non manchino nè comestibili nè uomini per governare il vascello.

VIII.° Essendo comune il danno provenuto dal gittamento a tutti coloro che hanno merci nella nave e allo stesso padrone di essa, poco rileva se alcuno perdette le cose gittate o se scoperte a cagione del gittamento furono deteriorate. Il danno adunque delle cose che furono deteriorate si pone in

---

(1) Discorda la *L.* 2, § 2, *ff. de leg. rhod.*, ove però si eccettua il caso nel quale i viaggiatori avessero preso in affitto tutta la nave; mentre se, sopravvenuta burrasca, fu infranto il timone, tagliate le sarte o squarciate le vele o gittate in mare le ancore o qualunque altro istrumento di nave, i viaggiatori non dovranno prestargli avaria, ma il maestro di nave potrà solo ripetere da loro il prezzo della conduzione.

comune; nel quale computando il prezzo del loro peggioramento, si pareggia a quello delle cose perdute e il totale viene nel tributo comune. Se le cose gittate poi vennero ricuperate, il tributo si diminuisce pel presente prezzo delle cose; e se si ricuperano dopo fatto questo, è d'uopo restituirne il prezzo che si è contribuito particolarmente a ciascheduno.

IX.° Siccome le cose altrui si disperdono onde respingere il comune pericolo, e per la stessa causa è comune il danno, se, fatto il gittamento, tuttavia perisce il naviglio, cessa il motivo della contribuzione. Lo stesso accade se alcuno ricupera le proprie cose già naufragate: ciò non deesi attribuire al gittamento, ma o all'industria o alla fortuna; ond'è che non deesi restituire il prezzo delle cose tratte a salvamento.

X.° Ma se la nave viene a perire non di presente, ma sopraggiunta un'altra tempesta, si addimanda se quelli che ebbero salve le proprie cose dal gittamento nella prima fortuna e dopo la seconda, mercè i palombari, le ricuperarono, sono tenuti a prestare il danno a coloro le cui merci furono per la prima burrasca gittate: e noi crediamo aver essi questo giusto dovere. Imperciocchè colui che soffrì fossero gittate le proprie cose per alleviare la nave nella

tempesta, vede nelle cose serbate parte della cagione per cui si fece il gittamento, e quindi, per qualunque ragione sieno esse poi salve, quantunque la nave sia stata sommersa in un altro luogo, non può patire gli sia tolto un diritto che già gli si competeva (1). Quelli però che nella seconda tempesta perdettero le proprie cose non hanno alcuna ragione su colui che nella prima fece il gittamento per alleviare il vascello; mentre ciò che gli si dovea perì con le cose istesse.

XI.° Essendo giusta la ragione della contribuzione o colletta, perchè col danno di un solo si promove il comodo degli altri, o sia da loro si allontana il danno, se una nave carica di merci non può entrare in un fiume o in un porto, e perciò parte di esse sono tragittate in una nave minore o battello, affinchè il vascello per l'eccessivo carico non corra a pericolo, se venisse il battello a sommergersi, devesi da tutti contribuire a risarcire il danno: mentre perirono quelle merci onde salvare la nave. Ma se poi, salvo il battello e sopraggiunta tempesta, perì la nave maggiore, quelli che perdettero le cose che erano in essa non hanno ragione alcuna su quelle salvate. Perocchè

(1) Concorda la *L.* 4, § 1, *ff. eod.*

cessa la cagione della contribuzione; mentre il sopravvenuto naufragio e il danno di esso a coloro che hanno merci nella nave, non cagionarono il salvamento del battello, e quindi è lo stesso che se, fatto il gittamento, la nave fosse perita (1).

XII.º Del resto la contribuzione o sia colletta di cui ora abbiam fatta parola appellasi dai giureconsulti con barbaro vocabolo *avarìa* (2), o sia *averìa* che si divide in *grande* e *comune*: la prima dicesi allor-

---

(1) Concorda la *cit. L.* 4, *vers. Contra si scapha* e ciò che Paolo dice *lib. II, sent. Tit.* 3: *nave perdita, conservatae cum mercibus scaphae ratio non habetur.* Ciò che abbiam detto della tempesta, vuolsi pure intendere dei corsari *L.* 2, § 3, *ff. eod.*

(2) Vocabolo d' incerta etimologia. Sonovi alcuni che credono avere origine dalla parola francese *Havre*, o dalla tedesca *Haven*, il qual nome significa *porto*, essendo l'avaria ciocchè si dà da coloro le cui merci salve si traggono in porto a quelli le cose dei quali a cagione del gittamento perirono. Ved. Loccen. *de jur marit.*, *cap.* 7. Ora gli scrittori del diritto di natura raccolti da Eineccio, *Collect. pag* 998 Forse l'origine di tal nome si può dedurre con più agio e verità dalla parola pur barbara *avarìa*, o sia *averìa*, che presso gli scrittori della bassa latinità significa le facoltà e i beni o le cose specialmente mobili che formano la sostanza ciascuno quasi dicessi con la parola volgare *l'avere* di ciascheduno. Dunque *avarìa* è ciò che ognuno deve per la contribuzione fatta per le merci salvate cioè il *suo avere*. Ved. Du Cange *Glossar. med. et infine latinit. verb. avaria* et *averium.*

chè contribuisce per la sua parte anche la nave, l'altra quando essa è eccettuata. Imperciocchè se si fa dispendio soltanto perchè giungano in salvo le merci in porto, il padrone della nave non è tenuto di contribuire pel valore di essa, come quello che per lo stesso contratto nautico null'altro deve prestare se non un naviglio acconcio e le opere necessarie alla navigazione. Se egli adunque ha qualche danno a cagione soltanto delle merci, è d'uopo sia indennizzato dai mercatanti; perchè quelle spese erano utili e necessarie (1).

§ 5. *Del gittamento fatto con dolo o colpa.*

Queste cose rettamente procedono e sono alla naturale ragione convenienti se il gittamento delle merci devesi attribuire a burrasca o alla mala ventura. Ma se un libero agente fu cagione con dolo o con colpa del gittamento, dai già posti principj

(1) Appartiene adunque al civile l'usanza di molte nazioni che il danaro il quale si dà ai periti dei luoghi onde salvino la nave, non appartenga all'avaria grande se non sorpassi sei *pezze di Fiandra*; mentre spese di simil natura furono fatte tanto per salvar le merci che la nave, e quindi per ragion naturale dennosi in comune soddisfare. Ved. Loccen. *L.* 5, § 3. Vinnio *in* Peck. *ad L. rhod. de jactu pag.* 193.

chiaramente appare doversi da lui risarcire ogni danno. Per la qual cosa non a torto i giureconsulti hanno diviso il gittamento in *meticoloso, non puramente necessario, e necessario*, e affermano doversi da tutti in porzione prestare il danno solamente nel necessario. Dicesi il gittamento meticoloso se alcuno inesperto del navigare, temendo il naufragio, quando in fatto non v'era necessità gittò le merci: non puramente necessario poi quando il pericolo è imminente di fatto, ma che la colpa per tal modo prevenì il pericolo che senza essa nè sarebbe succeduto il caso fortuito nè la necessità del gittamento. In questi casi adunque chiaramente appare doversi attribuire la perdita della cosa alla colpa altrui e non alla fortuna, e non essersi a ciò posto mano per un comando di altri, e quindi il danno doversi rifare da colui che commise la colpa, e non già da tutti per contribuzione.

La colpa poi può essere stata in parecchie circostanze cagione del pericolo di naufragare, come a cagion d'esempio, se il pilota, inesperto della sua arte, ruppe negli scoglj: e allora e si può e si deve imputare all'imperizia di lui: se movendolo niuna necessità, ma o per un temerario ardire o per avarizia, sprezzando di navigar retta-

mente, cangiò cammino (1): se più del conveniente caricò la nave (2): se salpò dal porto in tempo contrario ed inimico (3): o se trascurò di sciogliere le vele e rimase in porto mentre arrideva favorevole la stagione (4): se senza pilota intraprese il viaggio; e, levatasi procella, non fu atto a governar la nave e la perdette (5): in una parola se commise errore per negligenza, per violazione dei patti o per lentezza.

I principj coi quali abbiamo esaurita tutta la dottrina intorno al gittamento, egualmente si possono applicare agli incendj che talora nelle città si destano, nei quali infuriando le fiamme, se per niun altro modo si possono soffocare, è lecito abbattere le case vicine (6), purchè in ragione

(1) Concorda la *L. 7, cod. de navic. seu naucer. L. 3, cod. de nautic. foen. L. 18, ff. Commod. vel contr.*

(2) Concorda la *L. unic. Cod. Ne quid oneri publ.*

(3) *L. 36 in fin. ff. de rei vindic. L. 13, § 2, ff. Locat.*

(4) *Argum. L. 2, § 8, ff. Si quis caution. in judic.*

(5) *L. 13, § 2, ff. locat.*

(6) Ved. *L. 3, § penult. ff. de incend. ruin. naufrag. L. 49, § 1 in fin. ff. ad leg. aquil. L. 7, § 4, ff. Quod vi aut clam.* Le quali leggi però fanno distinzione fra le case abbattute dalla pubblica e dalla privata autorità. Se per pubblica, dicono darsi azione restitutoria con la forza: se per

del danno arrecato e della quantità del pericolo contribuiscano tutti quelli le cui case poteano probabilmente essere involte nella sventura.

FINE DELLA PARTE PRIMA
E DEL VOL. SECONDO.

privata, insegnano doversi di nuovo distinguere se l'incendio già minacciava le vicine case o no. Se già era il fuoco sovra esse, affermano non esser tenuto a nulla colui che le abbatteva; poichè non apportò danno alcuno quegli che per difendere una casa dall'incendio la rovinò, mentre essa sarebbe del tutto perita in mezzo alle fiamme. Che se il fuoco non era per anco giunto alle case che vennero rovesciate, il danno deesi prestare da colui che le abbattè. Sembra che la nostra decisione meglio si accosti alla equità naturale: poichè colui che fece abbattere le case vicine all'incendio, non solamente cercò di provvedere a sè stesso, ma a tutte quelle case in uno le quali erano nell'isola istessa; e quindi è giusto che tutti concorrano a rifare il danno ch'egli dovette sostenere dietro le regole sovrammentovate, giacchè con sua sventura furono salvate le case altrui. Per il che fu presso molte nazioni stabilito che ripari il danno il padrone che è vicino alle case abbattute. Ved. Vinn. *ad Peckium de re naut. ad lib.* 1, *ff. ad L. rhod.* Argentr. *ad consuet. britann.*, *art.* 600.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE

NEL PRESENTE VOLUME

CAPO X.

CAPO XI.

CAPO XII.

CAPO XIII.

CAPO XIV.

CAPO XV.

CAPO XVI.

CAPO XVII.

CAPO XVIII.

PUBBLICATO

IL GIORNO XXVI MARZO

M. DCCC. XXVIII.

Se ne sono tirate due sole copie
in carta turchina di Parma.

BIBLIOTECA SCELTA
DI OPERE
GRECHE E LATINE
TRADOTTE IN LINGUA ITALIANA.

IL TIPOGRAFO.

Giunta quasi al suo termine la mia *Biblioteca Scelta di Opere Italiane antiche e moderne*, giacchè dai dugento volumi che compor la dovevano, la condussi oltre i dugento sedici, ora mi rimane di portar al suo pieno effetto un lavoro che già da molto tempo intrapresi, voglio dire la *Biblioteca Scelta di Opere Greche e Latine* nell' italiana favella tradotte; e di ciò ne furono manifesta prova il *Tacito* volgarizzato dal *Davanzati*, che pubblicai nel 1820, l'*Eneide* di *Virgilio*, tradotta dal *Caro*, stampata nell' anno 1824, e ne sono attualmente le versioni del volume di *Aulo Cornelio Celso*; la *Guerra Catilinaria* e *Giugurtina* di *Sallustio*, che recò in lingua toscana il classico *Bartolomeo* da *S. Concordio*; il *Diritto Pubblico Universale* di *Lampredi*, e le altre traduzioni abbasso indicate, che stanno sotto i torchi.

Le opere che dovranno formar la serie di questa mia seconda impresa saranno trascelte da uomini dotti e sperimentati, ed il numero delle medesime dipenderà dalla riuscita dello spaccio, che voglio sperar copioso se dal passato giudicar debbo dell' avvenire.

SONO GIÀ PRONTI I SEGUENTI:

Vol. I al IV.

TACITO. Opere tradotte da *B. Davanzati* colle giunte e supplimenti dell'Abate *Gabriele Brotier*, tradotti dall'Ab. *Rafaele Pastore*, quattro volumi. *Ital. lir.* 12 00

Vol. V.

VIRGILIO. L'Eneide tradotta da *Annibal Caro;* colla Vita dell'Autore e del Traduttore, e *Ritratto.* *Ital. lir.* 3 50

Vol. VI.

CELSO. Della Medicina *Libri otto*, volgarizzamento di *G. A. Del Chiappa.* » 4 60

Vol. VII.

SALLUSTIO. Della Congiura Catilinaria e della Guerra Giugurtina, *Libri due* volgarizzati da Frate *Bartolommeo da S. Concordio*, col *Ritratto.* » 2 61

Vol. VIII al XI.

LAMPREDI. Diritto Pubblico Universale o sia Diritto di Natura e delle Genti, volgarizzato dal dottor *Defendente Sacchi*, seconda edizione riveduta e corretta sul *testo.*

Volume primo; *prezzo* { *Ital.* . lir. 2 30 / *Austr.* . » 2 65 }

Quest'Opera sarà divisa in quattro volumi, ed il suo prezzo è di lir. 10. 60 Austriache.

Vol. XII.

CORNELIO NIPOTE. Della Vita degli Eccellenti Comandanti, in volgar toscano recato a riscontro del testo latino, ed illustrato con note di varie maniere da *Pier Domenico Soresi* Milanese.

Di quest'Opera se ne fa un'edizione col testo a fronte, ed un'altra della sola traduzione italiana.

Vol. XIII.

DEMOSTENE. Le Aringhe per eccitare gli Ateniesi contra Filippo Re di Macedonia, volgarizzate ed illustrate con Prefazioni ed Annotazioni Storiche.

MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
CORSIA DEL DUOMO, N.° 994.

BIBLIOTECA SCELTA DI OPERE GRECHE E LATINE TRADOTTE IN LINGUA ITALIANA

RICERCHE
INTORNO ALLA NATURA
DELLO STILE

DI

CESARE BECCARIA

Prezzo Austr. lir. 2 00 *Ital. lir.* 1 75

Dei Delitti e delle Pene. . . *Ital. lir.* 1 50
Le suddette due opere unite . . . » 3 00

OPERE

DELL' ABATE

GIOVANNI ROMANI

Otto volumi in 8.° gr., divisi in undici distribuzioni, carta sopraff. levigata col Ritratto dell'Autore. . . . . . *Ital. lir.* 45 50

Vol. I. TEORICA de' Sinonimi Italiani. *lir.* 4 00
II, III e IV DIZIONARIO generale de' Sinonimi Italiani. *Opera completa (divisa in sei fascicoli, colla Vita e Ritratto dell'Autore).* . » 25 00
V. OSSERVAZIONI sopra varie voci del Vocabolario della Crusca . . . . » 4 00
VI e VII. Teorica della Lingua Italiana, *due volumi* . . . . » 10 00
VIII. Opuscoli scelti sulla Lingua Italiana. » 5 60

Altra Opera dello stesso Autore.

DELL'ANTICO CORSO DE' FIUMI PO, OGLIO ed ADDA negli Agri Cremonese, Parmigiano, Casalasco e Basso Mantovano; *Memoria Storico-Critica.* Seconda edizione con Aggiunta di Osservazioni inedite sul fiume Adda. In 8.° » 1 74

VOLUME NONO